MARIO ATTILIO LEVI

Mario Attilio Levi
Via Miralago, 7
Tel. e Fax 091-9718731
C.H. 6963 Pregassona

24 Nov. 1995

Caro senatore,

l'estratto qui accluso fa parte di una serie di cinque articoli sui rapporti fra la "plebes" della Roma regia e le gentes dei patres. Gli altri quattro sono in corso di stampa e Ti li manderò appena disponibili.

Ho visto, ai Lincei, le bozze del Tuo intervento alla riunione in mio onore detto scorso aprile, ed ho molto apprezzato il tono di tutto il tuo testo. Altri sembrarono farmi l'elogio funebre, mentre preferisco di gran lunga il franco e diretto tipo di discussione che mi hai dedicato, che mi pare mi conferisca molto di più che generiche lodi possibili anche senza aver mai letto nulla di mio.

Ti unisco anche una fax-copia di lettera dell'Erma che altrimenti non Ti arriverebbe perché, come vedi, è indirizzata a Roma! Io da anni dirigo presso l'Erma una collezione ed ho pubblicato dei libri: sono gente molto per bene (è una gestione familiare) e mi trovo assai a mio agio con loro, per tutto.

Cari saluti (e auguri per le feste ormai prossime)

tuo

Allegati

Senato della Repubblica - Archivio Storico

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS
STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO, 4
I-00120 CITTÀ DEL VATICANO

00120 Città del Vaticano, 19 mag 1997

Illustre e caro Professore,

mi permetto accludere, con un po' di ritardo per così dire, delle bozze che lei aspettava da tempo. Se l'omaggio è gradito, telefonerò nei prossimi giorni per venire a ritirarle corrette: ciò che mi consentirà di salutarla ed augurarle in anticipo buon compleanno, anche se sarò comunque a fine mese a Roma con gli altri a festeggiarla.

Con la solita rispettosa cordialità mi abbia

Suo affmo e devmo

Franco Demarelli

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Prof. VINCENZO DIGILIO
Vico del Duomo, 4 - Tel. (081) 823 11 45
80035 NOLA (NA)

3

Ill.mo Sig.
Prof. Francesco De Martino

Napoli

Senato della Repubblica - Archivio Storico

FRANCESCO DE MARTINO

Tocca a me, essendo il più anziano, introdurre il dibattito sul Nomos basileus di Marcello Gigante. Lo faccio con intima felicità, non solo per l'antica amicizia, che mi lega all'Autore, ma anche e sovrattutto per la stima profonda che ho per lui. Senza alcun dubbio Marcello è tra i maggiori maestri nel campo della cultura classica, filologo, storico, organizzatore di cultura, tra i pochi che fanno rivivere i valori dell'antichità classica come permanenti, in una parola uno spirito libero, un umanista nel senso più alto, che sa guardare al passato avendo di mira il presente.

La prima edizione del Nomos basileus è del 1958, ma esso era stato scritto prima della fine del 1956. Viene ripubblicato in un elegante edizione di Bibliopolis senza modifiche. Vi è aggiunta un'Appendice dedicata al nuovo frammento di Pindaro del Papiro di Ossirinco 2450 edito dal Lobel nel 1961 e note di aggiornamento bibliografico. L'ispirazione del libro si ha già nella dedica "A quanti patiscono l'arbitrio cieco e la facile ingiuria dei 'più forti'. Vi è aggiunto il frammento di Ippia, nel quale si dice sostanzialmente che la violenza pur essendo cosa cattiva è più giusta della calunnia perché non è invisibile.

Ancor più diffusamente nell'Introduzione si pone in chiaro il proposito dell'Autore, che in realtà non è semplicemente quello di compiere una interpretazione filologicamente convincente del frammento di un'ode pindarica, ma di tracciare la storia del pensiero dei Greci sul tema del contrasto tra giustizia e diritto e del fondamento del diritto, storia che i moderni, giuristi e filosofi, hanno quasi interamente trascurato, riducendola alle citazioni delle due grandi summae, Aristotele e Cicerone.

Forse questo giudizio va in un certo senso sfumato. Un'opera abbastanza recente (1985), del Tsantaphillopoulos dedicata al Pensiero giuridico dei Greci, che è principalmente una grande raccolta di fonti testi di ogni genere e fra di essi anche Pindaro. Ma non si tratta di una storia ed il giudizio sulle concezioni nella Grecia del V secolo è che in Esiodo, nella favola dello sparviero e dell'usignuolo, ed in Pindaro si trovano i precursori dei sofisti, come Callicle e Trasymaco, che, secondo Platone, sostenevano

Senato della Repubblica - Archivio Storico

vano che il diritto era fondato sulla potenza del più forte. Gioffredi nei suoi Nuovi studi di diritto greco e romano traccia un disegno storico della concezione del diritto e della legge presso i Greci, ricorda il frammento di Pindaro, cita il libro di Gigante, ma pensa che date le diverse espressioni del poeta in altri passi occorre prudenza nell'interpretazione. Anche Gioffredi dà la maggiore importanza ad Aristotele.

La ricerca di Gigante è molto approfondita, individua la concezione della giustizia e del diritto da Omero in poi, attentissimo ai momenti di novità. Se con Solone e poi con Eraclito si afferma il valore del nomos come legge universale che regola il mondo, la religiosità antropomorfa dei poemi omerici si trasforma in legge suprema al di sopra degli uomini e degli dei. Ma Pindaro vede nel nomos il basileus che guida le azioni degli uomini e per questo le giustifica e legittima. La violenza del più forte diviene giusta in quanto voluta da Dio. Così viene assunto il mito di Eracle, che rubà le vacche di Gerione e lo uccide. Nel contrasto tra violenza e giustizia il poeta sceglie la violenza, ma solo perché gli atti dell'eroe sono guidati dalla mano di Giove. Rispetto alla concezione di Eraclito e di Solone la rottura è incontestabile. Tutte le interpretazioni proposte dagli studiosi sono sottoposte ad una critica finissima; ad esse viene contrapposto l'assoluto divino che si realizza con la violenza.

Immediatamente alla concezione pindarica si collega quella degli storici, il primo è Erodoto. Ma per lui il nomos basileus è già divenuto tradizione, costume, non di tutto il genere umano, bensì specifico di ciascun popolo. Così viene concepita la distinzione tra Elleni e Barbari, che domina l'età delle guerre persiane e che spinge Gigante a considerare Erodoto come "il primo storico dell'Occidente". Ridotto in estrema sintesi i Greci sono i campioni della libertà, i Persiani del dispotismo orientale, che ben si esprime nella servile genuflessione e nel disprezzo per la polis ed il suo luogo simbolico, l'agorà.

A me pare che il giudizio è pienamente corretto se lo si riferisce al contesto storico del tempo. Diverso sarebbe generalizzare. Vorrei a questo punto esporre qualche mia considerazione, che sta al di fuori del libro

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di Gigante e che mi è stata suggerita da un convegno recente sul genocidio.In quell'occasione studiando l'argomento nell'antichità ho letto in Gernet che i Greci non avevano formulato una teoria sulla razza.Questo è vero se si pensa ad una nozione antropologica o biologica. Ma se si guarda alla contrapposizione elevata a teoria,anche dal grande Aristotele,fra Greci e Barbari,considerandola un dato della natura,allora sono molto dubbioso e penso alle voci dissenzienti,che vi erano,in particolare i sofisti,sui quali tornerò più oltre.Penso anche ad Eratostene,grande erudito e famoso bibliotecario della Biblioteca di Alessandria, geografo, il quale aveva molto viaggiato e conosciuto direttamente altre civiltà, e per alcune di esse considerate di Barbari,affermava che avevano livelli elevati anche istituzionali. E'vero che Eratostene vive nel III secolo,ma questo prova che la contrapposizione si era consolidata. E quando si parla di una diversità secondo natura il passo per il razzismo è breve. Quel che poi è avvenuto nell'Occidente nel corso dei secoli ed anche nel nostro dimostra senza forzature che esso non può identificarsi,salvo brevi periodi,con l'idea della libertà ,ma più volte con l'assolutismo come regime statale e dominazione ed assoggettamento con la forza di altri popoli. Quanto all'antichità, nella stessa Grecia non si deve dimenticare che le poleis si combattevano con accanimento e la legge della guerra era solo la potenza,la dunamis del vincitore.Ducrey ha compilato una statistica:su 102 conflitti,in 26 si ebbe uno sterminio totale,34 asservimento, e 46 resa senza condizioni.Tucidide pone in chiara evidenza che decisiva è la potenza del vincitore.

Vengo infine all'ultimo punto,che ha particolare interesse per i romanisti,il rapporto tra nomos e fusis,che per noi equivale al rapporto tra diritto naturale e diritto positivo.Il libro di Gigante reca contributi assai utili per la conoscenza storica della fusis,cui è

Senato della Repubblica - Archivio Storico

dedicato in particolare il capitolo X, dove si espongono e discutono le teorie di Ippia e Callicle, nonchè varie altre pagine ed infine il capitolo sul theos nomos, nel quale l'a. parla del punto di arrivo nell'evoluzione del contrasto nomos-fusis ed il suo superamento in Platone. Dal pensiero greco è giunto ai moderni la contrapposizione diritto positivo e diritto naturale, parte direi principale della filosofia del diritto e della storia della giurisprudenza. Ma quale concezione della fusis fu ricevuta nella speculazione filosofica e nei giuristi romani? Gigante ha posto in chiaro che le idee di Ippia erano del tutto opposte a quelle di Callicle. Per il primo fusis è diritto di natura quindi giustizia, etica e legge della vita umana. Per Callicle, il quale muove dall'interpretazione di Pindaro, fusis è il diritto dei più forti, i quali per natura devono prevalere sugli altri. Entrambi tuttavia contestano le leggi della città, come convenzionali, non rispondenti alla giustizia naturale. Socrate è la confutazione esemplare di questi principi distruttivi, se portati alle conseguenze estreme.

Non sappiamo se il pensiero di Ippia e Callicle fosse noto nella Roma repubblicana del II - I secolo. Poichè esso è contenuto nei Dialoghi di Platone possiamo propendere per una ipotesi affermativa. Ma non si può credere che abbia esercitato un'influenza sulla speculazione teorico-politica. Come è noto, Cicerone segue entro certo limiti non i sofisti, ma uno stoicismo eclettico, come si poteva apprendere da Panezio. Anche nell'età precedente, lo stoicismo ha influito nella formazione di riformatori come i Gracchi. Cicerone era non un filosofo astratto, ma un uomo di stato ed un giurista pratico, grande nell'arte oratoria. E' comprensibile che egli nelle sue opere sulle Leggi e sulla Repubblica non si uniformi a teorie astratte. Leopardi nello Zibaldone (3469, Binni II, 865), ha giudicato come utopie le idee degli antichi, in ispecie i filosofi greci, ma ha eccettuato Cicerone. Questi infatti mira ad un programma teorico-politico, fa largo uso di natura, naturalis, naturalis ratio, ius naturale, definisce il concetto di diritto naturale come una norma suprema, che deriva dalla ragione insita nella natura e vale per tutti gli uomini e le epoche. Essa è diversa dal diritto positivo scritto o non scritto, che deve tendere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

alla giustizia.Nello stesso tempo egli esalta la costituzione di Roma, che non è opera di uno solo,ma di molti attraverso i secoli.Nel de officiis il dato etico è accentuato,ma in nessun luogo si pone in discussione la schiavitù,che pure era considerata dalla filosofia stoica contro natura,perchè tutti gli uomini nascono liberi,un principio che si trova ugualmente affermato in un testo ben noto del Digesto (1.5.4.1 Florentinus),dove la schiavitù si definisce iure gentium,ma contra naturam,mentre Ulpiano (D.50.17.32) si spinge ad affermare che se gli schiavi non hanno capacità giuridica per diritto civile,l'hanno per diritto naturale,secondo cui tutti gli uomini sono uguali. Tuttavia nel trattato sulle Leggi Cicerone apertamente parla delle possibili ingiustizie delle leggi degli uomini e nega che i diritti fondamentali possano essere violati in alcun modo nemmeno da organi costituzionali,come il Senato ed i Comizi. In nessun passo dice che il diritto si fonda sulla potenza del più forte. Egli invece nel trattato de finibus approva l'opinione di Chrisippo contrario alla tesi dell'estensione di rapporti giuridici agli animali,che aveva attribuito altrove a Pitagora ed Empedocle.Questa teoria viene professata anche da Ulpiano,per il quale il diritto naturale comprende anche gli animali,i quali al pari degli uomini si congiungono e procreano.Il testo è giudicato da molti non genuino,mentre Modzreiewski reca nuove prove per la derivazione da filosofi greci,già intuita da Vinogradoff e da G.Castello.

Nell'età nostra la questione dell'influenza greca su Cicerone e sui giuristi è sempre aperta. La tesi più diffusa è per l'influenza stoica,ma essa viene contestata da Schulz ed altri,riconoscendo solo che essa valeva per il lato tecnico,di metodo,non per la sostanza delle decisioni.Proprio quest'anno in Aufstieg und Niedergang un giovane studioso americano,che ha lavorato a Cambridge,Paul Vander Waerdt,riprende e sviluppa questa opinione,fornendo anche una ricca informazione bibliografica. Ma negli ultimi anni sono apparsi studi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

rivolti a dimostrare che principi morali o filosofici hanno influito sui giuristi per decisioni concrete. Si può ricordare la ricerca di Mantello su Beneficium servile-Debitum naturale con riferimento a Seneca (1979) e più recentemente gli studi di D. Nörr su Mandatum fides amicitia e Ethik und Recht im Widerstreit? apparsi nel 1993. In essi l'A. tende a dimostrare che era possibile nelle decisioni concrete giuridicizzare doveri morali, il che presuppone l'influenza della filosofia sui giuristi.

Si devono ricordare i contributi di Behrends, che pone in luce le tendenze stoiche della generazione di giuristi dell'età di Q. Mucio, quelli di Waldstein, nonché gli studi di grande profondità di Mario Talamanca non solo nel campo del metodo dialettico con l'ampia ricerca sulle origini filosofiche della definizione genus-species, che fu il più significativo contributo nel Colloquio italo-francese dell'Accademia dei Lincei del 1973 (pubbl. 1977). Tra i più recenti studi vari riferimenti alla filosofia stoica si hanno nel libro di M. Kaser sul Ius gentium, mentre non si può passare sotto silenzio che la tesi dell'influenza stoica sui giuristi si trova senza riserve affermata dal maggiore degli storici del diritto, il compianto F. Wieacker.

Su questioni di tale importanza non si possono avventurare giudizi definitivi. Si può solo constatare che la controversia è senza fine ed anzi si ravviva allorché aspirazioni ad una più alta giustizia nascono dalla realtà sempre mutevole.

Il libro di Marcello Gigante è quindi attualissimo. I contrasti di pensiero di oltre venticinque secoli or sono ci appaiono oggi analoghi ai nostri, anche se in modo aperto nessuno osa proclamare che il più forte ha il diritto di imporre il proprio ordine e trasformarlo in una legge suprema, cui è giusto sottostare. La tendenza della nostra epoca è di estendere i diritti dell'uomo in tutti i campi ed introdurre nella costituzione politica degli stati moderni nuovi equilibri dei poteri in considerazione dell'esistenza di enormi rischi di quasi inconsapevole asservimento della libertà. Più che mai il potere oggi è in grado di avvincere in modo invisibile la nostra coscienza ed indurci alla rassegnata convinzione che la disuguaglianza è l'ingiustizia sono, come era la schiavitù in Grecia, condizioni necessarie per il progresso della civiltà.

Napoli.

FRANCESCO DE MARTINO

Senato della Repubblica - Archivio Storico

SDHI 96 (Camporese) VARIA 10

FRANCESCO DE MARTINO c.10-I/12

ROMA E IL MEDITERRANEO ORIENTALE
ISTITUZIONI ED ECONOMIA * ≡ c.12

c.10-I/12 Innanzi tutto, una premessa. Il titolo dato a questa mia lezione potrebbe indurre a pensare ch'io voglia limitare la mia attenzione soltanto all'Adriatico. Contemplerò, invece, un panorama più ampio e cioè i rapporti tra l'Italia romana ed il Mediterraneo orientale, non solo l'Adriatico orientale. Potrebbe quindi apparire che il mio contributo sia al di fuori del programma di ricerca dell'Istituto. Tuttavia a me pare molto difficile intendere le relazioni fra la costa romana dell'Adriatico e quella orientale, senza premettere i dati storici relativi al quadro più ampio, nel quale esse si svilupparono, che è quello del Mediterraneo. Non mi propongo di tracciare anche in modo sommario od in sintesi tutta la storia del Mediterraneo, il che sarebbe peraltro impossibile. Mi pare più utile porre qualche problema che mi sembra di particolare importanza in un campo, che a me pare proprio delle ricerche dell'Istituto, quello della funzione ed iniziativa delle comunità locali interessate. Tale indirizzo mi sembra preferibile rispetto ad una sintesi puramente descrittiva, nella quale si finisce con dire cose che tutti conoscono.

Il problema più interessante, che vorrei segnalare, è questo: in che misura le forme istituzionali hanno influito sulla vita economica e sociale di una determinata comunità e viceversa. La prospettiva storica per dir così metodologica è quella di una ricostruzione, nella quale la storia del diritto si intreccia strettamente con la storia dell'economia e della società e contribuisce a ricomporre l'unità del processo storico, superando, anzi abbattendo, le barriere che sussistono pervicacemente tra le varie discipline, nonostante molte dichiarate buone intenzioni, barriere che sono un portato delle divisioni di carattere accademico universitario e che finiscono con il produrre una sorta di incomunicabilità tra di esse e sono nefaste per una autentica conoscenza storica, la quale per essere tale non può che avere per oggetto l'unità del mondo reale.

Io ho fatto un tentativo, solo un tentativo, nella Storia della Costituzione romana, in vari scritti degli ultimi decenni, culminati nella Storia economica. Sono consapevole dei limiti dei risultati raggiunti e del mancato approfondimento della storia locale, individuando in modo concreto le varie realtà. Anche per il tema dei rapporti fra l'Italia romana ed il Mediterraneo orientale la materia è immensa ed è impossibile che una studioso da solo possa dominarla tutta in modo esauriente.

Devo cominciare da lontano, anche se questo potrà sembrare al di fuori del programma dell'Istituto, cronologicamente delimitato. Ma non si possono valutare compiutamente gli sviluppi storici delle relazioni fra i paesi che si trovano sulle sponde opposte dell'Adriatico

Senato della Repubblica - Archivio Storico

dz

senza avere un'idea di quello che era accaduto nella parte dell'Italia colonizzata dai Greci, prima della penetrazione romana, e nella parte orientale dopo che su di essa si affermò l'egemonia romana. E' quindi necessario cominciare da lontano, cioè dalla Magna Grecia.

Negli ultimi decenni alla ricerca storiografica su di questa si è dato un forte ed intenso impulso; sento l'obbligo di citare tra gli altri G. Pugliese Carratelli, che ha meriti indiscutibili in questo campo. Le ricerche condotte in modo sistematico ed approfondito ci hanno fornito una massa di dati e di conoscenze sulla condizione delle varie città greche dell'Italia meridionale, sulla loro vita sociale, economica e culturale e sulle scuole filosofiche, che in alcune di esse si insediarono. Ma non si può dire che tutte le esigenze della ricerca siano state esaurite. Anche l'archeologia, che ha avuto una parte importante, ci fa conoscere quello che è stato scoperto, quello che è stato scavato. Ma quanta parte è stata distrutta ? Si pensi ad esempio al caso di Cuma. E quanto è ancora sommerso ? E come viene compiuta la scelta di procedere ad uno scavo anzichè ad un altro ? Nonostante tali limiti, penso che si possa cominciare ad avere una conoscenza abbastanza ampia della realtà storica ed ulteriori progressi si possono compiere, se gli studiosi delle varie discipline daranno il massimo impegno alla ricerca della conoscenza dei fatti reali, degli uomini come erano, delle singole realtà concrete e non si lascino affascinare dall'illusione di comprendere la realtà storica mediante gli idealtipi di origine weberiana, secondo un indirizzo venuto di moda, che accentua in modo a mio parere ingiustificato la costruzione di forme tipiche per diradare le ombre, che spesso circondano la realtà storica concreta. Del resto M. Finley, che ha subito l'influenza weberiana, ha affrontato i temi propri della storia economica con una forte visione realistica e concreta. Anche recentissimamente il Vittinghoff nell'opera collettiva sulla Storia dell'Europa da lui diretta, ha accettato il tipo ideale della città antica, ma si è visto immediatamente costretto a riconoscere che nella realtà concreta le città erano profondamente diverse l'una dall'altra, a cominciare dalla differente entità della popolazione.

Un fattore di grande importanza per i rapporti tra istituzioni ed economia è senza dubbio la politica romana, allorchè ebbe inizio la penetrazione di Roma nell'Italia meridionale. In che modo essa ha influito sulla crescita e sulla decadenza delle città greche ? Roma ebbe i primi scontri con Napoli al tempo della terza guerra sannitica e con Taranto durante la guerra con Pirro. In vario modo queste città furono alla fine associate agli interessi della potenza romana. Delle grandi poleis dell'Italia greca, Sibari era stata già distrutta da Crotone, che ne ereditò la funzione preminente, ma non la conservò a lungo. Coinvolta nei vari conflitti locali, al tempo della guerra annibalica divenne sede di un insediamento militare romano e fu destinata ad una crescente povertà. Anche Reggio era un città importante con perduranti caratteri ~~greci~~ greci, fino all'età imperiale avanzata. Vi si parlava il greco e le iscrizioni in lingua greca sono superiori di numero a quelle latine. Ma la sua storia non fu quella di un importante centro di commercio, di traffici con l'Oriente. Lo stesso è a dirsi di altre minori città greche, perfino di Velia, fondata in tempi remoti dai Focei, che si spingevano verso il Nord navigando nel Tirreno, dove contendevano il primato all'egemonia degli Etruschi e dei Cartaginesi. Fondata in prossimità di Poseidonia, l'odierna Pesto, sede di una scuola famosa di pensiero, la scuola eleatica, non ebbe una funzione di nodo del traffico marittimo. Questa funzione fu assunta da altri porti nello stesso mare, come ora diremo. Al contrario, un porto della costa adriatica, Brindisi, non assurse a principale emporio commerciale verso l'Oriente. Essa appare più un porto dove transitavano i viaggiatori romani verso l'Oriente, spesso illustri personaggi come Cicerone, che di traffico ~~di~~

Senato della Repubblica - Archivio Storico

delle merci.Poichè Brindisi era stata rapidamente romanizzata,la spiegazione dei suoi caratteri economici non va ricercata in cause politiche,ma nella lontananza dai centri maggiori,come Roma,che rendeva difficile,lento e costoso il trasporto delle merci.

Diversamente per i porti principali del Tirreno,Napoli e Pozzuoli; fra i due il secondo raggiunse il primato,pur essendo Napoli più antica,più grande e dall'origine rivolta al commercio con la Grecia e l'Oriente. Questo è un caso che merita molta attenzione,perchè ci permette di comprendere l'intreccio tra politica ed istituzioni da un lato ed economia. L'amico Camodeca,che è presente,grandissimo studioso non solo di epigrafia,ma anche della storia di Pozzuoli, ascolterà con riserve critiche quello che sto per dire.Pozzuoli nata nell'influenza di Cuma aveva anch'essa un'origine greca.Ma nel 194 a.C. era stata scelta dal governo romano per un insediamento di una delle tre colonie marittime dedotte in Campania.Era una colonia di cittadini romani,che Roma adoperava per fini di carattere militare, in genere di 300 coloni,i quali conservavano la cittadinanza romana,Sorta per ragioni strategiche,di sicurezza, divenne rapidamente centro di traffico commerciale sovrattutto con l'Oriente e prima della costruzione del porto imperiale di Ostia il più importante dell'Italia romana.Quali sono le cause di tale primato?

La prima idea che viene alla mente riguarda fattori oggettivi di carattere materiale.Data la lentezza del trasporto terrestre nell'età antica ed i costi elevati - si pensi che i carri avevano una portata massima si 5 quintali ed erano trainati da buoi e potevano percorrere al massimo 15 km al giorno, il trasporto marittimo era preferito.Esso era meno costoso,più rapido ed una nave poteva portare un carico di molte tonnellate,certo non confrontabile con le navi moderne,ma nemmeno i lenti buoi del trasporto terrestre sono paragonabili ai veloci mezzi automobilistici dell'età contemporanea. Questo può spiegare la preferenza accordata al trasporto per mare,con tutti i limiti della navigazione antica,ma non l'ascesa di Pozzuoli. Napoli era una città molto più grande ed importante,aveva una storia con qualche disavventura nei rapporti con Roma.Si era lasciata trascinare contro voglia nella terza guerra sannitica,ma il contrasto si chiuse rapidamente e si giunse ad un'intesa con Roma,della quale divenne alleata mediante la stipulazione di un trattato,un foedus,definito aequum,cioè a pari condizioni.In effetti a pari condizioni non era,perchè nel trattato era stabilito l'obbligo per Napoli di fornire a Roma le sue navi da guerra in caso di bisogno.

Al tempo del trattato Napoli era un centro commerciale sviluppato, naturale nodo di traffico con la Grecia e l'Oriente;tuttavia Roma ha preferito Pozzuoli.La spiegazione più diffusa di tale scelta consiste nella natura dei luoghi,perchè Pozzuoli sorgeva in un'insenatura più profonda e quindi più adatta per la sicurezza del porto.Ma anche Napoli sta in un'insenatura,sia pure meno profonda. L'una e l'altra comunque sono esposte alla furia dei venti meridionali e quindi occorre la protezione di grandi dighe e moli,altrimenti sono inospitali.Occorrevano dunque opere costose ed imponenti per creare le strutture necessarie e quelle per Pozzuoli saranno state certo più ampie di quelle necessarie per Napoli,dove preesisteva un porto di maggiori dimensioni.

Altre spiegazioni fanno leva sulla topografia e sui collegamenti delle strade verso l'interno.Si è rilevato che Pozzuoli era più direttamente collegata con il retroterra,essendo certa l'esistenza di una strada diretta Pozzuoli-Capua e quindi Roma,mentre per Napoli si sostiene che la strada per Atella- Capua è attestata solo per l'età tardo-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

imperiale. Non sono del tutto sicuro che le cose stessero così, perchè la mancanza di prove, anche archeologiche, non è sufficiente per fare escludere l'esistenza di una strada, se vi sono ragioni di ordine economico o politico, che giustificano un'ipotesi opposta. Ma se anche fosse vero che non vi era un collegamento diretto tra Napoli e Capua, questo non basterebbe a giustificare la scelta del governo romano, che avrebbe ben potuto provvedere a costruire una nuova strada od almeno un raccordo con quella già esistente.

Io penso ad un'altra spiegazione, anche tenendo conto degli elementi di ordine naturale, che possano avere avuto la loro influenza nella scelta. La spiegazione sta nel fattore istituzionale-politico. Napoli è il solo caso nella storia delle città della Magna Grecia, in cui è stata interamente conservata la costituzione greca anche nell'età romana e perfino sotto l'impero: i magistrati erano greci, il Consiglio greco, vi erano organi che non si trovano altrove, alcuni di incerta interpretazione, comunque non confrontabili con modelli romani. Non era una questione di nomi, organi romani con nome greco, ma di sostanza, il che è in armonia con i caratteri della società. A Pozzuoli non si trova nulla di simile, nè si può dire quali fossero le sue istituzioni nella fase arcaica, osca o greca che fosse.

Un altro elemento non si può trascurare: quali erano i sentimenti di questi napoletani di origine e costumi greci, che avevano stretto un'alleanza con Roma ? Come essi la pensassero ce lo dice Cicerone, il quale, nel parlare degli effetti della lex Iulia, che dopo la guerra sociale concesse la cittadinanza romana ai soci, gli alleati, ed ai Latini, afferma che in due comunità, Eraclea e Napoli, insorse una magna contentio una grande disputa, perchè la maggior parte del popolo considerava «meglio la libertà del trattato, che la cittadinanza romana». Insomma Napoli non vedeva di buon occhio il pieno inserimento nella cittadinanza romana e preferiva la condizione di alleata. Se non era ostilità contro Roma era pur sempre una riserva dovuta alla grecità della popolazione. In Pozzuoli invece non si trova alcuna traccia di resistenza al potere romano, anche se uno scrittore dell'età Augustea, Verrio Flacco, chiama la città municipium graecum. Questo era nulla più di una reminiscenza di una tradizione sull'origine di Pozzuoli, forse sull'uso della lingua, non una testimonianza storica sulla persistenza di una grecità gelosa dell'indipendenza verso il potere romano.

Per Napoli ha influito il fattore istituzionale, non già nel senso della forma dello stato, ma come espressione di una civiltà in tutti i suoi elementi, di una società nel suo ordinamento statale. Anche il compianto amico E. Lepore pensava all'incidenza di fattori sociali sulla vita economica della città. Le fratrie dell'età antica, ripartizioni della cittadinanza di carattere gentilizio, avrebbero impedito la formazione di un ceto mercantile capace di iniziativa. Può darsi che gli organi gentilizi in antico abbiano frenato lo sviluppo di attività mercantili, ma è difficile credere che nella tarda repubblica, per non parlare dell'impero, fattori gentilizi di conservazione abbiano operato in modo tale da provocare un decadimento della vita economica. A me pare dunque che si possa sostenere con notevole verosimiglianza che la scelta di Roma sia stata dettata da motivi politico-istituzionali derivanti dal carattere ~~storico~~ storico della comunità. Dico la scelta romana, perchè la costruzione a Pozzuoli di un grande porto, destinato a servire un emporio di fondamentale importanza nell'Italia romana del tempo, non può essere stata opera della sola Pozzuoli, perchè il comune della città non avrebbe potuto disporre dei capitali necessari. Si tenga conto dell'imponenza dell'opera, come risulta dalle ricostruzioni degli studiosi, un massiccio molo della lunghezza di circa 400 metri e 15 di larghezza, con possenti pilastri distanziati tra loro in modo da formare degli archi sui quali poggiavano le strutture. Le fonti documentarie ed in particolare le figure delle ampolline-ricordo ce ne hanno conservato la raffigurazione, come anche degli abbellimenti, colonne e statue.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Le città o incorporate nella cittadinanza romana come municipi e colonie di cittadini romani o libere ed autonome, unite a Roma da un trattato, potevano certo conservare le loro costituzioni ed anche quando si introdusse uno schema piuttosto uniforme non mancanono diversità. Ma le decisioni di maggior valore politico od economico ed in particolre strategico dipendevano direttamente o indirettamente dalle decisioni del governo romano. L'intervento diretto veniva evitato, ma se era necessario Roma non si faceva molti scrupoli. Ma la sua politica non si ispirava ad alcun rigorismo formale, perchè non era opportuno urtare senza necessità sentimenti e tradizioni locali. Se queste anzi potevano essere utili per i fini della politica romana, non era uno sciocco nazionalismo ad impedirlo. Anche a Pozzuoli quel tanto di grecità che vi era sopravvissuto serviva per gli scambi con l'Oriente e Roma non fece nulla per cancellarla. Essa non poneva in discussione la sicurezza dell'insediamento. Evidentemente di Napoli e della sua grecità ci si fidava di meno, più radicata e più orgogliosa. Il potere romano non aveva dimenticato il coinvolgimento nella resistenza sannitica e sovrattutto la magna contentio a proposito della cittadinanza romana. Potrei addurre altre considerazioni ed addentrarmi in dettagli, ma di Pozzuoli e Napoli ho parlato fin troppo e quel che ho detto è illuminante per l'intreccio tra fattori istituzionali e fenomeni economici.

Prima di passare all'esame del rapporto istituzioni-economia in generale vorrei fare un accenno ad Atri, l'antica Hatria, nell'ambito della prospettiva di relazioni fra i paesi dell'una parte e dell'altra dell'Adriatico. Atri ha avuto una funzione di nodo di traffico già nella remota antichità, prima cioè della penetrazione romana. Vi sono tesi contrastanti sulle direttrici del traffico. Per alcuni la rotta consueta seguiva la costa orientale, poi si traversava il mare per raggiungere sull'altra sponda, quella dell'Italia, approdi determinati. Per altri invece la rotta era occidentale, le navi traversavano il mare all'altezza del Gargano, poi volgevano verso, il nord per raggiungere il porto di Atri e magari oltre. A me pare che bisogna orientarsi per ipotesi meno rigide. ~~Le rotte~~ preferite non potevano che essere le più brevi fra i luoghi di partenza e di arrivo, il che era subordinato all'esistenza di approdi agevoli. Atri poteva essere certo uno di questi approdi, ma non si può dire che vi fosse anche in età più recente un vero e proprio porto. Livio dice che tutta la costa dell'Italia nell'Adriatico dal Gargano in poi era importuosa cioè senza porti. Strabone conferma sostanzialmente questa notizia, allorchè afferma che l'Italia intera era in massima parte ἀλίμενον e che ad Atri verso la foce del fiume Macrino che la traversava vi era un ἐπίνειον. Con tale termine si allude ad un porto naturale, un approdo nel fiume in prossimità del mare. E' certamente possibile che imbarcazioni non grandi, superando la forza della corrente, approdassero ad un porto nel fiume, ma non abbiamo prove che vi fosse un porto nel mare, con un molo ed una diga di protezione, indispensabile per difendere le strutture portuali dai forti venti che soffiano da nord e nord est. Gli indizi che si adducono per l'opposta tesi sono troppo labili e non si può esser certi che le strutture sommerse davanti Torre Cerrano siano quelle di un porto dell'età romana e siano quelle di un porto. Nè possiamo pensare che sulla sponda opposta, all'altezza

Senato della Repubblica - Archivio Storico

del Piceno, si fosse raggiunto un grado di sviluppo confrontabile con quello della Grecia e dell'Oriente mediterraneo. Mancavano i presuppo= sti per alimentare un traffico intenso e fare di Atri un emporio di grandi dimensioni, pari a Pozzuoli o Brindisi. Nonostante la lunga e costante fedeltà a Roma, che l'aveva integrata ben per tempo nel mondo romano ed il buon collegamento per mezzo della via Caecilia e della Salaria con la Sabina e con Roma non vi erano le condzioni materiali per lo sviluppo di traffici marittimi. La stessa monetazione di pesanti assi di bronzo, aes grave, fa pensare ad un'economia prevalentemente agra= ria.

Passiamo ora ad inquadrare il nostro tema nella concezione romana sul governo dell'Italia nell'età repubblicana ed in quella dei primi se= coli dell'impero. La politica di Roma era rivolta alla romanizzazione dell'Italia e quindi ad uniformare gli ordinamenti. Ma essa era molto flessibile. Non vi era uno schema fisso, rigido, di carattere giuridico, da imporsi per forza. Gli schemi giuridici si creavano a seconda dei casi. Essi erano molto diversi, via via che le comunità entravano nell' influenza romana. Si usava il trattato- foedus-, le città divenivano federate, alleate di Roma, conservando la loro sovranità, oltre che l'auto= nomia nei limiti del trattato. Altre erano incorporate nella cittadi= nanza romana, venivano trasformate in municipi, con o senza il diritto di partecipare alle funzioni politiche - cum o sine suffragio. Se occor= reva si deduceva una colonia o di cittadini Romani o di diritto la= tino, ma i due insediamenti avevano caratteri e scopi diversi. Gli uni avevano un numero limitato di coloni, di regola 300, e finalità di ordine militare, gli altri un numero maggiore, non definito in linea ge= nerale, con scopi veri e propri di colonizzazione del territorio. Vi era perfino la commistione tra foedus e municipium e si creavano muni= cipi federati, il che ha dato luogo a molte discussioni, forse inutili se non si prescinde dal carattere della politica romana, che mirava al concreto e non si lasciava inceppare dalla rigidità delle forme giuri= diche. In taluni casi si lasciavano sopravvivere le istituzioni tradi= zionali, degli Osci, Umbri, Sabini, meddices nella forma collegiale uguale o dispari, marones, octoviri etc. Così anche per le città greche, come abbiamo già detto per Napoli.

Vi era certo una tendenza a rendere il sistema amministrativo più uni= forme, che venne accentuandosi nell'età di Cesare ed in quella di Augu= sto. Ma l'uniformità non fu rigida. Vi erano due tipi di magistratura, uno dei IVviri, l'altro di IIviri. Sulla base di tale distinzione si è pensato di poter stabilire se una città fosse municipio o colonia, ar= gomentando dall'esistenza di quatuorviri o duoviri. Ma dalle fonti ri= sulta che vi erano municipi con IIviri e colonie con IVviri e talvolta nella stessa comunità si trovano l'una e l'altra magistratura, il che probabilmente indica una successione storica, che non sempre siamo in grado di ricostruire.

Le tesi schematiche falsano la comprensione della politica romana in Italia, la quale impiegava le forme possibili per lo scopo finale di fare di Roma la communis patria di tutti gli Italici, riconoscendo ad un tempo l'appartenza ad una cittadinanza locale. In tal modo veniva atte= nuato il principio della cittadinanza esclusiva, con il conseguente di= vieto della doppia cittadinanza. La cittadinanza romana non era dunque incompatibile con quella del comune di origine.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Sotto l'impero si manifestano indirizzi politici vari. L'amico Grelle ha dedicato un libro interessante ed originale, nel quale ha sostenuto che vi fu un mutamento fra l'età di Traiano e quella di Adriano nella gerarchia fra municipi e colonie, rilevando una preferenza per lo stato di colonia rispetto a quello di municipio per ragioni di ordine politico, che qui non è il caso di esaminare.

Ai fini della presente esposizione, viene in primo piano l'autonomia cittadina, sia che essa riguardi comunità incorporate nella cittadinanza oppure altre ancora indipendenti. Anche per le prima si trovò il modo di rendere possibile l'esercizio in loco di funzioni proprie del magistrato romano. Gli aspetti più rilevanti dell'autonomia cittadina riguardano l'amministrazione della giustizia e l'amministrazione finanziaria. Sebbene non siamo in chiaro su tutto, dato lo stato delle fonti o insufficienti o discordanti tra loro, possiamo tracciare un quadro abbastanza rappresentativo delle linee di fondo.

I magistrati locali avevano un potere giurisdizionale nelle liti private. I limiti della loro competenza sono oggetto di discussione. Non siamo certi che essi fossero generali o previsti per azioni determina= [illegible] lex Julia [illegible] disciplina pone un limite di 15.000 HS. ma non si è certi se esso sia di ordine generale o risuardi solo la procedura della confessio in iure. Il Fragmentum Atestinum specifica le azioni per le quali era competente il magistrato municipale e fisse un limite di 10.000 HS. Essa ricorda altresì che una lex Roscia aveva ristretto i poteri del magistrato municipale. Un documento edito di recente proveniente da Pompei prova che vi era un limite di 18.000 HS. Si possono intravedere mutamenti nella legislazione. In ogni caso vi era una notevole ampiezza della giurisidizone municipale. Questo era per i cittadini interessati ancora più importante che la partecipazione diretta alla vita politica della capitale, perchè risparmiava loro il pesante onere di affrontare un lungo viaggio per recarsi al tribunale del pretore in Roma, con i mezzi di allora e non con le nostre veloci automobili o magari gli aerei. Avere a portata di mano chi era in grado di decidere una controversia privata favoriva lo sviluppo dell'iniziativa economica che si giova grandemente di una giustizia rapida, allorchè si può contare su di essa nella vita dei traffici. Anche i termini entro i quali le liti dovevano essere definite operavano nel senso della rapidità della decisione. Sappiamo con certezza, confermata ora dal nuovo frammento epigrafico della lex Irnitana in Spagna, che termini stabiliti per i processi romani si osservavano anche nei municipi e nelle comunità locali, anche fuori d'Italia. Tali termini erano molto brevi, di un anno o al più un anno e mezzo, secondo il tipo di processo, ai nostri occhi un miracolo in confronto con la situazione odierna della giustizia.

Anche nel campo penale i magistrati municipali avevano competenze determinate. Su di esse per la verità si discute e vi sono tesi molto contrastanti. Da un lato si pensa che i magistrati locali giudicavano solo sulle violazioni degli statuti, dall'altro si sostiene che la competenza era più ampia, addirittura fino ai processi per crimini puniti con la pena capitale. La discussione si è riaccesa intorno ad una nuova epigrafe di Pozzuoli, che ci ha fatto conoscere una legge concernente il servizio di trasporto e sepoltura dei morti, nella quale si contiene anche la previsione di supplicia e uccisione di colpevoli. Si trattava di schiavi, che erano messi a morte per decisione del loro padrone, nell'esercizio del loro potere privato, o di altre persone in seguito ad un processo pubblico davanti al magistrato municipale ? Scrittori autorevoli, come Kunkel studioso tra l'altro del processo penale romano, sostengono la seconda tesi, adducendo la considerazione che nella città affluivano stranieri ed anche banditi, rispetto ai quali il magistrato locale ben poteva esercitare un potere di regola riservato agli organi romani. A me non pare che la legge in esame contenga alcun indizio per autorizzare l'ipotesi suddetta e che anche la seconda parte del frammento si riferiva all'esecuzione degli schiavi.

Nel campo dell'amministrazione finanziaria l'autonomia era grandissima.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

I poteri spettavano non ai magistrati, ma al consiglio municipale, ordo, ordo decurionum, curia, composti per usare termini modernizzanti dalla borghesia cittadina. I decurioni erano infatti persone che nei commerci nell'agricoltura, negli affari avevano avuto fortuna, disponevano di ingenti ricchezze, che permettevano loro di destinarne una parte ad opere pubbliche per ragioni di popolarità. Nella loro competenza specifica essi decidevano sulle spese del comune per opere pubbliche, teatri, anfiteatri, edifici pubblici di ogni genere. Di regola il governo centrale non interveniva, salvo casi particolari, nei quali occorreva un sostegno finanziario ovvero un controllo severo sullo stato di dissesto di un'amministrazione.

Il sistema romano del governo dell'Italia si fondava su due pilastri da un lato un potere centrale forte, che permetteva l'intervento dovunque fosse necessario, dall'altro una ampia autonomia delle comunità locali, che favoriva intraprese economiche, che alla fine giovavano a tutti.

Il quadro che abbiamo nei paesi del Mediterraneo assoggettati al dominio romano è interamente diverso, anche se i passaggi storici non sono uniformi, ma in ultima analisi la conclusione è la dipendenza.

Vediamo alcuni esempi. La Macedonia cade sotto l'influenza romana dopo la vittoria di Pidna su Perseo nel 168 a.C. La prima decisione di Roma fu di smembrare la monarchia e di creare in suo luogo quattro stati nettamente distinti. Roma proclama di aver dato ad essi la libertà, che nel linguaggio romano voleva dire libertà dalla dipendenza da un monarca. Ma era una libertà per modo di dire. E'vero che il tributo che si pagava al re venne dimezzato, ma si vietarono varie attività economiche, a cominciare dallo sfruttamento delle miniere, il che non giovò alla floridezza della regione. Essa era destinata fin dall'assetto del 168 a divenire una provincia romana.

Peggio ancora è accaduto per la Grecia, anche se l'élite della classe dirigente romana era imbevuta di cultura greca. Catone criticava questa moda, ma egli stesso conosceva il greco. Con la vittoria su Filippo il Macedone il console Flaminino nel 196 proclamò alle Istmiee la restituzione della libertà alla Grecia. Libere divenivano così tutte le città che erano state sottoposte a Filippo ed anche quelle sottoposte ad Eumeo sebbene questo re fosse un alleato di Roma, che si aggiunsero così a quelle libere prima della vittoria. Libertà voleva dire, in primo luogo, che le città non pagavano nessun tributo, ma questo primo assetto non durò per sempre. Inoltre fin dall'inizio il potere romano si fece sentire con interventi diretti nelle questioni interne delle città greche, dove vi era molta litigiosità e lotte continue fra l'aristocrazia ed il partito democratico. In genere, anche se non sempre, Roma favoriva l'aristocrazia. Tali interventi, che implicavano una sorta di controllo più o meno pesante, hanno indotto vari studiosi a definire l'assetto costituzionale delle città come un protettorato. Questo è vero solo in parte, perchè i rapporti tra Roma e la Grecia non si lasciano inquadrare nello schema tipico del protettorato. Comunque tale assetto costituzionale che possiamo chiamare di libertà vigilata non è durato a lungo. Con la guerra acaica, dopo che Corinto venne distrutta e le fu applicata la spietata legge di guerra e la popolazione resa schiava e venduta come tale, la libertà proclamata da Flaminino ebbe termine e la Grecia divenne una provincia, anzi è probabile che fosse incorporata nella provincia di Macedonia creata in quel tempo.

Il terzo caso dell'età repubblicana è quello dell'Asia, lasciata in eredità da Attalo III a Roma e pienamente assoggettata dopo la sconfitta di Aristonico. Essa fu ridotta in provincia e fu oggetto di aspre controversie fra l'aristocrazia senatoria ed i Gracchi.

Qual'è il senso del potere romano su territori ridotti in provincia ? Con linguaggio moderno potremmo parlare di una dominazione di carattere coloniale. Nel sistema romano essa era militare, politica e finanziaria, in quanto le province erano tenute al pagamento di un tributo o in natura o in danaro, nonchè altre prestazioni di servizi ed erano sottopo=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ste ad un governatore romano, il cui potere di comando- imperium - era senza limiti nei confronti dei sudditi provinciali.

Quali conseguenze ha prodotto questa forma di relazione istituzionale tra Roma ed i territori soggetti al suo dominio nel campo dell'economia? Per averne un'idea, possiamo fare l'esempio del grano, che era una parte molto importante del tributo imposto ad alcune province produttrici di cereali. Esso era destinato all'approvvigionamento di Roma, che era il più grande mercato di consumo, data l'ampiezza della popolazione libera e degli schiavi, che all'inizio dell'impero sfiorava il milione di abitanti, circa un settimo dell'intera Italia. Questo vuol dire che diminuì la domanda della produzione italica, con indubbie conseguenze sulla scelta delle coltivazioni. Questo ovviamente non significa che in Italia non si coltivarono più cereali, ma solo che furono preferite colture più redditizie, che tuttavia avevano in sè e nella più razionale organizzazione della villa rustica con l'impiego di schiavi fattori di crisi.

Il prelievo del tributo dalle province influiva sulla condizione dei sudditi e della loro vita economica. Si è tentato una sorta di calcolo, di bilancio fra quello che Roma prendeva e quello che restituiva sotto forma di spese ed acquisti di prodotti nelle province, di investimenti per grandi opere, come strade e ponti, o per la sicurezza del commercio con la vigilanza contro i pirati. La conclusione schematica è che la parte di ricchezza sottratta all'economia delle province era il 10% della loro ricchezza. Come indicazione di massima questo dato può accogliersi, ma non lo si può considerare distribuito in modo uniforme dovunque. Vi erano territori che hanno risentito pesantemente dell'imposizione romana, altri meno. Lo stesso era per i traffici, in taluni casi molto intensi ed attivi per le province, le quali guadagnavano dagli acquisti dei Romani più di quanto pagavano. In altri casi anche il commercio stava nelle mani dei Romani, i quali non spendevano tutti i loro guadagni dove li avevano fatti. Così anche per la proprietà delle terre, che essi acquistavano in provincia, il cui reddito veniva in larga parte trasferito a Roma. Per avere dunque un quadro più concreto ed espressivo della reltà, occorre un esame provincia per provincia, senza ignorare che talvolta in una stessa provincia vi erano diversità di sviluppo e capacità produttiva.

Nella nostra conoscenza dello stato economico-sociale del mondo romano la grande opera del Rostovzev dedicata all'impero ha raccolto una grande quantità di dati tratti dalle fonti, tutte quelle di cui si poteva disporre negli anni venti, letterarie, epigrafiche, archeologiche, papiri, me le monete, che pure hanno una grande importanza nella vita economica. Da allora ad oggi le nostre conoscenze si sono arricchite e si è sviluppato un approfondimento metodologico, nel quale, da alcune parti ed anche da chi vi parla, si è posta in discussione non solo l'indirizzo modernizzante del grande storico, ma anche la sua visione pessimistica del progresso dell'umanità. L'avvento delle classi umili alla direzione dello stato, cominciato con la prevalenza dell'elemento militare sotto i Severi, sarebbe stato l'espressione di una lotta di classe e la sconfitta della borghesia cittadina, fattore di decadimento, all'origine della crisi del mondo antico. Io non trovo fondata tale visione, non ritengo che la democratizzazione della cultura sia causa di decadenza, ma sovrattutto non credo che la realtà storica sia quella immaginata dal Rostovzev. Non è affatto vero che l'impero a partire dai Severi fosse governato dai militari, se con tale termine s'intende la massa, la soldataglia. Esso fu sempre governato dai gruppi dirigenti, dalle classi alte, anche se di nuova formazione, cui si collegavano i capi militari.

Comunque sia un aggiornamento è oggi necessario e non può essere opera di un solo studioso. Io ho tentato una sintesi di storia economica collegata a quella istituzionale, ma alla fine della vita sono cosciente dei limiti di un lavoro troppo individuale. Vi sono imprese che richiedono un'opera collettiva. Questa è stata ora tentata per l'Europa e le province romane in Europa da vari studiosi sotto la guida di Vittinghoff e D'Arms. Non tutto in quest'opera risponde alle esigenze, che a mio parere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sarebbero necessarie ed in taluni autori vi è una certa unilateralità metodologica ed una interpretazione soggettiva di modelli prescelti, come il Finley. Non posso che associarmi all'auspicio di Claude Nicolet, che nel suo libro del 1988 Rendre à César, dedicato più che altro alla storia del pensiero economico dei Romani, auspica una grande opera collettiva per una soddisfacente storia dell'economia romana, ricostruita in tutti i suoi dettagli con uguale profondità di ricerca.

Le iniziative dell'Istituto Adriatico e così torno ad Hatria ed alle due sponde vanno appunto in questa direzione se esse si attueranno in ricerche su temi e periodi determinati.

L'età Traiano-Adriano non è una qualsiasi. In essa, con Adriano sovrattutto si arresta l'espansione romana verso l'Est e l'impero si pone in difensiva. Poi ha inizio quel processo storico, nel corso del quale si accentua l'antitesi fra il potere autoritario e l'idea della libertà, che era con tutti i suoi limiti il fondamento della civiltà classica. Il potere autoritario era destinato ad imporsi nell'impero tardo ma i primi inizi si hanno nell'età di Adriano e degli Antonini. Questa è dunque un'epoca decisiva nella storia del potere a Roma.

Come tutte le epoche di transizione essa è ricca di contraddizioni. Proporsi come tema di studio aspetti di quel periodo vuol dire affrontare i problemi della trasformazione in senso burocratico dello stato e del suo carattere, che non fu sempre uguale. In origine la burocrazia imperiale era poco numerosa e molto efficiente, ma più tardi si trasformò in un gigantesco apparato che si sovrappose alla società e ne limitò ed oppresse l'iniziativa. Questo tema si intreccia con quello proprio della storia sociale, dei mutamenti delle strutture, del passaggio dal regime schiavistico al colonato, alla cosiddetta servitù della gleba, alle corporazioni coattive. Tutto non avvenne di un colpo, vi furono passaggi, sviluppi che vanno ricostruiti in concreto.

Vi sono inoltre i fenomeni dell'ascesa e decadenza dell'economia. Se conosciamo abbastanza del rapporto fra agricoltura e produzione romana e quelle delle province occidentali, Spagna e Gallia in ispecie e tentiamo di individuare le cause della crisi dell'Italia, meno noti ed approfonditi sono quelli con le province orientali e tra di esse quelle dell'altra sponda dell'Adriatico. Proporsi questo tema di ricerca in collaborazione con gli studiosi iugoslavi significa anche affrontare aspetti del mondo romano in un'età di profonde trasformazioni.

In questa esposizione ho preferito porre per i giovani studiosi dei problemi e scopi di ricerca anzichè dare soluzioni. Non posso alla fine che augurare l'affermarsi di indirizzi nel senso auspicato, in modo che lo studio delle relazioni oriente-occidente in Adriatico nell'età da Adriano a Diocleziano sia un contributo a quell'opera storica collettiva della quale ho parlato.

1

FRANCESCO DE MARTINO

— in maiuscoletto

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

VIA DELLA LUNGARA, 10 - 00165 ROMA

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Via della Lungara 10
00165 ROMA

POSTE ITALIANE
€ 1,80

Prof. Francesco DE MARTINO
Via Aniello Falcone, 258
80127 NAPOLI NA

M. 18 bis

ASSR
Senato della Repubblica - Archivio Storico

Tocca a me,essendo il più anziano,introdurre il dibattito sul Nomos basileus di Marcello Gigante.Lo faccio con intima felicità,non solo per l'antica amicizia,che mi lega all'Autore,ma anche e sovrattutto per la stima profonda che ho per lui. Senza alcun dubbio Marcello è tra i maggiori maestri nel campo della cultura classica,filologo,storico,organizzatore di cultura,tra i pochi che fanno rivivere i valori dell'antichità classica come permanenti ,in una parola uno spirito libero ,un umanista nel senso più alto,che sa guardare al passato avendo di mira il presente.
La prima edizione del Nomos basileus è del 1958,ma esso era stato scritto prima della fine del 1956.Viene ripubblicato in un elegante edizione di Biblipolis senza modifiche.Vi è aggiunta un'Appendice dedicata al nuovo frammento di Pindaro del Papiro di Ossirinco 2450 edito dal Lobel nel 1961 e note di aggiornamento bibliografico. L'ispirazione del libro si ha già nella dedica " A quanti patiscono l'arbitrio cieco e la facile ingiuria dei'più forti',Vi è aggiunto il frammento di Ippia ,nel quale si dice sostanzialmente che la violenza pur essendo cosa cattiva è più giusta della calunnia perchè non è invisibile.
Ancor più diffusamente nell'Introduzione si pone in chiaro il proposito dell'Autore,che in realtà non è semplicemente quello di compiere una interpretaizione filologicamente convincente del frammento di un'ode pindarica,ma di tracciare la storia del pensiero dei Greci sul tema del contrasto tra giustizia e diritto e del fondamento del diritto,storia che i moderni,giuristi e filosofi, hanno quasi interamente trascurato ,riducendola alle citazioni delle due grandi summae,Aristotele e Cicerone.
Forse questo giudizio va in un certo senso sfumato.Un'opera abbastanza recente (1985),del Tr~ntaphillpopoulos dedicata al Pensiero giuridico dei Greci, che è ptrincipalmente una grande raccolta di fonti cita testi di ogni genere e fra di essi anche Pindaro.Ma non si tratta di una storia ed il giudizio sulle concezioni nella Grecia del V secolo è che in Esiodo,nella favola dello sparviero e dell'usignuole, ed in Pindaro si trovano i precursori dei sofisti,come Callicle e Trasymaco,che secondo Platone,sostene-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

vano che il diritto era fondato sulla potenza del più forte. Gioffredi nei suoi Nuovi studi di diritto greco e romano traccia un disegno storico della concezione del diritto e della legge presso i Greci,ricorda il frammento di Pindaro,cita il libro di Gigante,ma pensa che date le diverse espressioni del poeta in altri passi occorre prudenza nell'interpretazione. Anche Gioffredi dà la maggiore importanza ad Aristotele.
La ricerca di Gigante è molto approfondita,individua la concezione della giustizia e del diritto da Omero in poi,attentissimo ai momenti di novità. Se con Solone e poi con Eraclito si afferma il valore del nomos come legge universale che regola il mondo;in tal modo la religiosità antropomorfa dei poemi omerici si trasforma in legge suprema al di sopra degli uomini e degli dei. Ma Pindaro vede nel nomos il basileus che guida le azioni degli uomini e per questo le giustifica e legittima. Così anche la violenza del più forte diviene giusta in quanto voluta da Dio.Così viene assunto il mito di Eracle,che ruba le vacche di Gerione e lo uccide.Nel contrasto tra violenza e giustizia il poeta sceglie la violenza,ma solo perchè gli atti dell'erore sono guidati dalla mano di Giove.Rispetto alla concezione di Eraclito e di Solone la rottura è incontestabile.Tutte le interpretazioni proposte dagli studiosi sono sottoposte ad una critica finissima;ad esse viene contrapposto l'assoluto divino che si realizza con la violenza.
Immediatamente alla concezione pindarica si collega quella degli storici, il primo è Erodoto.Ma per lui il nomos basileus è già divenuto tradizione,costume,ma non di tutto il genere umano,bensì specifico di ciascun popolo.Così viene concepita la distinzione tra Elleni e Barbari,che domina l'età delle guerre persiane e che spinge Gigante a considerare Erodoto come "il primo storico dell'Occidente".Ridotto in estrema sintesi i Grei sono i campioni della libertà,i Persiani del dispotismo orientale,che ben si esprime nella servile genuflessione e nel disprezzo per la polis ed il suo luogo simbolico,l'agorà.
A me pare che il giudizio è pienamente corretto se lo si riferisce al contesto storico del tempo. Diverso sarebbe generalizzare. Vorrei a questo punto esporre qualche mia considerazione,che st al di fuori del libro

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di Gigante e che mi è stata suggerita da un convegno recente sul genocidio.In quell'occasione studiando l'argomento nell'antichità ho letto in Gernet che i Greci non avevano formulato una teoria sulla razza.Questo è vero se si pensa ad una nozione antropologica o biologica. Ma se si guarda alla contrapposizione elevata a teoria,anche dal grande Aristotele,fra Greci e Barbari,considerandola un dato della natura,allora sono molto dubbioso e penso alle voci dissenzienti,che vi erano ,in particolare i sofisti,sui quali tornerò più oltre.Penso anche ad Eratostene,grande erudito e famoso bibliotecario della Biblioteca di Alessandria, geografo, il quale aveva molto viaggiato e conosciuto direttamente altre civiltà, e per alcune di esse considerate di Barbari,affermava che avevano livelli elevati anche istituzionali. E'vero che Eratostene vive nel III secolo,ma questo prova che la contrapposizione si era consolidata. E quando si parla di una diversità secondo natura il passo per il razzismo è breve. Quel che poi è avvenuto nell'Occidente nel corso dei secoli ed anche nel nostro dimostra senza forzature che esso non può identificarsi,salvo brevi periodi,con l'idea della libertà ,ma più volte con l'assolutismo come regime statale e dominazione ed assoggettamento con la forza di altri popoli. Quanto all'antichità, nella stessa Grecia non si deve dimenticare che le poleis si combattevano con accanimento e la legge della guerra era solo la potenza,la dunamis del vincitore.Ducrey ha compilato una statistica:su 102 conflitti,in 26 si ebbe uno sterminio totale,34 asservimento, e 46 resa senza condizioni.Tucidide pone in chiara evidenza che decisiva è la potenza del vincitore.
Vengo infine all'ultimo punto,che ha particolare interesse per i romanisti,il rapporto tra nomos e fusis,che per noi equivale al rapporto tra diritto naturale e diritto positivo.Il libro di Gigante reca contributi assai utili per la conoscenza storica della fusis,cui è

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di Gigante e che mi è stata suggerita da un convegno recente sul genocidio.In quell'occasione studiando l'argomento nell'antichità ho letto in Gernet che i Greci non avevano formulato una teoria sulla razza.Questo è vero se si pensa ad una nozione antropologica o biologica. Ma se si guarda alla contrapposizione elevata a teoria,anche dal grande Aristotele,fra Greci e Barbari,considerandola un dato della natura,allora sono molto dubbioso e penso alle voci dissenzienti,che vi erano ,in particolare i sofisti,sui quali toernerò più oltre.Penso anche ad un geografo,Eratostene,il quale aveva molto viaggiato e conosciuto direttamente altre civiltà, e per alcune di esse considerate di Barbari,affermava che avevano livelli elevati anche istituzionali. E'vero che Eratostene vive nel III secolo,ma questo prova che la contrapposizione si era consolidata. E quando si parla di una diversità secondo natura il passo per il razzismo è breve. Quel che poi è avvenuto nell'Occidente nel corso dei secoli ed anche nel nostro dimostra senza forzature che esso non può identificarsi,salvo brevi periodi,con l'idea della libertà ,ma più volte con l'assolutismo come regime statale e dominazione ed assoggettamento con la forza di altri popoli.Anche nella Grecia classica.Quanto alla stessa Grecia non si deve dimenticare che le poleis si combattevano con accanimento e la legge della guerra era solo la potenza,la dunamis del vincitore.Ducrey ha compilato una statistica:su 102 conflitti,in 26 si ebbe uno sterminio totale,34 asservimento, e 46 resa senza condizioni.Tucidide pone in chiara evidenza che decisiva è la potenza del vincitore.
Vengo infine all'ultimo punto,che ha particolare interesse per i romanisti,il rapporto tra nomos e fusis,che per noi equivale al rapporto tra diritto naturale e diritto positivo.Il libro di Gigante reca contributi assai utili per la conoscenza storica della fusis,cui è

Senato della Repubblica - Archivio Storico

dedicato in particolare il capitolo X,dove si espongono e discutono le teorie di Ippia e Callicle ,nonchè varie altre pagine ed infine il capitolo sul theos nomos,nel quale l'a.parla del punto di arrivo nell'evoluzione del contrasto nomos-fusis ed il suo superamento in Platone. Dal pensiero greco è giunto ai moderni la contrapposizione diritto positivo e diritto naturale,parte direi principale della filosofia del diritto e della storia della giurisprudenza .
Ma quale concezione della fusis fu ricevuta nella speculazione filosofica e nei giuristi romani? Gigante ha posto in chiaro che le idee di Ippia erano del tutto opposte a quelle di Callicle.Per il primo fusis è dirittodi naturaquindi giustizia,eti ca e legge della vita umana.Per Callicle ,il quale muove dall'interpretazione di Pindaro, fusis è il diritto dei più forti,i quali per natura devono prevalere sugli altri .Entrambi tuttavia contestano le leggi della città, come convenzionali,non rispondenti alla giustizia naturale.Socrate è la confutazione esemplare di questi principi distruttivi,se portase portati alle conseguenze estreme.
Non sappiamo se il pensiero di Ippia e Callicle fosse noto nella Roma repubblicana del II - I secolo.Poichè esso è contenuto nei Dialoghi di Platone possiamo propendere per una ipotesi affermativa.Ma non si può credere che abbia esercitato un'influenza sulla speculazione teorico-politica . Come è noto,Cicerone segue entro certo limiti non i sofisti, ma uno stoicismo eclettico,come si poteva apprendere da Panezio.Anche nell'età precedente,lo stoicismo ha influito nella formazione di riformatori come i Gracchi.Cicerone era non un filosofo astratto,ma un uomo di stato ed un giurista pratico,grande nell'arte oratoria.E' comprensibile che egli nelle sue opere sulle Leggi e sulla Repibblica non si uniformi a teorie astratte.Leopardi nello Zibaldone (3469,Binni II,865),ha giudicato come utopie le idee degli antichi,in ispecie i filosaofi greci,ma ha eccettuato Cicerone. Questi infatti mira ad un programma teorico-politico,fa largo uso di natura,naturalis,naturalis ratio ,ius naturale,definisce il concetto di diritto naturale come una norma suprema,che deriva dalla ragione insita nella natura e vale per tutti gli uomini e le epoche.Essa è diversa dal diritto positivo scritto o non scritto,che deve tendere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

alla giustizia.Nello stesso tempo egli esalta la costituzione di Roma, che non è opera di uno solo,ma di molti attraverso i secoli.Nel de officiis il dato etico è accentuato,ma in nessun luogo si pone in discussione la schiavitù,che pure era considerata dalla filosofia stoica contro natura,perchè tutti gli uomini nascono liberi,un principio che si trova ugualmente affermato in un testo ben noto del Digesto (1.5.4.1 Florentinus) ,dove la schiavitù si definisce iure gentium,ma contra naturam ,mentre Ulpiano (D/50.17.32) si spinge ad affermare che se gli schiavi non hanno capacità giuridica per diritto civile,l'hanno per diritto naturale,secondo cui tutti gli uomini sono uguali. Tuttavia nel trattato sulle Leggi Cicerone apertamente parla delle possibili iniustizie delle leggi degli uomini e nega che i diritti fondamentali possano essere violati in alcun modo nemmeno da organi costituzionali,come il Senato ed i Comizi. In nessun, passo dice che il diritto si fonda sulla potenza del più forte. Egli invece nel trattato de finibus approva l'opinione di Chrisippo contrario alla tesi dell'estensione di rapporti giuridici agli animali,che aveva attribuito altrove a Pitagora ed Empedocle docle.Questa teoria viene professata anche da Ulpiano per il quale il diritto naturale comprende anche gli animali,i quali al pari degli uomini si congiungono e procreano.Il testo è giudicato da molti non genuino,mentre Modzreiewski reca nuove prove per la derivazione da filosofi greci,già intuita da Vinogradoff e da G.Castello. Nell'età nostra la questione dell'influenza greca su Cicerone e sui giuristi è sempre aperta. La tesi più diffusa è per l'influenza stoica,ma essa viene contestata da Schulz ed altri,riconoscendo solo che essa valeva per il lato tecnico,di metodo,non per la sostanza delle decisioni.Proprio quest'anno in Aufstieg und Nieder gang un giovane studioso americano,che ha lavorato a Cambridge ,Paul Vander Waerdt,riprende e sviluppa questi opinione,fornendo anche una ricca informazione bibliografica. Ma negli ultimi anni sono apparsi studi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

rivolti a dimostrare che principi morali o filosofici hanno influito sui giuristi per decisioni concrete.Si può ricordare la ricerca di Mantello su Beneficium servile-Debitum naturale con riferimento a Seneca (1979) e più recentemente gli studi di D. Nörr su Mandatum fides amicitia e Ethik und Recht im Widerstreit? apparsi nel 1993.In essi l'A.tende a dimostrare che era possibile nelle decisioni concrete giuridicizzare doveri morali, il che presuppone l'influenza della filosofia sui giuristi.Su

Si devono ricordare i contributi di Behrends,che pone in luce le tendenze stoiche della generazione di giuristi dell'età di Q.Mucio, quelli di Waldein,nonchè gli studi di grande profondità di Mario Talamanca non solo nel campo del metodo dialettico con l'ampia ricerca sulle origini filosofiche della definizione genus-species,che fu il più significativo contributo nel Colloquio italo-francese dell'Accademia dei Lincei del1973 (pubbl.1977.Tra i più recenti studi vari riferimenti alla filosofia stoica si hanno nel libro di M.Kaser sul Ius gentium,mentre non si può passare sotto silenzio che la tesi dell'influenza stoica sui giuristi si trova senza riserve affermata dal maggiore degli storici del diritto,il compianto F.Wieacker. Su questioni di tale importanza non si possono avventurare giudizi definitivi.Si può solo constatare che la controversia è senza fine ed anzi si ravviva allorchè aspirazioni ad una più alta giustizia nascono dalla realtà sempre mutevole.

Il libro di Marcello Gigante è quindi attalissimo .I contrasti di pensiero di oltre venticinque secoli or sono ci appaiono oggi analoghi ainostri ,anche se in modo aperto nessuno osa proclamare che il più forte ha il diritto di imporre il proprio ordine e trasformarlo in una legge suprema,cui è giusto sottostare. La tendenza della nostra epoca è di estendere i diritti dell'uomo in tutti i campi ed introdurre nella costituzione politica degli stati moderni nuovi equilibri dei poteri in considerazione dell'esistenza di enormi rischi di quasi inconsapevole asservimento della libertà. Più che mai il potere oggi è in grado di avvincere in modo invisibile la nostra coscienza ed indurci alla rassegnata convinzione che la disuguaglianza è l'ingiustizia sono,come era la schiavitù in Grecia,condizioni necessarie per il progresso della civiltà.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

M. GIGANTE

ΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Dopo le indagini di Jaeger e del Grande, non è necessaria una giustificazione di questo volume dal punto di vista della metodologia. Si vuol dire piuttosto che esso ambirebbe mostrare la convinzione dell'Autore, filologo militante, che la filologia è, tutt'insieme, scienza dello spirito.

In questa ricerca si persegue il motivo del Nomos Basileus da Esiodo a Platone e, marginalmente, fino ad Aristotele ed agli Stoici. Lo studio ha avuto origine dall'esigenza di determinare concretamente il significato del celebre frammento 169 Schr. nello svolgimento della poesia e della personalità di Pindaro.

Finora le indagini sono state incomplete o inadeguate: per la prima volta il frammento pindarico viene interpretato alla luce dei carmi pindarici dedicati alla figura di Eracle e della sofferta esperienza religiosa del poeta tebano. Il motivo della legge divina sovrana dei mortali e degli immortali viene così additato e interpretato in Esiodo, Solone, Eraclito, e negli Orfici e vengono studiate le interpretazioni che del frammento pindarico diedero Erodoto (del quale in particolare viene delineato un profilo come storico che avvertì l'insanabile antitesi dei nomoi dell'Occidente e dell'Oriente), Ippia, Callicle e Platone.

La storicità concreta del motivo è ulteriormente dimostrata attraverso l'analisi delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide: in particolare delle Baccanti si propone un' interpretazione più aderente, additandosi nel dramma il superamento della posizione protagorea. All'Anonymus Iamblichi, conservatore, viene data una nuova caratterizzazione alla luce dell' esperienza socratica; si dimostra poi che l' Anonymus scoperto dal Pohlenz nella I Aristogitonea ps.-demostenica non è mai esistito. Naturalmente non viene trascurato il grande Tucidide, e la crisi provocata dal pensiero sofistico viene puntualizzata nei suoi aspetti fondamentali. Capitoli accessori sono dedicati alle interpretazioni del frammento pindarico in Elio Aristide, Clemente Alessandrino, Libanio.

Prezzo del presente volume Lire 2800

Archivio Storico

RICERCHE FILOLOGICHE

edite a cura di M. GIGANTE

Le « Ricerche » saranno dedicate a problemi, a testi, ad autori dell'antichità classica di particolare interesse e vi saranno chiamati a collaborare studiosi italiani e stranieri. Dato imprescindibile di ogni « Ricerca » è quello filologico. La filologia è intesa non solo come fatto tecnico, come assodamento del « certo », ma come scienza storica, come disciplina morale. Né filologismo né negazione dell'interpretazione estetica, ma insostituibile indagine — e non soltanto preliminare — che ponga e risolva il problema nella completezza dei suoi termini critici. Viene rivendicata come premessa metodologica la lettura meditata del testo, com'è nella più alta tradizione di studio italiana ed europea, recentemente attuata in maniera esemplare nelle indagini testuali di G. Pasquali e nelle ricerche semantiche di A. Pagliaro, oltre che nel neoumanesimo di W. Jaeger e nello storicismo di B. Snell.

Viene, in particolare, ribadita la necessità della interpretazione storica — non semplicemente formale — dei testi pervenutici frammentarii, quale è stata, con calda convinzione, proclamata, per la provincia della filosofia antica, da O. Gigon.

Di prossima pubblicazione:

Vol. II. R. CANTARELLA, *Papiro Ercolanese 1413*. Testo e interpretazione.

Vol. III. M. GIGANTE, M. ISNARDI, A. BELLI, *L'Assioco pseudoplatonico*.

EDIZIONI GLAUX - NAPOLI

Archivio Storico

7. A me pare che l'antitesi fra giustizia e forza o piuttosto tra giustizia e potere ,la cui genesi è così magistralmente illuminata dal libro di Gigante,abbia in Roma una soluzione differente.Il diritto primitivo è rigido e formalistico e non ammette limiti e freni al potere del padre sui figli, sulla moglie e tutti i discendenti finchè rimangono sottoposti alla sua potestà. La durezza è però temperata dai costumi,che hanno la loro tutela nell'istituzione della censura.
Inoltre nel campo dei rapporti intenazionali ben per tempo fu osservata una procedura diretta a salvaguardare la giustizia della richiesta o intimazione,prima di compiere atti di guerra.La tutela della giustizia era

Nei rapporti intenazionali e nei conflitti che potevano nascere si era inventata una procedura diretta a provare il giusto carattere della guerra,qualora il popolo avverso avesse rifiutato di accogliere la richiesta solennemente formulata. Nel corso dei secoli la storiografia imperiale mirò generalmente a presentare le guerre romane sempre come giuiste.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Contrasto morale - diritto -
nella società romana - tempre
attira l'attenzione degli storici
del diritto - da ultima Dietor
Hirr nella Festschrift Waldeis
~~Leb~~ con esame dei testi IV Imca
tu beneficium - ~~da amicitia~~ per gli odiarsi
o di giuristi per contratto come il
mandato in il commodato, che presen-
tavano aspetti di amicizia - o
nella responsabilità per il dolo straordinario
romana, che è compatibile con una
giurisdizionalizzazione dell'officium -

vedi p. 282 -

1/1

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ha l'interesse principale sia nel rapporto con il potere politico - o nella organizzazione economico - sociale -

Triantafyllopoulos - p. 8 e 80 n. 57 - Das Rechtsgenossen der Griechen -

ΗΑΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ha in genere riconosciuta a Lotio, Manaccitis e altri, si richiamano di essa. Naturalmente si tratta anche che la si pensava non come diritto positivo bensì come idea, come il spirito Cretese e Tirsyenico, che secondo l'opinione di Platone, prevalevano il diritto nella Mente del più forte - I precursori sarebbero Esiodo nella favola dell'usignuolo e della sparviera e Pindaro (fragm. 169)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

Urgente

SENATO DELLA REPUBBLICA

nel capitolo dedicato a Erodoto vi è, tra l'altro, un lungo excursus con il confronto tra Ecateo di Erodoto, nel quale peraltro non si sottolinea il fatto nella scienza, nel volere della ofen erodoteo e nella sua unità. Essa consiste nell'idea centrale della lotta tra Greci e Barbari. Egli ha intuito l'entità vera dei valori in campo della Grecia e della Persia la Grecia è l'Europa, l'Occidente, la Civiltà la Persia è l'Asia, l'Oriente, la Barbarie Prima storica dell'Occidente, che ha sofferto nelle vittorie di Maratona, di Salamina, di Platea la sconfitta della Barbarie e la vittoria della Civiltà. Prima storia occidentale, anche se

Senato della Repubblica - Archivio Storico

nei primi 4 libri, ha negato per l'uomo e particolare dirigente, ascolto e interrogato ~~gente~~ tante genti costumi e le meraviglie luminose e ~~tra~~ Tonci ....' ma poi sempre Barbarie cui contrappone la civiltà della Grecia, nella quale crede e vede realizzato gli ideali etici e religiosi dell'umanità -

Tucidide fa appena lievi accenni all'inizio della sua opera. Il conflitto è non interno. L'idea panellenica riffiora nel secolo seguente con Isocrate-

---

i popoli diversi corrispondono a funzioni diverse

Ippia e Antifonte poco dopo proclamarono l'unità di natura ugualianza tra Barbari ed Elleni

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

In questo luogo n.b. è un punto d'arrivo – in seguito è un punto del quale si ripete la ricerca sul suo valore –

Studio 522 - 442

---

nella mente. Il Giù. nomo è il principio assoluto della dottrina, l'assoluto divino, che ne come attributo la forza e si svolge e realizza nella natura, nelle esigenze e quindi la giustizia è attributo dell'assoluto e che è il sigillo della giustificazione all'ogni valore (p. 91)

[segue la discussione e la critica delle opinioni moderne] –

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Confronto del libro di S. con ricerche di tipo tradizionale, come ad es. la studio di C. Giuffrida in Annali Istituto di storia greca e romana Seminario di Roma 1980, p. 3 ss. I legislatori e 55 ss. Θεσμός e Νόμος 57 - con riferimento di vari testi di Pindaro, a p. 72 n. 53 il fr. 169 con cit. di Giuliano - nelle due ordi ot. il termine rimane in attenzione poetica -

Aristotele ed Eraclito l'idea che la legge civile sostiene e rende solida la polis, così come le sue norme la difendono. Siamo al concetto politico di νόμος ed ormai che è basileus - secondo Strato della Repubblica - Archivio Storico di Pindaro -

ASSR Senato della Repubblica Archivio Storico

Il libro si presenta, ~~[illegible]~~ si ripubblica il testo originario, ma con un'Appendice concernente il unico frammento di Pindaro del Pap. di Oxyrinco 2450 con le note di aggiornamento bibliografico.

Esso è dedicato all'interpretazione del testo famoso di Pind. 152 B = 169 Schr.) e alla sua fortuna nei successivi Elio Aristide Clemente Alessandrino e Giuliano -

Erodoto - Iffia - Callicle - Platone -
Tragici Eschilo - Sofocle - Euripide (Baccae)

varie interpretazioni del nomos basileus nei moderni -

Contro l'interpret. x nomos = uso
(Croiset a altri)
Romagnoli: uso della morte
Perotta

Senato della Repubblica - Archivio Storico

de off. 3.5.23
3.17.69

---

evoluzione della religiosità dell'età omerica - divinità antropomorfe - ma una eccezione mora - della legge eterna che regola il mondo - Eraclito - Solone

---

Pindaro nel mito di Eracle mora il lato morale, l'esaltazione della forza - non quella cieca della natura, ma guidata e voluta da dio

Nemea
Olymp
Paian

Pyth
Hymn

Isthm (ia

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da manuale

Senato della Repubblica - Archivio storico

''''''''''

1.A me pare che l'importanza scientifica dl libro di Gigante sia grandissima e questo legittima l'utilità di una ristampa dopo la prima edizione del 1956.Il testo originario non è mutato,ma vi è aggiunta un'Appendice dedicata al nuovo frammento di Pindaro venuto alla luce in un Papiro di Ossirinco e con note di aggiornamento della bibliografia. Il valore della ricerca sta nel fatto che per la prima volta,movendo da un testo di Pindaro si è proceduto ad una ricostruzione storica della concezione del diritto e della legge nella Grecia classica,sottoponendo ad accurate e penetranti analisi filologiche testi letterari e storici da Esiodo in poi attraverso i filosofi ed i tragici fino a giungere ad autori dell'età greco-romana ,come Elio Aristide, Clemente Alessandrino e Libanio.

2.Sono dubbioso sulle possibilità di confronti tra la concezione greca del nomos e quella romana dell'età arcaica.In linea di massima sono tra quelli che escludono un'influenza greca sulle concezioni giuridiche romane delle origini.Al più si potrebbe pensare ai poteri religiosi del re primitivo,ma per quel che sappiamo,le origini del potere non derivavano da una sorta di investitura divina .Vi era invece la sua legittimazione mediante gli auspici, interrogazione della volontà divina mediante riti,quasi certo di origine etrusca.Vi sono nell'età arcaica residui di norme primitive,che non erano giuridiche,ma religiose,la cui violazione era considerata nefas ed esponeva il trasgressore alla sacertà,consacrazione alla divinità offesa,e quindi uccisione da parte di chiunque. Non vi è traccia,per quel che io sappia,di un nomos che riguardava gli uomini e gli dei ad un tempo.

3.Qualunque indagine compiuta con rigore filologico giova anche agli interpreti delle fonti giuridiche,sovrattutto quando le mode del tempo vengono svalutando la critica filologica del testo.Non penso invece che i temi toccati da Gigante possano essere di aiuto per una migliore esegesi delle fonti giuridiche romane,salvo sempre l'utilità di un metodo che ricongiunge filologia e storia.

4 Il rapporto tra nomos e fusis,legge e natura, è molto presente nelle fonti dei giuristi e molto discusso dai romanisti.Natura,naturalis ratio,cioè ragione naturale,diritto naturale sono concetti ,qualunque sia il loro valore giuridico,che rinviano a valori umani profondi ed in qualche misura

Senato della Repubblica - Archivio Storico

superano la legge scritta ed il suo ambito territoriale. Nel caso della schiavitù i testi dei giuristi legittimano l'istituzione perchè rientra nel diritto delle genti,cioè è riconosciuta presso tutti i popoli. Tuttavia la dichiarano contraria alla natura.E'controverso se questa riserva teorica sia dovuta all'influenza dello stoicismo e quindi appartenga all'età repubblicana od all'alto impero,oppure all'influenza del Cristianesimo e perciò all'età tarda o meglio quella di Giustiniano.

In un testo isolato di Ulpiano,un giurista famoso dell'età dei Severi,si legge che il diritto naturale non è esclusivo degli uomini,ma è comune a tutti gli animali,i quali come gli uomini si congiungono e procreano figli.Il testo è giudicato non genuino dai più. Il tema interessa i fautori di un diritto degli animali ai nostri giorni.Anche Cicerone cita le opinioni di Pitagora ed Empedocle,che affermano i diritti degli aniamli,ma non sembra approvarli ed in un altro testo nel trattato sui Fini estremi si pone a sostegno di Chrysippo,il quale sosteneva che non esistono rapporti di diritto tra gli uomini e le bestie.

5. Il capitolo che ha destato in me maggiore interesse riguarda Erodoto e l'antitesi che egli avrebbe rappresentato tra Greci e Barbari,essendo i primi nati nel culto della libertà cittadina,i secondi della tirannide di un despota. Questo è certamente vero per le guerre persiane,ma non sono convinto che esprima una rottura di valore universale,che ha seg nato tutta la storia dell'umanità.Come era il potere dei re nella Grecia delle origini e nelle civiltà che l'avevano preceduta? E come si valuta l'esistenza della schiavitù ? Non vi è il rischio di giungere involontariamente ad una contrapposizione di razzense si sostituisce ad Occidente il termine Arii ? Non si dimentichi che tardo impero romano,i sudditi nelle province orientali attendevano i "Barbari" come liberatori. La storia contemporanea insegna che crimini tremendi contro l'umanità sono stati commessi dal nazismo.

Senato della Repubblica Archivio Storico

6.Non credo che questa tripartizione renda esattamente il pensiero di Cicerone.Egli ha tante volte usato il termine natura che non è facile esprimerlo in formule.A me pare che la distinzione fondamentale sia tra la legge suprema,che deriva dalla ragione insita nella natura e quella emanata dagli uomini,cioè la legge positiva. La prima vale per tutti i popoli e le epoche;di essa Dio è inventore,interprete e garante.Essa non può quindi essere nè abrogata,nè modificata nemmeno dagli organi costituzionali della città; La distinzione è dunque tra la giustizia e la legge positiva,che può anche non essere in tutto giusta. Cicerone era però anche un uomo di stato,che accettava la società come era.Per questo nella sua opera non viene mai ripetuta la concezione stoica che tutti gli uomini sono liberi e la schiavitù è contraria alla natura.Si raccomanda solo di trattare umanamente gli schiavi e dar loro un giusto compenso.
Non credo comunque che si possa trovare qualche affinità con il pensiero neoliberale di von Hayek.Le diversità tra lo stato che Cicerone ha in mente e quello moderno sono tali che qualsiasi affinità è fuori della storia.

7. A me pare che l'antitesi forza-giustizia,magistralmente illuminata per la Grecia dal libro di Gigante,si presenti in modo diverso nel diritto arcaico di Roma. Qui la forza si manifesta nel potere,quello del padre sui membri della famiglia e quello del re o magistrato sul popolo.Il potere non ha limiti o freni.Questo potere rigido eformalistico è il fondamento del diritto.Vi sono però a lato norme extragiuridiche di carattere religioso,che impongono di osservare doveri,che si esprimono nella fides,la cui violazione implica la legittimità di azioni violente contro di lui da parte di qualsiasi membro della comunità. Nel corso del tempo la creazione dei censori introdusse un controllo sul comportamento dei cittadini se essi, pur nell'esercizio di diritti,non si attenevano al cost umenche in qualche modo umanizzava il diritto.

9.Il libro insegna molto ,sovrattutto la necessità di trasformare le aspirazioni di giustizia in diritti e di trasformare le garanzie civili nei confronti del potere in realtà effettiva della vita di tutti i giorni.Insegna principalmente che senza grandi ideali la forza non ha alcuna legittimità,anche se il diritto la riconosce.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

42

Gigante

Dal Fatto e Perm
per Index

Senato della Repubblica - Archivio Storico

SENATO DELLA REPUBBLICA

Zob Oro a Perun 43
ed anche Gigante
17. 9. 95

Levi

Pres. Lincei Adriano

Senato della Repubblica - Archivio Storico

TITOLO

Gli anni di Levi sono molti e molto bene spesi. Essi non impediscono all'Autore di darci opere di grande originalità e freschezza, che sollecitano meditazioni e ripensamenti. Il suo metodo è quello della storia globale, nel quale pienamente consento, avendone da molti anni sostenuto la necessità, sebbene con scarso successo, perché permane la separazione delle discipline, che talvolta si spinge fino alla reciproca ignoranza. Il metodo di Levi ricerca invece gli aspetti diversi di una sola realtà, quella dell'uomo nella sua esistenza collettiva.

Per altri versi va rilevata la molteplicità degli interessi, come appare nei due libri sulla Città antica e sui Nomadi alla frontiera. Il primo si spinge oltre il mondo greco-romano, per esplorare l'organizzazione urbana di altre civiltà. Il secondo si cimenta con la storia di popoli che vivevano negli immensi spazi euroasiatici fra l'impero e la Cina, a cominciare dagli Sciti, i più noti agli storici antichi, per ricercare le loro influenze religiose ed artistiche sulle civiltà dell'Occidente mediterraneo e sull'impiego della cavalleria. Ammiro la capacità di padroneggiare campi di ricerca e di studi così diversi, osservo che il nome di città antica rischia di fare smarrire la diversità di organizzazione politica tra la Grecia e Roma da un lato e l'Oriente dall'altro, molto bene espressa nello sprezzante giudizio di Ciro, che considerava l'agora come un luogo dove la gente si ingannava con falsi giuramenti. E con questo non intendo accettare la concezione degli Elleni, che consideravano barbari, non solo in senso linguistico, tutti gli altri popoli.

Vengo ai libri su Adriano, pubblicati a breve distanza, che suscitano in uno studioso delle istituzioni romane il maggiore interesse. Essi si integrano a vicenda, offrono non una biografia di questo imperatore, ma una ricostruzione storica, che in un certo senso comprende l'Impero da Augusto in poi. Vorrei discutere di queste opere con fini non apologetici, dei quali Levi non ha bisogno, ma per un esame critico dei problemi che esse sollevano. La tesi di fondo è che la costituzione del Principato si definisce storicamente, muove da forme di tipo repubblicano per giungere ad un assetto decisamente monarchico che si deve appunto ad Adriano. Che la costituzione imperiale si debba vedere nel suo corso storico è indubbio, che essa abbia all'inizio un certo grado di ambiguità è vero, ma la contrapposizione netta risponde ai reali caratteri storici? I precedenti repubblicani di Augusto vanno intesi nel senso che le istituzioni repubblicane sono sopravvissute, i poteri di Augusto e dei suoi successori hanno nomi che rientrano

Senato della Repubblica - Archivio Storico

nelle categorie della Repubblica. Questo non è solo una finzione formale per nascondere una effettiva monarchia, non molto amata a Roma e fortemente avversata dall'aristocrazia, come prova il cesaricidio. Ma nella realtà del rapporto tra i poteri le istituzioni erano ben lontane da quelle della Repubblica. Allorché Augusto nelle *Res Gestae* presenta una repubblica restaurata ed afferma di non avere avuto altra superiorità che quella derivante dall'*auctoritas*, dice una bella menzogna.

Non è affatto vero che egli non abbia avuto una *potestas* superiore a quella di chiunque altro gli sia stato collega. Nemmeno nel periodo tra il 27 ed il 23 ebbe, come console, un potere uguale a quello di quanti gli furono colleghi, perché gli era stato conferito un *imperium* di tipo nuovo, che comportava il comando esclusivo dell'esercito. Questa tesi è avvalorata da acute recenti considerazioni di Nicolet. Inoltre le rielezioni successive senza intervallo contrastavano con norme repubblicane.

Dal 23 in poi egli rinuncia al consolato, ma riceve un *imperium* sulle province assegnategli, che permetteva altresì un potere di controllo e di intervento nelle province senatorie. Anche se soggetto a rinnovazioni decennali dal lato formale, nella sostanza è a vita. Senza essere tribuno riceve la *tribunicia potestas* e così riunisce nella sua persona poteri antitetici e non è esposto all'*intercessio* dei tribuni non essendo loro collega.

Risulta evidente che poteri di magistrature diverse sono staccati da esse e conferiti ad una sola persona, senza i limiti repubblicani dell'annualità e della collegialità. Si aggiungano gli onori ed i titoli quasi religiosi, come il nome di Augusto. Che cosa tutto questo abbia di comune con i principi repubblicani non si riesce a vedere. Il collega ed amico Guarino ha criticato questa ricostruzione, ma alla fine anch'egli deve ammettere che si era creata una nuova costituzione, il cui assetto definitivo egli preferisce di attribuire a Tiberio, non comprendo perché. A mio parere è difficile negare che un nuovo organo sia nato con Augusto, il Principe posto al disopra di tutti gli altri organi. Né vale obiettare che formalmente i poteri venivano attribuiti dal Senato e dal popolo.

Il principio dinastico era forte, ma non si tradusse nella successione ereditaria; si cercò di assicurarla con espedienti vari, che furono influenzati dagli intrighi di corte. Ma l'aspetto più negativo del Principato, che fu all'origine di molte vicende funeste, è che esso rendeva possibile governi illuminati o dispotici e sovrattutto che proseguì per tutta la storia dell'impero uno squilibrio nelle forze reali del potere e l'elemento militare fu sempre più o meno prevalente rispetto a quello cvivile. Questa era la caratteristica delle origini del nuovo stato e rimase per sempre.

Si può pensare che Adriano, con il suo orientamento monarchico ab-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

bia posto termine a questa grave insufficienza costituzionale? A giudicare dalle vicende posteriori non si può dire che questo sia avvenuto. L'ascesa di Commodo per discendenza diretta non evitò la sua fine violenta e l'insorgere di un'anarchia militare con scontri tra vari pretendenti, con la vittoria armata finale di Settimio Severo.

È indubbio che Adriano abbia sviluppato elementi nell'organizzazione della struttura statale, con una burocrazia atta al governo di un governo mondiale, cui erano ammessi anche personaggi di origine orientale. Levi con ragione pone in risalto questi caratteri, dà molta importanza alla mancanza dei titoli repubblicani nelle monete dopo il 124 e l'assunzione del titolo *Adrianus Augustus* – già il Syme accentuava questo dato. Nelle monete peraltro rimane COS III e nelle iscrizioni continua ad esservi la titolatura completa; l'ultima precede di qualche mese la morte dell'Imperatore (138, Dessau I, 331).

Forse più indicative delle tendenze monarchiche sono alcune leggende, come AET.AUG. nelle monete, l'appellativo *dominus noster* nei Papiri latini ed il nome Olympios in iscrizioni greche. Inoltre non è senza significato il fatto che egli abbia accettato l'investitura dai soldati prima ancora che dal Senato, sebbene se ne sia scusato affermando che lo stato non poteva essere lasciato senza *imperator* (vita Hadr. 6.2).

Levi attribuisce molta importanza alle iscrizioni di Lambaesis, base militare della Numidia, ~~base militare della Numidia~~ dalle quali si desume quale fosse la sua estrema cura per l'organizzazione e la disciplina dell'esercito. La sua scelta era stata di porre termine alla politica di conquiste, ma di proteggere la sicurezza dell'impero fortificando le frontiere.

La storia del diritto riceve un utile contributo dalle ricerche dell'A., che rivolge un'attenzione particolare e devo dire inconsueta per le questioni giuridiche nelle controversie esistenti sull'attività di Adriano e la codificazione dell'Editto del Pretore o sul *Consilium Principis* od in altra ancora formula proposte equilibrate.

Non posso discutere le numerose questioni, dato il tempo disponibile. Mi limito ad osservare che non è per ironia che Aulo Gellio cita la decisione di Adriano sul parto all'11° mese. Nel lungo capitolo in cui si legge questo passo, Gellio poneva in risalto le incertezze esistenti sul tema.

Ho riservato per ultimo il tema dell'*auctoritas*. Levi ne ha trattato ripetutamente negli ultimi anni e ne dà una versione originale e suggestiva. Il suo fondamento sarebbe una immensa clientela, divenuta ecumenica, sebbene si richiami a quella arcaica. Levi mi ricorda l'iscrizione di Satricum, nella quale i *sodales* di un *Poplios Oelesios* sarebbero appunto clienti. Com'è noto tutto è incerto e discusso in questa iscrizione, nella quale appare

Senato della Repubblica - Archivio Storico

probabile solo che il personaggio sia il Publio Valerio della tradizione. I *sodales*, se non sono sacerdoti, sono amici e compagni d'arme, un seguito militare, che già conosciamo per l'età arcaica, come per Mastarna e Celio Vibenna o per i ~~Claudi~~ al Cremera. Questi armati non sono i *tenuiores* di cui parla Festo, cioè i clienti sottoposti alla *gens* ed adibiti al lavoro della terra, i quali non avevano una protezione giuridica, ma solo sacrale, secondo il noto precetto delle XII Tavole. Questa clientela arcaica gentilizia non si può identificare con quella degli ultimi secoli della Repubblica, che era un vincolo di ordine sociale e politico, né tanto meno con quella dei popoli e comunità stranieri assoggettati a Roma. Per essi valeva la *Fides*, strumento della concezione imperiale di Roma.

L'idea che l'*auctoritas* di Augusto sia fondata sulla clientela si ricollega alla concezione del von Premerstein, che a sua volta si richiamava a Münzer e Gelzer. Potremmo aggiungere Syme. Che vi siano partiti nel senso moderno è indubbio, ma la lotta politica e sociale non si esauriva in questo schema. Vi erano le classi ed i gruppi sociali con i loro contrastanti interessi. Dopo la creazione dell'esercito professionale il comando delle milizie divenne determinante, ma non era tutto. Il consenso popolare era indispensabile comunque e lo si otteneva con la forza o con il buon governo o con le elargizioni. Vi era l'antica aristocrazia conservatrice, la nuova nobiltà, i cavalieri, i liberti, la cosiddetta borghesia cittadina. Un mondo complesso che non si può impriogionare nello schema della clientela. No. La forza di Ottaviano consisteva nell'eredità di Cesare e nell'essere riuscito, come egli stesso proclama nelle *Res Gestae* ad impadronirsi del potere: *potitus rerum omnium*. Questo, dopo la vittoria su Antonio, gli dava un primato, che egli ama definire *auctoritas*. Si potrà ancora a lungo continuare a discutere sul senso del termine, ma la realtà del potere non è quella di un prestigio morale-politico, ma di un primato politico-militare.

Il mio tempo è finito! non mi rimane che esprimere la mia ammirazione profonda e la gratitudine per un collega, un amico se me lo permette, esempio di perseveranza nell'impegno degli studi, un onore ed un vanto per le scienze storiche e per la cultura italiana.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Gli anni di Levi sono molti e molto bene spesi.Essi non impediscono all'Autore di darci opere di grande originalità e freschezza,che sollecitano meditazioni e ripensamenti.Il suo metodo è quello della storia globale,nel quale pienamente consento,avendone da molti anni sostenuto la necessità,sebbene con scarso successo,perchè permane la separazione delle discipline ,che talvolta si spinge fino alla reciproca ignoranza. Il metodo di Levi ricerca invece gli aspetti diversi di una sola realtà,quella dell'uomo nella sua esistenza collettiva. Per altri versi va rilevata la molteplicità degli interessi,come apparе nei due libri sulla Città antica e sui Nomadi alla frontiera.IL primo si spinge oltre il mondo greco-romano,per esplorare lo'rganizzazione urbana di altre civiltà.Il secondo si cimenta con la storia di popoli che vivevano negli immensi spazi euroasiatici fra l'impero e la Cina,a cominciare dagli Sciti, i più noti agli storici antichi,per ricercare le loro influenze religiose ed artistiche sulle civiltà dell'Occidente mediterraneo[7].Ammiro la capacità di padroneggiare campi di ricerca e di studi così diversi ,~~sebbene~~ osservo che il nome di città antica rischia di fare smarrire la diversità di organizzazione politica tra la Grecia e Roma da un lato e l'Oriente dall'altro,molto bene espressa nello sprezzante giudizio di Ciro,che considerava l'agora come un luogo dove la gente si ingannava con falsi giuramenti.E con questo non intendo accettare la concezione degli Elleni,che consideravano barbari,non solo in senso linguistico,tutti gli altri popoli.

7 e sull'impiego della cavalleria.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Vengo ai libri su Adriano,pubblicati a breve distanza,che suscitano in uno studioso delle istituzioni romane il maggiore interesse.Es= si si integrano a vicenda,offrono non una biografia di questo impe= ratore,ma una ricostruzione storica,che in un certo senso comprende l'Impero da Augusto in poi.Vorrei discutere di queste opere con fini non apologetici,dei quali Levi non ha bisogno,ma per un esame criti= co dei problemi che esse sollevano.La tesi di fondo è che la costitu= zione del Principato si definisce storicamente,muove da forme di tipo repubblicano per giungere ad un assetto decisamente monarchico che si deve appunto ad Adriano.Che la costituzione imperiale si debba vedere nel suo corso storico è indubbio,che essa abbia all'inizio un certo grado di ambiguità è vero,ma ~~a mio parere~~ la contrapposizione netta risponde ai reali caratteri storici? I precedenti repubblicani di Augusto vanno intesi nel senso che le istituzioni repubblicane sono sopravvissute, i poteri di Augusto e dei suoi successori hanno nomi che rientrano nelle categorie della Repubblica.Questo non è solo una finzione formale per nascondere una effettiva monarchia,non molto ama= ta a Roma e fortemente avversata dall'aristocrazia,come prova il cesari= cidio. Ma nella realtà del rapporto tra i poteri le istituzioni erano ben lontane da quelle della Repubblica.Allorchè Augusto nelle Res Gestae presenta una repubblica restaurata ed afferma di non avere avuto altra su riorità che quella derivante dall'aucotoritas,dice una bella menzogna

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Non è affatto vero che egli non abbia avuto una potestas superiore a quella di chiunque altro gli sia stato collega.Nemmeno nel periodo tra il 27 ed il 23 ebbe,come console, un potere uguale a quello di quant: gli furono colleghi,perchè gli era stato conferito un imperium di tipo nuovo,che comportava il comando esclusivo dell'esercito.Questa tesi è avvalorata da acute recenti considerazioni di Nicolet.Inoltre le rielezi(successuve senza intervallo contrastavano con norme repubblicane.
Dal 23 in poi egli rinuncia al consolato,ma riceve un imperium sulle pro: vince assegnategli,che permetteva altresì un potere di controllo e di in: tervento nelle province senatorie. Anche se soggetto a rinnovazioni dece: nali dal latoformale,nella sostanza è a vita. Senza essere tribuno ricev la tribunicia potestas e così riunisce nella sua persona poiteriantiteti(e non è esposto all'intercessio dei tribuni non essendo loro collega.
Risulta evidente che poteri di magistrature diverse sono staccati da ess(e conferiti ad una sola persona,senza i limiti repubblicani dell'annua= lità e della collegialità .Si aggiungano gli onori ed i titoli quasi re= ligiosi,come il nome di Augusto.Che cosa tutto questo abbia di comune con i principi repubblicani non si riesce a vedere. Il collega ed amico Guarino ha criticato questa ricostruzione,ma alla fine anch'egli deve amm tere che si era creata una nuova costituzione,il cui assetto definitivo egli preferisce di attribuire a Tiberio,non comprendo perchè. A mio parere è difficile negare che un nuovo organo sia nato con Augusto,il Princi=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

cipe posto al disopra di tutti gli altri organi.Nè vale obiettare che formalmente i poteri venivano attribuiti dal Senato e dal popolo.

Il principio dinastico era forte,manon si tradusse nella successione ereditaria;si cercò di assicurarla con espedienti vari,che furono influenzati dagli intrighi di corte.Ma l'aspetto più negativo del Principato,che fu all'origine di molte vicende funeste,è che essa rendeva possibile governi illuminati o dispotici e sovrattutto che proseguì per tutta la storia dell'impero uno squilibrio nelle forze reali del potere e l'elemento militare fu sempre più o meno prevalente rispetto a quello civile.Questa era la caratteristica delle origini del nuovo stato erimase per sempre. Si può pensare che Adriano,con il suo orientamento monarchico abbia posto termine a questo grave insufficienza costituzionale? A giudicare dalle vicende posteriori non si può dire che questo sia avvenuto.L'ascesa di Commodo per discendenza diretta non evitò la sua fine violenta e l'insorgere di un'anarchia militare con scontri tra vari pretenti,con la vittoria armata finale di Settimio Severo.

E'indubbio che Adriano abbia sviluppato elementi nell'organizzazione della struttura statale,con una burocrazia atta al governo di un governo mondiale,cui erano ammessi anche personaggi di origine orientale.Levi con ragione pone in risalto questi caratteri,dà molta importanza alla mancanza dei titoli repubblicani nelle monete dopo il 124 e l'assunzione del titolo Adrianus Augustus -già il Syme accentuava questo dato. Nelle monete peraltro rimane COS III e nelle iscrizioni continua ad esservi la titolatura completa;l'ultima precede di qualche mese la morte dell'Imperatore (138,Dessau I,331)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Forse più indicative delle tendenze monarchiche sono alcune leggende, come AET.AUG. nelle monete, l'appellativo dominus noster nei Papiri la= tini ed il nome Olympios in iscrizioni greche. Inoltre non è senza signif il fatto che egli abbia accettato l'investitura dai soldati prima ancora che dal Senato,sebbene se ne sia scusato affermando che lo stato non po= teva essere lasciato senza imperator (vita Hadr.6.2).

Levi attribuisce molta importanza alle iscrizioni di Lambaesis,base mili= tare della Numidia,dalle quali si desume quale fosse la sua estrema cura per l'organizzazione e la disciplina dell'esercito.La sua scelta era stat di porre termine alla politica di conquiste,ma di proteggere la sicurezz dell'impero fortificando le frontiere.

La storia del diritto riceve un utile contributo dalle ricerche dell'A., che rivolge un'attenzione particolare e devo dire inconsueta per le que= stioni giuridiche ; nelle controversie esistenti sull'attività di Adriano e la codificazione dell' Editto del Pretore o sul Consilium Principis od in altre ancora formula proposte equilibrate.

Non posso discutere le numerose questioni,dato il tempo disponibile. Mi limito ad osservare che non è per ironia che Aulo Gellio cita la decisione di Adriano sul parto all'11° meseNel lungo capitolo in cui si legge questo passo,Gellio poneva in risalto le incertezze esistenti sul tema.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Ho riservato per ultimo il tema dell'auctoritas.Levi ne ha trat= tato ripetutamente negli ultimi anni e ne dà una versione originale e suggestiva.Il suo fondamento sarebbe una immensa clientela,divenuta ecumenica,sebbene si richiami a quella arcaica.Levi mi ricorda l'iscri= zione di Satricum,nella quale i suodales di un Poplios Oalesios sarebbero appunto clienti.Com'è noto tutto è incerto e discusso in questa iscrizione,nella quale appare probabile solo che il personaggio sia il Publio Valerio della tradizione.I sodales,se non sono sacerdoti, sono amici e compagni d'arme,un seguito mlitare,che già conosciamo per l'età arcaica, come per Mastarna e Celio Vibenna o per i Claudi al Cre= mera.Questi armati non sono i tenuiores di cui parla Festo, cioè i clie ti sottoposti alla gens ed adibiti al lavoro della terra,i quali non avevano una protezione giuridica,ma solo sacrale,secondo il noto pre= cetto delle XII Tavole. Questa clientela arcaica gentiliziA NON SI PUO' IDENTIFICARE CON QUELLA DEGLI ULTIMI SECOLI DELLA REPUBBLICA ,che era un vincolo di ordine sociale e politico,nè tanto meno con quella dei popoli e comunità stranieri assoggettati a Roma.Per essi valeva la Fides,strumento della concezione imperiale di Roma.

L'idea che l'auctoritas di Augusto sia fondata sulla clientela si ricoll

Senato della Repubblica - Archivio Storico

alla concezione del von Premerstein,che a sua volta si richiamava a Mün= zer e Gelzer.Potremmo aggiungere Syme.Che vi siano alleanze di famiglie potenti e loro clientele è vero,che non vi siano partiti nel senso moder= no è indubbio,ma la lotta politica e sociale non si esauriva in questo schema. Vi erano le classi ed i gruppi sociali con i loro contrastanti interessi.Dopo la creazione dell'esercito professionale il comando delle milizie divenne determiannte,ma non era tutto.Il consenso pòopolare era indispensabile comunque e lo si otteneva con la forza o con il buon governo. Vi era l'antica aristocrazia conservatrice,la nuova nobiltà, i cavalieri,i liberti,la cosiddetta borghesia cittadina.Un mondo comples che non si può imprigionare nella schema della clientela.No.La forza di Ottaviano consisteva nell'eredità di Cesare e nell'essere riuscito,come egli stesso proclama nelle Res Gestae ad impadronirsi del potere: potitus rerum omnium.Questo,dopo la vittoria su Antonio gli dava un pri= mato,che egli ama definire auctoritas.Si potrà ancora a lungo continua= re a discutere sul senso del termine,ma la realtà del potere non è quel= la di un prestigio morale-politico,ma di un primato politico-militare.

Il mio tempo è finito! Non mi rimane che esprimere la mia ammirazione profonda e la gratitudine per un collega,un amico se me lo permette,esempio di perseveranza nell'impegno degli studi,un onore ed un vanto per le scienze storiche e per la cultura italiana

Senato della Repubblica - Archivio Storico

30 Dicembre 1994 55

MARIO ATTILIO LEVI

Via Mirsingo, 7
CH 6963 PREGASSONA
Tel. 091 - 518731

Caro senatore. grazie di cuore della Sua lettera del 21 dicembre e della fotocopia da Index 1994 che non mi era ancora nota. Vedo che in fondo, i consensi prevalgono sulle divergenze e che qualche divergenza dipende dal fatto che mi sono espresso male. Correggerò sulle bozze. Anzitutto sono io che mi devo scusare se non scrivo a macchina, ma detesto quello strumento di tortura.

Rispondo punto per punto:

1) Grazie di gran cuore per la disponibilità alla presentazione Linea di Apide, anche a nome dell'amico presidente Moscati.

2) cercatori di cibo. Qui navigo (un poco sulle rotte delle scuole USA) in acque antropologiche, non storiche. Cioè, è chiaro che in Italia non possono esservi tracce di "cercatori di cibo": ma per ragionamento, e per analogia con attardamenti ancora recenti, sembra altrettanto chiaro che, in una antichissima fase di cui non si possono avere notizie, gli uomini vivevano di caccia, pesca (di cui si hanno tracce in Liguria con depositi di conchiglie di molluschi edibili) e vegetali o frutta non coltivata. Con l'allevamento e la

Senato della Repubblica - Archivio Storico

pastorizia continuano prima nomadismo, poi seminomadismo, aggregazioni umane consistenti, al fine della produzione e del commercio dei latticini. Siamo in preistoria, non in protostoria né storia arcaica e io lavoro come vedevo lavorare Rittatore e la sua scuola.

3) Le tue idee di Index sulla Fides non sono tanto diverse dalle mie: se così Ti è sembrato dovrò controllare meglio le mie espressioni.

4) Grazie per gli errori segnalati nelle note.

Per i libri, lo stesso giorno della lettera Ti avevo spedito (come libri e quindi a recapito lento anche qui in Svizzera) Frontone e l'Adriano di Rusconi. Ho spedito, mi pare, raccomandata (bolletta ricevuta del 13 dicembre ore 11: dovrebbe arrivare entro un mese) Frontone di Lucci e Adriano di Rusconi. Farò lunedì un fax all'Erma per il primo Adriano e poi invierò l'estratto delle iscrizioni di Lambesi appena l'avrò. Unisco un altro recentissimo estratto su chiesta che non ha nulla a che vedere con Adriano.

I migliori saluti e ancora auguri

obm. e aff.mo M. Mathieu

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Mario Attilio L...
Via Miralago, 7
Tel. e Fax 031-518731
C.H. 6963 Pregassona

Qualunque ricerca si voglia tentare sulla clientela romana, che si intenda debba essere storica e non sistematica, non può prescindere da una conoscenza della idea di fides e dei suoi contrapposti negativi che sono tanto perfidia come fraus. In età imperiale si deve constatare che la clientela é una istituzione che sopravvive a sé stessa, in quanto nell'ambito politico e sociale é sostituita dalla amicitia, e rimane nel costume come quella forma di parassitismo, spesso miserando e abbietto, che viene descritto da Giovenale con accenti palesemente caricaturali. Al contrario, in tutto lo sviluppo della storia repubblicana a noi accessibile, almeno sino a Giulio Cesare e ad Augusto, la clientela permane un fatto paragiuridico, ma essenziale per la conoscenza della realtà della vita sociale, economica e, in larga misura, politica. In sostanza, quelli che uno storico tedesco della prima parte di questo secolo, F. Münzer, in un libro giustamente celebre,[1] chiamava partiti "nobiliari", altro non erano che grandi clientelae al seguito delle maggiori famiglie della nobilitas patrizio-plebea, che si avvicendavano al potere di cui detenevano la esclusività.

La clientela rappresenta una forma di aggregazione sociale che, nella sua lunga storia, ha il suo oscuro principio nella convivenza primitiva dei cercatori di cibo nomadi di cui abbiamo un esempio vicino ai nostri tempi nelle tribù amerindiane, ancora esistenti durante la colonizzazione anglo-sassone della parte nordorientale degli U.S.A. e si é esaurita, degenerando, negli usi della società imperiale. Per quanto si può sapere della primitiva fase etnografica di certe forme di convivenza umana diverse dalla città, fra il XI e l'VIII secolo a.C., cioé già prima delle più antiche urbanizzazioni e quindi del sorgere e del crescere di Roma come centro urbano, esistevano raggruppamenti umani, costituenti familiae, che divennero in età ancora preistorica unità etnico-patrimoniali, al momento in cui i raccoglitori itineranti del cibo offerto dalla natura si trasformarono in pastori e allevatori (a seconda delle località e delle latitudini) di ovini, di bovini o di cavalli.

Per quanto ci può essere noto della preistoria laziale, i rapporti prestatali entro le comunità pastorali e rispetto alle altre comunità affini o verso gruppi terzi, come gli abitanti delle città, erano rego-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

58

lati da una normativa certamente trascendente, ma in origine aniconica e molto antica, che ha il nome di Fides. La Fides costituisce regola e vincolo alla azione individuale e collettiva, nei rapporti con le persone appartenenti allo stesso o ad altri gruppi : questa forza normativa trascendente é senza dubbio la storia stessa della primitiva società latina e romana, storia che per noi é del tutto ignota e inesistente, come lo era già per la cultura latina classica. Pietro Bonfante collegava giustamente la fides agli incunaboli del diritto privato, e, in certo modo, la vedeva all'origine dei mores gentilizi, cioé considerandola come lo strumento per la creazione delle normativa pregiuridiche di unità sociali della umanità locale primitiva, almeno sino al periodo delle unità etniche di pastori allevatori, semi-nomadi, in quanto obbligati alle transumanze, data la prevalenza quasi eslusiva delle greggi ovine.

Per Bonfante, fides deve essere collegata a fas : si tratta di norme di carattere fideistico, che, non si sa bene per quale motivo, egli vedeva come comando religioso soprattutto nel fas. In realtà, la Fides primitiva (con la maiuscola in quanto si tratta di una individualità trascendente), é aniconica e solo in una fase recenziore conserverà il suo carattere, venendo rappresentata simbolicamente dal segno delle due mani destre strette fra loro. Si tratta di una idea-forza extra-umana, che agisce sugli uomini, imponendo regole primitive ai reciproci rapporti. Invece il problema di fas (e quindi di nefas) é già più complesso e si deve porre in dubbio che fas preceda fides e anche che le due idee siano contemporanee.

Fas e nefas, invece, rappresentano uno sviluppo di normativa già abbastanza particolare e concreto, rispetto alla genericità di fides nella quale non si trovano norme inerenti a ciò che si deve fare in singole circostanze : il fas distingue analiticamente ciò che si può fare rispetto al nefas che ti proibisce una determinata azione, quindi sottintende il riconoscimento di un potere ancora paragiuridico, ma assai avanzato, nel senso che costituisce il riconoscimento di un potere che può dare ordini specifici, caso per caso, mentre nella fides é insita la semplice volontà normativa del rispetto agli impegni cioé la esclusione della perfidia e della frode (la fraus[3])

Con rara precione e felicità espressiva Bonfante[4] definiva il

significato di fides come "onestà nelle contrattazioni e severa scrupolosità nell'adempimento dei propri impegni", e tale significato, nei suoi limiti e nella sua genericità, precede, differenziandosi, l'imperativa disposizione che indica ciò che si può fare e ciò che non si deve fare, caso per caso.

A proposito di fides, vengono abitualmente citate frasi come in fidem venire, deditio in fidem, in fidem clientelamque venire (o recipere), in fidem esse, deditio in fidem e così via: tutti questi esempi indicano, in modo evidente, un rapporto reciproco di fiducia, privo delle caratteristiche della normativa giuridica, e, tantomeno, della casistica del fas e del nefas. La grande antichità della fides deriva dal fatto che risale alla aggregazione umana prestatale e prepolitica, propria di primitive comunità nomadi o seminomadi, la cui presenza, d'altronde poteva essere, e fu, cronologicamente contemporanea a ben più avanzate forme di convivenza, cioé la città-stato. Parlare di fides come di un rapporto di mutua fiducia e collaborazione sembra giustificato dal simbolo delle due mani strette fra loro, tuttavia non é né giustificato, né sufficente a spiegare il carattere trascendente inteso come divinità aniconica. Del resto, in età storica (III sec.a.C.) troviamo un tempio della Fides Populi Romani, probabilmente rifacimento di altro tempio più antico[5].

Che Fides derivi dal culto di Dius (Iuppiter) Fidius, come é stato supposto, é da escludere, in quanto, se mai, potrebbe essere vero soltanto il contrario : per il prevalente carattere individuale e personalizzato e per le testimonianze di cui si parlerà oltre, il culto di Iuppiter compare in tempi recenziori rispetto non solo a Fides, ma altresì rispetto al culto, già supremo, dell'Ercole latino. La Fides può essere stata assunta come una delle valenze e delle epesegesi del culto di Giove soltanto in età abbastanza recente da poter derivare da una obliterazione della funzione stessa del culto della Fides come entità extra-umana per sé stante e quindi della sua efficacia sui rapporti fra gli esseri umani in età pre- e protostorica, cioé su aggregazioni etniche e sociali di età antropologiche primitive, e quindi circa il periodo fra l'XI e l'VIII secolo a.C., sempre senza tener conto di possibili fasi precedenti e a noi del tutto ignote.

La massima importanza di Fides dovrebbe infatti corrispondere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

a condizioni economiche e sociali di età relativamente primitive e prive di qualsiasi pluralismo, con aggregazioni umane più o meno autosufficenti, delle quali sarebbe molto difficile quantificare la consistenza demografica, in quanto chiaramente deve essere considerata in diretto rapporto con coefficenti come la ampiezza del territorio disponibile e la quantità di capi delle greggi o armenti, nonché la possibilità di passare da una produzione limitata ai bisogni del gruppo a una produzione più consistente e quindi tale da offrire margini per lo scambio esterno.

La Fides é una individualità extra-umana, le cui caratteristiche funzionali si identificano nelle origini stesse di un certo tipo di civiltà e quindi di una certa maniera di vivere : si tratta di uno stadio di sviluppo nel quale la semplicità e uniformità della vita escludono la esigenza polivalente del giure, e neppure qualsiasi regolamentazione dello scambio di beni e di servizi che troviamo sottintesa in formulazioni ormai complesse e differenziate, come do ut des, facio ut facias, do ut facias e così via. Nella società arcaica, benché a noi molto scarsamente nota, risulta tuttavia la contemporaneità cronologica di maniere di vivere e di forme di produzione corrispondenti a fasi di sviluppo etnograficamente molto differenti, e quindi a diversi tipi di produzione.

La storia di Roma, e la storia di buona parte dell'Italia peninsulare, cioé delle aree non comprese direttamente e in modo continuativo nelle ampie zone di dominazione e di diretta influenza etrusca e greca, si differenziano, infatti, a seconda dello sviluppo di una economia urbana, mercantile e industriale, e di una economia pastorale, di allevamento e di produzione di derivati dal bestiame, cioé latte e sottoprodotti, carne, pelle e così via : ancora, nell'interno di questo tipo di economia, le differenze dipendenti dal tipo di bestiame, bovino, ovino, equino, senza parlare, ovviamente, dei maiali e degli animali da cortile. D'altronde, a un certo momento, sulla economia pastorale viene ad influire e ad aggregarsi lo sviluppo di una economia agricola e quello della economia urbana che porta a fasi di sviluppo e di acculturazione nella vita economica e sociale.

Un lavoro di M.Pasquinucci[6] ci offre, per una età pienamente storica, III=I secoli a.C., un quadro della economia della transumanza centro-italica, fenomeno indispensabile per una economia pastorale di certi tipi di bestiame a certe latitudini, quando non si trova possibilità di

Senato della Repubblica - Archivio Storico

61

nutrizione e di crescita senza ricorrere alle migrazioni stagionali dirette a provvedere cibo e condizioni climatiche corrispondenti alle esigenze degli animali e al bisogno di averli in condizioni ottimali.

La Pasquinucci percepisce, come, del resto, altri autori che hanno contribuito alla vasta bibliografia dell'argomento, che la transumanza, come tutti i principali aspetti dell'allevamento e del pascolo, é un fenomeno che non ha potuto avere molti cambiamenti con il passare dei millenni e sino ai nostri giorni. Ovviamente, oggi, certe specie di bestiame compiono certe parti del loro trasferimento su strade asfaltate e magari in treno ovvero su autocarri, ma tanto le piccole greggi quanto le grandi, giunte ai piedi delle alture, continuano il loro trasferimento camminando con il minimo possibile di custodia umana, ridotta per lo più a un solo uomo e un cane per 100 capi ovini, senza tener conto che minori greggi, in certe regioni, vengono lasciate in altura anche ben oltre un mese ~~in altura~~ con la sola sorveglianza di un cane.

E' chiaro che la economia moderna non sarà di grande aiuto per intendere le condizioni ~~antiche~~ della agricoltura e dell'industria del mondo antico, mentre, nel caso della pastorizia e dell'allevamento, si può ancora vedere, nella intera Europa, situazioni non diverse dal quadro della antica pastorizia, le quali, a loro volta, aiutano a capire il significato originario e trascendente della Fides. Si tratta infatti di aggregazioni sociali di grande semplicità e uniformità di produzione, la quale richiede solamente qualsiasi erba o licheni. Entro tali limiti, sia di esigenze che di produzione, la pastorizia può essere ridotta ai limiti della sussistenza di quanti vi sono addetti, in piena autosufficenza. Con la colonizzazione della parte nord-orientale del continente nordamericano, nel secolo XVIII e agli inizi del XIX, gli Europei hanno trovato tribù di amerindiani che erano ancora alla fase etnografica dei raccoglitori di cibo, mentre altre tribù vivevano già di agricoltura, allevamento e industrie.

Nel mondo pre- e proto-storico, in Italia, é chiaro che Fides é una entità e una forza trascendente cui gli uomini debbono uniformarsi quando cominciano a sentire il bisogno di vivere con un minimo di sicurezza e di pace. Concetti come meus est, oppure promissio, o anche veritas, a proposito di quanto diviene oggetto di scambio, corrispondono alle elementari esigenze della vita di piccole e medie comunità di pastori nomadi e semi-nomadi, che si nutrono e si vestono con i prodotti del loro bestiame e

Senato della Repubblica - Archivio Storico

necessitano regole che li assicurino dal reciproco assassinio e furto. In uno stadio totalmente primitivo di sviluppo, tali regole non possono derivare dalla ragione umana e quindi non esiste il diritto, neppure in una forma primitiva e la esigenza deve oggettivarsi in una entità trascendente ed extra-umana, capace di agire sugli uomini nel bene e nel male.

F.De Martino[7] vede la fides come il fondamento dei reciproci diritti e doveri del patrono e dei clienti, per cui "la condizione del cliente é quindi di trovarsi affidato alla fides del patrono", essendo, a sua volta, tenuto a "obbedienza, ossequio, opere": qui per quanto si riferisce alle funzioni e ai diritti del patronato e dei clienti però si dovrà anche vedere patroni e clienti come derivanti da uno stadio evolutivo di grande importanza sia per la struttura che per la organizzazione di aggregazioni sociali primitive, di carattere pastorale, e quindi differenti dalle società agricole e da quelle urbane. Per la pastorizia troviamo aggregazioni dette gentes che si vedrà essere funzionali e correlative alla loro specifica forma di produzione.

Alla prima edizione della Cambridge Ancient History[8] H.S.Jones avecontribuito con un capitolo sulle istituzioni primitive di Roma che presenta spunti di singolare originalità. Anzitutto viene posto un problema che deve essere considerato necessario e fondamentale per la comprensione della storia arcaica romano-italica, cioé "su quali basi fosse fondata la distinzione fra patres e plebs". Ancora nel secolo V, con le XII Tavole, vediamo che, in caso di successione ab intestato, senza heredes sui e senza agnati, la familia, persone in manu, res e bestiame (familia pecuniaque) vanno ai gentiles, cioé, come si sa da Cicerone[9], quelli che sono liberi, non hanno schiavi fra i loro ascendenti e non hanno subito condanna alla capitis deminutio.

E' chiaro che la articolata definizione ciceroniana non ha alcun rapporto con la società preromana o romana arcaica e le sue condizioni storiche : comunque, familia, nel senso arcaico della parola, é una prima, originaria forma di aggregazione socio-giuridica che si attaglia a una società e una economia pastorali, cioé nomadi o seminomadi. Se si riconosce l'esistenza, nell'Italia centro-meridionale, di una forma di aggregazione a un tempo personale e patrimoniale, quella che noi conosciamo con il nome di familia, ne viene di conseguenza la indicazione di una forma di

Senato della Repubblica - Archivio Storico

comunità pastorale, di uomini e animali, che é la caratteristica propria della società pastorale e che esiste, ed é esistita, ovunque, nel tempo e nello spazio, con le sole differenze derivanti dal tipo di animali allevati e posseduti. Infatti é evidente che l'allevamento bovino in genere ha esigenze differenti da quelle dell'allevamento di renne o di cavalli, di pecore o capre o maiali. Dalla più remota antichità ai nostri giorni, in Italia centro-meridionale si tratta di pastorizia e allevamento ovino ~~della più remota antichità ai nostri giorni~~, servendosi delle medesime terre e dei medesimi tratturi.

Nella familia e nella gens pastorale primitiva i bisogni e le condizioni della vita sono sempre state limitate alla loro forma più elementare, almeno sino a quando la familia rimane autonoma e autosufficente, cioé provvede con la propria produzione a tutti i bisogni degli uomini e degli animali, senza scambi esterni. In questa fase, la semplicità dei bisogni é estrema e la particolare forma di esistenza umana rimane tutta e soltanto basata sulle esigenze degli animali. In queste condizioni non accade soltanto che il tenore di vita rimane a limiti molto bassi ed elementari, ma anche lo sviluppo mentale rimane a pari livelli in tutto quanto ha rapporto con la facoltà di pensare, come le credenze religiose e quindi l'atteggiamento rispetto all'inconoscibile.

Questo aspetto della civiltà pastorale rimane per noi una ipotesi accettabile, ma non dimostrabile né documentabile. La aggregazione pastorale pre-e protostorica deve essere in taluni aspetti vista come differenziata rispetto alla più progredita e articolata vita delle comunità pastorali e agro-pastorali di età storica, per le quali dianzi si citava il lavoro di M. Pasquinucci. Anche rimanendo limitati all'Italia centro-meridionale, la convivenza e la necessità di scambi con la civiltà agricola e quella urbana, nella varietà delle loro forma, porta a conseguenze anche nella vita e nelle strutture delle aggregazioni pastorali.

Ricorrendo a una ricerca di M. Torelli[10], si arriverà a tener conto che già nel Lazio dell'VIII secolo a.C. si hanno i segni chiari e distinti dello sviluppo delle città, che potrebbe avere, come sostiene Torelli, un rapporto con lo sviluppo di aristocrazie, beninteso di aristocrazie di origine mercantile a esclusione di ogni aspetto terriero o militare. Il fenomeno di cui si intrattiene Torelli non é così semplice, né può essere visto solo sotto quest'angolo visuale. Anche per le stesse comunità urbane, che costituiscono uno dei problemi più interessanti della an-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

tropologia e della sociologia, ci si accorge, come ha sostenuto chi scrive[11], che una città vive, si sviluppa ed eventualmente decade e viene abbandonata in base alla sua funzione : se la funzione viene meno o perde importanza, la città deve trovarsi altra funzione oppure é condannata a decadenza irreversibile. Questo accade con le città sacre come con i centri-mercato, le piazzeforti o i porti. La fioritura di un centro urbano comporta di necessità la nascita di una aristocrazia, anche se una città può avere e dare vita a una aristocrazia mercantile, un'altra a una aristocrazia sacerdotale e un'altra ancora a una aristocrazia armata e belligerante.

In sostanza, si deve riconoscere il triplice aspetto socio-economico del mondo italico arcaico : pastorizia-allevamento, agricoltura, commercio e industria. Queste ultime sono in Italia necessariamente collegate con lo sviluppo delle città ~~antiche, in Italia~~ e per necessità di mercati che anzitutto vendono i propri prodotti metallici, fittili, tessili : naturalmente, primi fra tutti i prodotti metallurgici, difficili da produrre per le economie domestiche. Inoltre, nel caso di città come Roma o Tarquinia, é evidente, grazie ai reperti archeologici, la funzione di tramite fra l'Italia greca e l'Italia etrusca.

E' evidente, e dimostrabile con prove archeologiche, che il tipo di vita urbano non é simile né a quello agricolo né a quello pastorale. La città e la campagna nella antichità vanno assumendo quelle caratteristiche che conserveranno attraverso il Medioevo e l'età moderna, cioé sino alla progressiva formazione delle megalopoli e alla industrializzazione dell'agricoltura. Invece l'allevamento e la pastorizia superano solo in modo molto parziale i metodi e le condizioni di vita che trovano le loro origine prime nella preistoria, cosicché si ha un sincronismo di sviluppi a livelli in tutto differenti fra loro[12].

Ovviamente, la differenza degli sviluppi non é limitata all'ambito economico e sociale, poiché il sistema delle vie di comunicazione che traversava il Tevere all'altezza di Roma aveva la funzione principale di assicurare gli scambi fra Greci ed Etruschi per via di terra, facendo di Roma una città commerciale aperta, funzione cui era già da tempo preparata in quanto centro di approvvigionamento del sale. A Roma i templi erano anche empori, mentre la popolazione, non legata a vincoli di carattere ancestrale, facilmente offriva asilo a fuorusciti dalle gen-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

65

tes o da altri centri abitati, nonché a mercanti della Magna Grecie e dell'Etruria :D.van Berchem aveva messo in luce fin dal 1960[13] questo fatto storico esplicativo della tradizione dell'"asilo di Romolo".

Lo stesso fatto che fra l'VIII e il VII secolo si introduce a Roma l'uso della scrittura, di derivazione etrusca, dimostra che, conformemente a costanti evoluzioni d'ogni tempo e luogo, le comunità mercantili-industriali, quelle agricole e quelle pastorali vanno grandemente differenziandosi fra loro con il passare del tempo e la evoluzione dei costumi e delle strutture, e le differenze rimangono tali nel corso dei secoli. Fra il X e l'VIII secolo tali differenze di sviluppo si notano sul suolo stesso dell'area urbana del Settimonzio, con la Valle del Foro e le così dette "capanne di Romolo" sul Palatino, probabilmente coeve a edifici palaziali, con ricerche decorative, risalenti al VII secolo in aree non lontane, dimostrando la convivenza a poca distanza, sullo stesso suolo della primitiva pastorizia e della progredita vita urbana.

Convivenza non vuole dire né identità né assimilazione, ma neppure impermeabilità. Cittadini e agricoltori hanno bisogno del latte, della lana dei latticini e del pellame dei pastori, e se ne provvedono offrendo in permuta i loro prodotti e gli oggetti dei loro commerci, a cominciare dal sale. A questo modo può accadere anche che si arrivi a qualche scambio non solo di utensili, o di tessuti, ma anche di idee culturali o religiose : però si deve pensare che in queste aree più avanzate le possibilità di scambio sono assai ridotte e talvolta nulle, dati i differenti livelli di sviluppo e di acculturazione.

Per H.Müller-Karpe[14] e per M.Pallottino[15] é da ritenersi accettabile la datazione dell'VIII secolo per l'inizio dello sviluppo di Roma come centro urbano e mercantile : forse la cronologia andrebbe più sfumata, in quanto si dovrebbe tener conto del carattere necessariamente primordiale della produzione, della raccolta e del commercio del sale, non solo per la alimentazione umana, ma soprattutto per la sua estrema necessità per allevare certe specie animali. In ogni caso, la vicenda dello sviluppo di Roma-Urbs é molto più complessa e articolata di quanto apparirebbe dalle leggendi di Romolo e Remo, e anche di quelle su Caco e Caca. I fondi di capanna del Palatino stanno a dimostrare che i colli di Roma erano ancora un'area pastorale e una tappa di transumenze quando già vi erano attività mercantili e produzioni industriali, e che, oltre al sale, vi era già la possibilità di scambiare i prodotti ovini con qualche ma-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

nufatto.

Rimane chiaro che sullo stesso suolo, sulle rive del Tevere e sui colli circostanti, convivono aggregazioni umane più o meno in grado di intendersi con il linguaggio, benché di livelli di civiltà e di economia profondamente differenti e disuguali. Già nel VII secolo le attività mercantili e industriali, nonché gli scambi d'ogni tipo con Greci ed Etruschi, fanno di Roma una città che supera, in estensione come in popolazione, tutti gli altri centri etrusco-laziali[16]. In tutte le sue caratteristiche e strutture religiose, civili e commerciali la Roma arcaica rivela uno sviluppo che la assimila ad altri centri più avanzati della penisola e anche della Grecia, mentre la pastorizia offriva (e offre) ben poche e scarse possibilità di variazioni sociali e culturali nel corso dei secoli, particolarmente quando gli animali allevati siano ovini, con le loro esigenze di transumanze per ragioni climatiche oltre che per la ricerca di cibo.

A questo punto appare chiaro che l'idea, o le idee, espresse dalla individualità trascendente della Fides, con tutte le sue implicazioni pregiuridiche, giuridiche e religiose, non possono essere né uniformi né univoche a seconda che si guardi alla civiltà urbana, a quella agricola o a quella pastorale. Roma-Urbs supera molto presto il culto di Caco e Caca per adottare Ercole come dio massimo, ma ha anche il culto molto arcaico di Diana-Diviana, di Vesta, di Fors-Fortuna, di Terminus (che indica la avvenuta delimitazione delle terre rese private), ha la Dea Dia, Quirinus, Mars, mentre é più probabile trovar connessi con gli agricoltori Ceres, Ops, Tellus, Robigo e forse Saturnus. In gran parte degli studi, anche quelli più recenti e diffusi, come quello già citato di G. Freyburger, non si trova approfondito il carattere arcaico e pregiuridico, e per questo di essenziale importanza come unica possibile normativa, che riveste la più antica Fides, entità trascendente che agisce sugli uomini imponendo loro regole di comportamento dalle quali é derivata buona parte delle norme del diritto civile.

Ancora nel libro di G. Freyburger sono passate in rassegna le ricerche datate dal 1916 in poi[17] sul concetto di Fides : purtroppo, in tali ricerche moderne , si deve constatare la prevalenza di impostazioni sistematiche dirette a dare della Fides una definizione monovalente per ogni età e occasione, cioé non tenendo conto del divenire storico e delle variazioni locali. Inoltre, e questo é più grave, non si tiene conto che la Fides

ASSR Senato della Repubblica Archivio Storico

ha un tempio di età arcaica nel margine meridionale del Campidoglio, tempio che nel III secolo ha dovuto essere ricostruito, e che lo stesso collegamento con Giove-Iuppiter (Dius-Fidius) non può essere anteriore al IV secolo, poiché, come si vedrà oltre, ancora nel 399 a.C. , é Ercole il primo e il capo degli dei.

In un breve articolo[18], E.Fraenkel, che é anche autore del lemma Fides nel Thesaurus Linguae Latinae, si limita a una indagine lessicale sulla letteratura latina di età repubblicana e imperiale, sostenendo che fides vuole dire fiducia in senso passivo, cioé la fiducia (o il credito) che viene accordato a qualcuno o a qualcosa, mentre la fiducia in senso attivo, quella che si ispira o si impone, sarebbe una estensione introdotta nell'uso dalla oratoria di età imperiale. La grande esperienza filologica e autorità di Fraenkel non viene contraddetta da questa ricerca, anche se é stata limitata allo studio dell'uso letterario in età storica, senza allargarsi all'indagine religiosa e archeologica e quindi non arrivando a cogliere né i precedenti trascendenti del concetto, né della sua funzione normativa pregiuridica. In realtà, la posizione antistorica dell'indagine su fides, limitata a un determinato periodo della evoluzione del concetto, con esclusione di altra documentazione che quella letteraria, é largamente diffusa, soprattutto fra i filologi. Si tratta del persistente residuo culturale consistente nel vedere il latino delle opere retoriche e filosofiche di Cicerone come il vero e definitivo momento culminante della storia della lingua, quando già Frontone, nel II secolo della nostra era, insegnava e scriveva che l'unico latino accettabile di Cicerone é quello delle epistole. Del resto a questa posizione dei filologi corrisponde quella dei giuristi che ritengono l'opera dei giureconsulti dei primi due secoli della nostra era il punto di arrivo, e il punto fermo, di ogni sistema del diritto romano.

G.von Beseler[19] e M.Lamosse[20] superano già la posizione astrattamente filologica di Fraenkel vedendo nella fides un vincolo (Bindung), tradotto da Freyburger (o.c., p.21) come lien contraignant : la stretta delle due mani destre (con il carattere sacrale della mano, confermato dalla velatura della destra del sacerdote nei riti della Fides) può aver sostituito l'idea di una divinità aniconica : però per von Beseler la cosa deve avere altra spiegazione. Infatti von Beseler ignora l'origine trascendente di Fides, anche se tale origine non é dimostrata soltanto dalla e-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sistenza di un tempio arcaico sul Campidoglio, ma anche dalla norma delle XII Tavole (tav.VIII) che commina non una qualsiasi pena di diritto penale, ma la sacertà (sacer esto) al patrono che commette fraus ai danni del cliente. Per von Beseler le due mani unite significano il in fidem se dare del cliente rispetto al patrono[21], che é soltanto un aspetto molto parziale della totalità del concetto di fides e della sua lunga evoluzione storica dalla entità trascendente, cioé divina (Fides) al principio morale (fides). In realtà, accade in genere a quanti si sono occupati della fides e anche del suo rapporto con la clientela e la posizione dei patres di iniziare la loro ricerca soltanto con l'inizio della repubblica : così anche il più ampio lavoro su questi argomenti, quello di N.Rouland[22] e a quello di M.Lamosse[23], ambedue di grande dottrina e informazione, ma con ricerche che iniziano con la fine della monarchia ~~e lo sbaraccamento delle gentes patricias nella periferia di Roma~~, cioé quando finisce la fase storica in cui la gens cessa di essere a pieno titolo un organismo politico alternativo allo stato-città, ~~Con questa~~ Intendo di ~~questo~~ di studiare, sia pure con ovvie difficoltà, la storia della clientela nel periodo in cui essa rappresenta una struttura politica autonoma e autosufficiente, e quindi sovrana, per iniziare lo studio al momento in cui patronato e clientela cominciano a inserirsi nelle strutture della città e quindi iniziano il processo di annullamento della loro funzione politica, ~~cioé~~ pre-cittadina e quindi pre-statale, assimilandosi ai cives della città, cioé la plebe.

Anche R.Heinze[24] non va oltre alla traduzione fides=fiducia, che non é contestabile, ma é del tutto parziale, vocebolaristica e quindi ~~del tutto~~ antistorica, in quanto prescinde dall'aspetto normativo e cogente della Fides trascendente, oggetto di culto e onorata di templi, fonte di una primitiva normativa ~~cogente~~ e connessa a una forma pre-statale di aggregazione umana, e quindi estranea alla fase storica del diritto che (antropologicamente e non cronologicamente) le succede.

L.Lombardi dedica un nutrito volume[25] allo studio sistematico e, in parte, storico della fides. Prevale però l'interesse per il significato di "potere" e anche di "promessa" (v.pp.47-142) che, in ogni caso, non hanno nulla di trascendente, limitandosi a significare un vincolo attivo e passivo, ma in tutto immanente, fra due o più individui e , per estensione, fra due comunità. La ricerca di Lombardi, decenni or sono, rappresentava un progresso nel senso della chiarificazione delle idee rispetto ai suoi 'pre-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

decessori, però, non tenendo conto, anch'esso, della originaria forma trascendente e cultuale di Fides e della sua sopravvivenza a fianco dello sviluppo del diritto positivo. Questo modo non si può arrivare a spiegare la sopravvivenza di fides come concetto paragiuridico, quando prevale il cocetto di obligatio. Lombardi, quando definisce fides " una antichissima forma di rapporto obbligatorio", non ci dice proprio quanto sarebbe della massima importanza arrivare a sapere, cioé in che cosa fides differisca da obligatio e dalla origine stessa di obligatio, che é nel ius. Il doppio valore semantico di Fides individuato da Lombardi per fides significherebbe che " chi si abbandona ha fiducia, e colui cui si abbandona la merita" (p.140). Per non parlare del fatto che, invece di "abbandonarsi" sarebbe stato molto più chiaro e pertinente scrivere "affidarsi", si deve ammettere che la teoria di Lombardi non esce dall'ambito storico del diritto positivo e quindi non tiene conto del fatto che la arcaica Fides, quella pregiuridica, preistorica e proto-storica é normativa e cogente perché é una forza sovrumana e quindi divina, mentre lo ius é cogente perché così vuole la ragione di una umanità "civilizzata".

Esclusivamente filologico é il saggio[26] di S.Calderone, che si fonda sul rapporto bilaterale deditio in fidem e in fidem recipere, che, in base a un supporto rapporto con il verbo greco feidesthai, egli interpreta come una richiesta di rinunzia agli "antichissimi diritti del vincitore" che la controparte accetta (p.90). La tesi del rapporto bilaterale e della "rinunzia" può anche avere qualche fondamento, ma é ben lontana dall'esaurire tutta la problematica, la molteplicità semantica e la intera evoluzione dell'idea di Fides-fides.

Si é già citato il volume recente di G.Freyburger[27], che é, con quello meno recente di N.Rouland, la più completa raccolta di nozioni e testimonianze sul nesso fides-clientela che possediamo, ed é, e resterà, utile ausilio a ogni ricerca su questi argomenti a lungo negletti. Tuttavia le tesi fondamentali del Freyburger non sono accettabili. Per questo autore, infatti, Fides sarebbe un culto relativamente recente, derivante dal culto di Dius Fidius (pp.282=298), non tenendo in nessun conto il fatto che tanto archeologia che linguistica dimostrano proprio il contrario. ~~Persio (4,9,70 e 99)~~ In un passo che Freyburger non cita e che H.Sichtermann[28] dichiara con bella sicurezza erroneo e insostenibile (con la stessa sicurezza con cui afferma che Hercules deriva da Herakles) Properzio (4,9,70 e ss.) identifica l'Ercole romano-italico con la divinità

laziale arcaica Semo Sanco Divo Fidio[29], e tale affermazione può risalire al grammatico L.Elio Preconino, noto da Varrone[30]: Aelius Diumpidium dicebat Diovis filium..... et putabat hunc esse Sancum ab sabina lingua et Herculem ab graeca. Il rapporto fra Ercole e Semo Sanco Divo Fidio non é però chiaro, dacché sull'Ercole romano, con l'eccezione di Properzio e di Varrone, é generale la tendenza a identificarlo, erroneamente, con l'Eracle greco. Pone nuovi problemi però la scoperta, nell'area sacra di S.Omobono, della statua fittile acroteriale di Ercole, di fabbricazione etrusca, rappresentato secondo le convenzioni greche (la statua é acefala) con la pelle di leone annodata sotto il collo, accompagnato da una statua femminile di divinità con gli attributi di Athena. La collocazione delle due statue fa nascere dubbi sulla loro identità : l'Ercole dell'acroterio non può essere Eracle, poiché il greco era un eroe, mentre al Foro Boario si tratta certamente di un dio. Quanto alla figura femminile con gli attributi di Athena, la identificazione cultuale con Minerva é da escludere, in quanto per Roma si tratta di un culto recenziore, e quindi bisognerebbe identificarla con altra dea, indipendentemente dalla riproduzione da una statua arcaica di Athena promakos copiata da un artigiano etrusco : dovendo ritenere che la paredra dell'Ercole romano debba essere la più importante delle divinità romane del tempo, si deve pensare a Diana-Diana raffigurata con gli attributi di Athena.

Da Livio (5,13,5-8) si sa che nel 399 a.C. a Roma si celebrò, per la prima volta, un lectisternium, al centro del quale si trova Ercole, a quel tempo evidentemente la massima divinità maschile romana. Dopo 182 anni, nel 217 a.C., dopo la battaglia del Trasimeno, si sa di un altro lettisternio, che però é presieduto da Iuppiter ed é composto da divinità del ciclo olimpico, cioé assimilate alle divinità greche[31]. E' dunque da ritenersi che nel corso del IV e III secoli il ciclo delle locali divinità arcaiche abbia dovuto subire un forte degrado, soprattutto a carico di Ercole, che non scompare subito né può venire ridotto alla condizione di eroe che non esiste a Roma, ma va perdendo, per lo più a favore di Giove, le sue numerose epiclesi di divinità massima, derivanti dal sincretismo molto antico con precedenti divinità, dei certi, come victor, custos, invictus, nomeus, Musarum, epiclesi che in buona parte passano a Giove. Negli studi relativi all'Ercole romano non ha ottenuta l'attenzione che sarebbe stata dovuta la ricerca di D.van Berchem sul rapporto

Senato della Repubblica - Archivio Storico

fra Ercole e Melqart[32] che approfondisce in modo decisivo la differenza fra Eracle ed Ercole, sostenendo, con forti argomenti, l'influenza della divinità di Melqart su Ercole nella sua forma latina di dio supremo prima di Iuppiter.

In soatanza[33] si deve riconoscere che la Fides-fides non può derivare, per evidenti motivi cronologici, da un culto appartenente al ciclo di Giove, come Dius Fidius, ma che é vero proprio il contrario : Fides compare in una antichissima fase storica pregiuridica, con funzione normativa, e ha il suo contrario in perfidia, che significa aperta violazione della fides, e in fraus, che significa violazione della Fides con l'inganno, cioé con la frode.

Questo lungo percorso può essere sembrato un circolo vizioso, almeno quando si é giunti all'Ercole romano e a Melqart fenicio a proposito di fides, per la quale solitamente, se si guarda fuori dal mondo latino, non si vede altro che pístis : tuttavia, se si voleva arrivare alla fides -Fides preistorica e protostorica bisognava sgomberare il terreno dalla erronea proposta che Fides derivi da Dius Fidius e non viceversa, come risulta proprio dalle conseguenze dell'aver fatto la non proprio peregrina osservazione della fondamentale differenza fra il lettisternio del 399 e quello del 217 a.C., per cui la comparsa del ciclo divino olimpico a Roma, e quindi di Giove, é relativamente recente e sostitutiva del ciclo che faceva capo a Ercole. Pertanto l'origine di Fides - divinità risale a tempi antichissimi, non ben definibili, ma certo connessi con la fase dei clans pastorali, se pure non risalente al nomadismo dei raccoglitori di cibo; Ercole, che sconfigge a Roma Caco e Caca, é già appartenente a una fase di semi-urbanizzazione di Roma, forse pre-etrusca. La decadenza della Fides trascendente si inizia con il periodo dello stanziamento dei patres e dei loro patricii e clientes, ben databile all'inizio del secolo VI a.C.

Le conclusioni che si possono trarre dalle osservazioni che precedono sono importanti, varie e complesse. Anzitutto circa la plebs e i patres-patricii e i loro clientes. Il significato di tutti questi termini é obnubilato dall'uso linguistico della latinità aurea e argentea, e del resto già dalla letteratura arcaica. Plebs, che non significa altro, nelle origini, che popolazione (urbana), passa a identificare ceto meno abbiente, proletario, parassitario. Interviene il neologismo nobilitas per indicare un ceto dominante misto di patrizi e plebei ricchi e politicamente

Senato della Repubblica - Archivio Storico

potente, mentre i patrizi sono gli appartenenti alle casate che hanno antiche tradizioni di supremazia e conservano le imagines maiorum. Per la gens si concorda con la posizione di F. De Martino[35], ma si nota anche che la affermazione di Livio (10,8,9 e ss.) che la plebs non ha genti non può essere respinta come un errore, che non si saprebbe spiegare.

La plebs in età arcaica non significa altro che popolazione urbana, cittadinanza : nel caso della Roma regia e dei primi tempi repubblicani la cittadinanza é di origine varia ("asilo di Romolo") e non può conservare tracce di strutture organizzativa pre-statali e pre-civiche, che sono proprie della aggregazione nomade o semi-nomade della economia pastorale[35], delle quali si perderanno molte tracce, salvo che nella persistenza delle gentes, proprie dei patres ma non esistenti per la plebs. Si tratta di due aggregazioni politiche che si affiancano e poi si fondono, ma non perdendo tutte e interamente le caratteristiche etnico-politiche che le differenziano.

La clientela delle gentes dei patres compare nella storia come conseguenza della fase produttiva nella quale la richiesta dei prodotti della pastorizia e dell'allevamento da parte di abitanti delle città e degli agricoltori supera le possibilità di lavoro e di produzione dei gentiles, che debbono aggregarsi altri esseri umani in condizione subordinata al fine di aumentare gli armenti e produrre più latte, formaggi, carne, pellami per far fronte alla domanda del mercato, avendo in cambio, oltre al sale, i prodotti delle industrie e del commercio delle città. Quando le gentes approfittano della crisi di Roma in seguito alla decadenza etrusca per chiedere e ottenere di stabilirsi alla periferia di Roma e poi di farsene difensori con le loro armi, si inizia la decadenza della antica cittadinanza urbana mercantile e industriale e prevalgono le gentes patriciae.

La critica storica internazionale ha accolto a fatica tesi come quelle qui esposte, che vanno contro il modo di vedere soltanto fondato sulla semantica recenziore di alcuni termini, in base alla quale si vuole che siano stati i patricii i primi abitanti di Roma, quando nella tradizione sull'età regia, per quello che può valere, non compare un solo nome patrizio. La tesi della priorità di Roma plebea su Roma patrizia fu presentata per la prima volta da Federica Tamborini nel 1930 in un articolo pubblicato su "Athenaeum", che trattava principalmente della prosperità economica della Roma dei Tarquini. Alcuni anni dopo la tesi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

della Tamborini veniva ripresa da G.Pasquali e da P. Fraccaro, che della Tamborini era stato il maestro[36].

Gli scavi di F.Castagnoli[37] nell'area del Foro romano hanno confermato lo sviluppo urbano, l'influsso etrusco e la prosperità della Roma dei secoli VII e VI a.C. : sono fatti che la storiografia romana non conosce e che quindi dimostrano la necessità di integrare le notizie delle fonti storiche, e, se necessario, di correggerle, con i dati della ricerca archeologica. A.Alföldi[38] ebbe a definire "un sogno" le moderne ricerche sulla Roma arcaica, che proprio la archeologia degli ultimi decenni ha largamente confermato.

I Sette contro Tebe di Eschilo ci mostrano alcuni ghene in lotta contro la polis tebana, e la tragedia può in qualche modo aiutare a comprendere le vicende determinate in Roma e nel Lazio dalla espansione economica e dalla successiva crisi della arcaica società urbana di Roma.[39] Le tesi di Ettore Pais[40] sulla inaffidabilità degli storici antichi sulla storia arcaica di Roma trovano conferma nella archeologia, nella filologia e nel diritto, però proprio da queste conferme risultano nuove idee sulle origini romane e sulla società italica protostorica, dalle quali appare come si svolgessero, in modo coevo ma a grande differenza di sviluppo culturale, parallele aggregazioni umane di tipo tribale e assai primitivo e aggregazioni di tipo urbano, ai livelli più avanzati della civiltà mediterranea arcaica.

Mario Attilio Levi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

1) F.Münzer,Römische Adelsparteien und Adelsfamilien,1920;M.Gelzer,Kleine Schriften,I,1962,pp.17 e ss.;F.Heller,Marc M'h,Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la republique,1963,pp. 437 e ss.

2) Storia del diritto romano[4],I,1959,p.87.

3)G.Freyburger ,nel volume Fides,étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne,Parigi,1986,pp.84 e ss.,interpreta perfidia come aperta violazione della fides,mentre fraus dovrebbe essere la violazione truffaldina:probabilmente la differenza non é così precisa e determinata,in quanto la abbondanza di sinonimi,come dolus, simulatio,mendacium e altri,mostra che nella evoluzione della lingua latina fides ha conservato in parte il suo signicato originario,rimanendo l'unico termine usato,mentre per l'opposto i termini sono stati moltiplicati.

4) o.c. ,p.244.

5) C.I.L.,I[2],330;Platner Ashby,p.219.

6) Le transumanze nell'Italia romana,nel volume E.Gabba =M.Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana,1979,alle pp.75-197.

7) Storia della costituzione romana[2],I,1972,pp.4 e ss.e 38 e ss.;Id., Nuovi studi di economia e diritto romano,1988,pp.32-39.

8)VII,1,1969;traduzione italiana,1974,pp.43 e ss.

9)Top.,6,29.

10) Storia di Roma (Einaudi),I,1,1988,pp.53 e ss. e 241 e ss.

11) M.A.Levi,La città antica,1989

12)Oltre al cit.capitolo di M.Torelli,si veda P.De Francisci,Primordia civitatis,1959 e J.Gagé,Enquêtes sur les structures sociales et réligieuses de la Rome primitive, 1977.

13)"Museum Helveticum",1960,pp.21 e ss.

14)Vom Anfang Roms,1959;Zur Stadtwendung Roms,1962.

15)Saggi di antichità, I,1975,p.214 e ss.

16) C.Ampolo,in Storia di Roma (Einaudi),I,1,pp.231 e ss.;M. Guattoli,Considerazioni su alcune città e insediamenti del Lazio in età protostorica arcaica,"Römische Mitteilungen",1977,pp.20 e ss.

17) o.c. a n.3,pp.20-27.

18) "Rhein.Museum",1916,pp.187 e ss.

19) "Atti del congresso internaz.di diritto romano, Bologna e Roma,1934, pp.141 e ss.

20) "Miscellanea De Francisci",1956,pp.43 e ss.

21) F.De Martino,Storia cit.,I[2],p.38.

22) N.Rouland,Pouvoir politique et dépendence personnelle dans l'antiquité romaine,collezione "Latomus",CLXVI,1979.

23)M.Lemosse,Affranchissement,clientèle et droit de cité, in Etudes

Senato della Repubblica - Archivio Storico

romanistiques,1991 (pp.173 e ss.) = Mélanges F.De Visscher,II,1949,pp.37 e ss.

24)Vom Geist des Römertums,Lipsia-Berlino,1938,pp.25 e ss.

25)Dalla "fides"alla"bona fides",1961.

26) Πίστις e Fides,"Biblioteca di Helikon",1964,pp.61 e ss.

27) V.n.3.

28)in Enciclopedia dell'arte antica,III,p.387.

29)V.M.A.Levi,in "Parola del Passato",248,1992,pp.341 e ss.= Id., Plebei e patrizi in Roma arcaica,1992,pp.44 e sgg..Non apporta elementi nuovi J.Hellergouarc'h,Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques de la republique[2],1972,pp.23 e ss.,mentre M. Bretone,Storia del diritto romano,1987,si limita alla fase della bona fides,assai recenziore (cfr.pp.134 e ss.;142,346 e ss.

30)de l.l.,5,66 = G.R.F.,p.60.

31) Le divinità del primo lettisternio sono quelle indicate dai libri sibillini : Ercole-Diana;Apollo-Latona;Mercurio e Nettuno.; la durata fu di 8 giorni.Altri lettisterni con le stesse divinità ritornano in Livio : 7,2,2;7,27,1;8 25,1 : tutti del IV secolo.Il lettisternio del 217 (Liv.22,10,9) durò solo tre giorni e comprendeva : Iuppiter=Giunone;Nettuno-Minerva;Marte-Venere;Apollo-Diana;Vulcano=Vesta;Mercurio=Cerere.Cfr.Enn.,ann,1,37.

32)D.van Berchem,Sanctuaries d'Hercule-Melqart.Contribution à l'étude de l'expansion phénicienne en Mediterranée,in "Syria",1967,pp.73 e ss. e 307 e ss,con le tavole XV e XVI.Cfr. anche G.Garbini s.v. Melqart in "Enciclopedia dell'arte antica",IV,pp.994-995.

33) Si evita di ripercorrere l'iter già tracciato in un articolo di "La Parola del Passato",225, del 1985,pp.308 e ss. e ancora,nella stessa rivista,del 1989,248,rispettivamente intitolati : Manus, fides,fides publica e Ercole e Semo Sanco.

34)Cfr.G.Freyburger,o.C. a n.3,pp.81-94;P.De Francisci,Primordia civitatis,1959,pp.374 e ss.;F.De Martino,Storia[2] cit.,II,pp.52 e ss; N.Rouland,~~Pouvoir politique et dépendance personnelle~~ cit. a n.22,pp.94 e ss. e 104 e ss.

35)Cic.,Top.,6;D.50,16,195;Gai.,3,17.

36) G.Pasquali,in "Nuova Antologia" del 16 Agosto 1936,poi ripreso in Terze pagine stravaganti,II,1968,pp.5 e ss.;Id.,Preistoria della poesia romana,a cura di S.Timpanaro,di cui alle pp.51 e ss.;P.Fraccaro,in"Athenaeum",1937,pp.57 e ss.G.Pasquali osservava anche che nomi di animali di allevamento si distinguono dal tradizionale latino arcaico dell'Urbe,come accade con anser,bos,scrofa cfr.G.Devoto,Storia della lingua di Roma,1940,pp.101 e ss.V. anche G.Pugliese Carratelli,Scritti sul mondo antico ,1976,pp.320 e ss.

37)V.vari fascicoli della "Parola del Passato" del 1977.

Archivio Storico

38) Early Rome and the Latins, 1975, pp.318 e sgg.

39) F.De Martino, Storia economica di Roma antica, I, 1979, pp.7 e ss.

40) E.Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma dalle origini alle guerre punichе, I, 1925.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

MARIO ATTILIO LEVI

Via Miralago, 7
CH 6963 PREGASSONA
Tel. 091 - 518731

13 Dic. 1994

Illustre e caro Senatore,

mi permetto di pregarTi di dare un'occhiata allo studio che Ti invio, in quanto è nato da alcune pagine, le prime decine, della seconda edizione della Tua "Costituzione romana", vol. I. L'articolo è già stato inviato a Macchiaroli, ma non mi sento del tutto tranquillo e vorrei un Tuo giudizio di massima, anche perché in questo materie giuridiche. Senza disturbarti a rispedire questi fogli, li puoi, a Tuo comodo, lasciare ai Lincei, ove li ritirerei o me li potrebbero rispedire o faxare.

Nello stesso tempo vorrei chiederti non un altro favore, ma un grande onore cui aspirerei. Il Presidente G. Moscati vorrebbe, nel prossimo Aprile, far fare una presentazione lincea del mio ciclo sul II secolo dell'impero romano, cioè i due libri (Erma e Rusconi) su Adriano, la memoria lincea su Frontone e l'articolo (di imminente pubblicazione) linceo sulle iscrizioni di Lambesi: è il frutto di 5-6 anni di lavoro. Moscati ed io speriamo anche

Senato della Repubblica - Archivio Storico

autorevolissima Tua partecipazione alla presentazione con un breve intervento che per me sarebbe di importanza essenziale, data la larga parte che il giure assume in tutto il ciclo di lavoro.

Gli altri invitati sarebbero, se Tu accettassi, C. Nicolet (che, come sai, è a Roma) e Gabba. Dato che parlerà anche Moscati e che io dovrò concludere con un ringraziamento, i vari interventi dovrebbero essere ragionevolmente brevi.

Grazie di tutto Tuo d'ora e cordiali auguri di stagione nonchè i migliori saluti dell'aff.mo

Giuseppe Ferrari

Napoli,21 dicembre 1994

Caro Levi, scusami se scrivo a macchina,mi riesce più agevole. Ti ringrazio del gentile invio del testo per la Parola del Passato. Figurati se io posso dare ad uno storico del tuo livello consigli o esprimere giudizi in un tema per giunta così complesso ! Ti invio a parte la fotocopia di uno studio sulla clientela apparso in Index 1994,dove ho raccolto le mie più recenti opinioni sulla clientela.Da esso,se ne avrai la pazienza,potrai desumere i punti di consneso e di divergenza.

Nel tuo studio trovo alcune idee originali,che inducono a riflettere. Tra di esse l'individuazione nei "cercatori di cibo",dei clienti alle origini .I Dati della tradizione che si riferiscono ad episodi remoti non danno,a mia conoscenza,alcuno appiglio per tale ipotesi,fermo restando,che i clienti sono persone di condizione molto umile e subordinata.Nei cercatori di cibo sarei indotto a vedere gruppi allo stato nomade e tali non sembrano quelli che si insediarono nel Lazio arcaico.Sulla Fides come regola generale trascendente anteriore all'ordinamento giuridico ho praecchi dubbi,che ho esposto nel mio scritto;comunque non vi è documentazione archeologica dell'esistenza di un sacrario dedicato a questa divinità in epoca monarchica.

Ti segnalo qualche errore tipografico per le note; a p.12 la nota 21 riguarda Beseler e non la mia Storia.A p.16,dove si afferma la concordanza con la mia ipotesi sulla gens,si prosegue con un "ma",che preso alla lettera vuole dire che io avrei sostenuto essere un errore di Livio, l'affermazione che la plebe non ha gentes,mentre io ho sostenuto esattamente l'opposto. Sempre sul tema dei gentili a p.6 si legge,che essi secondo Cicerone sarebbero liberi etc. E' omessa la prima parte del testo di Top.6.29,che è la più importante: qui inter se eodem nomine sunt.

Quanto all'invito di partecipare ai Lincei ad una presentazione dei tuoi scritti recenti su Adriano e l'impero del 2° secolo,sono molto lusingato per la stiame tua e di Moscati e se le mie condizioni di salute saranno buone di intervenire.Avrei però bisogno di ricevere in tempo i libri su Adriano;non mi pare di aver avuto la memoria su Frontone.

Ti ricambio i più cordiali auguri e saluti

tuo Marcello Gigante

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Napoli,21 dicembre 1994

Caro Levi, scusami se scrivo a macchina,mi riesce più agevole. Ti ringrazio del gentile invio del testo per la Parola del Passato. Figurati se io posso dare ad uno storico del tuo livello consigli o esprimere giudizi in un tema per giunta così complesso ! Ti invio a parte la fotocopia di uno studio sulla clientela apparso in Index 1994,dove ho raccolto le mie più recenti opinioni sulla clientela.Da esso,se ne avrai la pazienza,potrai desumere i punti di consneso e di divergenza.

Nel tuo studio trovo alcune idee originali,che inducono a riflettere. Tra di esse l'individuazione nei "cercatori di cibo",dei clienti alle origini .I dati della tradizione che si riferiscono ad episodi remoti non danno,a mia conoscenza,alcuno appiglio per tale ipotesi,fermo restando,che i clienti sono persone di condizione molto umile e subordinata.Nei cercatori di cibo sarei indotto a vedere gruppi allo stato nomade e tali non sembrano quelli che si insediarono nel Lazio arcaico.Sulla Fides come regola generale trascendente anteriore all'ordinamento giuridico ho praecchi dubbi,che ho esposto nel mio scritto;comunque non vi è documentazione archeologica dell'esistenza di un sacrario dedicato a questa divinità in epoca monarchica.

Ti segnalo qualche errore tipografico per le note; a p.12 la nota 21 riguarda Beseler e non la mia Storia.A p.16,dove si afferma la concordanza con la mia ipotesi sulla gens,si prosegue con un "ma",che preso alla lettera vuole dire che io avrei sostenuto essere un errore di Livio, l'affermazione che la plebe non ha gentes,mentre io ho sostenuto esattamente l'opposto. Sempre sul tema dei gentili a p.6 si legge,che essi secondo Cicerone sarebbero liberi etc. E' omessa la prima parte del testo di Top.6.29,che è la più importante: qui inter se eodem nomine sunt.

Quanto all'invito di partecipare ai Lincei ad una presentazione dei tuoi scritti recenti su Adriano e l'impero del 2° secolo,sono molto lusingato per la stiame tua e di Moscati e se le mie condizioni di salute saranno buone di intervenire.Avrei però bisogno di ricevere in tempo i libri su Adriano;non mi pare di aver avuto la memoria su Frontone.

Ti ricambio i più cordiali auguri e saluti

tuo Francesco De Martino

Senato della Repubblica - Archivio Storico

3 Gennaio 1995

81

MARIO ATTILIO LEVI

Via Miralago, 7 - Tel. 091 - 518731
C.H. 6963 Pregassona

Caro Senatore, come avevo preannunciato, da una seconda lettura del Tuo articolo di "Index" 1994 preciso alcune mie discordanze e concordanze, che troverai a suo tempo in articolo in lavorazione e destinato alla "RIDA".

Siamo del tutto d'accordo nel ritenere che libertà e clienti sono condizioni diverse. Anzi, per me, il silenzio dei testi giuridici, preclassici e classici, su patronato e clientela significa che la clientela è un fatto pertinente a una società preistorica e protostorica, cioè precedente l'età arcaica, che è pregiuridica nel senso storico di ius, e quindi regolata da regole di origini differenti rispetto allo ius. La nostra differenza è che Tu non guardi a questa fase prestatale (preurbana) e che io ne voglio tener conto, e quindi a me Terenzio dice poco, a Te etnologia e antropologia dicono nulla.

Altra nostra differenza è che, per me, fides populi romani o fides exercituum sono idee di legittimità fondate sull'antichissima credenza in una Fides normativa e trascendente, e pertanto pregiuridica. È logico che di questa Fides non abbiamo, nelle fonti, né testimonianze né esegesi: le fonti sono di età storica, in parte derivanti (per le opere storiografiche o di cultura generale, non per antiquari come Varrone) da autoschediasmi partoriti da scrittori greci o ellenistici, intesi a consolarsi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

del dominio romano o a giustificarlo ellenizzando la civiltà romana.

La clientela, per me, è una condizione interna della aggregazione gens = clan. Cioè da una famiglia originaria - probabilmente di cercatori di cibo, nomadi, di cui logicamente si perdono presto le tracce in Italia (eccetto che nei depositorii liguri delle Arene Candide), si formano le più ampie familiae patriarcali, che diventano gentes, che compiono le transumanze necessarie ai loro greggi, ma che diventano seminomadi e poi stabilizzati (ma sempre con le indispensabili transumanze, v. il lavoro della Pasquinucci, che però parte solo dal III sec. a. C. e descrive fenomeni che esistono anche oggi). Lo sviluppo della economia li porta alla agricoltura e alle industrie collegate con il bestiame, che non è più solo ovino da quando si allevano suini e pollame. Da questo momento la aggregazione politica della gens ha bisogno di mano d'opera e raccoglie gente non dipendente né da altre genti, né da centri urbani: non tutti lavoratori manuali e indigenti, ma anche privati e isolati padroni di greggi o di pascoli. Così la gens al vincolo genetico affianca quello produttivo.

Alla caduta dei Tarquini Roma è al dissesto per la cessazione della sua funzione di Centro di

Istituto per la storia dell'Archivio Storico

scambio e di compensazione fra Etruschi e Greci: è il momento in cui le gentes maiores si attestano attorno a Roma e se ne impadroniscono più o meno gradualmente, la plebs cessa di rappresentare la cittadinanza urbana per assumere gradualmente la condizione storica di classe inferiore e il popolo delle gentes, i patrizii, cominciano a falsificare la storia rappresentandosi come la cittadinanza originaria di Roma, quando nella tradizione anteriore alla caduta della monarchia non compare uno solo dei nomi delle gentes.

Ancora: la 9ª delle XII Tavole, comminando la sacertà - cioè la "scomunica" - del pater patricius che froda il cliente, non ignora il concetto e l'idea di Fides, perchè fraus è la antitesi di Fides. La norma della ottava tavola è un fattore estraneo nel corpo di norme giuridiche concrete delle XII Tavole, poichè la sanzione è sacrale, quindi trascendente, e non giuridica. Però è la prova della decadenza in atto del sistema delle gentes, poichè innova nel senso di riconoscere, al cliente, diritti sul patrono, cioè ponendo la fine - o l'inizio della fine - della autocrazia gentilizia e preparando le condizioni per le quali le imagines maiorum,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

spesso falsificate o arbitrarie – resteranno l'unico vero e legittimo prerogativa di un patriziato risolto, di fatto, nella nobilitas.

Per tutto il resto, siamo d'accordo, come spesso accade: è evidente che tu sei l'unico studioso del mondo romano con il quale mi posso trovare d'accordo e collaborare – a distanza!

Scusa la troppa mia facilità epistolare e i migliori auguri e saluti.

aff.mo

Mario Attilio Levi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

85

Levi

Lincei 28.4.95

Senato della Repubblica - Archivio Storico

86

copia
2ª [illegible]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Gli anni di Levi sono molti e molto bene spesi.Essi non impediscono all'Autore di darci opere di grande originalità e freschezza,che sollecitano meditazioni e ripensamenti.Il suo metodo è quello della storia globale,nel quale pienamente consento,avendone da molti anni sostenuto la necessità,sebbene con scarso successo,perchè permane la separazione delle discipline ,che talvolta si spinge fino alla reci= proca ignoranza. Il metodo di Levi ricerca invece gli aspetti diversi di una sola realtà,quella dell'uomo nella sua esistenza collettiva. Per altri versi va rilevata la molteplicità degli interessi,come appa= re nei due libri sulla Città antica e sui Nomadi alla frontiera.IL pri= mo si spinge oltre il mondo greco-romano,per esplorare lo'rganizzazione urbana di altre civiltà.Il secondo si cimenta con la storia di popoli che vivevano negli immensi spazi euroasiatici fra l'impero e la Cina,a cominciare dagli Sciti, i più noti agli storici antichi,per ricerca= re le loro influenze religiose ed artistiche sulle civiltà dell'Occi= dente mediterraneo[7].Ammiro la capacità di padroneggiare campi di ricerca e di studi così diversi ,sebbene il nome di città antica rischia di fare smarrire la diversità di organizzazione politica tra la Grecia e Roma da un lato e l'Oriente dall'altro,molto bene espressa nello sprezzante giudizio di Ciro,che considerava l'agora come un luogo dove la gente si ingannava con falsi giuramenti.E con questo non in= tendo accettare la concezione degli Elleni,che consideravano barbari,non solo in senso linguistico,tutti gli altri popoli.

7 e sull' impiego della cavalleria.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Vengo ai libri su Adriano,pubblicati a breve distanza,che suscitano in uno studioso delle istituzioni romane il maggiore interesse.Es= si si integrano a vicenda,offrono non una biografia di questo impe= ratore,ma una ricostruzione storica,che in un cedrto senso comprende l'Impero da Augusto in poi.Vorrei discutere di queste opere con fini non apologetici,dei quali Levi non ha bisogno,ma per un esame criti= co dei problemi che esse sollevano.La tesi di fondo è che la costitu= zione del Principato si definisce storicamente,muove da forme di tipo repubblicano pper giungere ad un assetto dixtipo decisamente monarchico che si deve appunto ad Adriano.Che la costituzione imperiale si debba vedere nel suo corso storico è indubbio,che essa abbia all'inizio un certo grado di ambiguità è vero,ma a mio parere la contrapposizione netta non risponde ai reali caratteri storici. I precedenti repubblicani di Augusto vanno intesi nel senso che le istituzioni repubblicane sono sopravvissute, i poteri di Augusto e dei suoi successori hanno nomi che rientrano nelle categorie della Repubblica.Questo non & solo una finzione formale per nasco,dere una effettiva monarchia,non molto ama= ta a Roma e fortemente avversata dall'aristocrazia,come prova il cesari= cidio. Ma nella realtà del rapporto tra i poteri le istituzioni erano bdn lontane da quelle della Repubblica.Allorch& Augusto nelle Res Gestae presenta una repubblica restaurata ed afferma di non avere avuto altra supe= riprità che quella derivante dall'aucatoritas,dice una bella menzogna

Senato della Repubblica - Archivio Storico

3

Non è affatto vero che egli non ha avuto una potestas superiore a quella di chiunque altro gli sia stato collega.Nemmeno nel periodo tra il 27 ed il 23 egli ebbe come console un potere ugua aquello del collega,perchè gli era stato conferito un imperium di tipo nuovo,che comportava il comando esclusivo dell'esercito.Questa tesi è avvalorata da recenti considerazioni di Nicolet.Inoltre le rielezioni successive contrastastano con le norme repubblicane.Dal 23

in anni successivi contrastava con le norme repubblicane.Dal 23

in poi egli non è più console,ma riceve un imperium sulle pro= vince assegnategli e conseguentemente il comando degli eserciti che in esse si trovavano,mentre ha un potere di controllo e di intervento sulle province assegnate al governo del Senato.Anche se soggetto a rinnovamenti decennali esso è di fatto a vita.Ad esso aggiunge la tribunicia potestas,senza essere tribuno, e così riunisce nella sua persona poteri antitetici.Tutto questo è estraneo alla costituzione repubblicana,in quanto poteri di organi soggetti ai li= miti dell'annualità e della collegialità sono staccati dalle magi= strature e conferiti ad una sola persona senza tali limiti.Senza parlare degli onori e dei titoli quasi religiosi,come il nome di Augu= stus . Il collega ed amico Guarino ha criticato questa ricostruzione, ma è difficile negare i fatti,tanto è vero che egli alla fine ammette che la costituzione giunse al suo assetto definitivo con Tiberio.~~La verità è incontestabile~~.Con Augusto era nato un nuovo organo,il Prin=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Non è affatto vero che egli non ha avuto una potestas superiore a quella di chiunque gli sia stato collega. Nemmeno nel periodo iniziale fra il 27 ed il 23 egli ebbe nel consolato un potere uguale a quello del collega,dato il comando dell'esercito che gli era stato conferito in modo esclusivo. Inoltre la rielezione in anni successivi contrastava con le norme repubblicane.Dal 23 in poi egli non è più console,ma riceve un imperium sulle pro= vince assegnategli e conseguentemente il comando degli eserciti che in esse si trovavano,mentre ha un potere di controllo e di intervento sulle rovinçe assegnate al governo del Senato.Anche se soggetto a rinnovamenti decennali esso è di fatto a vita.Ad esso si aggiunge la tribunicia potesas,senza essere tribuno, e così riunisce nella nella sua persona poteri antitetici.Tutto questo è estraneo alla costituzione repubblicana,in quanto poteri di organi soggetti ai li= miti dell'annualità,e della collegialità sono staccati dalle magi= strature e conferiti adf una sola persona senza tali limiti.Senza parlare degli onori e dei titoli quasi religiosi,come in nome di Augu= stus . Il collega ed amico Guarino ha criticato questa ricostruzione, ma è difficile negare i fatti,tanto è vero che egli alla fine ammette che la costituzione giunse al suo assetto definitivo con Tiberio.La verità è incontestabile.Con Augusto era nato un nuovo organo,il Prin=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

cipe posto al disopra di tutti gli altri organi.Nè vale obiettare che formalmente i poteri venivano attribuiti dal Senato e dal popolo. Il principio dinastico era forte,manon si tradusse nella successione ere= ditaria;si cercò di assicurarla con espedienti vari,che furono influenzati dagli intrighi di corte.Ma l'aspetto più negativo del Principato,che fu all'origine di molte vicende funeste,è che essa rendeva possibile governi illuminati o dispotici e sovrattutto che proseguì per tutta la storia dell'impero uno squilibrio nelle forze reali del potere e l'elemento militare fu sempre più o meno prevalente rispetto a quello civile.Que= sta era la caratteristica delle origini del nuovo stato erimase per sempre. Si può pensare che Adriano,con il suo orientamento monarchico abbia posto termine a questo grave insufficienza costituzionale. A giudicare dalle vicende posteriori non si può dire che questo sia avvenuto.L'ascesa di Commodo per discendenza diretta non evitò la sua fine violenta e l'insor= gere di un'anarchia militare con scontri tra vari pretenti,con la vittoria armata finale di Settimio Severo.

E'indubbio che Adriano abbia svikuppato elementi nell'organizzazione della struttura statale,con una burocrazia atta al governo di un governo mondiale,sui erano ammessi anche personaggi di origine orien= tale.Levi con ragione pone in risalto questi caratteri,dà molta im= portanza alla mancanza dei titoli repubblicani nelle monete dopo il 124 e l'assunzione del titolo Adrianus Augustus -già il Syme accen= tuava questo dato. Nelle monete peraltro rimane COS III e nelle iscri= zioni continua ad esservi la titolatura completa;l'ultima precede di qualche mese la morte dell'Imperatore (138,Dessau I,331)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Forse più indicative delle tendenze monarchiche sono alcune leggende, come AET.AUG. nelle monete, l'appellativo dominus noster nei Papiri la= tini ed il nome Olympios in iscrizioni greche. Inoltre non è senza signif il fatto che egli abbia accettato l'investitura dai soldati prima ancora che dal Senato,sebbene se ne sia scusato affermando che lo stato non po= teva essere lasciato senza imperator (vita Hadr.6.2).

Levi attribuisce molta importanza alle iscrizioni di Lambaesis,base mili= tare della Numidia,dalle quali si desume quale fosse la sua estrema cura per l'organizzazione e la disciplina dell'esercito.La sua scelta era stat di porre termine alla politica di conquiste,ma di proteggere la sicurezz dell'impero fortificando le frontiere.

La storia del diritto riceve un utile contributo dalle ricerche dell'A., che rivolge un'attenzione particolare e devo dire inconsueta per le que= stioni giuridiche nelle controversie esistenti sull'attività di Adriano e la codificazione dell' Editto del Pretore o sul Consilium Principis od in altre ancora formula proposte equilibrate.

Non posso discutere le numerose questioni,dato il tempo disponibile. Mi limito ad osservare che non è per ironia che Aulo Gellio cita la decisione di Adriano sul parto all'11° meseNel lungo capitolo in cui si legge questo passo,Gellio poneva in risalto le incertezze esistenti sul tema.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Forse più indicative delle tendenze monarchiche sono alcune leggende, come AET.AUG. nelle monete, l'appellativo dominus noster nei Papiri la= tini ed il nome Olympios in iscrizioni greche. Inoltre non è senza signif il fatto che egli abbia accettato l'investitura dai soldati prima ancora che dal Senato,sebbene se ne sia scusato affermando che lo stato non po= teva essere lasciato senza imperator (vita Hadr.6.2).

Levi attribuisce molta importanza alle iscrizioni di Lambaesis,base mili= tare della Numidia,dalle quali si desume quale fosse la sua estrema cura per l'organizzazione e la disciplina dell'esercito.La sua scelta era stat di porre termine alla politica di conquiste,ma di proteggere la sicurezz dell'impero fortificando le frontiere.

La storia del diritto riceve un utile contributo dalle ricerche dell'A., che rivolge un'attenzione particolare e devo dire inconsueta per le que= stioni giuridiche , nelle controversie esistenti sull'attività di Adriano e la codificazione dell' Editto del Pretore o sul Consilium Principis od in altre ancora formula proposte equilibrate.

Non posso discutere le numerose questioni,dato il tempo disponibile. Mi limito ad osservare che non è per ironia che Aulo Gellio cita la decisione di Adriano sul parto all'11° meseNel lungo capitolo in cui si legge questo passo,Gellio poneva in risalto le incertezze esistenti sul tema.

L'interrogativo maggiore riguarda la tesi che A driano con la sua riforma monarchica ha permesso all'impero di vivere per vari secoli. Se consideriamo le varie crisi,dopo Marco Aurelio,i mutamneti sotto i Severi,l'anarchia del 3° secolo e le riforme di Diocleziano e Costantino,possiamo chiederci chi l'abbia veramente salvato.

Scuola di Scienze Politiche - Archivio Storico

Ho riservato per ultimo il tema dell'auctoritas.Levi ne ha trat= tato ripetutamente negli ultimi anni e ne dà una versione originale e suggestiva.Il suo fondamento sarebbe una immensa clientela,divenuta ecumenica,sebbene si richiami a quella arcaica.Levi mi ricorda l'iscri= zione di Satricum,nella quale i suodales di un Poplios Oalesios sarebbero appunto clienti.Com'è noto tutto è incerto e discusso in questa iscrizione,nella quale appare probabile solo che il personaggio sia il Publio Valerio della tradizione.I sodales,se non sono sacerdoti, sono amici e compagni d'arme,un seguito mlitare,che già conosciamo per l'età arcaica, come per Mastarna e Celio Vibenna o per i Claudi al Cre= mera.Questi armati non sono i tenuiores di cui parla Festo, cioè i clien= ti sottoposti alla gens ed adibiti al lavoro della terra,i quali non avevano una protezione giuridica,ma solo sacrale,secondo il noto pre= cetto delle XII Tavole. Questa clientela arcsica gentiliziA NON SI PU! IDENTIFICARE CON QUELLA DEGLI ULTIMI SECOLI DELLA REPUBBLICA ,che era un vincolo di ordine sociale e politico,nè tanto meno con quella dei popoli e comunità stranieri assoggettati a Roma.Per essi valeva la Fides,strumento della concezione imperiale di Roma.

L'idea che l'auctoritas di Augusto sia fondata sulla clientela si ricollega

Senato della Repubblica - Archivio Storico

la concezione del von Premerstein,che a sua volta si richiamava a Mün= zer e Gelzer.Potremmo aggiungere Syme.Che vi siano alleanze di famiglie potenti e loro clientele è vero,che non vi siano partiti nel senso moder= no è indubbio,ma la lotta politica e sociale non si esauriva in questo schema. Vi erano le classi ed i gruppi sociali con i loro contrastanti interessi.Dopo la creazione dell'esercito professionale il comando delle milizie divenne determiannte,ma non era tutto.Il consenso popolare era indispensabile comunque e lo si otteneva con la forza o con il buon governo. Vi era l'antica aristocrazia conservatrice,la nuova nobiltà, i cavalieri,i liberti,la cosiddetta borghesia cittadina.Un mondo complesso che non si può imprigionare nella schema della clientela.No.La forza di Ottaviano consisteva nell'eredità di Cesare e nell'essere riuscito,come egli stesso proclama nelle Res Gestae ad impadronirsi del potere: potitus rerum omnium.Questo,dopo la vittoria su Antonio gli dava un pri= mato,che egli ama definire auctoritas.Si potrà ancora a lungo continua= re a discutere sul senso del termine,ma la realtà del potere non è quel= la di un prestigio morale-politico,ma di un primato politico-militare. Detto questo,non mi rimane che esprimere la mia ammirazione profonda e la gratitudine per un collega,un amico se me lo permette,esempio di perseveranza nell'impegno degli studi,un onore ed un vanto per le scienze storiche e per la cultura italiana

Senato della Repubblica - Archivio Storico

96

1ª stesura

Levi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Gli anni di Levi sono molti e molto bene spesi.Essi non impediscono all'Autore di darci ancora opere di grande orignalità e freschezza,che sollecitano meditazioni e riesame critico,come è di opere realmente rinno= vatrici della storiografia. Il metodo che egli adotta è quello della storia globale,nel quale consento pienamente,avendo da molti anni sostenuto la necessità di una visione unitaria della storia,nel tentativo di fare uscire la la storia del diritto dal formalismo logico e di porre asuo fondamento la vita reale,neila quale economia,rapporti sociali,pensiero ed espressione arti= stico- letteraria sono aspetti diversi della stessa realtà,l'uomo nella sua vita collettiva.Non sempre questo tentativo è stato coronato da successo e non di rado prevalgono le divisioni accademiche,che rendono difficile lo scambio delle conoscenze e la stessa informazione di opere che appartengono ad un diverso reparto universitario.L'opera di Levi non è di questo tipo, ma esattamente quella che a mio parere dovrebbe essere un'opera di storia compiuta. Per altri versi va segnalato che questo Autore è animato da giovanile curiosità come appare negli scritti sulla città antica e sui Nomadi alla frontiera,nel rpimo dei quali egli offra un ampio disegno delle aggregazioni urbane nelle varie fasi della storia,dall'Estremo Oriente fino alla civiltà del mondo classico. Nel secondo la ricostruzione storica sta al confine tra l'Impero ellenistico e poi quello romano e le genti che popolavano gli ampi spazi fino all'India ed alla Cina, a cominciare dagli Sciti,dei quali si ricerano le influenze religiose ed artistiche sulle civiltà dell'Occidente.Confesso di ammirare questa capacità di padroneggiare sovranamente campi di ricerche e di studi così diversi e di provar e qualche ~~diffidenza~~ riserve,come già per la Universalgeschichte di Eduard Meyer,che presenta livelli disuguali a seconda delle possibilità di oonoscenza diretta dell'A.,come aveva rilevat o,se non errp,già Momigliano. Mi permetto solo di osservare che il termine Città antica è troppo legato al mondo greco-romano;richiama subito alla memoria il classico libro del Fustel de Coulanges per essere adeguatamente appropriato per le aggregazioni urbane di

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di altre civiltà,che non erano in grado dicomprendere la splendida creazio= ne politica dell'agora,tanto che Ciro poteva rispondere sprezzantemente all'amabasciatore di Spatta,che gli ingiungeva di ritirarsi dalla Grecia, di non temere gente che ha una piazza in mezzo alla città,dove si raduna per ingann narsi a vicenda con falsi giuramenti . Con questo peraltro non intendo accettare in modo acritico quella sorta di nazionalismo ellenico,secondo il quale il mondo si divideva in Ellenie barbari e solo i primi erano da considerarsi esseri civili,concezione peraltro teorizzata da Aristotele.Già nella stessa Greci si manifestarono correnti di pensiero discordanti ed Eratostene,il bibliotecario della grande Biblioteca di Alessandria,geografo e scienziato,che aveva molto viaggiato e conosciuto direttamente popoli dell'Oriente ammoniva che anche presso i barbari si trovavano istituzioni sviluppate.

Fra le opere recenti di Levi il maggiore interesse viene suscitato dai libri su A Adriano,il primo più scientificamente costruito,Adriano Augusto(L'Erma di Bretschneider 1993),il secondo "Adriano.Un ventennio di ricerche"(Rusconi 1994) che può considerarsi un aggiornamento del primo sulla base di ricerche com= piute tra il 1992 ed il 1994 sulle iscrizioni di Lamase e su Frontone (pubbli= cate negli Atti di questa Accademia).Esso viene presentato come un'opera più compiuta sulla storia di questo Imperatore,frutto di un ventennio di ricerche.A me pare che se ne possa trattare congiuntamente,perchè le tesi di fondo non sono diverse.Vorrei discutere di queste importanti opere senza fini apologetici,dei quali Levi non ha bisogno,ma piuttosto in modo critico e con qualche dissenso. La tesi di fondo è che la costituzione di Roma nell'e= età del Principato è una creazione storica,risultato appunto di uno sviluppo storico che muove da forme di tipo repubblicano per giungere ad un assetto chiaramente monarchico,che si deve appunto ad Adriano.Che la stato imperiale sia una creazione storica è indubbio,ma le fasi di tale sviluppo sono alquanto diverse da quelle esposte. A mio parere i precedenti repubblicani di Augusto

Senato della Repubblica - Archivio Storico

senso che talune istituzioni repubblicane sono sopravvissute e gli stessi poteri di Augusto,come poi dei suoi successori,hanno nomi repubblicani e si possono far rientrare in categorie della Repubblica.Questo non è solo una finzione formale per nascondere una monarchia effettiva,non molto amata a Roma e fortemente avversata dall'aristocrazia conservatrice,come il cesaricidio prova.Era anche in un certo grado il mantenimento di istituzioni proprie della R Repubblica,Senato,Magistrature,Comizi.Ma questo non basta per ritenere ch e vi sia stata una restaurazione della repubblica,come Augusto vorrebbe far credere fondando la sua supremazia esclusivamente sull'auctoritas,categoria etico-politica e vantando nelle Res Gestae di non avere mai avuto una potestas superiore a coloro che gli furono colleghi nella magistratura. La storia non può far proprie categorie formalistiche e confonderle con la realtà del potere. Anche nella prima fase del suo governo,dalla restituzione dei poteri straordinari fino al 23,solo con forti deformazioni istituzionali si può credere che il potere di comnado sull'esercito fosse emanazione della carica di console,c che le varie leggi dalla di Silla in poi avevano limitato,con il conferimento del comando ai proconsoli,inviati nemle province.Dall'altro lato,un potere consol lare che si rinnova anno per anno è del tutto estraneo alle norme repubbli= cane. Ma a partire dal 23 Augusto non è più console,riceve un imperium che conteneva il comando dell'esercito ed il controllo sulle province,che erano state attribuite al Senato,nelle quali egli così poteva intervenire, ed anche se soggetto a rinnovamenti decennali è sostanzialmente a vita.Inoltre egli ha la tribunicia potestas,senza essere tribuno,riunendo così nella stessa persona imperium e potere dei tribuni ed anche questo a vita.Tutto questo è assolutamente estraneo alla costituzione repubblicana,in quanto poteri di singoli organi,soggetti ai limiti della collegialità e dell'annualità

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sono attribuiti ad una stessa persona,senza i suddetti limiti.Senza parlare di altri poteri attribuiti occasionalmente e di onori e titoli semireligiosi come Augustus,ve è quanto basta per ritenere che nel 23 la costituziine si è trasformata profondamente ed in essa è sorto un organo nuovo,il Principe nelle cui mani si concentrano i massimi poteri.E'vero che il collega ed ami= co Guarino ha opposto alcune critiche alla mia ricostruzione del Principato augusteo,ma non può negare che i fatti sono quelli sopra descritti e comunque egli stesso alla fine,non comprendo su quali basi,ritiene che la costituzione giunse al suo assetto definitivo con Tiberio,che in sostanza non ha fatto al= tro che seguire le orme del suo predecessore.Si potrebbe obiettare che dal latoformale almeno l'investitura doveva essere data dal Senato,forse anche da una legge per la tribunicia potestas,ma pur non essendo affermatp giuridicamente il principio della successione ereditaria,la tendenza dinastica era talmente forte,che essa si è fatta valere mediante l'associazione nel potere o l'adozione il che diede luogo,comerè a tutti noto,ad intrighi e tragedie nella corte imperiale.

Veniamo ora ad Adriano.La tesi di Levi è che egli avrebbe trasformato una costiuzione nella quale sopravvivevano forme repubblicane in una solida mo= narchia,salvando così l'impero per vari secoli.Si può osservare che il tra= passo dagli Antonini ai Severi non avvenna senza violenza e che nell'età dei Severi lo stato accentuò i suoi caratteri monarchici,avviandosi ad essere una monarchia assoluta,il che non impedì la grande crisi del 3° secolo e la lunga anarchia,superata con l'avvento di Aureliano e sovrattutto Diocleziano . Tuttavia Adriano può essere considerato il creatore di un'organizzazione degli uffici della burocrazia,come strumenti efficienti per un governo monarchico dell'Impero. Anche per questo si svilupparono strutture che risalivano ad Augu= sto e si erano rafforzate dopo di lui.La grande costruzione del Principato augusteo ,se da un lato mirava all'alleanza con le grandi famiglie dell'ari= stocrazia,dall'altro chiamò i cavalieri ai nuovi uffici della burocrazia

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'opera rinnovatrice di Adriano si è fatta sentire in questo campo forse più che in altri.Esso aveva come fine la creazione di un impero mondiale salda= mente guidato dalla burocrazia,come già a suo tempo anche io avevo rilevato. Si trattava però di un processo che doveva avere ulteriori sviluppi.Così anche l'abbandono dei titoli repubblicani nelle monete e negli atti ufficiali fu parziale ;infatti anche dopo il 124 si trovano monete con l'indicazione del consolato III e principalmente tutti i titoli consueti repubblicani si hanno in numerose iscrizioni,come si può vedere in una rapida scorsa al Dessau, ILS I nr.309-319,provenienti in gran parte da R oma e dall'Italia.Va segnalata l'iscrizione dedicatoria ad Antonino,dopo la sua adozione,ma precedente alla morte di Adriano,quindi databile fra il marzo ed illuglio del 138,nella quale
cos si ha la titolatura tradizionale Pont.Max.trib.pot.XXII,imp.II;p.P. Essa
III appartiene agli apparitores di Cesare e dei consoli,quindi persone dell'appa= rato pubblico.

Levi è nel giusto allorchè segnala fra gli elementi caratteristici dei muta= menti del potere l'accentuato interesse dell'Imperatore per la legislazione e l'amministrazione della giustizia.Si accetti o meno la tesi di Guarino,che l'Editto non venne codificato da Salvo Giuliano,sta di fatto che la forza creativa del ius praetorium si può considerare esaurita e che in suo luogo interven= ne la giurisprudenza e la cognitio imperiale.

Uno dei più signficativi pregi delle ricerche di Levi è l'interesse per le questioni di ordine giuridico,per le quali egli rivela una non consueta familiarità con gli scritti dei romanisti.Aggiungerò qualche considerazione a conferma delle tesi dell'A. La lettera di Marco Aurelio in risposta ad una di Frontone non pervenutaci,ma trascritta in larga parte dall'Imperatore, riguarda un'oratio di Frontone de transmarinis testamentis.Il retore lamenta le lungaggini che potrebbero verificarsi,se in caso di controversia intor= no all'apertura di un testamento in una provincia transmarina,quindi vero=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Forse più indicative delle tendenze monarchiche sono alcune leggende, come AET.AUG. nelle monete, l'appellativo dominus noster nei Papiri latini ed il nome Olympios in iscrizioni greche. Inoltre non è senza significato il fatto che egli abbia accettato l'investitura dai soldati prima ancora che dal Senato,sebbene se ne sia scusato affermando che lo stato non poteva essere lasciato senza imperator (vita Hadr.6.2).

Levi attribuisce molta importanza alle iscrizioni di Lambaesis,base militare della Numidia,dalle quali si desume quale fosse la sua estrema cura per l'organizzazione e la disciplina dell'esercito.La sua scelta era stata di porre termine alla politica di conquiste,ma di protyeggere la sicurezza dell'impero fortificando le frontiere.

La storia del diritto riceve un utile contributo dalle ricerche dell'A., che rivolge un'attenzione particolare e devo dire inconsueta per le questioni giuridiche e nelle controversie esistenti sull'attività di Adriano e la codificazione dell' Editto del Pretore o sul Consilium Principis od in altre ancora sceglie proposte equilibrate.

Non posso qui discutere come meriterebbero le numerose questioni,dato il poco tempo disponbile.Mi limito ad un accenno sul caso di cui si occupa ampiamente Aulo Gellio,del tempo valido per gestazione di un bambino dopo la morte del padre.Lo scrittore attribuisce ad Adriano la decisione che la paternità era riconosciuta anche se la nscita era avvenuta all'11° mese dalla morte. Levi considera questo testo come una ironia di Gellio. Non sembra che sia così,dato che la questione era discussa e Plinio nella n.h. 7.40) riferisce ,citando Masurio Sabino,che un pretore =apirius aveva riconsciuto valido perfino il 13° mese,ritenendo che vi era incertezza non essendo stabilito alcun tempo certo.Nella disputa venivano in causa grandi autorità,Ippocrate e perfino Aristotele.Ulpiano in un frammento del Diesto è per il 10°mese e sembra che egli abbia tratto questo dato dalle XII Tavole.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

te dell'Oriente, il proconsole romano non si fosse sentito in grado di decidere,ignorando il contenuto del testamento e rimettendo quindi il giudizio all'Imperatore,con tutte le lungaggini dei viaggi e d i pericoli della navigazione,naufragio compreso,che avrebbe distrutto il documento.
Non sappiamo quale fosse il caso concreto.Sappiamo però che si doveva pagare una tassa di successione,la XX hereditatiu m,istituita con una lex Iulia,e questo comportava l'esigenza di presen,tarsi all'ufficio competente.Se sorgeva una difficoltà perchè il testatore aveva affidato il testamento ad una persona di famiglia o ad un amico e questi non si presentava o perchè i 7 testimoni che avevano apposto il sigillo si non erano reperibili almeno nel numero prescritto,cioè la maggioranza di 4,avveniva che gli eredi naturali restavano in possesso dei beni e d avevano il godimento dei frutti.In un processo in Egitto dell'età di Commodo (a.184),quindi verosimilmente redatto in quella di Marco il convenuto richied eva la presenza di tutti i testimoni,ma le fonti giuridiche ,come aveva rilevato V.Scialoia, erano per la maggioranza (Ulp. D.29.3.6;Paul.4.6.) ed in mancanza dovevano bastare honesti viri. Nel testo di Frontone,in cui l'enfasi retorica è evidente, magistratocompetente era il proconsole,ma questo non vuol dire che in tutti i casi di contestazione si doveva adire il governatore della provincia .Se si trattava di una questione di pura forma,il caso veniva risolto dal funzionario preposto alla riscossione della vigesima, se invece vi erano contrasti che implicavano giudizi per lesione di diritti ed i soggetti erano cittadini romani si seguiva la procedura stabilita nell'Editto del governatore .
Un altro caso particolare è quello del tempo della nascita di un bambino nell'undicesimo mese dopo la morte del marito della donna.Ne tratta Aulo Gellio,il qual riferisce che Adriano ritenne possibile che il nato fuori dei tempi usuali fosse figlio del defunto.Levi pensa che Gellio abbia inteso ironizzare sul decreto di Adriano.A me pare che si tratti piuttosto di un'incertezza degli antichi sui tempi di una gestazione.Nel lungo capitolo sono citati

Senato della Repubblica - Archivio Storico

casi ed autori vari,tra i quali Plinio,il quale ricorda che un pretore Papirio aveva ritenuto possibile una nascita al 13° mese asserendo che non esiste va una data certa nelle leggi. Ulpiano che probabiklente si richiama alle XII Tavole ritiene che il tempo massimo fosse il decimo mese.

Questi sono particolari.Il tema di fondo è la trasformazione dell'ambigua costituzione augustea in monarchie mondiale.Inteso nel senso di uno sviluppo storico,quest'idea è giusta.In modo coerente ad essa si ricollegano ricostru= zioni o nuove interpretazioni,che provano l'attività concreta di Adriano, che non amava le guerre,ma aveva in gran conto la forza disciplinata dell'eser= cito .In questa luce L.dedica grande attenzione alle iscrizioni africane di Lemes sa,cui dedica molte pagine,nonchè alle fortificazioni sulle frontiere,nonchè alla buona amministrazione,sebbene non si possa sapere quale sia stata la condizione del bilancio.

Ho riservato per ultimo il tema non secondario dell'auctoritas.L. ne ha trat= tato ripetutamente negli ultimi anni e ne dà una versione originale e sugge= stiva.Il suo fondamento sarebbe una grande clientela,che era divenute ecumenica sebbene essa si richhiamasse a quella arcaica. Non posso che rinviare a quel= lo che ho sostenuto in vari scritti,anche dopo la Storia della Costituzione. Sulla clientela arcaica ,mantengo l'idea che si tratti di subordinati all'in= terno della gens. L'iscrizione di Satricum,che L.mi ricorda,non porva molto per una diversa consezione.I suodales sono amici,compagni di armi o forse an= che sacerdoti,ma non si può senz'altro classificarli come clienti. Che capi dell'età arcaica avessero un seguito militare è un dato certo,si pensi a Mastarna a Celio Vibenna,al seguito dei Claudi al Cremera. I clineti sono i teniores di Festo. Questa clientela gentilizia non è la stessa dell'età recente e del= la tarda repubblica,che diviene un seguito politico e tanto meno quella di stranieri vincolati a Roma.E' per costoro che entra in azione la Fides romana. Per l'auctoritas fondata su ampie clientele non si può non ricollegarla al=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

cipe posto al disopra di tutti gli altri organi.Nè vale obiettare che formalmente i poteri venivano conferiti dal Senato e dal popolo con una legge.Nessun imperatore è stato rimosso in via legale,nè la successione è avvenuta per libera scelta.La forza del principio dinastico era grande ed anche senza una norma che stabilisse l'eredi= tarietà, con il conferimento dei poteri maggiori al designato alla successione già durante la vita del predecessore,fu praticamente im= possibile scegliere un diverso Principe.Il solo modo che fu in uso consisteva nell'eliminazione fisica del sovrano e nell'imposizione del nuovo con la violenza o la forza militare.

Veniamo ora ad Adriano.E'indubbio che egli abbia sviluppato elementi della struttura statale,che erano già apparsi con Augusto e la crea= zione di organi ed uffici affidati in prevalenza a membri dell'ordine equest Claudio e poi Vespasiano avevano ampliato e rafforzato la burocra= zia.Adriano ha dato ad essa il carattere di strutture di un governo mondiale e vi ha ha ammesso personaggi di origine orientale.E' certo altresì che gli elementi monarchici si sono rafforzati.Levi adduce come prova anche la mancanza dei titoli repubblicani nelle monete dopo il 124.Ma in esse quasi sempre compare il titolo cos.III ed in varie iscrizioni continua ad esservi la titolatura completa;l'ulti= me precede di qualche mese la sua morte (138,Dessau I, 331).

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Note sulla carriera didattica e scientifica del Prof. Federico Maria D'Ippolito.

Nato in Napoli il 4 novembre 1937, Federico Maria D'Ippolito ha intrapreso gli studi romanistici subito dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1960 nell'Università di Napoli. Allievo di Francesco De Martino, è stato assistente volontario, straordinario, incaricato, presso la cattedra di Storia del diritto romano. Sul piano scientifico ha esordito con un saggio sulle concessioni pubbliche di libertà, continuando le ricerche con una serie di saggi sul diritto penale romano. Nel 1964 è stato nominato, in seguito a concorso, assistente ordinario presso la cattedra di Storia del diritto romano nella Facoltà napoletana, svolgendo, in tale qualifica, intensa attività didattica, con esercitazioni e seminari. Ha poi orientato i propri interessi di studio verso la storia della giurisprudenza romana, pubblicando la monografia "Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino", edita nel 1969 nella collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, editore Jovene. Nel 1971 è stato nominato professore incaricato di Storia romana presso la scuola di perfezionamento in diritto romano in Napoli, ed ha ricoperto questo insegnamento fino al 1982. Nel 1972 è stato nominato professore incaricato di Storia del diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno. Dal 1 novembre 1975 al 9 aprile 1983 ha insegnato tale materia in qualità di professore incaricato stabilizzato. Ha continuato le proprie ricerche occupandosi di legislazione agraria arcaica, di organizzazione della cultura in epoca cesariana, ed approfondendo i problemi della storia dei giuristi e della giurisprudenza romana. Nel 1979 ha pubblicato, per le Edizioni Scientifiche Italiane, la monografia "I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica", in cui vengono approfonditi molteplici aspetti della cultura giuridica repubblicana, lavoro che ha attirato gli interessi degli studiosi italiani e stranieri.
Nel 1982 è stato nominato professore associato confermato ed in tale qualità è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Storia della costituzione romana, a partire dal 10 aprile 1983, nell'Università di Napoli. Ha continuato le proprie ricerche occupandosi anche di storia della storiografia romanistica, sia con la riedizione, con propria introduzione, di F.D.Sanio, Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. Ein Prolegomenon, Napoli, Antiqua, Jovene 1981, sia con la introduzione e cura degli scritti di M.Lauria, Studii e ricordi, Napoli, Jovene 1983.
Ha partecipato, come relatore, a numerosi convegni e congressi in Italia e all'estero. Ha tenuto lezioni, seminari, conferenze in varie Università. Nel febbraio 1984 ha svolto un seminario all'Università

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di Gottinga, ed il testo della relazione è stato pubblicato sulla Savigny dello stesso anno con il titolo Das ius Flavianum und die lex Ogulnia. Nell'anno 1985/86 ha insegnato, per supplenza, Storia del diritto romano nell'Università degli sudi di Napoli. Nello stesso anno ha pubblicato, per le edizioni Laterza, la monografia "Giuristi e sapienti in Roma arcaica", uno studio sulla giurisprudenza romana arcaica e le prime forme di letteratura giuridica. Ha inoltre pubblicato, per l'editore Sellerio, "La repubblica luminosa", introduzione, traduzione e commento del secondo libro del De re publica di Cicerone, e una lunga lettura critica del libro di R.A.Bauman, Lawyers in Roman Republican Politics, apparsa in Labeo 31,1985. Ha collaborato al primo volume delle Ricerche gentilizie, dirette dal Prof. Gennaro Franciosi. Inoltre, ha curato, per gli Editori Riuniti, una raccolta di scritti di Francesco De Martino, apparsa con il titolo Nuovi studi di economia e diritto romano.
Dal 1 novembre 1987 è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Diritto pubblico romano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli. Ha successivamente pubblicato un saggio dal titolo "Le XII Tavole" nella Storia di Roma di Einaudi, e la monografia "Sulla giurisprudenza medio-repubblicana", ESI., Napoli, 1988.
Vincitore di concorso, è stato chiamato a ricoprire la cattedra di diritto romano presso l'Università degli studi di Reggio Calabria-Catanzaro e, per supplenza, quella di Diritto pubblico romano. Presso quell'Ateneo è stato presidente del Corso di scienze dell'amministrazione. Nel frattempo, ha intrapreso la raccolta delle Gesammelte Schriften di Otto Lenel, i cui primi quattro volumi sono già apparsi nella collana Antiqua, Napoli, Jovene, 1990-1992, con propria introduzione. Inoltre ha pubblicato una lettura critica, su Labeo del 1990, della Römische Rechtsgeschichte di F.Wieacker. Ha partecipato, dal 1990 al 1993, al gruppo di ricerca sulla Palingenesia delle XII Tavole, diretto dal prof. Luigi Amirante, ed i propri contributi sono apparsi su Index 1990, 1992. Ha pubblicato, per i tipi di Sellerio, la seconda edizione della traduzione del secondo libro del De re publica di Cicerone, con testo critico a fronte, dal titolo "Sullo Stato", Palermo 1992. Inoltre ha pubblicato, per i tipi della ESI., Napoli 1993, una monografia dal titolo Questioni decemvirali.
A partire dal novembre 1992 è stato chiamato alla cattedra di Storia del diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza della Seconda università degli studi di Napoli. Da tale data, ricopre altresì la carica di Pro-Rettore dell'Ateneo.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A me pare che nessuno possa negare i pregi del libro di D'Ippolito,che consistono sovrattutto nel metodo unitario della sua ricerca storica,nella quale vengono utilizzate non solo la norma giuridica in senso sostanziale,ma anche il contesto politico, economico,sociale del tempo,senza la conoscenza dei quali l'impresa di una nuova ricostruzione delle XII Tavole diviene ancora più ardua. Inoltre il lettore attento non può non rilevare l'impiego raffinato del metodo filologico nella valutazione del testo,che costituisce l'oggetto essenziale della ricerca storica degna del nome. Infine è da segnalare il riferimento costante alla grande tradizione storiografica del secolo XIX, con un riesame critico,quando occrre,di opinioni e giudizi dello stesso Mommsen.Fra gli editori delle norme decemvirali Schoell viene rivalutato. Tutto questo per uno scrittore accusato di appartenere ,come si dice,alla nouvelle vague,non è senza importanza.A proposito di questa nouvelle vague non vi farei rientrare le autentiche stravaganze affiorate recentemente,come quelle del Westbrook,che fa delle XII Tavole il frutto della scienza della Mesopotamia,ma quelle correnti metodologiche che utilizzano per la ricostruzione storica le categorie sociologiche del Weber.Io non le condivido,ma non per questo [illegible] di condannarle e comunque non mi sembra che di esse sia [illegible] D'Ippolito.

Il libro del quale ci occupiamo non è la Palingenesi delle XII Tavole,ma tocca alcune questioni,che a me sembrano di particolare importanza. La prima riguarda il rapporto fra la legislazione decemvirale e gli iura gentilicia o più in generale la struttura gentilizia. Non può essere dubbio che nelle leggi in primo piano sta la familia agnatizia e non la gens.Basta pen-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sare alla successione ereditaria ed alla cura del furiosus,probabilmente anche del prodigo.Anche la previsione legale della fraus del patrono al cliente dimostra che il rapporto non era più concepito come autonomo ed interno della gens.Tuttavia forse l'espressione dell'A.,che parla di "ruderi" a proposito delle strutture interne della gens è troppo recisa,dato che i gentili continuavano ad avere una funzione rilevante non solo nel campo sociale e politico,ma anche in quello privato dei gruppi familiari.

Con ragione l'Autore dedica una parte non secondaria della sua ricerca al concetto di ricchezza e pone in evidenza che la terra era la base fondamentale di essa.Di qui l'interesse per le pratiche di misurazione della terra ed il formarsi della tecnica dei Gromatici fondata sulla ratio e non più su credenze religiose,,come sarebbe stato nell'aruspicina etrusca,nonostante che ad essa si richiamino,come Varrone,gli stessi Agrimensori. In altre parole,se ben comprendo,gli Aruspici si lasciavano ispirare dalla religione,gli Agrimensori da una ratio formatasi nella pratica di misurazione della terra,una sorta di laicizzazione. A me pare tuttavia che i principi fondamentali di ordine geofisico vi fossero già nell'aruspicina ,salvo naturalmente le diverse finalità.Nel rinnovato interesse sugli scritti dei Gromaticinon possono non tornare in campo le controversie che divisero i dotti

dente.Nel libro pubblicato contemporaneamente a quello di D'Ippolito sulla Römische Feldmesserkunst a cura di Behrendse Capogrossi-Colognesi,,Wolfgang Hübner ha ripreso la discussione e posto in evidenza la diversità fra Greci e Romani nell'osservazione del volo degli uccelli ed inoltre la specificità dell'osservazione dei Gromatici per il loro orientamento,che di norma era da Oriente ad Occidente.Questa non è la sede per una discussione adeguata sul tema ,ma si può affermare con certezza che proprio

Senato della Repubblica - Archivio Storico

i dati che si traggono dal Bücnher confermano nella sua parte essenziamle la tesi del D'Ippolito,nel senso che tutto quello che ci apprendono i libri dei Gromatici è il risultato della loro esperienza diretta e della conoscenza che via via la loro tecnica si diede della terra. Ma le origini della ratio stavano nell'aruspicina.La citazione di Varrone è significativa,anche se l'antiquario parlava del templum e del modo di porlo,secondo la qualità del terreno.In modo risoluto Frontino indica come fundamentum della loro ratio la divisione in quattro settori del mondo,come era nell'antica disciplina.A sua volta Igino parla di caelestis origo et perpetua continuatio dell'istituzione dei limites e questo implica una ragione geofisica al modo di disporre i limiti stessi.Questo dimostra che secondo gli Agimensori la ratio prima della loro arte o tecnica stava in quelle conoscenze che che già si contenevano nella disciplina degli Aruspicinei quali a base delle loro divinazioni stavano già concetti di ordine scientifico.

Un altro tema di grande interessa riguarda la storia della misura del tempo e quindi il problema sempre discusso se il calendario fosse o meno nelle XII Tavole.D'Ippolito reca nuovi argomenti per la soluzione affermativa.Tutto il sistema giudiziario che le leggi hanno sancito,in particolare i termini per il compimento degli atti e per i rinvii sarebbe senza efficacia pratica se le parti non fossero in grado di conoscere la qualificazione dei giorni nei quali essi si potevano compiere.In questo quadro è pertinente la ricerca sul significato e l'ambito del termine sonticus e della sua trasformazione avvenuta in età successiva in iusta causa.Se il testo di Plauto, Paenulus,533 può

Senato della Repubblica - Archivio Storico

può essere riferito ad una contingenza processuale analoga si ha una data per la trasformazione delle cause di scusa. Ma si tratta di un'interpretazione possibile,non certa,Più sicuro è l'impiego di iusta causa in Elio Stilone,mentre l'ampliamento da sonticus morbus a sontica causa si può ritenere avvenuto già con Nevio e Catone.

Per l'altro caso dello status dies cum hoste l'analisi approfondita delle fonti reca originali contributi alla tesi già sostenuta dal Mommsen,che già nelle XII Tavole si erano previste ALTRE CAUSE DI SCUSA argomentando dagli obblighi militari e dalla lex Ursonensis,nel testo della quale,secondo l'A.,si troverebbe la corrispondenza più fedele alle XII Tavole. Da notare per l'accuratezza della ricerca l'utilizzazione di un altro frammento di Festo (414,37 - 416,9),omesso nell'edizione dei Fontes e riferito da altri al giuramento militare (Bruns).Il testo è importante per la citazione dei versi del Curculio di Plauto (5-6),dove il Parasita dice si statu condictus cum hoste intercedit dies,tamen est eundum quo imperant ingratiis. D'Ippolito intende il testo nel senso che Plauto era pienamente a conoscenza sia della norma delle XII Tavole sul differimento del giorno della comparizione in giudizio,sia della formula del giuramento militare e che quindi esse erano comprensibili al pubblico romano.Si può solo osservare che Festo autorizza più il riferimento alla procedura giudiziaria che ai doveri militari o almeno che il grammatico così ha inteso il testo plautino.

L'ultima parte del libro è dedicata alla Interpretazione eliana ed alla tradizione e commentari.Le tesi critiche e ricostruttive sono bene argomentate e non mancano nuove proposte.Mi limito a segnalare la restituzione del testo di Festo concernente

Senato della Repubblica - Archivio Storico

il difficile e tormentato tema della falsa vindicia.Contro la restituzione del Mommsen di ...tor in praetor,D'Ippolito sostiene che si debba leggere nancitor.L'idea è attraente e la dimostrazione suggestiva.

Mi sia ora permesso di fare qualche considerazione,che riteno utile sottoporre all'attenzione dei colleghi. La prima riguarda la tradizione del testo. Vi sono molte buone ragioni,che se non erro,Guarino ha recentemente esposto per contestare che i Romani nel III secolo disponessero di un testo originale.Vorrei permettermi di aggiunhere che se lo avessero avuto sarebbe stato difficile di comprenderlo.Nè la notizia che nelle scuole i giovani imparassero a memoria le XII Tavole si può addurre come prova che il testo si era tramandato fino all'età tardo repubblicana. Non si dimentichi che Polibio incontrava grandi difficoltà per comprendere il testo del trattato con Cartagine data l'arcaicità della lingua,che solo pochissimi esperti erano in grado di intendere.A sua volta Orazio tratta come impostore chi si vantava con kui di conoscere il carmen Saliare (epist.2.1.86) e Quintiliano osserva che a stento i sacerdoti del collegio ne capivano qualcosa(inst.or.1.6.40). Lo stesso è a drisi per il carmen dei Fratres Arvales. Ma questi erano riti reliogiosi e si può spiegare la sopravvivenza di testi arcaici.Non così le XII Tavole,che essendo un corpo di leggi,non potevano ridursi ad una incomprensibile cantilena. La conclusione è semplice e non nuova:salvo che per i termini sicuramente originari,non molti in verità,che si trovano nelle citazioni di antiquari e giuristi,tutto il resto era una modernizzazione dovuta ai primi commentatori ed interpreti. Anche così non attraeva molto i ragazzi nelle scuole e così Cicerone ricorda; che mentre egli da giovane l'aveva imparata ,ai suoi tempi maturi essi non l'apprendevano per nulla(de leg. 2.23.59).

Quanto alla sostanza delle cose, siamo tutti d'accordo nel giudicare l'affermazione di Cicerone che le XII Tavole contenessero tutto l'ordinamento giuridico privato e pubblico enfatica e retorica.

La seconda considerazione riguarda il contesto economico e politico nel quale si pone l'opera dei Xviri.D'Ippolito ha ha compiuto una accuratissima ed attenta ricerca ricerca sui dati tradizionali

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A me pare che nessuno possa negare i pregi del libro di D'Ippolito,che consistono sovrattutto nel metodo unitario della sua ricerca storica,nella quale vengono utilizzate non solo la norma giuridica in senso sostanziale,ma anche il contesto politico, economico,sociale del tempo,senza la conoscenza dei quali l'impresa di una nuova ricostruzione delle XII Tavole diviene ancora più ardua. Inoltre il lettore attento non può non rilevare l'impiego raffinato del metodo filologico nella valutazione del testo,che costituisce l'oggetto essenziale della ricerca storica degna del nome. Infine è da segnalare il riferimento costante alla grande tradizione storiografica del secolo XIX, con un riesame critico,quando occrre,di opinioni e giudizi dello stesso Mommsen.Fra gli editori delle norme decemvirali Schoell viene rivalutato. Tutto questo per uno scrittore accusato di appartenere ,come si dice,alla nouvelle vague,non è senza importanza.A proposito di questa nouvelle vague vorrei dire qualcosa. Se con essa si intende una sottovalutazione del testo ed il ricorso ad ipotesi senza fondamento,non si può che condividere la critica. Altre ricostruzioni,per la verità isolate,che hanno fatto la loro comparsa recentemente,come quella che attribuisce alla scienza della Mesopotamia l'origine delle XII Tavole(Westbrook),sono solo autentiche stravaganze.Diverso è il giudizio sull'impiego di categorie sociologiche,come gli idealtipi di Weber,per la ricostruzione storica.Qui si tratta di un metodo con una seria base scientifica,che io non condivido,ma che non si può liquidare in poche parole. A me pare comunque che il libro di D'Ippolito,come altri precedenti,non appartenga a nessuno di tali metodi di ricerca.
La ricerca presente non è una Palingenesi di tutto iltesto decemvirale,ma tocca questioni di particolare importanza.La prima riguarda il rapporto con gli iura gentilicia e più in generale le stutture della gens.Non può essere dubbio che nelle nostre leggi in primo piano sta la famiglia agnatizia e non la gens.Basta pen-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sare alla successione ereditaria ed alla cura del furiosus,probabilmente anche del prodigo.Anche la previsione legale della fraus del patrono al cliente dimostra che il rapporto non era più concepito come autonomo ed interno della gens.Tuttavia forse l'espressione dell'A.,che parla di "ruderi" a proposito delle strutture interne della gens è troppo recisa,dato che i gentili continuavano ad avere una funzione rilevante non solo nel campo sociale e politico,ma anche in quello privato dei gruppi familiari.

Con ragione l'Autore dedica una parte non secondaria della sua ricerca al concetto di ricchezza e pone in evidenza che la terra era la base fondamentale di essa.Di qui l'interesse per le pratiche di misurazione della terra ed il formarsi della tecnica dei Gromatici.Di questi,come l'A.rileva,non vi è traccia in norme delle XII Tavole,ma egli pensa che non si possa escludere ~~che non si possa escludere~~ del tutto il problema che la tecnica misuratoria abbia esercitato qualche influenza su di esse.Egli quindi dirige la ricerca in due direzioni,da un lato per stabilire le linee tracciate dai Gromatici della loro propria storia,dall'altro l'eventuale presenza di tecniche misuratrici nelle norme concernenti la terra.Di fronte all'opinione predominante,che ha tra i suoi sostenitori storici come Heinrichs e Gabba,secondo i quali non si potrebbe far risalire più in là del IV secolo la tecnica della limitatio, la ricerca dell'A. ed i risultati cui perviene sono un contributo originale e suggestivo per la conoscenza della storia della misurazione della terra.

Sul primo punto D'Ippolito ritiene che il richiamo all'haruspicina etrusca che si trova,sulle orme di Varrone,in Frontino ed Igino, non dimostra affatto che la loro arte conservava il carattere religioso. Nella loro pratica e conoscenza della terra si era invece formata una ratio specifica,la loro arte si era cioè laicizzata. Non vi è dubbio che gli scopi degli AGRIMENSORI ERANO ben diversi da quelli degli Aruspici,ma una connessione con i presupposti geofisici cui questi si riferivano,non si può negare.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Nel rinnovato interesse per gli scritti dei Gromatici non potevano non tornare in campo le antiche controversie che divisero i dotti nel secolo precedente,sulla derivazione etrusca o greca per mezzo degli Etruschi nonchè i problemi propri della tecnica.Di essi si occupano vari studiosi nel libro pubblicato contemporaneamente a quello di D'Ippolito,sulla Römische Feldmesskunst a cura di Behrends e Capogrossi Colognesi.Non si può in questa sede affrontare in modo adeguato il tema nel suo insieme.Milimito a quale considerazione.Wolfgang Hübner ha preso in esame la corrispondenza cielo- terra nell'Aruspicina e nell'Ars Gromatica,ha posto in evidenza la diversità fra Greci e Romani nell'interpretazione del volo degli ucelli,nonchè la diversità dei Gromatici nell'orientamento delle linee che tracciavano,a cominciare dall'asse fondamentale decumanus-kardo. I dati che sono raccolti daHÜBNER ed altri,confermano nella sostanza la tesi di d'Ippolito sul formarsi della tecnica agrimensoria,come risultato della loro esperienza diretta.Ma la concezione fondamentale della divisione del cielo e della terra in quattro settori stava nell'antica disciplina.Frontino in modo risoluto la indica come fundamentum della agrimensoria ratio.A sua volta Igino parla di coelestis origo e perpetua continuatio nella istituzione dei limiti.Poi vi erano esperienze diverse negli stessi Gromatici per l'orientamento.Già prima degli attuali studi varie precise considerazioni erano state esposte da Pierangelo Catalano,competentissimo nel campo deldiritto augurale,nel più recente saggio in ANRW (16.1,440 ss.,469). Vi si nota che Igino distingue l'orientamento nella limitatio da quello del templum nell'Aruspicina. Non sempre la prospettiva da Oriente ad Occidente è la migliore.Del resto,notava il Gromatico a proposito dell'antica dottrina sulla aedes sacrae,anche qui si era in seguito convenuto di convergere dove si poteva osservare la terra meglio illuminata.Questa era evidentemente una ratio pratica,ma ve ne era anche una teorica,allorchè si descrive la forma del mondo e si afferma che la terra era un punto del cielo (184 L.) o si afferma che bisognava partire dall'umbelicum per tracciare l'asse (195 L.).

Nell'altro ramo della ricerca concernente l'esistenza della tecni-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ca di misurazione nell'età delle XII Tavole, D'Ippolito,pur rilevando il perdurare di precetti risalenti ad antiche superstizioni,nonchè il carattere sacrale del terminus, rileva che per altro verso vi sono indizi importanti del passaggio ad una tecnica della divisione tra le proprietà confinanti.Tra questi indizi,secondo l'A.,ha un grande valore il versetto del quale sono sopravvissute le parole SI IURGANT (Tab.7,5) considerate come espressione di fattispecie poi riprese dai Gromatici.Questa ipotesi trova conferma nella critica a fondo di Rölf Knütel,nello stesso volume sulla Römische Feldmesskunst, contro la tesi di Heinrichs relativa alla tarda apparizione dell'actio finium regundorum e dell'adiudicatio . Inoltre sono addotti altri importanti indizi, ed in ispecie il regolamento decemvirale delle strade e la testimonianza di Varrone sull'actus,la striscia di terreno di 4 piedi tra i fondi (Varr.de l.lat.5.6.34 s.).Allo stesso modo va interpretato il divieto decemvirale dell'usucapione dei cinque piedi al confine tra i fondi.

Un altro tema di grande interesse riguarda la storia del calendario romano e l'influenza della qualificazione dei giorni per il compimento di atti pubblici e di quelli giudiziari.Intorno alla conoscenza dei dies fasti vi è stata a Roma,secondo la tradizione,una lunga lotta per sottrarre ai pontefici l'esclusiva conoscenza di essi.E' stato sempre discusso se già nelle XIITavole fosse contenuto il Feriale,ma l'opinione negativa era prevalsa.D'Ippolito invece riprende la tesi del Mommsen,accolta da Schoell nella sua edizione,ma non nei Fontes di Riccobono. Egli raccoglie e riesamina tutte le fonti pertinenti e adduce nuove ragioni,spiegando poi,come diremo, in qual modo dopo le leggi decemvirali i pontefici abbiano ripreso il potere.A sostegno della tesi affermativa sta la considerazione che il sistema giudiziario sancito dalle leggi ed in particolare i giorni validi per gli atti nonchè i rinvii di essi e la procedura dell'esecuzione personale sarebbero state senza efficacia pratica.

A questo tema si ricollega la ricerca su sonticus morbus e la sua evoluzione in iusta causa. Se il testo di Plauto,Paenulus 533,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

può essere riferito ad una contingenza processuale,si ha una data per la trasformazione in iusta causa del morbus sonticus,il che implicherebbe un'estensione del concetto. Ma tale interpretazione è possibile non certa. Più sicuro l'ampliamento da sonticus morbus sontica causa con Nevio e Catone ;la iusta causa è invece presente con certezza in Elio Stilone.Quanto al significato di sonticus, D'Ippolito non si ferma e con ragione sulle dispute etimologiche, come si possono apprendere nel Walde-Hoffmann,dove si legge anche tra i possibili significati,quello di 'epilessia',che certo non corrisponde all'interpretazione chelo stesso Aulo Gellio attribuisce a Sesto Cecilio,di malattia più violenta per vis nocendi (N.A.20.1.27).

L'altro caso previsto dalla TaB.2.2 è quello dello status dies cum hoste, comunemente inteso nel senso di persona impedita di comparire in giudizio perchè impegnata nello stesso giorno in una vicenda giudiziaria con uno straniero.Tale incontro giudiziario consisterebbe secondo Mommsen in un vadimonium,ma giustamente D'Ippolito respinge tale interpretazione e pensa ad un iudicium.La questione più difficile è però un'altra,se vi fossero altre cause di scusa nelle XII Tavole,dove nel luogo in esame gli editori pongono una lacuna fra i due casi mezionati.D 'Ippolito torna su tutte le fonti disponibili,sottolinea il valore di un altro frammento di Festo, il414,37-416,9,in aggiunta al 336,che assieme al passo di Cicerona (de off.1.12.37) costituisce la base principale della ricostruzione degli editori. Il testo festino è importante perchè cita i versi del Curculio di Plauto(5-6),nei quali il Parasita dice 'si statu condictus cum hoste,intercedit dies,tamen est eundum'.A me pare che esso si riferisca esattamente alla previsione decemvirale,D'Ippolito ritiene che oltre a questo Plauto avesse presente anche la formula del giuramento del soldato e ne desume che entrambe fossero comprensibili per il pubblico romano. La ricerca non si ferma a questo,ma si estnde anche alla formula del predetto giuramento,nel quale sono contenute le cause che giustificano la mancata presentazione nel giorno ordinato dal comandante.Fra i due testi,dove sono elencate queste cause, uno concernente il soldato,tratto dal de re militari di Cincio Alimento (Gell.16.4.3 ss.), l'altro e la lex Ursonensis,che riguarda le giustificazioni

Senato della Repubblica - Archivio Storico

nella procedura municipale,l'A . sostiene con valide ragioni che questa seconda si avvicini di più al testo originario delle XII Tavole e formula un'ipotesi di restituzione,che inserisce il vadimonium tra le due cause tradizionalmente accolte dagli editori e le altre cause di giustificazione della lex Ursonensis dopo l'ultima.Che altre cause di scusa dovessero risalire al testo originario si deve trarre dalle parole che Festo(336) attribuisce al giurista Capitone 'quid eorum unum fuit.' Infine per quanto riguarda l'antichità delle cause di giustificazione l'A.ricorda la conoscenza di quelle militari al tempo di Polibio,i casi riferiti nella tradizione liviana e principalmente la citazione di Varrone delle parole di una legge,l'Aternia Tarpeia(?) per la quale,in mancanza di giustificazione valida,si doveva pagare una multa in bestiame (Gell.11.1.4).Poichè tale legge precede di poco le XII Tavole si deve ammettere che un regime di scuse esistesse da prima,anche se,a mio parere,rimane incerto di quali casi si trattasse in origine.

L'ultima parte del libro è dedicata all'interpretazione di Sesto Elio ed alla tradizione e commentatori.Le tesi critiche e ricostruttive sono bene argomentate e non mancano nuove proposteDi questo,con maggiore competenza,vi parlerà certo Mario Bretone. Mi limito a segnalare la restituzione del testo di Festo concerente

Senato della Repubblica - Archivio Storico

il difficile e tormentato tema della falsa vindicia.Contro la restituzione del Mommsen di ...tor in praetor,D'Ippolito sostiene che si debba leggere nancitor.L'idea è attraente e la dimostrazione suggestiva.

Mi sia ora permesso di fare qualche considerazione,che ritengo utile sottoporre all'attenzione dei colleghi. La prima riguarda la tradizione del testo. Vi sono molte buone ragioni,che se non erro,Guarino ha recentemente esposto per contestare che i Romani nel III secolo disponessero di un testo originale.Vorrei permettermi di aggiungere che se lo avessero avuto sarebbe stato difficile di comprenderlo.Nè la notizia che nelle scuole i giovani imparassero a memoria le XII Tavole si può addurre come prova che il testo si era tramandato fino all'età tardo repubblicana. Non si dimentichi che Polibio incontrava grandi difficoltà per comprendere il testo del trattato con Cartagine data l'arcaicità della lingua,che solo pochissimi esperti erano in grado di intendere.A sua volta Orazio tratta come impostore chi si vantava con lui di conoscere il carmen Saliare (epist.2.1.86) e Quintiliano osserva che a stento i sacerdoti del collegio ne capivano qualcosa(inst.or.1.6.40). Lo stesso è a dirsi per il carmen dei Fratres Arvales. Ma questi erano riti religiosi e si può spiegare la sopravvivenza di testi arcaici.Non così le XII Tavole,che essendo un corpo di leggi,non potevano ridursi ad una incomprensibile cantilena. La conclusione è semplice e non nuova:salvo che per i termini sicuramente originari,non molti in verità,che si trovano nelle citazioni di antiquari e giuristi,tutto il resto era una modernizzazione dovuta ai primi commentatori ed interpreti. Anche così non attraeva molto i ragazzi nelle scuole e Cicerone ricorda che mentre egli da giovane l'aveva imparata ,ai suoi tempi maturi essi non l'apprendevano per nulla(de leg. 2.23.59).

Quanto alla sostanza delle cose, siamo tutti d'accordo nel giudicare l'affermazione di Cicerone che le XII Tavole contenessero tutto l'ordinamento giuridico privato e pubblico enfatica e retorica.

La seconda considerazione riguarda il contesto economico e politico nel quale si pone l'opera dei Xviri. D'Ippolito ha compiuto una accuratissima ed attenta ricerca ricerca sui

Senato della Repubblica - Archivio Storico

dati tradizionali contrastanti.Egli è stato indotto a tale ricerca dall'esigenza di spiegare gli avvenimenti che riguardano la conoscenza del calendario ed il monopolio che viene attribuito ai pontefici dalla tradizione,di cui ho parlato più sopra. Egli assume come tema centrale l'identificazione di Appio Claudio decemviro dagli omonimi. Da questo egli trae la convinzione, che Appio fu l'autore di un mutamento nella politica dei patrizi da rifiuto frontale delle richieste plebee,come per la legge Terentilia Arsa, ad una proposta in positivo in positivo, che però solo in parte accoglieva le rivendicazioni della plebe. Approvate le leggi,anche le due ultime dette iniqaue,il potere politico rimase nei patrizi,i quali sostanzialmente lo unirono con quello sacerdotale,spesso anche per mezzo delle stesse persone,che ad un tempo erano tribuni militum consulari potestate e pontefici. Per me la contraddizione delle fonti non ri- guarda solo la figura di Appio Claudio,ma tutta la vicenda decemvirale, nella quale si intreccia un tentativo di riforma costituzionale,come è dimostrato dalla sospensione delle magistrature ordinarie, e l'attività legislativa.In ogni caso l'indagine di D'Ippolito reca un contributo alla migliore conoscenza del contesto politico dell'epoca.

Dal lato econbomico- sociale è indubbio che nell'insieme da quel che possiamo conoscere le norme decemvirali rivelano con il loro rigido formalismo e la durezza delle sanzioni una SOCIETa agraria ancora molto primitiva e per vari aspetti crudele nelle sanzioni e nell'esecuzione personale nonostante gli indubbi contatti con civiltà più avanzate,come la greca,la cui influenza però non appare o è marginale nell'ordinamento.

Non so se sia giusto continuare a parlare della grande Roma dei Tarquini ed attribuire alla crisi economica che seguì alla fine della loro influenza l'arretratezza delle norme giuridiche.Si deve notare che il livello di sviluppo degli scambi come risulta dai ritrovamenti archeologici appare più elevato di quello del diritto. E questo al pari della mancanza in Roma di una propria monetad'arg ento per circa due secoli dopo i decemviri,rimane per me un mistero,che la storiografia deve ancora illuminare. Se non sono in grado di dare la mia risposta ,possò però essere incoraggiato nella fiducia da libri come questo di D'Ippolito nel quale si vede che studiosi più giovani possono andare più avanti di noi e raggiungere quello che noi non abbiamo potuto.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

dati tradizio-

gli contrastanti e confusi per giungere alla identificazione di Appio Claudio e può darsi che egli abbia colto nel segno. Egli è giunto alla conclusione che dopo la lotta frontale con la plebe manifestata con l'avversare la proposta di Terentilio Arsa, Claudio sia stato il promotore di una politica rivolta ad offrire un'alternativa ,una proposta patrizia in positivo abbandonando l'opposizione negativa.Anche chi vi parla nella sua Storia ha criticato,come tanti altri , le varie versioni ed ha considerato la nomina dei decemviri con la sospensione delle magistratue come un tentativo di dar luogo ad una forma costituzionale nuova, tale da superare il lungo contrasto tra plebei e patrizi ,ma alla fine il potere rimase nelle mani del patriziato.

Quel che più conta è il fatto che nel suo insieme da quel che possiamo conoscere le norme decemvirali esprimono con il loro rigido formalismo e la durezza delle sanzioni una SOCIETà agraria ancora molto primitiva e per vari aspetti crudele nelle sanzioni e nell'esecuzione personale nonostante gli indubbi contatti con civiltà più avanzate,come la greca,la cui influenza però non appare o è marginale nell'ordinamento.

Non so se sia giusto continuare a parlare della grande Roma dei Tarquini ed attribuire alla crisi economica che seguì alla fine della loro influenza l'arretratezza delle norme giuridiche.Si deve notare che il livello di sviluppo degli scambi come risulta dai ritrovamenti archeologici appare più elevato di quello del diritto. E questo al pari della mancanza in Roma di una propria monetad'arg ento per circa due secoli dopo i decemviri,rimane per me un mistero,che la storiografia deve ancora illuminare. Se non sono in grado di dare la mia risposta ,possò però essere incoraggiato nella fiducia da libri come questo di D'Ippolito nel quale si vede che studiosi più giovani possono andare più avanti di noi e raggiungere quello che noi non abbiamo potuto.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

malenden Ursprung der Sippe erkennen läßt. Beziehung zu idg. *su̯-en- „Sonne, Licht, leuchten“ (s. *sōl*) trotz nhd. *hell* von Licht- und Gehöreindrücken (Uhlenbeck a. O.) kommt daher nicht in Frage; auch Zupitzas BB. 25, 95 Vermutung von Verwandtschaft mit ai. *kvaṇati* „klingt, tönt“ unter Annahme eines Anlauts *ksu̯- ist abzulehnen.

Eine Wzf. **sen-* neben **su̯en-* sucht Endzelin KZ. 44, 58 in lett. *sanêt, senêt, sęnât* „summen“ (auch lit. 3. Pers. *senauja*), doch weicht es in der Bed.-Färbung ebenso ab wie das bei Fick II⁴ 322 angeführte ir. *sanes* „Flüstern“ (anl. *s-*, vgl. kymr. *hanes* f. 'history', korn. *hanas*), eigtl. '*rūmor' bei Pedersen II 20.

Aksl. *zvonъ* „Schall“ (Meillet IF. 5, 333: für **svonъ* nach *zovą*) bleibt fern, s. Osthoff BB. 24, 177. — Walde-P. II 524 f.

sōns, *-tis* „schädlich, sträflich, straffällig“ (seit Plaut., ebenso *īnsōns* „unschuldig“ ds.), *morbus* ***sonticus***, *-a, -um* („Epilepsie“, *sontica causa* „triftiger Entschuldigungsgrund“) (seit XII tab., Naev., Cato, vgl. Fest. p. 290, 24): nach Clemm Curt. Stud. III 238, Curtius 207, Vaniček 32, Brugmann KG. 592 u. a. (s. zuletzt Meringer IF. 18, 223 f., Meillet MSL. 13, 354 f.) als t. t. der Rechtssprache (mit *o*-Stufe gegenüber *ab-, praesēns*) Part. zu *esse* „sein“ (ai. *sánt-*, gr. ὄντ-, lit. *ẽsąs*, aksl. *sy, sąšta* „seiend“), unter Vergleich von gr. ἐτεός „wahr“, ἔτυμος ds., ἐτάζω „prüfe“, ὅσιος „recht, erlaubt“, ai. *satyáḥ* „wahr, recht“ (**sn̥t-ios*), av. *haiϑya-* „wirklich“, ap. *hašiya-* ds., got. *sunjis* „wahr“, *sunja* „Wahrheit“, ags. *sōð*, an. *sannr* „wahr“; auch „einer, dessen Schuld außer Zweifel steht“ (vgl. Bugge Curt. Stud. IV 205, Brugmann Sächs. Ber. 1890, 232), *īnsōns* = an. *ūsannr*.

Nicht besser verbinden Fick KZ. 20, 367 ff., Wb. I⁴ 479, Prellwitz² s. αὐϑέντης, Kluge¹¹ s. *Sünde* lat. *sōns* mit ahd. *sunta, suntea*, an. usw. *synð* „Sünde“, gr. αὐϑέντης, -ου m. „Gewalthaber, Mörder“, eigtl. „mit eigener Hand vollbringend“ (*αὐτ-έντης; nicht nach Bréal MSL. 12, 7 zu ἵημι).

Gr. ἄτη f. „Unglück, Verderben“, αὐάτᾳν Pind., ἀάβακτοι· ἀβλαβεῖς Hes. usw., die als *ἀσϝητᾱ von Fick a. O., Froehde BB. 14, 108, Schrader KZ. 30, 467 f., Kluge a. O. (vgl. noch Abweichendes bei Brugmann KZ. 24, 268, Fick GGA. 1894, 231) angereiht werden, sind vlm. nach Solmsen Unt. 299³ auf eine Wz. **au̯ā-*, **u̯ā-* (: lett. *vâts* „Wunde“ usw., vgl. Boisacq s. v.) zu beziehen; fern bleibt auch gr. ἀνυμι, ai. *sanóti* (Prellwitz und Boisacq s. v., s. *sinister*).

Froehde a. O. verknüpft mit *sonticus, sōns* auch got. *swinþs* „stark, kräftig“ usw. (doch s. Feist³ 468 f.), so daß *sonticus* nicht so sehr „schädlich“, als „wirksam, kräftig, gewichtig“ bedeutet hätte; doch weisen *sōns* und *morbus sonticus* gewiß auf „schädigend“, und *causa sontica* ist nur verdichtet aus 'causa, bestehend in morbus sonticus'.

Unannehmbar Bréal MSL. 12, 5: *morbus sonticus, causa sontica* kommen nicht für die ursprgl. Bed. von *sōns* in Betracht, sondern bedeuten nur „eine Krankheit oder Ursache, die die *sontēs*, d. h. die Angeklagten, am Erscheinen vor Gericht verhindert“. — Walde-P. I 160.

sophia, *-ae* f. „ein Fisch“ (Pol. Silv., rom.): unbekannter Herkunft, nicht aus gr. σοφία (s. *sophos*).

Senato della Repubblica - Archivio Storico

SENATO DELLA REPUBBLICA

127

28 ss

esistenza o identità di
nome tribù nella
Mele XII Tar.

---

esistenza di riti per il
Tuscus -
[illegible]

---

problema della identificazione
del Claudius Xuseo con il consul
mat nel 471 (p. 33 ss)

Testo - [illegible]

---

p. 112 n. 35 citato
Ciaceri, Cicerone giurec. I.
1939 - errore di stampa: per
costa, in la 2a ed. è 1927 -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

150 c 6

Contro l'ipotesi si volet o qui
trovertor sta il dato, che non
può essere etto di una sola
parte - e non si può ritornare
come <u>ottenere</u>.

p. 9 s. crisi economica e
depressione ita Illum.

p. 13 geometria (cfr. il mio
lettore)

17 ragione nell'orientamento

Senato della Repubblica - Archivio Storico

può essere riferito ad una contingenza processuale analoga si ha una data per la trasformazione delle cause di scusa. Ma si tratta di un'interpretazione possibile, non certa. Più sicuro è l'impiego di iusta causa in Elio Stilone, mentre l'ampliamento da sonticus morbus a sontica causa si può ritenere avvenuto già con Nevio e Catone.

Per l'altro caso dello status dies cum hoste l'analisi approfondita delle fonti reca originali contributi alla tesi già sostenuta dal Mommsen, che già nelle XII Tavole era previste ALTRE CAUSE DI SCUSA argomentando dagli obblighi militari e dalla lex Ursonensis, nel testo della quale, secondo l'A., si troverebbe la corrispondenza più fedele alle XII Tavole. Da notare per l'accuratezza della ricerca l'utilizzazione di un altro frammento di Festo (414,37 - 416,9), omesso nell'edizione dei Fontes e riferito da altri al giuramento militare (Bruns). Il testo è importante per la citazione dei versi del Curculio di Plauto (5-6), dove il Parasita dice si statu condictus cum hoste intercedit dies, tamen est eundum quo imperant ingratiis. D'Ippolito intende il testo nel senso che Plauto era pienamente a conoscenza sia della norma delle XII Tavole sul differimento del giorno della comparizione in giudizio, sia della formula del giuramento militare e che quindi esse erano comprensibili al pubblico romano. Si può solo osservare che Festo autorizza più il riferimento alla procedura giudiziaria che ai doveri militari o almeno che il grammatico così ha inteso il testo plautino.

L'ultima parte del libro è dedicata alla Interpretazione eliana ed alla tradizione e commentari. Le tesi critiche e ricostruttive sono bene argomentate e non mancano nuove proposte. Mi limito a segnalare la restituzione del testo di Festo concernente

Senato della Repubblica - Archivio Storico

che si deve ritrovare anche qui nell'ars Gromatica. Questa scelta è

dei Gromatici fondata sulla ratio e non più su credenze religiose,,come sarebbe stato nell'aruspicina etrusca,nonostante che ad essa si richiamino,come Varrone,gli stessi Agrimensori. In altre parole,se ben comprendo,gli Aruspici si lasciavano ispirare dalla religione,gli Agrimensori da una ratio formatasi nella pratica di misurazione della terra,una sorta di laicizzazione. A me pare tuttavia che i principi fondamentali di ordine geofisico vi fossero già nell'aruspicina ,salvo naturalmente le diverse finalità.Nel rinnovato interesse sugli scritti dei Gromaticinon possono non tornare in campo le controversie che divisero i dotti nel secolo precedente. a proposito del rapporto cielo - terra nelle concezioni antiche Nel libro pubblicato contemporaneamente a quello di D'Ippolito sulla Römische Feldmesserkunst a cura di Behrends e Capogrossi-Colognesi, Wolfgang Hübner ha ripreso la discussione e posto in evidenza la diversità fra Greci e Romani nell'osservazione del volo degli uccelli ed inoltre la specificità dell'osservazione dei Gromatici per il loro orientamento,che di norma era da Oriente ad Occidente.Questa non è la sede per una discussione adeguata sul tema ,ma si può affermare con certezza che proprio nella tradizione etrusca dell'arte dei Gromatici,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

i dati che si traggono dal Bücnher confermano nella sua parte essenziamle la tesi del D'Ippolito,nel senso che tutto quello che ci apprendono i libri dei Gromatici è il risultato della loro esperienza diretta e della conoscenza che via via la loro tecnica si diede della terra. Ma le origini della ratio stavano nell'aruspicina.La citazione di Varrone è significativa,anche se l'antiquario parlava del templum e del modo di porlo,secondo la qualità del terreno.In modo risoluto Frontino indica come fundamentum della loro ratio la divisione in quattro settori del mondo,come era nell'antica disciplina.A sua volta Igino parla di caelestis origo et perpetua continuatio dell'istituzione dei limites e questo implica una ragione geofisica al modo di disporre i limiti stessi.Questo dimostra che secondo gli Agimensori la ratio prima della loro arte o tecnica stava in quelle conoscenze che già si contenevano nella disciplina degli Aruspici,nei quali a base delle loro divinazioni stavano già concetti di ordine scientifico.

Archivio Storico

Un altro tema di grande interessa ~~per~~ riguarda la storia della misura del tempo ~~riguarda~~ e quindi il problema sempre discusso se il calendario fosse o meno nelle XII Tavole.D'Ippolito reca nuovi argomenti per la soluzione affermativa.Tutto il sistema giudiziario che le leggi hanno sancito,in particolare i termini per il compimento degli atti e per i rinvii sarebbe senza efficacia pratica se le parti non fossero in grado di conoscere la qualificazione dei giorni nei quali essi si potevano compiere.In questo quadro è pertinente la ricerca sul significato e l'ambito del termine sonticus e della sua trasformazione avvenuta in età successiva in iusta causa.Se il testo di Plauto, Paenulus,533 può

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Ulteriore a

Dunham Jones

Senato della Repubblica - Archivio Storico

R.Duncan Jones,autore di noti ed apprezzati libri sugli aspetti quantitativi dell'economia romana,in particolare dell'età imperiale,presenta ora i risultati di lunghe faticose ricerche condotte sulle monete e sulle caratteristiche dei te= sori ritrovati,avvalendosi anche di metodi di impiego di computer.Nella Prefazione si apprende che l'intento originario dell'A.era di scrivere un saggio di storia economica,ma poi la ricerca lo ha spinto sempre di più nel campo della numismatica. Dato il metodo seguito,principalmente statistico ,con elaborazione di molti dati.l'A. avverte che per ridurre il peso sul lettore i primi capitoli sono relativamente estesi ed il cap.7 riassume molto del materiale delle monete.Lo si può intendere, senza ironia,come un consiglio di leggere le conclusioni e lasciar perdere le moltplici analisi,non sempre facili da comprendersi. Nella nota 2 (p.67) del cap.5 siamo informati che la ricerca comprende i tesori di oro ed argento fra il 31 a.C. ed il 235 datati per regno e di valore nominale (face-value) superiore a 400 HS..Vi sono altresì le monete di Pompei,72 più piccoli gruzzoli provenienti da varie parti dell'impero e 16 di tetradrammi egiziani.Come campione di ritrovamenti oltre le frontiere dell'impero 28 di denari dalla Moldavia e 18 dalla Piccola Polonia. Il materiale è contenuto in elenchi regionali,nella di Bolin,,Mihailescu e Car= radice,bel database computerizzato di Crawford ed in varie pubblicazioni concernen= ti singoli tesori.Altre utili informazioni sulle fonti sono date nella n.3 p.68,rigua= dano il valore complessivo dei 230 tesori elencati è di circa 2 milioni di HS,in esso l'argento,518. 000 HS,tre volte maggiore dell'elenco di Bolin.E' studiato un grande tesoro di monete d'oro dal Belgio. Forse sarebbe stato meglio premettere a tutta la trattazione le notizie sulle fonti.

I primi capitoli sono nelle Parti I e II,e riguardano i caratteri dell'economia dell'impero,moneta,prezzi e inflazione,il bilancio dell'impero,i cicli della tas= sazione.La seconda parte è dedicata ai tesori di monete e loro origine e le loro implicazioni.Il cap.7 è all'inizio della Parte III che tratta della moneta e suo rifornimento;esso contiene un riassunto delle coniazioni e circolazione monetaria.Seguono vari capitoli sulla cronologia,sulla monetazione dei singoli regni, le dimensioni delle serie di stampi e la dimensioni delle serie di monete,la mobilità ed immobilità della moneta,la perdita di peso e la velocità della circolazione,il deterioramento e remissione della moneta,coniazione e deterioramento contrasti e variazioni nella coniazione.Vi sono infine 10 Appendici su temi partico= lari.Tutto corredato da numerosissimi grafici,per l'esattezza 59, e Tavole 112 con i dati .Vi sono altresì 11 riproduzioni di monete,che sono scelte più come e= sempio di raffigurazioni di di casi di Elio e Traiano,chde per un particolare significato di ordine economico

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Vari calcoli sono compiuti sulla base di programmi computerizzati,per i quali studiosi non specialisti di tali metodi non sono in grado di valutarne compiutamente la validità.Lo stesso A. avverte che egli si è avvalso del consiglio di colleghi statistici,che cita, ed in particolare del signor R.A.Kempton,Direttore dello Scottisch Agricultural Statistics Service.Mi guardo bene dal porre in dubbio la competenza e l'autorità di tali consiglieri.Mi domando solo se un metodo statistico adoperato nell'età contemporanea per valutare dati certi,come ad es.le variazioni della popolazione o la quantità del prodotto,possa essere adattato a dati necessariamente frammentari,disseminati nello spazio e nel tempo,talvolta perfino incerti per le loro caratteristiche. Quale valore può avere una proiezione di dati di un periodo oltre i limiti di tempo consentiti dai ritrovamenti? Le analisi statistiche non possono avere altro valore che quello di una statistica del materiale rinvenuto, ma non legittimano illazioni di ordine più generale. Possiamo ,per fare qualche esempio,desumere da una statistica su un singolo regno la quantità effettiva di monete emesse in quel regno,l'entità numerica delle emissioni ed essere certi che i tipi di stampi che ci sono attestati siano tutti quelli impiegati in quel dato periodo? Per convincersi dei limiti in questo campo di indagini quantitative,basterà rilevare che il numero dei ritrovamenti in Italia con monete repubblicane supera quasi certamente quello dell'età imperiale,come l'A.rileva (p.77), aggiungendo con ragione che il fatto non può essere inteso come prova che durante l'età imperiale,a cominciare da Augusto, in Italia vi fosse una quantità di monete inferiore a quella repubblicana.Nè le analisi statistiche sulla formazione dei ripostigli di monete ci possono dire molto sulla cronologia.La sola cosa che essi ci permettono di sapere con certezza è che le monete furono nascoste in un momento successivo alla data più recente dei pezzi contenuti.Quanto al resto,le percentuali diverse per ciascun regno esse ci dicono poco sulla quantità circolante nei vari periodi,perchè non si può ricostruire la storia di ciascun gruzzolo. L'A.Invece ritiene che la rapida o improvvisa caduta di monete d'argento nell'età della dinastia giulio-claudia prima di Nerone provi con certezza che esse furono ritirate dalla circolazione come se questa potesse essere la sola causa del fenomeno,trasformando così un indizio, forse fortuito, nella prova che se si trovano monete di un imperatore in una quantità minore nei ripostigli,questo significa che vi era un numero minore circolante.
Il pericolo in analisi statistiche è l'impiego metodologico di dati,che possono dare poche certezze e molte illazioni puramente ipotetiche.Non è possibile ovviamente in una recensione discutere tutto il copioso materiale raccolto e sistemato dall'A. e quindi dobbiamo limitarci ad alcuni pochi esempi per esprimere diversità di giudizi sull'impiego delle analisi statistiche per ricostruire la storia della monetazione nell'impero.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Alcuni temi richiedono un più attento esame.Essi sono oggetto di indagini accurate, le conclusioni divergenti. A mio parere il più importante du tutti riguarda la co= noscenza delle "leggi della moneta" da parte del governo romano e quindi anche l'ope= ratività della legge di Gresham.L'A. sembra fautore della tesi che le classi dirigen= ti romane fossero poco attente ai mutamenti nella coniazione delle monete,perchè la loro ricchezza si fondava sull'oro,che non subì mutamenti significativi fino a Cara= calla (p.97).Questo sarebbe dimostrato che gli scrittori antichi molto raramente si occupano di questioni monetarie. Il silenzio degli antichi non prova nulla,perchè ben di rado essi danno importanza ai fatti economici.D'altra parte le classi superio= ri forse non tesaurizzavano la moneta d'argento,ma questa era pur sempre il mezzo principale degli scambi. L'A.peraltro ammette che il governo poteva avere conoscenza dei mutamneti avvenuti nella coniazione ,il che è ovvio perchè era esso a dare agli uffici e funzionari competenti l'ordine di procedere alla variazione. Per quanto riguarda gli utenti della moneta essi erano in grado di rendersi direttamente conto della diminuzione di peso,in ispece se considerevole,il 15 % secondo l'A.(p.102) mentre era molto più difficile avvertire le variazioni qualitative,cioè quelle relati= ve alla quantità di metallo fino nella lega,a meno che esso non divenisse vistoso per il colore.Certo,nell'età della crisi quando la moneta d'argento si ridusse ad un pezzo di rame placcato era difficile non accorgersene. Ma la composizione dei tesoret= ti fornisce dati insufficienti,come riconosce l'A.,per individuare l'operatività della legge di Gresham,nè possiamo dire che la scomparsa di monete migliori sia con= seguenza del loro ritiro da parte del governo per sostituirle con le nuove monete de= prezzate o di operazioni del privato di fusione della moneta per ricavarne una quantità di metallo pregiato di valore superiore a quello nominale della moneta stessa.

D'altra parte non va dimenticato,che sebbene manchi nell'elaborazione filosofica romana una trattazione organica della moneta,come si ha in Aristotele,tuttavia già nell'età repubblicana e poi nei giuristi non mancano considerazioni relative al= la storia della moneta ed alla sua funzione,come mezzo di misura del valore delle cose,mezzo convenzionale garantito da una aestimatio da parte del potere stata= le. Masurio Sabino è citato da Paolo come l'autore che formulò in termini teorici tale nozione della moneta(D. 18.1.1),Paul.33 ad ed.). E' stato osservato da Nicolet, che in questo testo viene citato Omero a proposito del baratto,come anche più tardi Plinio (nat.hist.33.6-7),sebbene in forma più concisa ,il che induce a credere che entrambi attingessero ad una fonte comune più antica.Anche in altri giuristi sono affrontate questioni che sono proprie dell'economia monetaria,come è stato rilevato da Melillo nel suo libro su Economia e giurisprudenza a Roma.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

4

Per dare al lettore un'idea dei metodi seguiti,mi limiterò ad un breve esame del cap.10,dedicato alla ricostruzione delle serie di conii (The size od die-population) L.A.muove dallagiusta constatazione che data l'ampiezza della monetazione romana 133 non è possibile conoscere il numero originario di essi contando quelli esistenti e questo rende necessario ricorrere all'eatrapolazione.Ma i metodi finora impiegati sono troppo semplici per conseguire lo scopo,in quanto essi generalmente si fondano su di un soloparametro,quello del rapporto moneta-conio e non tengono conto del grado di dispersione. Il rilievo è giusto ed acuto. MA COME superare questa insufficienza? L'A. adotta due nuovi metodi,chiamati A e B, per costruire l'estrapolazione.La valutazione del tesoro di Reka Devnia (Marcianopolis - Sofia),pubblicato daL.A. Mouchmov nel 1934) che contiene un numero grandissimo di monete,80.000, permette al sig.Kempton,come si è detto,consigliere statistico e collaboratore dell'A., di adottare il Binomial negativo come modello idoneo per l'estrapolazione dei dati man= canti.Il tipo corrisponde a quello usato per il calcolo degli afidi rossi sulle foglie di un melo,che la Tav.10.1 (p.146) riproduce in due schemi,il primo con tutte le osservazioni,il secondo senza quelle di cellule zero. Questo secondo,dove non sono sta te considerate le foglie senza acari,la differenza con il primo sta dentro il 15 %.

Secondo specialisti questo è un programma di calcolo che ha il massimo di proba= bilità (MLP).Applicato alle monete esso permetterebbe di stabilire quante migliaia di monete furono emesse in ciascuno degli otto regni esaminati da Vesapasiano a Severo Alessandro,il più piccolo essendo il primo con 1.985 tipi.

Il secondo metodo, B,è più complesso,perchè oltre i due parametri introduce un ter= zo,detto k,che mediante una formula matematica misura il rapporto fra esso e la dimesnione della serie. Ma poichè non conosciamo tale dato esattamente ad esso viene sostituito la frequensa dei conii,in quanto più prossima .Tale secondo metodo consente l'utilizzazione di raccolte anche di minori dimensioni ed inoltre si rivela più preciso nella stima dei conii.Non sarebbe stato male se l'A.avesse spiegatopiù diffu= samente in che consiste il Binomial negativo ed il fattore k,nè basta,almeno per chi scrive,lo schema di Programma pubblicato nell'Appendice 8 (p.258 s.).Spero comunque di aver dato un'idea dei nuovi metodi impiegati e non dubito che essi possano essere più utili di altri comunemente usati.I miei dubbi sono di altra natura.Essi riguar= dano il rapporto tra la storia e l'analisi matematica o statistica in genere. e nascono dal timore che si perda di vista la sostanziale diversità tra i fatti stori= ci ed il calcolo delle probabilità affidato a serie matematiche,cioè massime astrazio= ni logiche.La storia umana è molto capricciosa e non obbedisce a nessuna logica.Anche nel campo della moneta non vi sono leggi naturali o logiche,vi sono solo fatti storici. Lascio da parte la storia della moneta,che presenta nel corso dei millenni modi diver= sissimi di essere,mi limito solo a sistemi bimetallici o trimetallici,come era quello romano. Vediamo quanti fattori potevano indurre il governo imperiale,anche sotto lo stesso imperatore,ad emettere un numero x di monete,uno o più tipi, ricorrere a varia= zioni di peso o di lega,con aumento o diminuzione del metallo pregiato;ad emetterne poca o molta. Possiamo andare dalla scarsità all'abbondanza di metallo greggio,per esau=

Senato della Repubblica - Archivio Storico

rimento di giacimenti minerari o per nuove conquiste come quella dacica sotto Traiano,che però non produsse variazioni nella moneta d'oro rispetto all'argento, bensì una diminuzione del fino nel denario.. Guerre o minacce di guerra alle frontiere accrescevano le spese militari e richiedevano più denaro;le entrete fiscali potevano aumentare o crescere, gli imperatori potevano essere munifici o avari - la crisi finanziaria sotto Tiberio del 34 ampiamente discussa forser avrebbe meritato da uno studioso del livello di Duncan Jones un maggior approfondimento.Il rapporto Roma-province nella circolazione del danaro riemersa dopo le ricerche del Crawford, a seconda di come si risolve poteva influire sulla quantità di moneta da emettere.Eventi della casa imperiale,nascita di successori,matrimoni, nomine di colleghi, imperatrici, morti di dinasti,imprese belliche,trionfi e così via,l'elenco potrebbe allungarsi. Si aggiunga il fattore imponderabile del temperamento di un imperatore e se si vuole le sue scelte capricciose,i suoi gusti per lo stile delle raffigurazioni,come anche le possibili diversità tra-i funzionari,che sovraintendevano alle diverse officine in luoghi lontani. A mio parere le conoscenze storiche possono ricevere un aiuto dallo studio analitico del materiale numismatico e le statistiche non sono senza valore, come anche le estrapolazioni,se però non si perde di vista il fatto che esse sono per loro natura ipotesi ,magari probabili,ma pur sempre ipotesi.
Lo storico è certo interessato a conoscere il meglio possibile i dati numismatici, ma la numismatica quantitativa,come ho già detto altre volte,non è sufficiente per darci una conoscenza,se non approssimativa,dei fenomeni del traffico e delle dimensioni del commercio, allo stato attuale delle nostre fonti,nemmeno a confermare o meno la ben note testimonianza pliniana,che il commercio con l'India,la Cina e la penisola dell'Arabia portava via all'impero cento milioni all'anno per acquistare cose di lusso per le donne,deliciae (nat.hist.12.84) sebbene in un altro passo si dica che il commercio con l'India costava all'impero 50 milioni di HS,ma i prodotti acquistati si rivendevano ad un prezzo maggiore di cento volte quello pagato. Il D .J.,avendo volutamente lasciato fuori della ricerca le monete rinvenute oltre le frontiere non può occuparsi del commercio con l'Oriente e dedica al tema una breve nota (35 p.103) nella quale dice che monete romane si sono rinvenute in India,ma non Cina e cita le controversie degli Autori sull'attendibilità del dato di Plinio. Ricordiamo che un interp volume, il 9.1 di ANRW è dedicato al commercio con l'Oriente con vari contributi,tra i quali si segnala per ampiezza di documentazione il saggio di Raschke con 1791 note in ben 391 pagine ed un'estesa bibliografia in 14 pagine. In vari punti vi sono trattate questioni monetarie.La tesi dell'A.,che sostanzialmente contrasta con quella pliniana è che la maggior parte delle merci importate era di spezie.Non occorre avvertire che se mancano le basi materiali ,cioè i ritrovamenti di monete,è impossibile qualsiasi analisi. Ma la mancanza di ritrovamenti non è affatto una prova che il commercio romano non avesse raggiunto la Cina.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Conviene ora dare un rapido sguardo alle conclusioni più interessanti per la storia economica cui è giunto l'A. In primo luogo il riesame del peso della libbra alla luce dei dati numismatici. Il peso fissato da Boeckh e da Hultsch, accolto dal Mommsen, è com'è noto, di 327,45 gr. Esso è accolto dalla maggior parte degli studiosi, non da tutti. Il Naville nel 1922 stabilì con l'esame di 500 solidi di oro un peso di 322,56 gr. La nuova stima non incontrò molto favore e fu apertamente criticata da Mattingly, il quale rilevava che i dati sugli aurei del British Mus. erano incompleti od errati. Duncan Jones segue una via diversa ed assume come dato di partenza la raccolta di pesi del Museo Nazionale di Napoli provenienti da Ercolano e Pompei. L'esame di 32 di essi con proiezioni in una fascia tra 310 e 327 gr. si dà una concentrazione su 317-325 gr. con un vuoto tra 310 e 316 e 326-327. La media su di un campione di 39, 31 e 20 pesi dà un risultato abbastanza stabile di 322,8 gr. Anche se vi è qualche differenza con i campioni delle monete e bisogna tener conto di un certo grado di usura la stima di Naville è più adatta per la misura delle monete esistenti. Sulla base della nuova misura vengono date le tabelle per le monete di oro ed argento. Rimane sempre qualche dubbio sulla precisione del peso destinato al commercio comune rispetto ai metalli preziosi che richiedevano il massimo di attenzione quando erano xxxxxxxxxx piccole frazioni rispetto alla libbra.

Le variazione o la stabilità delle monete fra i vari regni o fasi diverse dello stesso regno studiate ed analizzate con metodi più perfezionati danno sicuramente indicazioni utili per le vicende economiche, che possono essere meglio ricostruite. In linea generale, salvo qualche dettaglio, non vi sono novità rispetto a quel che si conosceva sui mutamenti della moneta da Augusto ai Severi. L'argento subisce le variazioni maggiori sia nel peso che nella quantità di metallo fino. Sotto Augusto e fino alla prima parte dell'età di Nerone il denario conteneva una quantità di argento quasi uguale al suo peso, dal 98 al 97,5 %. Poi vi fu la prima sensibile diminuzione con la riforma del 64, con la caduta al 93,5 %, con lievi variazioni in più od in meno, fino a Marco Aurelio. La prima forte caduta si ebbe con Commodo, ed in ispecie nel quinquennio 187-92, allorchè con una libbra d'argento si coniavano 152 denari di fronte ai circa 90 di Augusto ed i 98 c. di Nerva. Questo conferma, se vi fosse ancora qualche dubbio, l'insorgere di una crisi grave, che ovviamente non poteva essere solo monetaria. I dati e le tavole sono comunque utili per lo studioso non specialista; essi contengono a volte precisazioni e correzioni dei dati del Walker, che sono la fonte principale per questa parte. Dell'opera di questo studioso intorno alla metrologia delle monete d'argento ed alla quantità di fino non avevo potuto tener conto nella mia Storia economica, essendo apparsa nello stesso tempo o subito dopo la sua pubblicazione.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'A. sostiene che si possa procedere al calcolo della produzione di monete, operando sulla stima del numero degli stampi.Questo può esser fatto sulla base di treelementi:: 1) stabilire il numero totale degli stampi (come risulta attualmente), il rapporto stampi-monete,tipo per tipo,entro una fascia di tipi,dopo avere raccolto in gran numero monete o illustrazioni dimonete; 2)usare questa informazione per stima= re il numero totale degli stampi per questi tipi,dopo avere modellato statisticamente ampi campioni di tipi e di stampi per mezzo di distribuzioni differenziate; 3) usare le stime risultanti degli stampi per estrapolare il totale degli stampi per un inte ro complesso (population) di tipi,dalla rappresentazione di tali tipi nei più ampi tesori disponibili..Dalle analisi e calcoli condotti con tale metodo per l'età di Adriano risulta che il totale degli stampi per il retro delle monete d'arger to era di 40.000.Per l'oro l'operazione è più complessa,perchè le emissioni erano su due livelli,uno più alto con 530 stampi ed uno più basso con 1.030.La media annua per i venti anni del regno di Adriano è di 2.000 stampi per l'argento e 25-50 per l' oro. L'A. contesta l'opinione corrente che la moneta d'argento era quella predominan= te nell'Impero e rileva che in termini di valore monetario l'oro era maggiore. Quanto al calcolo del totale delle monete esso viene considerato più incerto e desti= nato a restar tale.Tuttavia l'A.non rinuncia a formulare delle ipotesi,fondate sulla percentuale elevata di oro nei grandi tesori del tempo di Adriano,dondesi trae che la quantità di monete era del valore di c.200 milioni l'anno in HS.Esso renderebbe poco verosimile l'affermazione di Plinio sulla perdita di 100 milioni l'anno per il commercio di lusso con l'Oriente,tanto più che le spese del governo erano considerevo= li e la stima della monetazione era solo una parte del bilancio di un impero così esteso,con una spesa calcolata intorno al 150 fra 837 e 983 milioni di HS,aumentati nel 215 a 1.462-1.613 milioni (p.45).A parte il carattere ipotetico delle stime sulle emissioni,sta di fatto che la spesa statale pur essendo un fattore di primaria impor= tanza non era il solo ad influire sulla domanda di moneta e che la tassazione,essen= do in buona parte in natura e non in danaro contante non avrebbe da sola potuto essere fonte di rifornimento di moneta. Anche in questo caso,pur essendo possibili pro gressi rimangno larghe zone di incertezza,che è un pò caratteristica di buona parte delle ricerche compiute.

Considerazioni e notizie interessanti sono nel cap.13 dedicato alla perdita di peso in conseguenza della velocità di circolazione,che non va intesa nel senso della teoria economica moderna,come rapporto tra il PIL e la quantità di moneta circolante,ma nel senso della frequenza dell'uso della moneta,che nel corso del tempo provoca la sua u= sura e quindi una perdita di peso.L'a.con ragione rileva che qualsiasi pubblicazione di un nuovo ritrovamento dovrebbe indicare il peso delle singole monete e le caratteristiche dei legami fra i vari tipi,il che viene fatto di rado.Egli quindi ri= volge la sua ricerca a quel che risulta da tre tesoretti di monete d'oro,che però non presentano uguali percentuali di perdita di peso.Per l'argento sono esaminati quattro ritrovamenti ed anche in ciascuno di essi le percentuali non coincidono. Per ottenere il peso pieno iniziale sono applicate proiezioni,che talvolta vanno

oltre la data risultante dall'ultima moneta deposta. Per il bronzo si ha un più ampio materiale di osservazione.In linea generale risulta che le monete di maggior valore perdono di peso più lentamente delle altre,il che corrisponde all'esperienza moderna ed è nella logica dell'uso della moneta.Nel raffronto con monete d'oro e d'ar= gento dell'età moderna risulta che in questa la moneta si usura con una rapidità quattro volte maggiore che nell'età romana.L'A.avverte che occorrerebbero analisi anche dal lato metallurgico,per stabilire quanto influissero sul logoramento le tecniche di coniazione impiegate.

Per quanto riguarda questo tema del deterioramento della moneta,non va trascurata l'opinione dell'A. che poche monete sembrano immuni da erosioni artificiali e che la rapida scomparsa di alcuni tipi si debba ad un ritiro dalla circolazione (p.205). Tuttavia vi è un caso,in un certo senso anomalo,ilritrovamento di monete di Anto= nio in nascondigli di varie epoche dell'impero, fino a giungere all'età dei Severi, al. 217 (p.196-7,205). A parte i casi di monete emesse da Marco Aure= lio per ricordo di Antonio (BMCRE n:.500),quelle originarie risalivano al 31 a.C. e perciò erano sopravvissute per circa 250 anni.La sola spiegazione,a mio parere plau= sibile , è che taki monete antiche eranop state conservate più come ricordo di an= tiche monete,che per usarle nel consumo. Più il tempo passava e più si accresceva il loro valore come pezzi di antiquariato.Invece l'A. adduce il cas o come un esempio di quanto lungamente monete d'argento potevano restare circolanti.Però non comprendo l'argomento se il consumo della moneta era di $\frac{1}{250}$ per anno.Se fosse stato così dopo 240 anni di circolazione continua,non si sarebbe dovuto trovare quasi nulla della moneta originaria.

Un altro punto interessante consiste nella rilevanza che l'A. attribuisce al rapporto tra congiaria e donativi con la diffusione dei tesori.I dati forniti sono suggestivi, perchè dimostrano una certa corrispondenza tra le testimonianze delle fonti su tali elargizioni e le date dei tesori rinvenuti.E' comprensibile che la maggior parte di essi è stata scoperta in aree lontane da centri urbani,dove quindi la destinazione alle truppe è da supporsi con molta verosimiglianzaQuesto non va inteso nel senso che i tesori dipenedevano dai donativi.L'A.ricorda che non vi era persona che si allon= tanasse dalla sua dimora per un lungo viaggio che non nascondesse sotto terra il suo gruzzolo di monete.La diffusione del fenoùeno si trae del resto anche dall'interesse che il tema suscita nei giuristi.Il caso più frequente è che ormai al tempo dello scoprimento il proprietario fosse ignoto,per l'antichità del nascondimento o per altre cause e quindi il problema giuridico diveniva,com'è noto,quello del diritto del proprietario del fondo,dello scopritore,del fisco,con soluzioni varie che la dottrina romanistica,fra molte controversie ha cercato di definire e la legi=

slazione imperiale di disciplinare.L'A.ricorda il caso esaminato da D.41.2.44.pr.
9 (Pap.23 quaest.),che verosimilmente non è un'ipotesi di scuola,ma un fatto realmente avvenuto: una persona aveva nascosto,sotterrandolo,il suo danaro dovendo partire per l'estero.Tornato,aveva perso la memoria del luogo del nascondiglio.Si chiedeva se 178 egli avesse perso il possesso della pecunia.La risposta del giurista fu negativa, in quanto la dimenticanza non equivaleva a dismissione del possesso.E' interessante che si trovi in questo passo l'uso del termine thesaurus,che di solito nella concezione dei giuristi designava una cosa nascosta da vecchia data ,della quale non si ha memoria, in modo da non avere proprietario(D.41.1.31.1 ,Paul.31 ad ed.),concezione che rie= cheggia in altri testi.La mancanza del proprietario legittima le differenti soluzio= ni accolte nel corso storico per il regime giuridico. Questo stesso variare dimostra come il fenomeno fosse frequente anche in aree dove si svolgeva una una normale vita.Ma molte altre volte era l'insicurezza per disordini e guerre civili e sovrattutto le vicende della guerra che provocavano il sotterramento di grandi tesori.

In una recensione necessariamente breve non è possibile non dico discutere,ma nemmeno riferire su tutto l'ampio materiale del libro.Dal lato della statistica monetaria si tratta indubbiamente di un'opera di grande pregio nella quale si impiegano i metodi più raffinati della tecnica contemporanea. Il rischio è che in modo in= consapevole si finisca col credere che tale metodo si possa sostituire alla storia,che certo ha bisogno della conoscenza dei dati di prova,ma non può esaurirsi nella loro sistemazione,nè tantomeno pretendere di colmare i vuoti della documentazione. L'oggetto della storia è la vicenda umana nel suo insieme,complessa e con molte facce Scrutare nel profondo questa vicenda spesso misteriosa è il compito affascinante dell'intelligenza e se si vuole della fantasia dello storico e nessun computer può sostituirsi a questo.

Un'ultima osservazione riguarda lo scarso interesse per i contributi italiani salvo alcune lodevoli eccezioni. Stupisce anche la mancata utilizzazione di opere come quelle del Nicolet e dello Zehnacker,nelle quali si trattano temi specifici della storia della moneta. Ma questi sono rilievi che nulla tolgono al valore dell'opera ed alla lunga fatica che essa ha richiesto al suo Autore,del che sarebbe ingiusto non dare pieno riconoscimento.Un'opera che bene adoperata sarà di grande aiuto per gli storici.Si può sperare che ad essa segua l'analisi dei dati monetari dell'età successiva a quella presa in esame,augurando che essa sia come l'A.aveva in origine concepita la presente ricerca,più storia dell'economia con particolare ri= guardo ai problemi della moneta,che nel tardo impero sono vari e di grande importanza. Non vi è dubbio che nella storia economica alla moneta spetti un posto di primaria im= portanza,ben diverso da quello che in opere famose,come la Storia del Rostovzev, le è stato riconosciuto.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

139

Coloni in Italia

Aggiunte p. 21 n. 1 = 556 bis
p. 28 n. 2 62

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Kobler visto 140

Lübtow e Rok

re, a Tilbert l'

Asom Vnarto

25 7 AS 1985

15 222 m.

122 - 9

ASSR
ASSR
ASSR

141
Flaen ANRW
II. 10. 2 450 m.

v. p. 10

Giuseppe Fenini

1929

ASSR
Repubblica - Archivio Storico

Coloni in Italia

La storia dei coloni e del colonato nell'età romana continua a suscitare l'interesse degli studiosi. In tempi recenti si è proceduto ad una revisione critica di opinioni del passato, con l'intento di scoprire la reale natura di questo gruppo sociale e del suo stato. L'attenzione maggiore è stata dedicata al colonato del tardo impero ed io stesso mi sono occupato di questo tema, nel tentativo di dare una risposta a problemi che avevo sollevato in passato(1). Quel che mi pareva possibile dire allo stato attuale delle fonti è stato detto e non ho altro da aggiungere(2).
Vi sono invece altri periodi storici, che meritano ancora qualche considerazione ed a questi mi sembra opportuno dedicare la presente ricerca, che in parte mi è suggerita dal libro del compianto de Neeve(3), la cui scomparsa in età giovane è stata una grande perdita per la storiografia dell'anrichità. Tutte le sue ricerche sono utili e stimolanti, anche se in vari temi le mie opinioni sono diverse. Vi sono stati altri studi, con revisioni critiche di opinioni tradizionali, ma non ritengo che si possano sempre condividere il risultati, come si dirà in seguito(4). Anche in questa ricerca mi attengo ad un rigoroso rispetto delle fonti, come dovrebbe essere doveroso e non sempre lo è per qualsiasi storico. Inoltre continuo ad insistere sulla necessità di abbattere la persistente frattura tra storia del diritto e storia in generale e particolarmente storia economica, contro il formalismo dei giuristi e la sottovalutazione degli storici delle forme giuridiche, come se queste non fossero un'espressione viva dell'ordinamento di una società.

Clienti e coloni. Per l'età arcaica, quando la schiavitù non esisteva od era marginale, i clienti adempiono alla funzione di forze di lavoro subordinate all'interno del gruppo gentilizio. La loro storia è abbastanza oscura per quanto riguarda le origini(5), ma diviene più chiara se la si pone nella luce di uno sviluppo dall'età più antica a quella della dell'alta Repubblica. A mio parere ai clienti originari ben si addice la definizione di tenuiores(6), mentre Dionigi di Alicarnasso nel capitolo dedicato ad essi(7)

---

(1) Il colonato fra economia e diritto in Storia di Roma, 3. L'età tardo antica (dir. di A. Schiavone), Torino 1993, 789 s s.

(2) Non mi induce a diverso giudizio il contributo di Rosafio, Dalla locazione al colonato, per un tentativo di ricostruzione, Annali Dip. St. Mondo classico etc. Sez. Arch. e Storia, XIII, 1991, 237 ss., il quale ritiene che l'origine del colonato sia da collegarsi con i coloni dei fondi imperiali. Sulla condizione dei coloni l'A. trascura interamente quel che ne ho scritto in vari studi e particolarmente Schiavi e coloni tra antichità e medioevo, Studi Calderone, II, 7 ss. e già in Storia economica, 409 ss. [illegible] a dirsi del sistema fiscale.

(3) ~~Colonus~~, Amsterdam 1984.

(4) Diversamente Lo Cascio, Considerazioni sulla struttura e sulla dinamica dell'affitto agrario in età imperiale, De Agricultura, In memoriam P.W. De Neeve, Amsterdam 1993, considera acquisiti come risultati impoprtanti la prevalenza di coloni benestanti, il che mi appare eccessivo e la non continuità dell'evoluzione della locatio in colonato, che anch'io ho sostenuto già prima dello studio cit. sebbene l'A. non lo ricordi.

7a n.1

(5) Nota minima sulla clientela, Index, 22, 1994, 343 ss.

(6) Fest. p. 288 L (7) 2.10.2

Senato della Repubblica - Archivio Storico

142/111

non si può riferire allo stato originario dei clienti.La tradizione per l' epoca arcaica è confusa e molto poco si può trarre dalle fonti. Plutarco è il solo che ci informa sull'attribuzione di 25 iugeri ad Atta Clauso e 2 per ciascuna delle famiglie che lo seguirono nella sua migrazione a Roma ,ma egli usa il termine οἴκους e non clienti e le assegnazioni non vennero dal ca= po del gruppo,ma dal potere romano(1).Altre fonti descrivono l'episodio e parla= no di clienti,ma non della distribuzione delle terre(2). La prima testimonianza risale alle XII Tavole con la sanzione della sacertà contro il patrono,che abbia frodato il cliente(3),il che presuppone che il cliente avesse già conseguito una condizione economico-sociale più elevata.Per farci un'idea dello stato delle origini non possiamo che rifarci alle possibilità materiali di esistenza nell'ager Romanus antico(4).E' probabile che i patres dessero ai clienti terre in precario in corrispettivo di lavoro che essi prestavano nei fondi che la gens aveva in proprietà collettiva o dopo l'espansione di Roma come possesso dell'ager publicus. Questo precario delle origini non è un rapporto di natura giuridica, ma era un rapporto di fatto inerente alla condizione personale subordinata del cliente.

Dallo stato di dipendenza personale i clienti nel corso del tempo si sollevarono ad una condizione più elevata,anche dal lato economico ed adempirono alle funzioni cui furono chiamati i liberti con l'irrompere della schiavitù di massa per ef= fetto delle guerre extraitaliche.(5) A tali clienti si attaglia la definizione di Dionigi e le testimonianze dei giuristi,che Aulo Gellio ci tramanda.Da esse risulta un regime delle controversie giudiziarie fra patrono e cliente,,che presuppone l'esistenza di contrasti anche di natura economica.Ma già nel 2° secolo la cliente= la era divenuta un rapporto di subordinazione sociale e politica,ben diverso dall'antica integrazione nella gens.Essa non si può confondere con la plebe,classe od ordine sociale antagonista del patriziato,nè ovviamente con la schiavitù,ma non è avventato supporre,con Torelli,che in antico essa adempiva ad una funzione ana= loga a quella degli schiavi.

In conclusione il cliente è un coltivatore della terra nella fase arcaica della sua esistenza, e quindi lo si può chiamare colono in senso generico,ma non un fitta= volo,nè la locazione si può assimilare al precarium(6).

---

(1) Plut.Popl.21.9 (2) Liv.2.16.4-5;Suet.Tib.1.1. Sull'in= certezza delle fonti v.anche Capogrossi Colognesi,Proprietà e signoria in Roma antica I,Roma 1994,29,il quale però pone l'episodio nella luce della sua in= terpretazione che l'ager era in origine gentilicius e più tardi si trasformò in publicus,senza esclusione della plebe.In senso contrario Serrao,Diritto privato, economia e società,Napoli 1984,I,149 ss.;Burdese,Le vicende delle forme di ap= partenenza e sfruttamento nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.c.,BIDR.88,1985,41 ss.

T nella storia di Roma

(3) Vedi su questo il mio studio cit. a p.◊ n.5 con un riesame del tema

(4) Così in Clienti e condizioni materiali in Roma arcaica,Miscellanea Manni II, Roma 1979,679 ss.,ripubblicato inNuovi Studi di economia e diritto romano,29.47.

(5) Solo per essi può valere l'idea del De Neeve,Colonus,66 n.16,che la loro condizione fosse più elevata di poveri proletari,non per i più antichi.

(6) Nelle fonti giuridiche dell'impero la locazione è posta a lato del precarium ma ben distinta: vedi la chiara dimostrazione di Zamorani,Precario habere,Milano 1969,45 ss. Una discussione specifica è in Scherillo,Locazione e precario, RIL.62,1929,Un esame della storiografia a partire dal Niebuhr e dal Savigny è nel libro cit.di Zamorani,15-16 nn.1-4.Vedi ora Rosafio,Tenancy and Precarium, in De Agricultura,in memoriam de Neeve cit.,170 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Terminologia. Colono nel senso originario del termine è il coltivatore della terra, quale che sia il suo diritto.

Stabilire quali siano le forme nelle quali in età arcaica una persona poteva coltivare la terra è un'impresa ardua, date le persistenti diversità di opinioni sulle strutture agrarie primitive. Un possibile rilevante impiego di forze di lavoro è sicuramente rappresentato dall'ager publicus p.R., cioè le terre cadute nel potere di Roma per conquista od assoggettamento di popoli estranei. E' verosimile che l'occupazione avvenisse da parte dei patrizi per autorizzazione del Senato, ma per la coltivazione delle terre occupate occorrevano lavoratori di un ceto inferiore, che i nuovi occupanti dovevano provvedere, magari con l'impiego degli antichi coltivatori. Non si può escludere che anche costoro, al pari dei clienti, avessero la terra in precario.

Altre applicazioni del precario si ebbero per effetto di tipici negozi del diritto civile, come la fiducia cum creditore, che consisteva nel trasferimento solenne della proprietà ad un creditore fiduciae causa, cioè a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione. Il creditore poteva avere interesse che il debitore tuttavia fosse in grado di esercitare la sua attività produttiva, il che induceva a lasciargli il possesso precario della terra trasferita. Questo caso peraltro implica la formazione di negozi giuridici, che pur nella rigidità del diritto civile appartenevano ad una fase più evoluta dell'ordinamento. Così anche in altri casi di applicazione del precario, come nei patti aggiunti, pacta adiecta nei contratti di vendita, come ad esempio la lex commissoria e l'addictio in diem.

Diversamente il nome di colono nelle fonti giuridiche quasi sempre designa il fittavolo, il quale riceveva, se non il vero e proprio possesso del fondo con l'uso ed il godimento del prodotto mediante un contratto di locazione, per il quale egli era tenuto a pagare al proprietario un corrispettivo, la mercede della locazione, nonchè altri obblighi. Il de Neeve ritiene che almeno in un caso colono è usato in senso generico di coltivatore(1), ma l'interpretazione del testo non permette di accogliere la suddetta opinione. In esso si

nel senso tecnico, la disponibilità

(1) Colonus, 54 e n.104. Il testo è Dig.20.1.32(Scaev. 5 resp.)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

esamina il caso di un debitore,che aveva dato in pegno i suoi fondi,con tutto quello che in essi si trovava,cioè tutte le cose "quae inducta,importata,ibi nata,paratave essent". In una parte di questi fondi non vi erano coloni e quindi il proprietario li aveva dati a coltivare ad un actor,con gli schiavi occorrentI.La questione da decidere è se ~~questo actor~~ se essi rientrassero o meno nel pegno.La risposta del giurista è che vi rientravano,se erano stati adibiti in modo permanente.

(1) La forma in cui il testo ci è pervenuto suscita non pochi dubbi.Le parole iniziali non sono quelle consuete per l'equipaggiamento del fondo con i mezzi e gli uomini che occorrevano per coltivarlo,cioè l'instrumentum. Esse somigliano di più agli invecta et illata proprie del rapporto tra il fittavolo ed il proprietario.Non si comprende bene la ratio della distinzione fra l'ipotesi dei fondi con coloni e senza coloni. Non vi è alcun accenno,che pure sarebbe stato necessario,alla sorte delle cose introdotte dai coloni,cioè appunto agli invecta et illata. Infine dal lato stilistico si rileva subito che l'actor cui il fondo viene dato subito dopo diviene uno Sticus vilicus .Dal lato sostanziale non si sa se questo vilicus o actor che sia è un servus quasi colonus oppure un fattore che gestisce il fondo per il proprietario. Si sa soltanto che i praedia erano stati dati colenda,per coltivarli.Quest'espressione può riferirsi tanto ad un quasi colonus,quanto all'attività di coltura in genere.Esso quindi non può essere utilizzato in nessun senso. Molto probabilmente si tratta di un testo manipolato ed abbreviato dai compilatori ,forse meglio da commentatori postclassici.La ratio della decisione è poco persuasiva.Che cosa vuol dire che gli schiavi dovevano essere stati adibiti in perpetuo,anzi meglio con l'animus di mantenerli per sempre sui fondi ? E come può la volontà interna del proprietario valere in modo oggettivo per l'estensione del pegno?

ed ancora di più a quelle dell'interdictum de migrando: introducta importata ibi nata factave essent,con riferimento all'inquilino (2) (D.43.32.1.pr.)

---

(1) Il testo non è menzionato nell'Index Interpolationum (1929) .Negli scrittori successivi,che si sono occupati del pegno non si hanno sospetti di interpolazione: vedi da ult.La Rosa, La protezione interdittale del pignus e l'actio serviana, Studi Sanfilippo;VII,Milano 1987,295. Nè vi sono rilievi critici in Giliberti,Servus quasi colonus,Napoli1981,110.

(2) Sul testo v. i rilievi critici del Berger,PW.IX,2,1644,che però non riguardano le parole che ci interessano.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'uso generalizzato del termine di colonus come fittavolo dimostra che nella pratica dei rapporti di lavoro l'affitto era divenuto di gran lunga prevalente rispetto ad altre forme che vi erano nell'età arcaica e coesisteva con la gestione della villa con schiavi. Vediamo quali erano queste forme(1).

Politor.-Catone ne parla due volte. La prima nel § 5.4, ponendolo assieme all'operarius: ed al mercenarius: la seconda più diffusamente nel § 136 descrivendo le quote di prodotto spettantegli. Vi sono problemi testuali e di interpretazione. I moderni con troppa fantasia hanno complicato le cose. I due passi richiedono una trattazione separata. Nel primo si legge operarium mercenarium politorem diutius eundem ne habeat die. A. Mazzarino giudica obscurum le parole ne habeat die. ed anche per me è così. Ma la maggior parte degli studiosi accetta il testo come è, ritenendolo addirittura chiaro, per sbizzarrirsi con sofisticate interpretazioni. Preso alla lettera il precetto afferma che il politor, come gli altri lavoratori, non doveva essere tenuto più a lungo di un giorno, il che è semplicemente insensato, sovrattutto per il politor. Il von Lübtow, dopo aver respinto interpretazioni non convincenti, spiega il precetto con l'opportunità di non utilizzare contemporaneamente tutti i lavoratori dei vicini. Ma egli riconosce che non vi era scarsità nell'offerta di lavoro e quindi non si vede da che cosa i vicini potevano essere danneggiati. D'altra parte i lavoratori potevano anche giungere da lontano. Inoltre il politor è posto sullo stesso piano del mercenarius. Il von Lübtow propone di togliere la virgola dopo mercenarius, in modo da qualificare il politor come un operaio pagato a giornata(2). Che il termine

---

(2) Catos Leges venditioni et locationi dictae, Eos, 48.3=Symbolae Taubenschlag, Varsavae-Bratislavae 1957, 353 ss. Precedenti analoghi sono citati a p.357 n.19.

(1) Flach, Römische Agrargeschichte, (Handbuch d.Altertumswiss.III,9-München 1990), 82 le considera Vorformen

Senato della Repubblica - Archivio Storico

mercenarius sia usato varie volte dalle fonti come aggettivo(1) è certo,ma questo non è il caso,perchè dopo operarius avremmo dovuto avere un et o aut e la quaifica di politor avrebbe dovuto precedere il termine di pura specificazione(2). A me pare che la sola spiegazione sarebbe di riferire il precetto ad un obbligo del vilicus di non impegnarsi in contratti che non fossero giornalieri,in modo da avere la massima libertà di sciogliere il contratto.Riconosco che tale spiegazione non corrisponde alla lettera del testo,dove invece del termine dieci si attenderebbe una clausola che permettesse al fattore di scioglie= re il contratto in qualunque momento.

Passiamo al secondo testo.Per esso non vi sono problemi sulla lezione pervenutaci,ma sulla sostanza,cioè l'individuazione di questo secondo politor.La proposta di Keil di inserire nella rubrica dopo pacto partiario non ha alcun fondamento nel manoscritto e non corrisponde all'Indice dei titoli,dove si ha redemptori.Il testo però appare impreciso e sommario e lascia intravedere un diverso dettato originario.Esso comincia col dire che il lavoro del politor riguardava terre del Casinate e del Venafrano, distingue tali terre in tre categorie,secondo la loro fertilità e prevede tre misure diverse per ciascuna, in corbes, 1/8, 1/7 ed 1/6. Se la quantità di prodotto si misurava in modî, evidentemente semi, allora la quota era di 1/5.Non si capisce perchè passando dalle ceste al modio la quota diviene uguale per tutti. Inoltre alla fine del testo spunta una terra ottima di Venafro per la quale la quota scende da 1/8 ad 1/9 e nulla si dice per i modî.Questi invece ricompaiono per orzo e fave con la quota del quinto. La diversità tra corbes e modio si spiega,perchè

---

(1) Martini,Mercennarius,Milano,1957;Ancora su mercennarius,Iura 10,120ss.in replica a critiche delDe Robertis.
(2) Recentemente Bürge, Der "mercennarius" und die Lohnarbeit,ZSS 107,1990,80 ss.,il quale sulla base di un lungo esame di

Senato della Repubblica - Archivio Storico

nelle ceste si riponevano i fastelli di spighe (o altri vegetali) prima della trebbiatura, mentre con il modio si misurava il grano, l'orzo o le fave dopo la trebbiatura. Non si può sapere con certezza a quanti modi corrispondessero le none parti di una cesta, ma si può immaginare che due ceste corrispondessero ad un quinto di modio. Date le modalità di retribuzione ed i minuti precetti per le quote del § 136 è inevitabile ritenere che il politor di questo testo sia un soggetto diverso da quello del §5, per quanto sconcertante sia la constatazione, perchè dal lato razionale sembra inverosimile che Catone adoperi nello stesso manuale un termine uguale per due soggetti diversi. Non è da escludere che ci si trovi di fronte ad una aggiunta posteriore al testo originario.. Il politor del 136 è un prestatore di opere e così lo intende anche l'Indice dei titoli che lo chiama redemptor ed il Poliziano, che trascrive a margine il termine Redemptor(1). Ma quale prestatore e quali opere? Ferrini sulle orme di Pernice e poi anche Arangio Ruiz(2) consideravano il politor " un coltivatore tecnico e raffinato, la cui posizione sociale dista assai meno da quella del proprietario. ..... assunto per riordinare la cultura di un fondo, per migliorare il sistema, per cambiare la destinazione agricola di esso"

---

di testi letterari e giuridici sostiene la tesi che mercennarius di regola è uno schiavo, che riceve una mercede e solo eccezionalmente un libero. Questa tesi è criticata ante litteram dal Martini, Labeo 35, 1989, 189 ss. Anche a me sembra che essa sia piuttosto eccessiva e con forzature dei testi. Comunque non vi trovo, se non mi è sfuggito, menzionato il testo di Catone. Vi trovo invece una bella curiosità erudita: l'uso del termine baro, che è già in Lucilio, in tavolette rinvenute nei pressi di terme romane in G.B. (Avon), con defixiones per i ladri di vesti con cappuccio, (caracalla). I testi sono editi da Hassall e Tomlin in Britannia, 14, 1983, 336 e fig. 37 con trascrizione e trasposizione e 15, 1984, 334 fig. 31 e 32. Si rimane colpiti dalle varianti della formula e dalla mancanza di qualsiasi gerarchia di valori sociali: si liber si baro si mulier; si mulier si ba(ro) si servus si liber si puer si puella; si mulier si baro si servus si liber si puer si puella. Questa è la trascrizione dell'editore di segni per me indecifrabili. Il termine baro nello studio del Bürge viene in campo perchè adoperato da Isid. etym. 9.4.31, che li equipara ai mercenari.

(1) Vedi nell'ed. di Mazzarino ad h.l.

(2) Ferrini, La colonia parziaria (1893), Opere III, 9: Pernice, Parerga, ZSS. 3, 1882, 58 ss.; Arangio Ruiz, La società nel diritto romano, Napoli, 1950, 26.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Alcuni lo considerano un socius,rifacendosi alla definizione di Celso citata da Ulpiano(1). Ma in questo testo il politor è veramente associato al proprietario: "agrum politori damus in commune quaerendis fructibus"(2).In Catone invece la retribuzione in quote intorno alla quinta parte del raccolto esclude che possa trattarsi di una coltivazione in comune.Per ragioni analoghe va esclusa la tesi del Keil che il politor attendeva all'intera coltivazione del fondo(3).In senso diverso il Goujard considera il politor un contadino con scarsi mezzi,che offre il suo lavoro per integrare insufficienti forze di lavoro schiavistico(4).Che l'impiego di lavoratori estranei possa dipendere dal fatto che lo staff di schiavi non era sufficiente per tutte le attività necessarie per un ciclo di coltivazione è possibile.Ma qui si tratta di un'attività determinata,che probabilmente si svolgeva nell'ultima fase, quella del raccolto, e consisteva nel trasporto dei fasci di steli sull'aia con i buoi e nella pulizia del grano e dell'orzo dopo la trebbiatura e delle fave sgusciate(5).Se essa si estendesse anche alla pulizia DEL FONDO DOPO IL RACCOLTO,ESTIRPANDO LE ERbacce,non possiamo dire,essendo possibile che tale compito fosse eseguito dai mercenari del §5.

---

(1) D.17.2.52.2 (Ulp.31 ad ed.)
(2) Il von Lübtow,scr.cit.362 ritiene che gli esempi siano opera di un glossatore.Ma non vi sono motivi per tale critica al testo. D.19.2.9.5 (Ulp.32 ed.) è piuttosto una conferma.
(3) Comment.ad h.l. La tesi è fatta propria dal Gummerus, Der römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus etc.,26 e 32
(4)Politor,R.Phil.44,1970,84 ss. e nel commento all'edizione del testo.Critiche in de Neeve,Colonus,203 n.5
(5) Questa è in sostanza anche la conclusione del von Lübtow, sulle orme del Mommsen e del Trompler.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Cura del vigneto. Subito dopo del politor nel § 137 si tratta della cura del vigneto da affidare ad un partiarius.Dalla collo= cazione parrebbe che Catone consideri questo caso come affine a quello del politor.Ma così non è.Gli obblighi del parziario sono indicati in modo generico,curare il fondo,l'arbusto,il campo frumentario.Essi sono più estesi di quelli previsti al §33 PROPRIO dedicato alla cura della vigna,che però concernono solo le operazioni sulla cultura delle viti e non il campo frumentario.Ma la differenza principale consiste nella ripartizione delle quote. La parte spettante al parziario si desume dall'ultima parte del te sto,dove si concede al parziario tutto il pascolo ed il fieno per i buoi impiegati nel lavoro.Salvo questo, laconicamente si affer= ma: cetera omnia pro indiviso.Anche se in senso strettamente tecn nico giuridico pro indiviso designa la proprietà comune in quote ideali astratte,come tipicamente nella successione eredi= taria,non si può dubitare che le due parti hanno un uguale di= ritto e quindi la quota di ciascuno è la metà(1). Questo ci pone davanti ad un caso del tutto diverso da quello del politor o di ogni altro soggetto cui venga affidata un'opera determinata, come si vedrà per le leges locationis.

E' indubbio che questo curatore parziario fosse un lavoratore estraneo,probabilmente di condizione libera. Non vi sono indizi testuali,che ci permettano di stabilire se il

---

(1) Vedi i testi e gli AA.citati in von Lübtow,sce.cit. 358 n. 25.Non convincente è l'interpretazione del Kobler,Der Teilbau im römischen und geltenden italienischen Recht, 26 e 50,secondo il quale le spese della coltivazione graverebbe= ro per intero sul proprietario e la metà del parziario sarebbe giu stificata dall'importanza della cura.

Non rispettano il chiaro senso del testo, et cetera pro indiviso, coloro che escludono il vino,come il Goujard,o sostengono,come de Meeve,Colonus,210,che la quota non poteva essere la metà,con lo specioso argomento che pro indiviso ~~che pro indiviso~~ significa uguali diritti,non uguali quote e che le parti erano "senza dubbio" stabilite separatamente caso per caso.Con tali interpretazioni ai testi si può far dire quello che si vuole !

Senato della Repubblica - Archivio Storico

il curatore o redemptor partiarius avesse la piena disponiilità del fondo e quindi autonomia nella gestione.Non è detto nel testo se egli impiegasse personale proprio o quello esistente nella fattoria,come anche gli animali e gli attrezzi,tutti elementi essenziali per stabilire se si trattasse di una vera colonia parziaria.Qualche dato si può trarre però della lex oleae pendentis,che si applicava anche alla vendita dell'uva (§§ 146 e 147).In questi contratti il compratore faceva uso delle macchine ed attrezzi del proprietario,che era tenuto a restituire in buone condizioni, ed era inoltre obbligato al pagamento del salario dovuto ai raccoglitori e factores del prodotto . Si tratta di un'analogia e di contratti diversi, perchè nella vendita dei frutti pendenti il prezzo veniva convenuto anticipatamente e non dipendeva dalla quantità del raccolto,come era nella cura parziaria,dove la quota del curatore era la metà che però si sarebbe ridotta se a suo carico vi era il personale addetto.Un altro dato analogico si può trarre dalla lex pabulo (§149) dove si prevede la presenza sul fondo non solo del bestiame,ma anche della familia del compratore.

Non risulta dal testo per quale ragione la cura del vigneto fosse affidata ad un estraneo.Può darsi che il personale fisso non fosse sufficiente o non sempre esperto.Per un vigneto di 100 iugeri Catone prevede,oltre il vilico e la viica,10 operai e 4 addetti agli animali.Nella cura è menzionato un campo frumentario ed un arbustum,come si è detto; fanno parte dei 100 iugeri ed in quale misura? La questione è abbastanza oscura. La fattoria era dotata di 20 dolii frumentari,nei quali si conservava il grano,ma non si dice di quale capacità. Dal calcolo delle razioni per il 16 addetti schiavi risulta che occorrevano 1000 modii in cifra tonda.Per ottenere tale prodotto si dovevano lavorare una cinquantina di iugeri supponendo una resa di 5/1,cioè 25 modii per iugeri,5 dei quali da destinare alla semina.Questa è però una cifra ipotetica,non uguale in tutti i terreni,dalla quale bisogna sottrarre la parte destinata alla semina;si deve porre nel conto anche il riposo ad anni alterni o le rotazioni.Era quindi necessario disporre di una maggiore quantità di terra.Infine non si può escludere che tra vigneto ed oliveto vi fosse una qualche connessione e che nel secondo di 240 iugeri vi fosse un maggior prodotto di grano ,parte del quale si utilizzava per il vigneto. Tutte queste considerazioni e possibilità inducono a pensare che lavoratori estranei fossero richiesti per la cura del vigneto e delle coltivazioni annesse.Per le viti occorreva molto lavoro e specializzazione,a cominciare dalla potatura,per finire al raccolto ed alla spremitura del vino.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Attenzione! corpo minore a una specie dal testo precedente

Sulla questione della parte del fondo destinata effettivamente alla coltivazione della vite, in scritti precedenti, Storia econ. 91, mi ero limitato a respingere come inverosimile l'opinione del Weber, che le metà del vigneto era coltivata a grano. Ma vi sono Autori, come anche Carandini, Il vigneto di Columella in Schiavi in Italia, 250 (testo originario in inglese Opus, 2, 1983, 158) che su 100 iugeri indicati da Catone per il vigneto, ne lasciano alla vite solo 30. A me pare impossibile che Catone chiamasse vigneto un fondo nel quale meno di un terzo era coltivato con viti. D'altra parte vi è la prova che alla vigna era annesso un campo frumentario ed un arbustum, nominati distintamente dal fundus in cap. 137. Ma erano compresi nei 100 iugeri o ne erano fuori? Il tema va ora riesaminato alla luce della critica del Flach, Agrargeschichte cit. 185 s. alla lezione di 1.7 che indica centum iugera come misura del fondo migliore, sia perchè non vi è alcun fondamento per considerare ottima questa misura, sia perchè essa non ricorre in Varr. de re r. 1.7.9 che quasi trascrive il testo di Catone. L'argomento che si può trarre da questa penetrante critica ai fini della nostra ricerca è che Catone distingueva nettamente le diverse coltivazioni e quindi allorchè parla di un vigneto di 100 iugeri non include le culture che erano necessarie per la sua gestione, ma pur sempre differenti. Per ragioni diverse suscita dubbi la supposizione di Lin Foxhall, The dependent Tenancy: Land and Labour in Italy and Greece, JRS. 80, 1990, 114 che nell'oliveto di 240 iugeri di Catone solo il 30 % fosse lasciato agli olivi, dal 30 al 50 % al grano o foraggio. Lo spazio disponibile per il grano è espressamente previsto da Col. 5.9.7 in terre grasse e adatte, lasciando tra le piante 60 x 40 piedi, nel de arb. 70.1 60 x 60 (ma con altra motivazione). Catone prescrive una distanza minore e non parla del grano. In tali condizioni, non si può formulare nessuno schema. Inoltre la ratio della produzione di grano è molto diversa da terreno a terreno e quello dell'oliveto non è in genere il migliore. Infine la capacità dei doli è varia, come l'A. stesso rileva, rinviando all'ipotesi pereferita da Spurr di 40 anfore per dolio. Altri dati sono ricordati nel mio Oliveto, P.P. 244, 1990, 329 s. L'.A. infine sostiene che si coltivava foraggio invece di grano, perchè questo eccedeva la capacità dei dolii, anche calcolando la produzione al minimo, il che mi appare in contrasto con la sua tesi di fondo che non si può tracciare una distinzione netta fra coltivazione per la sussistenza e per il mercato nel podere dato in fitto, il che mi appare ragionevole. Sulle razioni occorrenti (2) vedi il mio scritto Sull'alimentazione degli schiavi, P.P. 1993, 401 ss. Sul personale fisso addetto Cat. 11.1; Plin. nat. hist. 17.215 ; Col. 3.3.8, il quale indica come unità di cultura 7 iugeri con un vinitor, quindi 14-15 per 100 iugeri, mentre Catone non parla di specialisti, ma aggiunge altro personale ai 10 operari previsti.

corpo minore

Non è da escludere che la gestione diretta fosse proprio concepita con l'impiego di estranei, per quanto possa apparire irrazionale. In tal caso il redemptor partiarius è da considerare come una figura più antica, inserita nella villa con schiavi. Per quanto riguarda gli

Senato della Repubblica - Archivio Storico

aspetti economici il solo dato certo risultante dal testoè che il prodotto si divideva a metà fra le parti,salvo per il pascolo dei buoi impiegati sul fondo,il che implica che il rischio di un cattivo raccolto era sopportato da entrambi.Ma basta questo per spiegare l'affidamento della cura ad un estraneo? Forse l'esperienza della gestione diretta con schiavi non dava sempre i risultati sperati e forse mancavano quegli specialisti nella coltivazione delvigneto, la cui importanza è posta in risalto da Columella.La cura del vigneto deve essere molto attenta,come Catone raccomanda (§ 33) e non poteva essere lasciata nelle mani di operai non esperti. Così è verosimile che il personale di schiavi addetto alla villa fosse impiegato in lavori più comuni,mentre al curator e suoi eventuali specialisti fosse affidata la cura vera e propria delle viti. In ogni caso la cura vinaee è una forma di gestione,che apre la via alla colonia parziaria,avvalendosi di pratiche contrattuali che risalivano al passato.Tutte queste forme di gestione hanno senza dubbio preceduto la locazione delle terre,non solo perchè erano ancora imprigionate nel formalismo dell'antico diritto, ma principalmente perchè non era ancora sorta nella pratica dell'economia agraria un contratto,come la locazione,che trasferiva interamente la disponibilità del fondo ed il godimento dei frutti,con il corrispettivo di una mercede pattuita. Nella storia dell'agricoltura romana l'affitto dei fondi rustici è l'ultimo passo di una lunga storia.Esso ha coesistito a lungo con l'economia della villa con schiavi,ma non ha superato la crisi di tutto il sistema,nel quale schiavo o libero colono,il coltivatore era pur sempre un dipendente,quasi sempre mal remunerato per il suo lavoro.

Nell'economia più antica la pratica di corrispondere in natura il corrispettivo per il lavoro prestato era sicuramente diffusa.Il grano era il prodotto principale per il riferimento negli scambi e nel prestito.Anche nell'intricata questione delle leggi limitatrici degli interessi è molto verosimile l'ipotesi che il tasso fosse stabilito per prestiti in natura di breve durata,grano e sementi,sebbene non sembra accettabile l'ipotesi condivisa dal

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Wieacker e dal Michel che il limite posto dalla legge delle XII Tavole fosse del 100% annuo(1).Che l'introduzione dell'aes grave probabilmente intorno al 338 a.C. influisse sugli scambi può ritenersi sicuro,ma non in modo tale da superare l'antico formalismo del diritto.

Colonia parziaria.- Non vi sono esempi nelle fonti di una vera e propria colonia parziaria per l'età repubblicana.I testi che si citano sono o dubbi o ambigui(2). Nè ci sono pervenuti frammenti di giuristi dell'ultimo secolo della Repubblica.Questo silenzio non può interpretarsi come prova che tale negozio non esistesse e che esso sia sorto solo nell'impero. E' stato giustamente osservato che Plinio jr. allorchè parla della sua decisione di fare uso di tale contratto non si dilunga in spiegazioni su di esso,il che presuppone che egli parlasse di una figura giuridica ed economica già nota.Tutto quello che precede dimostra che pratiche nelle quali si mescolassero con contratti di assunzione di lavori determinati elementi di carattere associativo esistevano sicuramente nell'età di Catone ed esse si erano spinte fino alla cura del vigneto,che è il precedente prossimo della COLONIA PARZIARIA.
Del resto anche le fonti dell'età imperiale non sono molto numerose, anzi si contano sulla punta delle dita(4).Anche Gaio,interessatissimo a stabilire la distinzione tra locazione e vendita(5)non fa parola nelle Istituzioni di questa figura e dobbiamo rifarci ad un frammento del commento all'editto provinciale(6),per trovare citato

---

(1) Tac.ann.16.1-2.Sul tema v.la mia Storia economica,143 ss.
(2) Cic.ad fam.16.1.1;Verg.ecl.1 e 9.Nello stesso senso de Neeve,Colonus,16 e Mnem.37, 1984,127
(3) Capogrossi-Colognesi, Le régime de la terre à l'epoque républicaine,in Terre et paysans dépendents dans les sociétés antiques,Colloque Besançon1979,331; de Neeve,Mem.1984,128 e Colonus,16
(4) D.19.2.25.6 (Gai.10 ad ed.prov.),sul quale v.oltre,p. ;ED.47. 2.25.1 (Paul.9 ad Sab.):C.4.65.8 (Alex.231);.4.65.21 (Diocl.293).
(5) 3.139-141;145 (6) D.19.2.25.6 cit.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

il colonus partiarius e solo a proposito di un caso di remissio della mercede per perdita del raccolto a causa di forza maggiore. E' difficile resistere alla suggestione che lo scarso interesse dei giuristi per la colonia parziaria dipenda dal fatto che questa figura di negozio, ricollegantesi storicamente all'economia naturale, sia stata superata nella pratica e quindi nell'interesse dei giuristi dall'affermarsi della locazione-conduzione consensuale, nella quale di regola la mercede era stabilita in una somma determinata di danaro. Era abbastanza logico che l'economia monetaria avesse la meglio anche nel campo dei rapporti agrari. Ma l'affermazione della locatio doveva superare il formalismo della tradizione e questo ritardò la sua nascita.

Locatio. L'opinione ora espressa non è pacifica nella storiografia. Già gli antichi giuristi sostenevano che fin dall'età di Catone e prima la locazione dei fondi rustici esisteva e che non era necessario per la validità del contratto che si adoperassero forme solenni del diritto civile, come la stipulatio. Tale tendenza ha origine in una sorta di pregiudizio per dir così modernista, che cioè non fosse possibile che ancora nel II secolo a.C. la locazione di cose non fosse praticata ed il diritto non provvedesse a fornire i mezzi giudiziari opportuni. Così si cercano le prove nelle fonti più antiche pervenuteci, Plauto e Catone. A me pare fuor di luogo riprendere l'esame dei testi di Plauto, dove ricorre il termine locare. In modo penetrante ed a mio parere definitivo esso è stato fatto da altri e basterà ricordare Kniep(1) ed il compianto Amirante(2). Su Catone conviene tornare, sebbene molto sia stato scritto in proposito, perchè qualche ulteriore considerazione è utile, per una più chiara idea dello sviluppo storico.

---

(1) Gai Institutionum Commentarius tertius, Jena 1917, 278 ss.

(2) Ricerche in tema DI LOCAZIONE, Milano 1958, 14 ss., dove si prendono in esame anche i testi letterari citati nel Thesaurus.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Leges di Catone.

I fautori dell'origine alta della locazione dei fondi come della vendita consensuale sono costrette a fare i conti con le leges locationis e venditionis catoniane, nelle quali sono fissate le modalità dei contratti e dettate anche le forme in cui si dovevano concludere.

Le leges sono oggetto di considerazioni critiche per il loro autore e la loro formazione. Nel §144 ricorre due volee iil nome di L.Manlio, come proprietario e come arbitro l'altra: in §145 come proprietario, se si accetta la correzione del testo Manilii: il nome Manlii è anche in 152. Molto suggestiva è l'ipotesi che si tratti della stessa persona, che fu commilitone di Catone nella battaglia delle Termopili del 191 (Plut.Cato 13.2). Egli sarebbe stato vicino di Catone nella proprietà in Campania. Ma le due coincidenze sono troppo fortunate per essere reali. A me pare che ipotesi più verosimile sarebbe che L.Manlio era il proprietario precedente della tenuta poi acquistata da Catone. Data l'indole del manuale le leges sono piuttosto pensate in riferimento a fondi determinati: esse infatti erano anche istruzioni per il figlio. Tesi più radicali contestano che le leges siano opera di Catone, ma aggiunte posteriori anche se dello stesso contesto; (Arcangeli). A me l'ipotesi appare se non impossibile dubbia, dato che i formulari sono di un'età forse precedente quella della compilazione del manuale; comunque non incide sulla ricostruzione storica. Il Thielscher (in Von Lübtow; 259 ss.) ritiene che si possa individuare una stesura più antica ed una più recente del § 144 e fra le due il §145. Ma le clausole non sono semplici ripetizioni, i casi sono in realtà diversi.

Per la tesi della doppia stesura da parte di Catone A.Mazzarino, Introduzione al de Agricultura di Catone, Roma 1952; Prolegomena all'edizione T.; accolto da Labruna, Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell'emptio consensuale, Labeo, 14, 1968, 40 ss. con ampio riesame del tema e per l'ipotesi che le formule risalgano al giurista Manio Manilio

Come si vede è impresa ardua trarre dal testo illazioni ed ipotesi sullo sviluppo storico e sul graduale impiego delle leges dall'oliveto al vigneto ed al resto.

Ancora più arduo per i fautori dell'origine alta della locazione dei fondi è superare lo scoglio di queste leggi nelle quali si ha l'impiego di forme solenni del diritto civile. Anche la vendita all'asta mediante un auctionator si perfezionava con un atto formale(1). La questione del pegno va trattata a parte. Qui conviene rilevare che nel §3 del cap.145 si fissano le regole per cose fornite dal proprietario(2), praticamente gli attrezzi e le macchine, il che sembra in contrasto con l'esistenza di cose introdotte dal compratore, che erano appunto oggetto del pegno. Da tutto il contesto però si trae che il compratore

(1) Sulle forme della vendita all'asta Talamanca, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, Mem.AC.L, s.VIII, V, 1, 1954, 109 s. e n.2, il quale sostiene che l'addictio doveva essere seguita da una stipulazione. Questa era necessaria in ogni vendita, nè risulta convincente l'obiezione del Mitteis, Röm.Privatrecht 48 n.22 che Catone non avrebbe potuto tacere l'essenziale, dal momento che il testo di una promissio e di una satisdatio. Contro v.già Arangio Ruiz, Compravendita, 75; Labruna, scr.cit.45 per la stipulazione; vedi anche Cancelli, L'origine del contratto consensuale di compravendita, Milano 1963, 45 e 75 s., schemi imperativi per l'auctio; Castello, Nuovi spunti su problemi di storia economia e diritto desuntindal de Agricultura di Catone, Studi Donatuti, Milano 1973, I, 273 ss.; da ult. Maria M. Benitez Lopez, La venta de vino y otras mercancias en la jurisprudencia romana, Madrid 1994, 184 ss.

(2) 146.3: vasa, torcula, funes, scalas, trapetos, si quid et aliut datum erit, salva lege reddito

© Archivio Storico

non solo reaccoglieva le olive,ma faceva anche l'olio e poteva accadere,come è previsto nel cap.145 che fossero richiesti oltre quelli già esistenti altri macchinari forniti dall'assuntore dell'opera.
Un fatto è comunque incontestabile,che nelle previsioni del manuale la sola locazione prevista è quella operis,forse operarum ,per la quale al pari della vendita occorrevano forme contrat= tuali adeguate. Non era prevista la locazione del fondo ed anzi i rapporti economici che l'avrebbero richiesta,erano rivestiti delle forme giuridiche della vendita,anch'esse peraltro tradizionali e non puramente consensuali.

pegno e vendita di frutti pendenti

Particolare importanza ha il complesso delle garanzie ela= borate dai giuristi e fra di esse il pegno sulle cose intro= dotte nel fondo dal colono.Esso si trova già in Catone a proposito della vendita dei frutti pendenti.Non vi è accordo tra gli studiosi sulle forme in cui il pegno si realizzava;a me pare che non si possa escludere che anche il pegno fosse contenuto nelle clausole della stipulazione che si impiegava per il negozio principale,anche se nella logica del sistema un diritto reale non si costituiva nelle forme di un'obligatio(1).Se non si ammette que= sto bisogna pensare ad un accordo tacito,un precedente della conven= tio che appare inseguito(2). E' ancora più importante il fatto che la violazione degli obblighi determinava l'acquisto della proprietà dei pignora da parte del proprietario(3),una lex commissoria in anteprima.

---

(1) Così Talamanca,Vendita all'asta cit. e Iura,15,1964,380,contrario al pegno con stipulatio;diversamente Arangio Ruiz cit. Il Sargenti, Il de agricultura diCatone e le origini dell'ipoteca romana, SDHI,22,1956, 179 ss. pensa ad una doppia stipulazione,contro in genere gli studiosi del tema .
(2) Così Talamanca cit. e nel riesame dei formulari in La tipicità dei contratti romani fra conventio e stipulatio fino a Labeone,in Con= tractus e pactum,Atti Copanello 1988,51 ss.Sostanzialmente Burdese,Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus,Tori= no 1949,98 ss..Vedi inoltre sul tema Kaser,Studien zum römischen Pfandrecht, TijdS.1976,244 ss.,poi in Antiqua,Napoli,1982;La Rosa,Le origini del pegno,Scritti Auletta,III,1988,98 ss. con una convincente ricostruzione storica dei mezzi giudiziari. Inoltre A.D'Ors,Sobre las pretendidas acciones reales in factum,Iura,20,1969,
(3) Vedi le varie opinioni in Burdese cit.,il quale esclude l'acquisto della proprietà e pensa ad un potere,tutelato dal diritto,del proprie= tario di riprendersi la cosa portata fuori dal fondo. Il Frezza,Le ga= ranzie dell'obbligazione,II,Padova 1965,348 ritiene che in caso di res mancipi,come lo schiavo,il proprietario acquistava solo il posseso ad usucapionem.

ASSR Assemblea Regionale Siciliana - Archivio Storico

17

Nell'economia della villa con schiavi l'impiego di forze di lavoro estraneo deve avere una propria giustificazione economica. L'idea più semplice che viene alla mente è quella già sostenuta dal Thielscher(1),dell'insufficienza del personale esistente. Già Weber aveva addotto i motivi politici e sociali,che inducevano il proprietario a preferire la pratica meno rischiosa della vendita dei frutti pendenti e dell'affidamento ad un imprenditore della lavorazione dei frutti stessi(2). Queste ultime ragioni hanno il loro peso, ma l'esempio di Plinio o di Simmaco,per fare due nomi di personaggi di rango elevato di due epoche diverse,dimostra che i ricchi proprietari non erano sempre tanto indifferenti alla buona coltivazione delle loro terre. Per la scarsità della mano d'opera si è già osservato che essa non mancava certo agli imprenditori che assumevano l'opera,come anche al proprietario se doveva cercarla direttamente(3).

157

Dal manuale di Catone è impossibile trarre qualche indizio sull'esistenza dell'affitto dei fondi in qualsiasi forma.Nè qualche riferimento si può desumere da fonti successive,che accennano a rapporti contrattuali così configurabili per il 2° secolo(4).

Nascita della locazione dei fondi. La questione ha due aspetti,uno di natura giuridica,l'altro economica. Non intendo addentrarmi nella disputa sui mezzi processuali che avrebbero potuto essere impiegati.Essi sono tutti ipotetici e nelle fonti non vi sono elementi per ammetterne l'impiego già nell'età di Catone od immediatamente successiva. Così la legis actio per iudicis ar=

(1) In von Lübtow,cit.270

(2)Römische Agrargeschichte,229

(3) Vedi le varie ipotesi di emendamento di 145.1 in von Lübtow, 271 n.5,il quale ritiene che il caso sia parallelo a quello del cap.144 e quindi non giudica necessario l'integrazione del testo.

(4) Le espressioni di Col.2.21.3 riferite ai maiores al più si possono interpretare nel senso di Cat.137. In 1.7.4 è citato Saserna a proposito della locazione ad un colono urbano. A parte il valore della citazione la data del trattato dei Saserna è incerta,si pone tra il 146 ed il 57 o anche il 37 a.C.: vedi Kolendo,Le traité d'agronomie des Saserna,Archiwum Filologiczne,Polska Akademia Nauk,1973,13 s.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

bitrive postulationem ed ancor meno la procedura formulare davanti al praetor peregrinus(1). ~~Tuttavia non si può tacere che~~ Solo nell'ultimo secolo della repubblica la diffusione dell'affitto è dimostrata dagli scritti dei giuristi e dalla molteplicità dei mezzi giudiziari, i quali dimostrano che vi sono state varie fasi dell'evoluzione giuridica, sebbene sia difficile precisare le date di ciascuno di essi. Oltre gli interdetti possessori usuali, vi è l'interdictum Salvianum e l'actio Serviana. Sulla cronologia non sono convincenti due tesi estreme opposte; la prima vorrebbe porre l'interdictum Salvianum prima del 160 ed identificare nell'actio Serviana l'azione presupposta da Catone(2). La seconda attribuisce a Salvio Giuliano, il famoso redattore dell'Editto del Pretore, l'interdetto(3). Più verosimile è la prima metà dell'ultimo secolo della Repubblica, ma la data del 74 a.C. non trova nei Fasti un magistrato con tale nome(4).

A me pare difficile contestare, come fa il Finley(5), il valore delle testimonianze dei giuristi, anche se ovviamente non possiamo da esse trarre illazioni sull'entità quantitativa della diffusione della locazione(6). Inoltre se è vero che dai giuristi non possiamo avere tutto quello che vorremmo, cioè la conoscenza del funzionamento pratico del rapporto, non si può svalutarne l'importanza. I giuristi romani non erano astratti teorici, normalmente il loro interesse era rivolto a casi concreti(7). Nel campo dei rapporti agrari la preoccupazione maggiore sembra essere quella di predisporre le garanzie dirette ad evitare che il colono inadempiente porti via dal fondo le proprie cose. La pratica

(1) A prescindere dalla tesi di Scherillo, La legis actio per iudicis arbitrive postulationem ed AA. ivi; de Neeve, Colonus, 52 n. 102 e 103

(2) Watson, Law Making in the later Roman Republic, Oxford 1974, 41 e 53. Contro Kaser, Studien cit.

(3) D'Ors, scr. cit. 68

(4) Kelly, The Growt Pattern of the Praetor's Edict, Irish Jurist 1, 1966, 374. Abbiamo un Salvius tr. pl. nel 43 e SaLVIDIENUS Rufus Salvius, il noto generale di Antonio con cariche varei dal 42 in poi

(5) L'affitto della proprietà agricola prima di Diocleziano, in La proprietà a Roma (trad. it, Bari 1980), 184

(6) Così invece Brockmeyer, Der Kolonat bei römischen Juristen der republikanischen und augusteischen Zeit, Historia 20, 1971, 745 s.; inoltre de Neeve, Colonus 45 n. 21; Brunt, The Army and the Land in the Roman Revolution, 71 n. 31; Capogrossi Colognesi, La proprietà in Roma antica, Roma 1981, 258

(7) Giudizio ribadito di recente da Talamanca, BIDR 31-32, 1990, 882 arbitrive postulationem e le origini del processo formulare, Iura, 20, 1969, 5 ss.

di lasciare il fondo senza avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali doveva essere frequente ed il sistema giuridico con garanzie personali o reali mirava a creare una rete di vincoli, che però non erano tali da impedire al colono di abbandonare la terra.

Alfeno Varo è il primo giurista repubblicano che ci parla del servus quasi colonus(1). Se si preferiva di dare in affitto il fondo ad un servo anzichè ad un colono libero, la ragione consiste nella difficoltà di trovarne uno idoneo e non nella tendenza ad umanizzare il sistema(2). Alfeno è stato attivo nell'ultimo secolo della Repubblica, un periodo turbato dalle guerre civili con assegnazioni di terre ai veterani.

Siamo così giunti al secondo aspetto della storia dell'affitto, quello economico. Quali sono i fattori che spinsero a far ricorso a questo modo di gestione ? Si deve necessariamente pensare a fattori vari. Abbiamo sicure testimonianze nelle fonti dell'esistenza dei coloni(3), non delle ragioni che inducevano a farvi ricorso. Ancora Varrone ci dice che i modi di gestione erano o con schiavi o con liberi, i quali ultimi coltivano direttamente la terra con i loro figli(4), ma è per lo meno incerto, se tra costoro si possono anche intendere compresi i fittavoli(5). A me pare che la pratica dell'affitto sia sorta nei grandi rivolgimenti economici e sociali che ebbero luogo nell'ultimo secolo della Repubblica. L'economia monetaria aveva preso il sopravvento e spingeva a forme contrattuali più agili, fuori del formalismo - sebbene ancora in età classica nelle fonti dei giuristi si trovi in uso la stipulatio(6).

nel 1° secolo a.C.

(1) D.15.3.16 (Alf.2 dig.); D.40.7.14.pr.(Alf.4 dig.), dove l'impiego della terza persona con respondit fa supporre che Alfeno riferisca un responso di Servio.

(2) Spiegazione sottile di Giliberti, Servus quasi colonus, cit.37 ss.; 95 ss.; vedi anche D.33.7.12.2-3 (ULP.20 ad Sab.) con critiche ad Alfeno. Come prova della diffusione della locatio Brockmeyer cit.740

(3) Cic. ad Att.15.20.4; pro Caec.17 e 94; Varr. de re r.1.2.17 leges colonicae; 2.3.7 in lege locationis fundi; implicitamente, forse 1.17.2; conductio di aviaria 1.38.2

(4) I.17.2 cit.

(5) Tesi contrastanti in de Neeve, Colonus, 16 n.65

(6) D.45.1.89 (Paul.9 ad Plautium) e D. 34.3.16 (Paul.eod.)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La villa con schiavi gestita da un vilicus non sempre dava buoni risultati;essa richiedeva l'assidua presenza del proprietario, come rilevano concordemente gli agronomi e le loro raccomandazioni non sono un semplice topos moralistico.Inoltre se essa superava certe dimensioni,l'organizzazione non era più economica(1) e poteva spingere a dividere la terra in vari poderi da affittare a coloni.Le esigenze di vita politica E SOCIALE DEI proprietari potevano indurli a disinteressarsi della cura delle loro proprietà e trasferirla a fittavoli,in ispecie se le mercedi convenute erano soddisfacenti. Può darsi che il rendimento dei coloni fosse migliore di quello degli schiavi,anche se non siamo in grado di fare un confronto documentato. Le assegnazioni ai veterani potevano essere un'occasione in molti casi per l'impiego di coloni.Il collegamento con il mercato poteva essere assicurato più agevolmente da un fittavolo.Anche il processo di concentrazione della proprietà fondiaria,che ebbe luogo nel corso del tempo,poteva essere un fattore per l'estendersi della pratica dell'affitto delle terre. Il lettore non si sorprenda del fatto che tutti questi motivi sono esposti in via di possibilità e non di certezza.Dato lo stato delle nostre fonti(2) la cautela si impone.La sola limitazione che va osservata è che le ipotesi non siano in contrasto con le fonti.Per questo non ritengo accettabile l'opinione che collega il diffondersi dell'affitto nell'ultimo secolo della Repubblica ad una maggiore redditività della terra dipendente da un incremento della cerealicultura,nella quale era più conveniente impiegare coloni anzichè schiavi con gestione diretta (3). Questa tesi presuppone una diversità fra piantagioni e culture seminative,che non può essere in modo schematico all'ori=

---

(1) In questo senso già Martin,Recherches sur les agronomes latins Paris 1971, 351 ss.,che riguarda però la seconda metà del 1° secolo d.C. applicata dal De Neeve all'età repubblicana.
(3) De Neeve,Colonus,127 ss.;130

(2) si pensi che della trasformazione in fittavolo del proprietario espulso dalla terra per le assegnazioni ai veterani-un fenomeno certo diffuso- si ha una sola testimonianza e nemmeno tanto sicura; Hor.sat.2.2.114 ss.Heitland,Agricola,214 n.10 osserva che Orazio avrebbe "giudiziosamente" taciuto che l'espulsione era avvenuta per un veterano,il che è congetturale.Finley,Proprietà cit.136 pone il caso fra quelli di contadini costretti a vendere la loro terra con la condizione di essere lasciati a coltivarla come fittavoli. Analogamente Frier,Law cit.,216 e n.60 con altre citazioni.De Neeve,Colonus,135 respinge queste tesi e sostiene che si trattava assegnazioni triumvirali del 42,mentre Brunt, The Army and Land in the Roman Revolution,trad.in Schneider,Zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte der späten römischen Republik,Darmstadt 1976,166,pensa che si trattava di un grande podere,forse perchè l'assegnatario era un ufficiale. Quanto all'entità del fenomeno Gabba,L'esercito professionale da Mario ad Augusto(1951),rist.inEsercito e società nella tarda Repubblica romana,Firenze 1973,139,ritiene improbabile che nel 1° sec.a.C.,data la limitata estensione delle assegnazioni,i veterani fittassero i loro lotti.A me pare che proprio in questi casi fossero maggiori le spinte all'affitto,non essendo facile per un ex soldato trasformarsi in un piccolo colono.

A me pare che bisognerebbe approfondire nell'interpretazione del testo il significato del termine metato che letteralmente vuol dire quartiere di soldati.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

gine della diversità dei modi di gestione. L'idea che dopo le guerre annibaliche l'arboricultura subentrò alla cerealicul= ture è scarsamente rappresentativa della realtà dell'Italia. Le piantagioni preesistevano, come ad esempio nel territorio del Falerno, dove disponiamo di prove archeologiche(1). La villa descritta da Catone non aveva eliminato altre forme di gestione con piccoli e medi appezzamenti sufficienti per il lavoro di una famiglia.(2) Dall'altro lato non vi è alcuna prova per sostenere che la domanda di cereali ebbe un incremento, dato che il mercato principale di consumo era quello di Roma, cui erano destinati i rifornimenti delle decime provinciali. Né l'incremento della popolazione era tale da provocare una maggiore domanda di quantità di cereali di considerevole entità(3). Se Varrone consiglia di impiegare mercenari in terre malsane per risparmiare gli schiavi(4) e Columella ponderive di dare ai coloni terre lontane e coltivate a cereali, dato che in queste gli schiavi potevano fare i maggiori danni(5), a parte la realizzabilità di tali precetti, essi non legittimano l'ipotesi che le piantagioni erano proprie dell'agri= coltura intensiva capitalistica, la cui produzione era destinata al mercato, e la cerealicultura di un'agricoltura estensiva per mezzo di coloni.(6) Le scarse testimonianze che ci sono giunte, come le lettere di Plinio, escludono questa ipotesi.

Gli sviluppi successivi. La tendenza storiografica che fa dipendere l'affermarsi dell'affitto dalla diminuzione del numero degli schiavi è quanto meno unilaterale(7). Essa sottovaluta i fattori intrinseci della crisi dell'economia schiavistica. Inol= tre schematizza meccanicamente, come fa il Seeck,(8) i mutamneti nelle forme di gestione con aumenti e diminuzioni dei coloni a seconda della disponibilità di schiavi. Si tratta invece, se mai, di processi lenti nel mercato del lavoro e certo

(1) Riferimenti in De Martino, in AAVV. Storia e civiltà della Campania, Napoli 1991, 203 s.; 213. Le ville scavate sono dell'ultimo secolo della repubblica, ma le colture più antiche.

p. 21 — Più ampia documentazione per il territorio di Castevolturno in Crimasco, Volturnum, Roma 1991, 51-78.

r. 1

r.r. 246, 1788, 257 sc. (4) de re r.1.17.3 cit. (5) 1.7.4

(6) Altre riserva sulla tesi che le piantagioni erano affittate a coloni di stato sociale elevato ed in genere per la varietà dei rapporti Burdese, rec. in SDHI, 51, 1985, 504 s.

(7) Così ho modificato l'opinione espressa in SCR. e SERA, già in Economia schiavi= stica ed alto medioevo, Index 15, 1987, 238; Schiavi e coloni fra antichità e medioevo, Studi Calderone, II, Messina 1988, 7 ss.; Atti Convegno Inyern. Studi per il primo cente= nario della morte di K. Marx, Napoli 1983 (ed. 1987), 74 s;

(8) Colonatus, PW. IV, 485, con una non dimostrata tesi del diffondersi dell'affitto dopo le guerre servili, del restringersi fortemente con l'afflusso di prigionieri per le guerre di Cesare nelle Gallie e di quelle di Augusto in varie regioni, donde il fatto che in Varrone l'affitto non ha alcun ruolo, poi di nuovo una forte ripre= sa. In Untergang der antiken Welt, I², 378 s. dove si rilevano tutti gli aspetti nega= tivi dell'affitto, ma poi si dice che ciò non mai esso fu la forma predominante in agricoltura nel 1° secolo dell'impero in Italia e nelle province.

non è possibile immaginare che persone di origine urbana avrebbero potuto trasformarsi in agricoltori,nè avrebbero trovato facilmente proprietari disposti aa affittare loro terre rimaste senza coltivatori. Quel che si può intravedere nell'età postaugustea è che la villa con schiavi coesiste con l'affitto,come risulta dall'esistenza di epigrafi con vilici(1),ma che doveva esservi mobilità nelle forze di lavoro libero,se al tempo di Columella il vecchio consolare P.Volusio(2) considerava felicissimo il fondo che aveva coloni nati nati in esso,indigeni e tamquam in paterna possessione.

Le colonì (2),

Le lettere di Plinio ci danno alcune notizia importanti,ma inferiori alle speranze che la crescente letteratura intorno ad esse fa nascere. Quel che da esse risulta,in sintesi,è l'impiego di coloni fittavoli e non della gestione diretta affidata ad un vilicus con schiavi(4). Ma i risultati erano deludenti,tanto da costringere il proprietario a frequenti rimessioni dei debiti,senza che questo migliorasse le cose.Alla fine egli si vide costretto ad una nuova forma di gestione, colonia parziaria o compartecipazione(5),come ad una medicina estrema per un male grave,pur non dissimulandosi l'inconveniente che questo produceva,in quanto occorreva una sorveglianza accurata ed intensa per assicurare che al proprietario pervenisse la parte spettantegli.Non siamo in grado di dire quali fossero i risultati concreti del nuovo assetto,ma si può osservare che la speranza di migliorare il proprio reddito era illusoria,perchè il nuovo contratto non eliminava i fattori economici che erano causa della crisi nè era tale da far aumentare il prodotto,in modo da migliorare il rendimento per il colono(6).Non possiamo sapere se la colonia parziaria sopravvisse e si estese,come sosteneva il Sirago nel suo utilissimo libro(7),sebbene egli stesso ritenesse che dall'età di Traiano in poi la crisi dell'agricoltura italiana divenne sempre più grave.

(1) Vedi la documentazione epigrafica in Sirago,L'Italia agraria sotto Traiano,Lovanio 1958,139 ss. Vi sono alcune iscrizioni databili con sicurezza dall'11 alla fine del 1° secolo d.C. Numerose altre non hanno data,ma appartengono sicuramente al 1° e 2° secolo,diminuiscono dopo la metà di quest'ultimo.
(2) Sirago,op.cit. 150 ss.;vedi anche l'elenco in Johne-Köhne- Weber,Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches,Berlin 1985,355 ss.
(3) Col.1.7.3,che però sbaglia il nome,che non è P(ublius),ma L(ucius):Prosopographia Imp.Rom.III,484
(4) In un solo caso ad alcuni interpreti sembra che Plinio avesse in gestione diretta un vigneto,argomentando da ep.8.2.1 ss.Ma vedi in senso contrario le mie considerazioni in Da Plinio a Veleia,P.P.1994
(5) Ep.9.37.4, più ampiamente nello scritto cit.alla N.prec.
(6) Vi sono altre critiche alla compartecipazione,che però non mi sembrano pertinenti;vedi il mio scr.cit.
(7) L'Italia agraria sotto Traiano, cit. 168 ss.Le prove addotte sono però non convincenti;la lex Manciana riguarda territori dell'Africa del Nord,e le numerose epigrafi con actores non ci danno elementi a sostegno della tesi che si trattasse di fattori incaricati di sovraintendere ad una mezzadria.

T l'Euboicos le terre deserte della Grecia,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Il quadro complessivo dello stato delle campagne e dei rapporti agrari non è certo tra i più felici. Nè valgono a modificarlo incentivi o sanzioni che limitano la libertà di movimento dei coloni.

Remissioni. Nè le rimessioni, a quanto pare, non influivano. La tesi che esse avrebbero reso più desiderabile il contratto di locazione(1), non va al fondo delle cose. Nella loro configurazione originaria, che in sostanza ha ispirato lo sviluppo storico, esse erano dovute solo in casi di perdita del raccolto per forza maggiore, eventi naturali cui non si poteva resistere(2). L'elaborazione dei giuristi precisa il concetto, ma non lo modifica, nel senso di comprendervi la caduta del prezzo sul mercato. Papiniano, anzi, compensa annate buone e cattive, ma non dice mai cosa accadeva se l'ubertas dei buoni raccolti aveva fatto scendere il prezzo(3). In realtà la remissio era una misura equitativa, che poneva il fittavolo al riparo dalle pretese del proprietario qualora avesse perso il raccolto per una calamità naturale grave. D'altra parte non è da escludere che la remissio fosse limitata all'entità del danno subito: un indizio si trae dal testo citato di Ulpiano, nel quale alla fine della lunga casistica si afferma che l'esonero della mercede avviene pro rata, il danno della perdita della semina ricade sul colono(4). Dall'epistolario pliniano non apprendiamo se le remissioni che egli concedeva erano dell'intera mercede o solo di una parte di essa(5). Sia Plinio che le fonti giuridiche sono del tutto insufficienti di fronte alla varietà dei casi pratici, che invece si trovano trattati negli interpreti del diritto comune(6), che sarebbe utile avere presenti.

(1) Sul tema vi è un'ampia letteratura. Da ultimo Frier, Law, Economy and Disasters down on the Farm. Remissio mercedis revisited, BIDR. 31-32, 1989-90, 237 ss. con l'apprezzabile intento di ricercare la funzione economica della remissio. Come incentivo anche Foxhall, cit. 112

(2) D.19.2.15.2-3 (Ulp. 32 ad ed.), da cui risulta che la definizione risale al giurista Servio Sulpicio. La genuinità del testo è contestata, ma ha ricevuto un'importante conferma dal ritrovamento di un frammento papiraceo, dove è riprodotto una parte del § 1 dalle parole aut villa fino a videamus del §2. segue Et refert che introduceva la citazione di Servio. Il testo fu edito da Arangio Ruiz nel 1957, ristampato in Studi epigrafici e papirologici (a cura di Bove), Napoli 1974, 463 ss. ed in PSI XIV, n. 1449. E' sottovalutato dal Frier, che non lo cita a p.243 n.28 ed a p.259 n.103 afferma che oltre Servio, Ulpiano citava un altro giurista, il cui nome fu cancellato dai compilatori.

(3) Papin. libro quarto resp. citato in § 4 D.19.2.15. Gaio (10 ad ed. prov.) in D.19.2.25.6 precisa in senso restrittivo la nozione di vis maior. La genuinità del testo è controversa: vedi cit. in Pinna Parpaglia, Vitia ex ipsa re, Milano 1983, 51 ss. Gaio inoltre

(4) D.19.2.15.7 (5) Un dato molto indiretto si trae da ep.8.2.3.4, che riguarda gli abbuoni per la vendita della vindemia. (6) Pothier, Oeuvres V (Paris 1818), 94 nr.155

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Pretesi vincoli del colono.- Il colono,come si è visto,era esposto ad azioni legali e sottoposto ad una fitta rete di garanzie a tutela del proprietario. Dal lato economico-sociale egli era certo in una condizione di inferiorità. Questo ha indotto il Fustel de Coulanges a sostenere che di fatto egli era vincolato alla terra.Quest'idea che si ispira alla tesi antistorica della con= tinuità del colonato tardo imperiale ha incontrato più di un seguace e tra di essi uno storico dell'autorità di Finley(1) ,secondo il quale la semplice minaccia dell'addictio nel procedimento di esecuzione personale,che era nell'aria,costrin= geva ilcolono inadempiente a restare sulla terra.Dall'altro lato il proprietario si appagava del reddito,anche scarso,perchè questo alla fine riempiva la sua borsa,come nel caso di Plinio.Ma proprio questo caso dimostra il contrario, dato che le lettere attestano che vi erano non di rado nuove locazioni(2).Dal lato economico non si vede quale utilità un proprietario avrebbe potuto trarre da coloni inadempienti o incapaci,se poteva trovarne di migliori,come non era impossibile.Del resto i testi dei giuristi dimostrano che nella pratica vi erano coloni i quali abbandonavano il fondo o la sua coltura prima della scadenza del quinquennio(3) e contro di loro si poteva agire ex conducto per il pagamento dell' intero canone(4).

Dal lato giuridico,l'addictio poteva solo scaturire da un procedimento di esecuzio= ne personale,che aveva luogo dopo un processo di condanna.La sua storia è per va= ri aspetti oscura ed è intrecciata con quella della cessio bonorum.Un Editto del Prefetto dell'Egitto,Tiberio Giulio Alessandro del 68,vieta l'imprigionamento per debiti e fa riferimento ad una costituzione di Augusto,secondo la quale l'esecuzio= ne doveva avvenire sui beni e non sulla persona (4). Tuttavia abbiamo in età succes= siva riferimenti all'addictio(5),fino a divieti espliciti delle costituzioni impe= riali ,che lasciano intravedere ripetute norme precedenti. In ogni caso è da esclu= dere che l'addictus fosse costretto ad un lavoro sul fondo(6) per estinguere con esso i debiti verso il proprietario fissati nella condanna.I reliqua colonorum

(1) Studi sulla proprietà romana cit.139 s.Contro Frier,Law,Technology and So= cila Change:The Equipment of Italian Farm,ZSS.96,1979,223 n.94

(2) ep.9.30.3;necessitas agrorum locandorum;9.37.2 necessitas locandorum praedio= rum plures annos ordinatura;10.8. novus colonus

(3) D.19.2.55.2(Paul.2 sent.) sine iusta ac probabili causa,ma questa limitazione è ritenuta da molti un'interpolazione giustinianea,il che aumenta l'importanza del nostro argomento:D.19.2.24.2(Paul.34 ad ed.).

(4) FIRA.1,319 s.nr.58.Il riferimento è controverso: il Mitteis,seguito da La Rosa, L'actio iudicati nel diritto romano classico,Milano 1963,94 s. n.97 pensa alla lex Iulia de cessione bonorum;Guénoun,La cessio bonorum,Paris 1920,22 ss. ad una costi= tuzione di Augusto;Solazzi,Il concorso dei creditori nel diritto romano,Napoli 1943, IV,134 ritiene un'estensione all'Egitto della cessio bonorum introdotta da Casare; von Woess,Personalexecution und cessio bonorum im römischen Reichsrecht,ZSS,1922,492 n.4 estensione della cessio a tutte le province.Le questioni sulla data e sui carat= teri dell'esecuzione patrimoniale sono stati di nuovo riprese dal Giuffrè, Sull'origine della 'bonorum venditio' come esecuzione patrimoniale,in questa Riv.39,1993,310 ss.,il quale adduce contro la mia tesi che l'addictus non prestava giornate di lavoro un testo di Plauto,dove un addictus va al lupanare, quindi disponeva di mezzi.Se volessimo prendere sul serio tale testimonianza potremmo dire che l'addictus non era nemmeno prigioniero di un carcere privato! Sul tema della cessio ora anche Pakter,The Mysterium of 'cessio bonorum',Index 22,1994,part.322 ss.

(Poenul. 831 ss.)

(5) Gai 3.199;Gell.20.1.51;D.42.1. Matt. 18.23; 34(Lic.Ruf.10 reg.);Ulp.Disp.Frgm.Argent.3;D.50.16.43 e 45 (Ulp.58 ad ed.);50.16.48 (Gai ad ed.praet.urb.). Per i divieti C.7.71.1 (Alex.228) ed altre cost.tarde

(6) Solo un vago riferimento a servitia in genere in Quint.inst.or.5.10.60 e 7.3.26 che mira a stabilire la diversità di stato tra servus ed addictus e quindi non è influente sul tema.

(7) Sulle difficoltà di una ricostruzione Lenel,Edictum³,442

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sono presenti nelle fonti,ma di addictio del colono non vi è traccia.Dal lato pratico,se fosse esistita,avrebbe creato al pro= prietario più spese che vantaggi,in quanto doveva trasformare il fondo in una sorta di prigione custodita da guardie private!E' c certo invece che i proprietari,almeno alla fine dell'impero classi= co facevano il possibile per trattenere il colono sul fondo,dopo la fine della locazione e con mezzi nonlegali,che indussero gli imperatori ad intervenire spesso(1).

Ragioni della crisi.Anche se il tema della crisi della locazione dei fondi rustici si collega ad una crisi che investe l'agricoltura in Ita= lia nel 2° secolo d.C. (2),dobbiamo limitare le nostre considerazioni agli aspetti specifici dei rapporti fra coloni e proprietari.A me sembra certo che la produttività della terra ed il mercato non erano tali da consentire che una parte del prodotto in danaro od in natura fosse devoluta al proprietario,salvo i casi non frequenti di terre particolarmen= te fertili od in località prossime a grandi centri di consumo. che rendevano più agevole e meno costoso il trasporto dei prodot= ti.Tuttavia per Roma almeno l'afflusso delle decime provinciali in natura,cereali in particolare, annullava in buona parte questo vantaggio.La concentrazione della proprietà e l'assenteismo dei pro prietari si riflettteva negativamente sull'investimento di capita= li e le terre venivano lasciate ai coloni con pochi mezzi e quasi sempre tecnicamente arretrati.Una buona coltivazione richiedeva

(1) Saepe rescriptum est afferma l'imperatore Filippo nel 244,C.4.65.11

(2) Su questo tema studi recenti hanno posto in discussione la tesi della crisi vedi per quanto riguarda la produzione ed il commercio del vino Purcell, Wine and Wealth in Ancient Italy,JRS.75,1985,1 ss.,il quale sostiene che non vi fu crisi durante l'impero,ma al contrario un aumento del consumo e della pro= duzione in Italia e contesta che i vigneti della Spagna e della Gallia di= strussero la viticultura e perciò non concorsero alla crisi dell'agricoltura.Sul= l'Editto di Domiziano Levick,Latomus,41,1982,66 ss. e n.70 per le fonti. Sulla tesi della decadenza del viticoltura in Italia vedi già le prudenti considerazioni di Tchernia,Le vin de l'Italie romaine.Essai d'histoire économique d'après les amphores,Rome 1986. Probabilmente vi poteva essere una situazione diversa nelle varie regioni .
Per l'olio,tra le molte incertezze derivanti dall'individuazione dei soggetti, che ne praticavano il commercio,risulta indubbia una forte importazione dalle province spagnole,particolarmente la Betica.Essa aveva aveva avuto inizio già nell'età augustea,come risulta dai ritrovamenti archeologici,sui quali v. le citazioni nella mia Storia economica,260,cui vanno aggiunti quelli di Panciera,Ole= ari,in Seaborne Commerce of Ancient Rome (ed.D'Arms-Kopft),AM.Ac.Roma,1980,235 ss. anche per l'età repubblicana,nonchè di Rodrigueze Almeida,Vicissitudini nel com= mercio dell'olio betico da Vespasiano a Severo Alessandro,ivi,291 ss.L'olio era compreso nella decima siciliana (Cic.in Verr.3.7.18 e Serv.ad Aen.1?178) e nel tributo imposto da Cesare all' Africa. In SHA.Sev. 23.2 si afferma che l'Italia oleo eget;le quantità di olio accumulate in Roma sono però non credibili, sia enormità delle cifre,sia perchè l'olio non si poteva conservare per un quin= quennio.Cifre a parte,è però rilevante che al tempo di Severo l'olio,al pari del grano rientrava nelle cure dell'annona,SHS.Sev.Alex.22.2.;Vict.de Caes.41.19-20
Per quanto riguarda l'Africa, i ritrovamenti di anfore nelle Terme del Nuotatore di Ostia presentano un forte aumento nell'età severiana rispetto alla diminu= zione delle betiche,vedi i dati in C(oletti)-P(anella) ,Ostia,SRITA (acura di Giar= dina) III,68.Un caso di abbandono di olivi o forse vigneti in una modesta fat= toria pugliese risalente ad assegnazione graccana,fu rilevata dalla fotografia aerea,sulla quale v.Jones(J.D.B) Arch.Class.32,1980,87 ss.
Per la crisi dell'inizio del 2° secolo,come causa di una diminuzione dei colo= ni Frier,Law cit.ZSS.1979,223.Anche De Robertis pensava ad una recessione nell'età del principato,La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei Carolingi,Bari 1948,15 ss.;32.Mac Mullen,Peasants during the Principate,ANRW. II,1,1974,254 s.ammette che le fonti danno un quadro di crisi,ma ammonisce a non generalizzare e sottolinea il diverso stato delle province,come Egitto,Africa etc.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

concimi abbondanti e quindi disponibilità di bestiame numeroso in misura adeguata all'estensione del terreno. Anche se il proprietario doveva fornire l'instrumentum,come risulta dalle fonti giuridiche (1),non è certo che in esso fossero compresi gli schiavi,che erano indispensabili,se le dimensioni del fondo erano tali da superare le possibilità di lavoro della famiglia in senso proprio del colono. Il termine usuale per la durata del contratto di quattro o cinque anni non era sufficiente per spingere il colono ad investimenti per trasformazioni e miglioramenti delle colture.
Studi di grande interesse hanno indagato da cima a fondo per stabilire come il rischio veniva ripartito e fatto rilevare la riluttanza dei proprietari ad affrontarlo(1). Ma questo da solo non basta a spiegare l'indubbia crisi dei rapporti economici e le tensioni fra proprietari e coloni.
Il fatto è che i coloni non avevano alcuna possibilità di far valere le loro ragioni nei confronti dei proprietari essendo una forza organizzata,nè erano in grado di influire sul mercato e correggerne l'andamento quando fosse sfavorevole.Socialmente deboli essi lo erano anche dal lato dei rapporti economici.

---

(1)D.19.2.19.2 (Ulp.32 ad. ed.)cita una epistula di Nerazio Prisco ad Aristone,con l'elenco delle cose dell'instrumentum,che il proprietario deve provvedere;fra di esse non sono compresi gli schiavi.Il caso di D.20.1.32 è stato esaminato sopra e non si può considerare come prova di un obbligo.Le altre fonti in questo tema riguardano problemi ereditari e quindi vanno considerati nell'ambito dell'interpretazione.Vi sono tendenze diverse nelle fonti.Tra gli scrittori di agricoltura Cat. 10-12 non usa il termine instrumentum per gli schiavi e gli animali, come anche Col.1.8. e 12.3.Diversamente Varr.r.r.1.17,con la nota tripartizione dell'instrumentum.Fra i giuristi le due tendenze fondamentali sono quelle di Sabino,cui si richiama Ulp.D.33.7.8,che include animali e schiavi e nel senso opposto Alf.D.33.7.12.2.Vari altri testi menzionano distintamente gli uomini e le cose:Paul.D.33.7.18.9;22.1 = Sent.3.6.43-47;Scaev.D.33.2.20.pr. ss.;33.2.27.4 . Sul tema fra tutti v.Steinwenter,Fundus cum instrumento,Akad.Wiss.Wien, Phil.-hist.Klasse,221/1, 11 ss.,che cita anche D.28.5.33.3 (Ulp.-Q.Mucio),testo però molto sospetto;più recentemente Frier,scr.cit.in ZSS.1979,204 ss. Si potrebbe anche citare Tab.Vel.lin.76 ss.,FIRA III p.379,deductis reliquis colonorum et usuris pecuniae et pretis mancipiorum,se il testo si interpretasse nel senso di schiavi acquistati con il fondo,quindi parte dell'instrumentum,come ritiene il Kübler citato da Lanfranchi,Studi sull'ager vectigalis,, III,Trieste 1940,117 nota,che l'accetta. Il testo è però di incerta interpretazione,v.Arangio Ruiz nella nota in FIRA.Poichè alla fine del testo la deductio è del quarto Arangio ritiene molto verosimile che questo si riferisca alle deduzioni della lin.76,il che è possibile,ma non assai verosimile,come egli riteneva.

(1) Kehoe,Allocation of Risk and Investment on the Estates of Pliny the Younger,Chiron 18,1988,15 ss.,sostanzialmente ripreso in ANRW.33.1,555 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Popolazione. Si è anche rimesso in discussione il tema del rapporto con la popolazione, tema arduo, nel quale le scarse fonti con i dati sul censimento dall'età repubblicana ad Augusto sono oggetto di interpretazioni contrastanti.(1) Non pretendo dare nuove risposte, ma solo di stabilire se tra l'età di Catone e quella di Augusto vi sia stato o meno un aumento della popolazione tale da influire sulla disponibilità di forze di lavoro nelle campagne. I censimenti dell'età di Augusto furono tre e l'entità della popolazione risulta notevolmente più alta di quella dell'ultimo censimento repubblicano che ebbe luogo nel 69 e registrò 900.000/910.000 capi(2). L'interpretazione di Brunt, che si collega a Beloch, è più attendibile, anche se contestata(3). Essa spiega il forte aumento di 4/5 volte con l'adozione di un diverso metodo, che somma nel totale anche le persone che venivano registrate a parte, come orbi, orbae e viduae(4). Non abbiamo fonti per sostenere questa interpretazione, ma l'argomento non è superabile: che la politica di Augusto risultante dalle leggi matrimoniali presuppone una tendenza alla denatalità, confermata peraltro da singoli episodi noti e non smentita dalle condizioni generali storiche.

I censimenti repubblicani danno per il '86 463.000 censiti(5) e per il 69, come

(1) Con insolita asprezza in Mazzarino, Storia, II, 35 s. n.1 contro Beloch e i "ribassisti" in genere- il libro di Brunt non era stato ancora pubblicato; poi ora anche Lo Cascio, L'affitto agrario cit. 312 ss. con rinvio a suoi precedenti studi. La questione dura da sempre e non avrà fine, data la scarsità delle fonti. E' superfluo in questa sede dare l'elenco della copiosa bibliografia. Per la tesi Beloch-Brunt mi limito a ricordare fra i tanti Toynbee, Fraccaro, Duncan Jones etc. Contro Mommsen, Herzog, Gabba, T. Frank ed altri

(2) Per Augusto, Res Gestae II.8.2;5;8; Fasti Ost. Inscr.It.XIII,1,5 per il 14 d.C. Per il censo del 69 Phlegon frg.12.6 (J.); Liv.per.98 ha 900.000 (3) vedi n.2

(4) Terminologia corretta in Liv.3.3.9; in per.59 si ha invece nella possibile restituzione del testo praeter [pupillos pu]pillasque viduas ed i moderni, a cominciare da Beloch usano pupillo come sinonimo di orbus o di minore. Mommsen, StR.II, 365 n.3 spiega la diversa terminologia con un mutamento del linguaggio giuridico, il che è inesatto, perchè nelle fonti giuridiche pupillus non è il minore in genere, ma l'impubere sottoposto a tutela. In Liv.2.20.36 si ha pecuniae pupillares, ma il termine può essere proprio riferito all'impubere sotto tutela. Cic.de rep.2.20.36 correttamente ha orborum viduarum tributis. L'espressione consueta di Liv. nelle periochae è capita civium tot, senza aggiunte: per.10:11;12;13;16;18;20;27;38;41;45;46;47;54;56;60;63;97.

In Dionigi l'espressione ricorrente è οἱ ἐν ἡβῇ che però comprende iuniores e seniores, v. Storia Cost.Rom.II, 280 n.13: 5.20.2; 5.75.4; 6.63.4; 9.25.2;. In 5.75.3 si parla dell'iscrizione delle donne e dei fanciulli, evidentemente in una lista a parte; in 11.63.1 si distingue tra atti al servizio militare e donne, fanciulli, domestici etc., il cui numero era triplo rispetto agli altri. Kubitschek in PW.III,2, 1916 afferma che le donne non erano tenute a rispondere al bando dei censori, ma le prove sono molto indirette ed errate le citazioni dei testi, Cic.de or.(non de off.) 2.64.260 e Gell.4.20.3 (non 40.3). Anche Mommsen cita per 51 che non è pertinente

(5) Hieron.01.173.4, emendato in 963.000 da Brunt

si è detto 900.000.Poichè essi sono successivi all'estensione della cittadinanza ai Latini ed agli Italici dopo la guerra sociale,non sono indicativi di un incremento effettivo della popolazione dell'Italia romana .Se si tolgono i nuovi cittadini e si torna alla situazione preesistente al 90 ,non possiamo sapere quale fosse il reale incremento per l'86. Per il 69 si può tentare una distinzione tra i Romani,i Latini e gli alleati,ma è più difficile farla per gli incrementi supposti,i quali comprendono manomessi e nati in tempo per essere censiti ed è molto arduo estrarre cifre che non sino puramente congetturali.Ai fini degli incrementi reali dobbiamo porre nel conto le perdite della guerra sociale e le altre cause di ordine morale ed economico-sociale,che già prima di questepoca influivano negativamente sulla natalità.Ci è rimasto il ricordodi episodi significativi,che non si possono generalizzare,ma nemmeno trascurare.Così ad es.l'appello del censore Q.Metello nel 130 di prendere moglie,nonostante gli inconvenienti del matrimonio, liberorum creandorum causa nell'interesse dello Stato(1). Dall'altro lato non abbiamo alcuna documentazione,sia pure per indizi,tale da spiegare come la popolazione totale dell'Italia romana sia potuta aumentare di almeno quattro volte fra il 90 ed il 28. In mancanza di prove studiosi autorevoli(2) ricorrono a modelli tratti da altre epoche storiche,quello di Kula per la Polonia feudale fino agli albori dell'età moderna, o quello del contesto in parte francese ed in parte inglese.Non è questo il luogo per una discussione metodologica sui "modelli".Osservo solo che l'utilizzazione di essi per una qualsiasi ricostruzione storica non può essere che ipotetica,quindi mai definitiva o conclusiva.

Ultimi sviluppi.Quale che sia la conclusione per l'età repubblicana ed il I-II secolo dell'impero,è incontestabile che dopo di allora operarono vari fattori negativamente sulla crescita della popolazione, che subì un regresso.(3) Il fatto che per la prima volta Marco Aurelio abbia stabilmente insediato i Marcomanni sulle terre dell'impero ha un valore grandissimo per lo stato della popolazione.Essa era decimata dalle guerre e dalle epidemie.Dopo il suo regno ebbe inizio un'epoca che Dione Cassio definisce di "ferro e di ruggine".Brunt(4) ha rilevato che nell'età dei Severi l'impero era forte come non era mai stato e le forze armate erano più numerose che sotto Augusto. Ma egli stesso riconosce che ne facevano parte molti provinciali. Nell'età dei Severi si manifestano le tendenze involutive che poi ebbero come epilogo la grande crisi del 3° secolo

(1) Aul.Gell.1.6 attribuisce il discorso a Q.Metello Numidico,che fu censore nel 102,ma da Liv.per.59 si trae che era Metello Macedonico censore appunto nel 130; Suet.Aug.84.5 non offre elementi per l'identificazione.

(2) Lo Cascio, Affitto agrario cit.,314 per il modello polacco; Pleket,Wirtschaft in Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte a cura di Vittinghoff, Stuttgart,1990n58 per quello franco-britannico.

(3) Concorda per quest'epoca anche Lo Cascio,op.cit.316

(4) Roman Imperial Illusions,in Roman Imperial Themes,Oxford 1990,479

Una via diversa è seguita dal Patterson, Crisis, what Crisis? Rural Changes and urban Development in imperiale Appenine Italy,PBRS. 1987 115 ss.,il quale in interessante studio,sulla base dei ritrovamenti archeologici,pone in risalto le diversità di sviluppo fra varie zone e nella stessa regione,dall'Etruria al Samnium,alla Campania, e giunge alla conclusione che dove vi fu agglomerazione di proprietà fondiarie,vi fu impoverimento dei coloni,con diminuzione demografica, donde la politica di istituzioni alimentari.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Per quantoriguarda il nostro tema è illuminante la costituzione di Filippo del 244(1).Essa fa riferimento ad altri numerosi (saepe) rescritti imperiali e ribadisce il principio che al termine della locazione i conduttori od i loro eredi non possono essere trattenuti. Purtroppo il testo è molto laconico,non espone il caso e non dice in qual modo i proprietari trattevano i conduttori,se impedendo ad essi di portar via le proprie cose o usando altre pressioni fisiche o morali.Nè sappiamo se i conduttori erano in debito di qualcosa o avevano adempiuto alle loro obbligazioni,in particolare al pagamento della mercede. Nonostante tali silenzi, esso prova che la disuguaglianza tra le parti rendeva di fatto possibile impedire al colono di lasciare il fondo. Questa limitazione alla libertà di movimento è in assoluto contrasto con la prassi risultante dalle lettere di Plinio.Nel diritto della locazione a partire dall'età repubblicana esisteva un pegno sugli invecta et illata ,che nel regime delle garanzie reali aveva riconosciuto un ius distrahendi e la lex commissoria . non vi era la possibilità di vincoli sulla persona,salvo i casi,del resto dubbi, esaminati più sopra dell'addictio in seguito ad una procedura esecutiva,cui non può certo riferirsi il rescritto in esame.Si doveva quindi trattare di un potere di fatto arbitrario del dominus,che rivela la grande difficoltà nella quale già versavano i proprietari di terre di trovare coloni.Naturalmente non siamo in grado di dire se questo stato di cose esistesse dovunque ed anche in Italia.Il rescritto fu sicuramente emanato a Roma,dove il nuovo imperatore era giunto prima del 23 luglio 244(2) e vi rimase per qualche anno.Il nome del destinatario è di origine orientale,ma il testo ha comunque valore generale.Filippo non era indifferente alla sicurezza dell'Italia anche contro il brigantaggio(3). A lui si rivolgono i contADINI di Araguo per essere protetti contro gli abusi dei soldati(4).Il contesto storico è quello di un agitato periodo di transizione dove si fronteggiano opposte concezioni del potere ed è in atto la lotta fra pagani,che hanno la loro forza nell'aristocrazia sentaoria e Cristiani,fra i quali impropriamente le fonti annoverano Filippo,interpretando la sua tolleranza come adesione. In questo clima la violenza e l'arbitrio prevalgono. Tali comportamenti diveniva no

1 (Frigia)

(1) C.4.64.11.Analoga decsione in C.4.61.4=C.Th.4.12.1 di Constantino del 321 per il rispetto dei termini negli appalti dei vectigalia.Già Adriano definiva valde inhumanus il comportamento del Fisco,che pretendeva di trattenere i conductores di vectigalia ed agri alla scadenza del termine: D.49.14.3.6 (Call.3 de iure fisci)
(2) Argomenta da Dessau,519 (3) CIL.XI,6107 (4) CIL.III,Suppl.n.14191; Dittenberger,OGIS.II,519;FIRA,I,509 con la parte latina e senza il libello dei reclamanti.La data è precedente al luglio del 247,perchè il fratello è ancora Caesar e non Augustus,titolo che nelle monete dell'Asia minore si ha in quella data.

Senato della Repubblica · Archivio Storico

frequenti tra i proprietari di terre,preoccupati di assicurare la coltivazione delle loro tenute dalle quali i fitta oli intendevano uscire alla ricerca di condizioni migliori.

Quale che sia l'opinione sulla crisi dell'agricoltura in Italia nel corso del terzo secolo(1),è difficile contestare che vi fosse una crisi profonda dell'affitto dei fondi. Un indizio abbastanza significativo si trae dalle fonti giuridiche postdioclezianee,nelle quali non vi è una trattazione organica della locazione,come risulta dalla mancanza di una rubrica apposita nel Codice Teodosiano e nelle raccolte precedenti(2). Dove ricorrono i termini conductor,conducere, locare o si tratta di rapporti pubblicistici o di contratti privati,nei quali l'antica nozione della locatio-conductio è del tutto deformata.Il Levy ha spiegatoiquesta volatizzazione,come egli la chiama,della figura giuridica con il fatto che il conductor si era diviso in due tipi radicalmente diversi,l'uno del grande imprenditore che stava alla pari del proprietario,l'altro il piccolo, umile colono il quale non si distingueva più dal servo(3).La spiegazione pone in risalto una indubbia realtà sociale,ma non supera i dubbi nascenti dal trasformarsi del pauper colonus in colono vincolato e quindi dell'impiego del termine conductor per un rapporto economico-sociale al quale nella pratica mancava il presupposto classico,la libertà del contraente.Non entro nell'ipotesi ricostruttiva del Levy,molto suggestiva,del trasformarsi della locatio in precarium e successivamente del sorgere di istituti ,come la precaria,attestati nelle fonti del diritto romano volgare(4).Tuttavia l'ostacolo di testi nei quali la locazione è abbinata al precarium(5),ma non confusa con esso mi appare difficilmente superabile . Dall'altro lato si deve tener conto della sopravvivenza nel Digesto di un titolo specifico,come anche nelle Istituzioni ,sebbene in queste,del resto sulle orme
T (6) di Gaio,non si parli di praedia se non per la discussa configurazione della locatio in perpetuum dei fondi T,con la variante del rinvio alla lex Zenoniana,cui si attribuisce la configurazione come figura giuridica specifica dell'enfiteusi.

(1) Vedi sopra p. n.
(2) Levy, Vom römischen Precarium zur germanischen Landleihe,ZSS. 66,1948,17 ss. (3) ivi,25 (4) Lex Rom.Burg.35.2;Form. Vis.36;37,cfr.Levy,scr.cit.14 ss.con altre fonti,che a parere dell'A. dimostrerebbero che le scuole postclassiche non comprendevano i testi classici e confondevano i nuovi rapporti con il precarium. Per la critica all'ipotesi del Levy e qu elle in parte divergenti del Sanchez Albornoz vedi ampiamente Zamorani,86;inoltre con equilibrate considerazioni Burdese,Index 1,1970,384 s., e sulla questione analoga del pegno Tondo,Pignus e precarium,Labeo5,1959,157 ss. più in generale Kaser,Zur Geschichte des Precarium,ZSS.89,1972,94 ss.
(5) C.7.39.2 (Valent.et Val.365);8.4.10(Zeno 484)
(6) Tutti i fondi,non solo quelli dei municipi,come in Gai.3.145

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A leggere queste fonti parrebbe che nel diritto giustinianeo non sia proprio cambiato nulla rispetto all'età classica,tanto più se esse si leggono nell'ottica della presunzion di autenticità secondo la metodologia di Kaser,che il de Neeve fa propria senza riserve. Ma non è così; nell'età giustinianea il colonato vincolante esi= ste e per alcuni aspetti è perfino irrigidito.Dobbiamo allora pen= sare che 19.2 del Digesto,nei passi concernenti la locazione dei fondi rustici,non sia una fontelegislativa,ma niente più di un capitolo di storia di questo contratto? E'difficile recere che la reverentia giustinianea per l'antichità si spingesse fino a tanto. L'unica risposta possibile è che ancora in quest'epoca sopravvives= sero affitti di terre nei quali il conduttore era libero.Una μίσ= θωσις a breve ttermine è nei papiri dell'Egitto romano(1). Un'altra possibile ipotesi,per la quale peraltro mancano prove,è che le decisioni dei giuristi dell'età classica si applicassero anche al colonato,salvo naturalmente tutto quello che contrastava con il vincolo obbligatorio e permanente con la terra.Questo stesso vincolo per quanto fissato rigorosamente dalle leggi non poteva contrasta= re a lungo con la realtà economica,senza condurre alla rovina la famiglia del colono e quindi pregiudicare gli interessi del proprietario(2).

---

(1)Taubenschlah,The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri; Warszawa 1955,359 n.16,nell'elenco dei papiri v.quelli datati al VI secolo d.C.;analogamente per 362 n.33-34,talvolta con la clausola ἐφ' ὅσον χρόνον βούλει .Vedi inoltre con vari tipi di contratti di locazione Carrié, Fi= gures du "Colonat" dans les Papyrus d'Egypte:Lexique,Contextes,Atti XVII Congresso Intern. di Papirologia,III,Napoli 1984,946 s.Sul tema Comfort,Studies in Late By= zantine Land-Leases,Haveford,1939;Zilliacus,Late Byzantine Land Leases from Hermopolis, Soc.Sc.Finnica,Hum.Litt.XIV,3,1947;Arangio Ruiz,Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri,Milano s.d.,56 ss.,che pone in risalto l'affinità con il colonato dal lato economico-sociale.

(2) Vedi le mie considerazioni in Schiavi e coloni fra antichità e medioevo, Hestiasis ,Studi Calderone cit.II,33 ss.,ripubblicato in Uomini e terre in Occi= dente,Napoli 1988,93 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Volume n° Ms 2. 5 documenti Fusta 693

pennóns commutatione
regimis Lód Max 293
C. 4. 65. 19

In seno entrò fu
la prigionia di Roma del-
l'Arc. finì per la tomba
venuta una esecuzione forse
Lubeo 39, 1993, 320 e n.
6.
Un da parte di Plaut
(rimo a Beppe p. 196 n. 208)
è Alberto — Letto nell'esecu-
zione forse (1981)

Antiqua mission dei gli
appartenti ai vicinghi
C. 4. 61. 4 (Cim 321)
T. 1. 12. 1

Fusta Da fuori Stato la
terra Trahere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

173

Emendamenti art 3 DL monopoli

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 10 - 20 dol. x 50

corrispondono a ugnni N 1000 uni

che fino a 5 x ungno richiesta

I dol. convenientemente potremmo anche dare 1000 unni, che è poi all'incirca la quantità necessaria per l'aliment. Ma una tale proporzione di grano N una a sotto N 25 per ciascuno (-5 per la scuola) perrebbe richiesta ~~per~~ la metà nell'anno ~~[illegible]~~ ed un or tonnellate raggiunge anche lo spazio del Kliceto -

---

Distribuire in due parti
Fondel 7/7

10 n 2

Senato della Repubblica - Archivio Storico

un incremento e quindi una maggiore richiesta sul mercato.Lascio da parte qualsiasi obiezione sui "modelli" invocati in linea ipoteti= ca desunti da altre epoche storiche ed ambienti diversi,per rico= struire quel che non conosciamo dell'agricoltura romana o antica in genere.Senza la dimo strazione convincente dell'affinità delle va= rie economie,condizioni sociali,comprtamenti e modi di pensare,la comparazione non può sostituire la mancanza di prove dirette. Ma il dato della popolazione è certo preminente e va affrontato. Non credo che i dati delle Res Gestae possano essere contestati;essi erano di fonte ufficiale ed Augusto non aveva alcuna ragione di mani= polarli.Tutta la sua politica demografica,che si esprime in modo chiaro nella legislazione matrimoniale,dimostra che vi era un proble= ma di denatalità. Nè le vicende storiche successive ,compreso il periodo della lunga pace, ci forniscono ragioni per credere che vi fosse un incremento.Certo questo non poteva riguardare il numero degli schiavi,che non sono compresi nei censimenti,ma esistono e consumano. Naturalmente questa è una schematizzazione,dato che i movimenti della popolazione non obbediscono mai a leggi costanti.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

D. 19. 2. 15. 1 (Ulp. 2 ed.)
villa distincta, considerata
pars agri.

D. 33. 7. 15. 2 (Pomp. 6 ad
Sab.) in usu interpon. di un
legato di un fondo con in-
strumentum sive di un una
villa con una schiava custos
perpetua attinente che fosse com-
presa nell'usufrutto quindi la
villa sia nella dubitazione
con che interessa gens fundi

D. 7. 8. 8 (Ulp. 7 Sab.)
legato di usufrutto di un fondo
con una villa divisa — non si
estingue quia villa fructi
accessio est.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

147

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo
Progressisti-Federativo

Roma, 29.9.1994

Ai componenti progressisti
delle Commissioni Esteri
di Camera e Senato

Cari amici,

vi comunico che martedì 4 ottobre alle ore 18,30, al Senato, presumibilmente presso l'Aula della Commissione Esteri, è convocata la riunione del Gruppo di lavoro sulla politica estera per definire il testo di un "appunto" di temi e di proposte per l'iniziativa parlamentare in vista della convocazione dell'assemblea dei progressisti, come da lettera a voi tutti inviata in data 9 agosto 1994.

Si prega di non mancare.

Cordiali saluti

(Giangiacomo Migone)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

per Fernandez pp. 245 1989 148 178

controllare Watson Law making in the Later Roman Republic - cit. ~~e~~ 53

Kelly The Court Reform of the Praetor's Edict Jurist Inons 1. 1976 ~~1976~~

Kustel - il podere fosse: Roman BSE II, 1 695
per Velen un podere con otto colonie che
ne dispensano versato 120 ~~oro~~ HS

p. 711 prendo fattivo partecipe del
fondo - Il lavoro era l'unica
maniera per pagare l'interesse ema
~~nato~~ nel suo debito -

Mr.
Fustel 684

p. 714 coltivare la stessa campagna fa tutta
la vita a la stessa i figli (nato 1
prima ozam
del colonato - la continuazione dei figli)

717 divisione ciò due parti, una a coltivare
l'altra a ~~coltivatori~~ ~~che~~ ~~dei~~ ~~terreno~~ ~~di~~ ~~pagare~~
del padre - ~~assume~~ ~~anche~~ ~~nel~~ ~~NE~~

Senato della Repubblica - Archivio Storico

87 ... 94

114

Tar. XIV. 27 colonie N veterani terre

anna 60 e terreni a Arzis - non giovarono a ri-
venire la popol. le origini greche N
non si ressero spesso nelle provincie dove avevano
vivito - non ne a proprie origini di alcuni
popoli - Minerva N agricoltori Selvaggi Cap. 17 1

Mus. Hyg.

Gram.

di latrinis am.
agricolturam
... pecunia

In occasione della Festa Nazionale
e del 110° anniversario dell'instaurazione
delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Corea
l'Ambasciatore della Repubblica di Corea e la Signora
hanno l'onore di invitare

S.E. Sen. Francesco De Martino e Signora

ad un concerto celebrativo
che avrà luogo mercoledì 12 ottobre 1994 alle ore 19.00
nell'Auditorium Rai - Foro Italico, Largo de Basis 4, Roma

Seguirà un ricevimento nella hall al primo piano

Presentare l'invito all'ingresso

L'uso fatto di questo - è una illusione N
Lex Rob. 42 - C.Th. 7.20.3 3 20 - Magg N
di aiuti di veterani ai N diversa terra in
perpetuo -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ASSR Archivio Storico 8074523

Tab. Vel

I. 70 fundum Velliannum cum colonis
(FIRA 377 (liberis hominibus colonis dato)
10) religen colonorum et usuris
VI 75 s. praeuniae et pretij municipiorum quae in
hiemptione eis conserant

VI. 60 Coloni Lucenses

Il dato di Liv. 40.38, 40.000 è
quasi certamente esatto, data l'estensione del
territorio

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La conclusione di Bruxelle è che nel periodo di Augusto ed Adriano si fecero in Italia e nelle Narbonense alcuni dei più notevoli sviluppi nella agricoltura arborea per l'antichità. Le cose non erano cambiate alla viticoltura ma però più ostacolati in questo campo. Qui non si fa crisi, piuttosto fu una specie di boom. Di modo che questo sforzo e fatica non si può dire che abbiano distrutto la viticoltura italica e perciò si non ebbero contribuito a una crisi nell'agric. italiana. Nel regno di Adriano fu prodotto più vino che before

Senato della Repubblica - Archivio Storico

186

7.30.3 – necessitas agr. locand.

[9.3.6.6] laments dei coloni

9.37.2 necessitas locandorum praediorum plures annos retinetur

10.8 novus colonus

altre fonti?

3 19 7

Senato della Repubblica - Archivio Storico

confrontare Cic. de legibus - 3.2.7

Livio - nei primi libri civium capita più 16 - 13 - 16 -
19 20 27 38 41 45 46 47 54 56 60 63 97

o semplic. censa (cf. 1 Servio Tullio)

in 3.3.9 censa civium capita ..... praeter
oobos oobasque

59 civium capita 318.823 praeter
.... pupillos et viduas

in 56 era 317.933

Contro l'interpr. di Belock 297 e 301
Kornemann in Bib SE. 14 584 sgg.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

CAMERA DEI DEPUTATI

184

Alpedrin Storchi —

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

185

SENATO DELLA REPUBBLICA

Tac. 6.39 [illegible] 2.10.20

4.67

Maggarino II, 35 assume che le Res b. includono ai i fasti escludono pupilli pupillae e vedove

Estremente dice nel 69 a 900.000 capita (ma forse con l'inclusione v pupilli pupillae e viduae?) ricerca in questo fatto (trimestre e tempo) siano aumentati di molto in seguito all'estensione della civitas e alle creazioni v colonie e municipi ai cives r. esse, sicché nel 14 p. i civium Rom. (maschi adulti esclusi pupilli e vedove) assommavano a 4 milioni (fasti Ostiensi

Gabba ed. da Mazzi,
Esercito e società 18 dà la formula:
cv. cap. praeter orbos orbasque (non pup. ?

a p. 532 spiega orbi orbae e viduae come uomini e donne sui iuris.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Beloch Pop. 297 con riferimento a
Cic. de leg. 3.8.7 in
orbi orbaque pupilli pupillae et viduae
(chiaro a parte vedove e orfani)

Mommsen StR II 365
le fanciulle antiche in orbi et orbae come in
Liv. 3. 3.9
poi nel linguaggio giuridico posteriore l'uso
pupilli pupillae = uta ~~ep.~~ Liv. ep. 51
che incl. entrambi (riportato anche nell'Indice 1979
di Melitz) e 59 sec. più vi è una restrizione
del testo, mancando nel 1° caso l'attribuzione
~~pupillari~~ peculiari pupillares N 2.20.36,
E' ricorrente che nel linguaggio giuridico
orbi equivalga a pupilli - ed la
diversità in tutti i manuali -

4.937 -
4 100 9
B3 6.1

che più può anche essere inteso nel
senso proprio di patrimonio di
pupilli (sottoposti a tutela), in tutela
or condizioni straordinarie -

Cic. rep. 2. 20. 36 alendis orborum et
viduarum tributis

Senato della Repubblica - Archivio Storico

4 2 3 7
4 3 1 5 7 2 + 184

Cuet Aug 27 . 11 1

+ Consus popoli
(a. 169) censum
K Fame populi Ter
egit

Liv. de M. 2 260.

h

Liv. 4.15
Lex Iulia mun. l.
145 1.

Liv. I-44.2 (Serv)
80.000 ives -

cito Publio Pittore che
intende come il numero
degli uomini bene
possendo -

ASSR Archivio Storico

Dion 5.20.2

Των εν ηβη

130.000

5.25.3

iscritte le donne di

i fanciulli e l'età

di uno e dei figli-

5.4 οι εν ηβη

150 mila -700

οι εν ηβη

6.63.4

130 mila

9.25.2

110 mila

11.53.1

di cui una in mano di

Cinosura di età al servizio

mil. di i determina-

Cus-Asone e

fanciulli e donne

maggiorenni di epitis

numero triplo -

ca - Archivio Storico

FELDENE 180

FAST

G. neblingueb

1 e Ateneo

Nemo

FASTUY

GEL

Repubblica - Archivio Storico

2 Control 1 110

Ogmadbra 30

Malat cuo 30

anal or + clorezgnad

Repubblica - Archivio Storico

Cic. de leg. 3.7. censores post
puli civitates, sobolem, familias, pecuniasque
censento ..... ex iis pecunias, civitates,
~~sobolem, familiasque~~ aetates partiunto,
equitum peditumque locum discribunto

3.44 discribitoque pueros cum, ordi-
nibus, aetate

Merguet 579 alla via pupillus ha
misura ~ pupillo (rispetto a tutela)
se repl. 2.36. publicis equis adsignandis et alendis
obsaeum et viduarum tributis ~

Senato della Repubblica - Archivio Storico

se questo stato di cose fosse esistente dovunque, nè dalrescritto diretto ad un Aurelio Teodoro si può desumere altro che il caso doveva riguardare una persona della parte orientale tenuto conto del nome del destinatario. Di Filippo sappiamo che non era indifferente alla sicurezza dell'Italia(2) ed alla condizione dei contadini, che si rivolgono a lui per avere protezione contro i soprusi dei soldati(3). Il contesto storico è tipico di un'età di transizione, nella quale si fronteggiano opposte concezioni del potere, ~~come anche~~ la grande lotta fra Cristiani, fra i quali viene considerato Filippo, ed aristocrazia pagana conservatrice. Un'epoca nella quale spesso prevalgono l'arbitrio e la legge del più forte. Tali comportamenti divenivano

(1) C.4.64.11 .Una analoga decisione si ha in C.4.61.4 = C.Th.4.12.1 di Const.321 per il rispetto dei termini negli appalti dei vectigalia .Valdeinumanus era defi=
(2) CIL.XI,6107 (3) Rescriptum ad Araguenos CIL.III,Suppl.n.14191; Dittenberger, OGIS,II,519;FIRA,I,509 (con la parte latina e senza il libello dei reclamanti.Poichè nel preambolo Filippo figlio è chiamato Caesar e non Augustud il rescritto deve precedere l'assunzione del titolo,che avvenne nel luglio del 247 (

nito da Adriano il comportamento del Fisco,che tratteneva i conductores di vectigalia ed agri alla scadenza del termine:D.49. 14.3.6 (Call.3 de iure fisci).

Senato della Repubblica - Archivio Storico

diminuzione inserta e appello al cuore 2. Metello
nel 131 /o di perdere mogli liberorum creandorum causa
nell'interesse dello stato Gell. 1.6 : cfr per. 59;
tent Aug. 89 - divieto 678-86 m. privilegi nel
168 ai liberti con più ~~di 5 figli~~ Liv. 45.15.1 (Bmr
75 in figli di più di 5 anni

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di dare nuove risposte,ma solo di porre in evidenza qualche errore di metodo.
La nostra fonte principale,Livio, usa di solito la formula capita civium tot(2) e non specifica mai di quali cittadini si tratti.Una sola volta ci dà una formula più ampia in quanto aggiunge praeter orbos orbasque(3),mentre in una perioca si legge- ma in buona parte si tratta di una restituzione degli editori- praeter pupillos pupillasque viduas(4) Mommsen considera questa seconda espressione come dovuta ad un mutamento del linguaggio giuridico(5).In realtà la forma corretta è la prima,orbus è l'orfano in genere qualunque sia l'età,il pupillus è invece l'impubere - 14 anni per l'uomo,12 per la donna,- sottoposto alla tutela fino al conseguimento della pubertà.La donna ,il cui marito sia morto,è soggetta alla tutela per sempre,anche se questo era per i giuristi dell'età classica un irrazio= nale arcaismo,al quale si sfuggiva con espedienti.Poichè è indubbio che i censori redigessero anche l'elenco dei cittadini non soggetti ad obblighi militari,non si può sapere con certezza se allorchè si davano i civium capita,in essi fossero compresi gli uni e gli altri. Lo stesso dubbio interpretativo è sorto per i dati sui tre censimenti di Augusto,riportati dalla Res Gestae(6) e dei Fasti Ostien= si(7). A mio parere per i dati augustei l'interpretazione che essi comprendono tut= ti i cittadini è abbastanza certa,perchè si intona con tutta la politica demo= grafica del tempo,che presuppone una tendneza alla denatalità,il che non potrebbe giustificarsi se la popolazione fosse di 12 e perfino 15 milioni di cives.
Per quanto riguarda i dati dei censi repubblicani continuo a ritenere più vero= simile l'opinione che che essi comprendevano tutti i cittadini atti alle armi, compresi i capite censi;così abbiamo nel 264 oltre un milione con i fanciulli e le donne e nel 225 poco più di 900.000(8).

(1) Kehoe,Allocation of risk and Investment on the estates of Pliny the Younger, Chiron 18,1988,15 ss.
(2) 3.24.10;per.10;11;13;16;19;20;27;38;41;45;46;47;54;56;60;63;97.
(3) 3.3.9 (4) per.59,la parte esistente è pillas e gli spazi rendono possibile la restituzione. Il totale del censo precedente in per.56 è 317.933, quello del 59 è 318.823,un aumento,.. che lascia dubbiosi.
(5) StR. II,365 n.3 (6) II,8.2;5;8 (7) Inscr.It.XIII,1,5 per il censo del 14 con una differenza in meno di 836.100
(8) Per il 264 v.Brunt,Manpower,13;per il 225 44 ss.;così anche nella mia Storia Cost. II,280 ss. Per quanto riguarda la controversia la tesi che qui si mantiene è quella del Beloch,con significative correzioni del Brunt,condivisa da Toynbee ,Frac= caro e vari altri AA.ivi cit. In senso diverso o contrario T.Frank, Gabba, poi Mazzarino,Storia II,35 s.n.1,da ultimo Lo Cascio,L'affitto agrario cit.312 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

7 (Serrano 585)

Pareti, Storia V, 488 ritiene che Filippo giunto a Roma prima del 23 luglio 467 si trattenne per un paio d'anni o in questi anni le maggiori parti della sua attività legislativa

Senato della Repubblica - Archivio Storico

SENATO DELLA REPUBBLICA

186

Velaro

Bianca nigra

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Foxhall JRS 80, 1990, 107s. (dà interessante uso del metodo comparativo) arriva sulla base di dati archeologici raccolti da Gransey, la tesi di Patterson (146) che i nuovi poteri in molte regioni siano in ristrutturazione nucleated fogg e ciò

Patterson Crisis: What Crisis? Rural Change and urban development in Imperial Appennine Italy PBSR 35 1987 134-146

esempi archeologici tratti da Methana (est Peloponneso) non provano di per sé che vi siano fattorie - ma potrebbero anche trovare di gestione in ambiti e villa (p. 109); altri esempi un indizio probabile anche la loro qualità nell'indico dunque il proprietario e quella più povera del resto rimane di un colono libero o schiavo p. 111

Senato della Repubblica - Archivio Storico

attenzione per il pharaoh: entrare nella rete del potere specialmente se libero (p. 111) – una sua parte è tratta dall'Egitto!

accesso ai mezzi per la coltivazione (così le cose dell'instrumentum)

aiuto del proprietario negli anni cattivi (esempio del Bengala: sentir or Cooper!)

a Roma venissero

L'A. insiste di molto che suo lavoro è speculativo e la comparazione moderna essere una più che suggestiva 113 –

Calcolo delle produzione di grano e vigna nell'oliveto N Cotton –

Garnsey Where did Italian Peasants live?
PCPhS 25, 1979, 10 (Proceedings of the Cambridge Philological Society

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Cian - Villani, La comunione dei beni Riv dir civ 1980

Barbiera, La comunione legale in Trattato Rescigno Tor 1982

Prospetti sulla natura della comunione legale, Camerino 1983

Schlesinger - Mastropaolo, Comm. dir. it. Jucciogni, Pd 1992.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

18 1.158.150 290

Serem 20 D
18
2 2
11 2
88
428

2006
525
4
4.8
2.8
50
10 2
3 2.2
5
2
8
2
5.9
7627
428
1907

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Senato della Repubblica - Archivio Storico

U	D
56	5 6 4 6 0 · n. 7
50	4 0
26	4 5
60	7 2 5
70	2 3 6
35	1 6 0 5 6
12	18
85	2 7 6 7 1 6
40	
15	833
85	
16	1 1 0 9 615
210	
30	
25	853
53	2 7 6 7 1 6
56	1 1 2 9
853	

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Inviato tutto a Marchiardi - fine ottobre 94

Dalle lettere di Plinio j.alla Tavola di Veleia

Le lettere di Plinio il giovane sono una fonte di indubbia importanza anche per la storia dell'economia agraria,ma non di rado suscitano problemi e difficoltà d'interpretazione spingendo gli storici ad ipotesi e congetture. Mi guardo bene dall'aggiungerne altre alle non poche formulate,al contrario vorrei solo porre in evidenza q quel che si può ritenere certo.

Plinio non era un proprietario assenteista che si disinteressava delle sue terre,anzi egli appare ispirato agli ideali del buon tempo antico che Columella aveva esaltato.Egli era però un letterato e non nascondeva in varie lettere il fastidio di stare a discutere con gente rustica ed ascoltare i suoi continui lamenti.Ha quindi ragione il Martin quando parla dei due volti di Plinio.Forse i suoi lamenti s sulla scarsità del reddito delle sue proprietà,^ queste erano pur sempre la sua fonte principale di entrata. Un affitto di 400.000 HS delle sue tenute in Tuscis non era di poco conto. Proprio dalle terre in questa regione ci vengono le notizie più importanti e naturalmente i maggiori problemi,a cominciare dalla individuazione del territorio dove erano le proprietà.

In una lettera scritta ad un amico per rassicurarlo sulla salubrità del luogo (1) vi è una lunga descrizione della villa sorgente alla sommità di una collina.Lungo il declivio degradavano verso il piano boschi,campi seminativi,pascoli e vigneti tutti fertilissimi. Basta leggere il testo per convincersi che si trattava di un'intera regione e non delle sole proprietà di Plinio(2).Tuttavia lo stato delle colture non appare intonato con le considerazioni di altre lettere sulla scarsità dei raccolti e la povertà dei coltivatori.

Nella lettera con la quale Plinio chiede all'imperatore un congedo per recarsi nelle sue terre,(3) l'affitto delle quali (agrorum enim quos in hac regione possideo) rendeva 400.000 HS. non vi sono specificazioni e quindi sono sorti problemi di interpretazione.Si trattava di rinnovare un contratto con un solo conduttore o di più contratti ? Il testo parla di un novus colonus al singolare,preso

(1) ep.5.6 (2) Nello stesso senso De Neeve,A Roman Landowner and his Estates, Pliny the Younger,Ath.78,1990,358.Non occorre peraltro ricorrere alla "positivist fallacy" degli storici moderni per contrastare l'opinione opposta.

(3) ep. 10.8

^ sono eccessivi, perché

Senato della Repubblica - Archivio Storico

alla lettera si dovrebbe pensare ad un unico conduttore, ma un fondo molto esteso una parte del quale,verosimilmente la più ampia,era coltivata a vigneto non avrebbe potuto essere tenuto da un solo fittavolo,a meno che questi non fosse una sorta di imprenditore dotato di molti mezzi il quale a sua volta subaffittava singoli poderi a vari contadini,del che non vi è indizio nelle lettere.Anzi Plinio in altre lettere parla di più coloni(1) e quando occorre sostituirli egli dice che alle altre molestie si aggiungeva quella di cercarne di idonei e trovarli era raro(2).Per di più da altre lettere si apprende che vi era anche un amministratore e vari actores(3). Novus colonus è preferibilmente da intendere come allusivo a qualunque colono che aveva preso in

---

(1) ep.7.30.3;9.36.6;9.37.2

(2) Instat et necessitas agrorum locandorum,perquam molesta;adeo rarum est invenire idoneos colonos.De Neeve,scr.cit.387 ritiene che idoneos debba intendersi nel senso di capacità dinanziaria.I testi citati ep.4.4.2;10.5.4 riguardano casi di debitori diversi.Rosafio ha dedicato uno studio a idoneus negli Atti dell'Accademia Constantiniana X Convegno,non ancora pubblicati.Non posso però condividere l'interpretazione che Plinio per risparmiarsi la molestia preferiva lasciare quelli che c'erano.

(3) ep.3.19.2; exactores ed altro numeroso personale in 9.37.3; numerosas manus in § 4 eod.,si tratta però della compartecipazione

Senato della Repubblica - Archivio Storico

fitto il terreno.La locazione doveva ancora essere stipulata e Plinio aveva premura,sebbene il motivo che il colono doveva iniziare la potatura è alquanto forzato,perchè si era in agosto e si poteva giungere a marzo(1)..Se si esclude questa interpretazione,allora l'intera tenuta doveva essere data in locazione ad un solo conductor fornito di mezzi e di capitali ,ma non vi sono indizi validi per questo,nè per ritenere che questo presunto conduttore-imprenditore provvedesse alla ripartizione dei vari poderi a minori contadini(2).Se si pensa ad una grande tenuta il cui fitto superava 400.000 HS l'anno(3),il valore del prodotto doveva ovviamente essere maggiore,tenuto conto delle spese e della parte che toccava al colono per la sua remunerazione con la famiglia. Ma quel che restava era tanto insufficiente,che Plinio doveva pensare a continue remissioni della mercede,che però nemmeno bastavano a risollevare i coloni e spingerli ad un a buona coltivazione(4).Essi quindi, disperando di poter mai pagare, rapiunt consumuntque quod natum est. Plinio si presenta come un proprietario comprensivo ed indulgente, che concede remissioni e non procede,come era avvenuto per il grande fondo,che vagheggiaga di acquistare(5) alla vendita dei pegni del colono ,procurando così l'impossibilità di coltivare adeguatamente e quindi la diminuzione di valore della tenuta.Eppure

---

(1) Nelle terre con clima temperato la potatura poteva essere dalle Kal. di marzo fino a 10 giorni prima di quelle di aprile,secondo Col.11.2,se le gemme non si muovono.In 4.23 parla dell'ottobre e tale precetto accoglie White,Roman Farming,239.

(2) Molti AA.ritengono che il colono sia unico.Una via di mezzo propone ora Rosafio,Rural Labour Organization in the Pliny the Younger,Analecta Romana Inst.Danici1993,70,il quale pensa che il novus colonus sia un solo fittavole,ma vi erano altri coloni i quali erano fittuari di fondi diversi,che però concorrevano a formare la somma di 400.000 HS,una tesi che si avvicina alla nostra.

(3) Questa è l'interpretazione comune.Anche se il contratto era per un quinquennio,il pagamento avveniva anno per anno,a meno che fosse convenuto diversamente. Una distinzione tra merces e pensiones non risulta confermata dalle fonti.In D.19.2,61 pr.(Scaev. 7 digest) si parla esplicitamente di un fitto annuo di un vigneto per 10 aurei;in D. 19.2.54.1; si prevede il caso di pensiones pagate o dovute nel corso di un contratto non scaduto.Nella relocatio tacita il rinnovo era per un anno e nelle remissioni non si poteva tener conto che del raccolto dell'anno agrario.Nella stessa lettera di Plinio per il congedo non vi è il minimo accenno alla durata del contratto ed al suo rendimento al termine del rapporto. Per di più la durata non era necessariamente di cinque anni: fonti con termini diversi in Sherwin White,Comm. 519.

(4) ep.9.37.2 (5) ep.3.18.6

Senato della Repubblica - Archivio Storico

la condizione dei coloni di Plinio non era molto diversa. Anzi dovremmo pensare che era peggiore, visto che essi potevano disporre dell'instrumentum integro. Si potrebbe supporre che le continuae sterilitates, di cui parla la stessa lettera già esistessero alla data dell'altra, che però è incerta(1). Comunque sia, l'incapacità dei coloni di pagare puntualmente il fitto dovuto è addotta dall'Autore come motivo per introdurre in luogo della locazione in danaro la colonia parziaria, come la sola medicina ad un male inveterato. Il mutamento non è privo di diffidenza verso il fittavolo; occorre porre dei custodi ai frutti, esattori della parte spettante al padrone, nell'insieme molta buona fede, occhiaguzzi e numerose mani (2). Chi si accingeva a questo tentativo oneroso era ben cosciente dei suoi inconvenienti, tuttavia bisognava SPERIMENTARE. Oggi la scelta per la mezzadria viene criticata, perchè essa non incoraggerebbe il colono a produrre di più e meglio(3), il che non è vero perchè se il prodotto aumenta si accresce la sua quota. La vera critica è un'altra. A meno che il mutamento non dipendesse da diffidenza verso il colono, passare dalla usuale locazione al nuovo contratto non modificava per nulla i rapporti economici(4), perchè se il prodotto era scarso e non bastava per le esigenze elementari del contadino, egli era costretto a indebitarsi e non era in grado di eseguire una buona cultura.

Il quadro complessivo che risulta dalle lettere è di una gestione mediante l'affitto nelle forme della locatio o della colonia partiaria. La GESTIONE DIRETTA CON SCHIAVI NON è mai PRESA IN CONSIDERAZIONE. Un dubbio è sorto per la vendita della "vindemia" fatta direttamente dal proprietario (5). Si è sostenuto che egli coltivava

(1) Vedi le considerazioni nel commento di Sherwin White ad h.l. Ma non comprendo perchè egli affermi che la data doveva essere precedente alla lettera di 5.6, dando per certo l'acquisto della nuova villa, quando egli stesso a p.322 lo pone come un'ipotesi.

(2) ep.9.37.4

(3) Contro questa tesi v. le mie obiezioni in Colonato, Storia di Roma (Einaudi), III/1, 312 e n.121 e gli AA. ivi cit. Capogrossi Colognesi, Grandi proprietari, contadini e coloni nell'Italia romana, SRITA. I, Bari 1986, 350 ha poi precisato che la mezzadria attenua la spinta alla commercializzazione del prodotto, in quanto induce il colono a varietà di colture per procurarsi quel che occorre ai suoi bisogni. Ma questo vale anche per l'affitto e comunque dipende dalla natura del terreno.

(4) Considerazioni pertinenti in Backhaus, Plinius der Jüngere und die Perspektiven des italischen Arbeitskräftungpotentials seiner Zeit, Klio 69, 1987, 140

(5) ep.8.2.1.ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

determinato vigneto in gestione diretta per mezzo di un vilicus(1). Ma non vi è alcun indizio nel testo per tale tesi,nè mai si parla di questo altrove(2).Decisiva è la stessa testimonianza di Plinio,che il novus colonus doveva presto iniziare la potatura e non può trattarsi che di tutti i vigneti,data la descrizione delle terre (sopra p.).Preferibile è dunque l'interpretazione del Sirago che ep.8.2.1 sia posteriore alla colonia parziaria,nè la crono= logià è di ostacolo, dato che le lettere in esame appartengono tutte al periodo 107/108. Se non è così bisogna pensare che Plinio già da prima si fosse riservato il prodotto del vigneto in pagamento della locazione.Dato che poi,almeno in quegli anni,le vendemmie erano cattive - gracili le chiama in modo espressi= vo Plinio- la questione non ha grande importanza per ricostruire lo stato dei coloni.

(3)

(1) Sherwin White,Comm.a 8.2.1 cit.p.449.Egli però respinge la tesi più estrema di Tenney Frank,ESAR.V,179 che tutta la terra fos se coltivata con il vilicus.De Neeve,Colonus,162 ritiene che il vi gneto fosse coltivato in gestione diretta,ma non le altre terre date in fitto,contestando l'opinione di Martin,perchè non farebbe distinzione tra piantagioni (coltura intensiva) e ed il resto,colt tura estensiva.Egli però riconosce che questo non era il caso di Plinio,il che toglie molto valore alla sua tesi di fondo.

(2) Ep.9.15.2 e 9.20.2 addotte a sostegno della gestione indiretta del vigneto non provano molto,salvo che il proprietario si inte= ressava dell'entità del raccolto,lamentandone in genere l'esiguità

(3) L'Italia agraria sotto Traiano,118. Plausibile secondo Capogrossi Colognesi,Grandi proprietari,contadini e coloni nell'Italia romana,in SRITA,I,Bari 1986,720 n.86,che prospetta in alternativa la possibilità che il proprietario intervenisse per la commercializzazione dei prodotti.Non è invece accettabile l'altra ipotesi della divisione in due parti,una ge= stita direttamente e l'altra con fittuari.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La condizione economica dei coloni dipende anche ed in primo luogo dal grado di redditività della terra ,su cui influisce l'organizzazione della tenuta. In tempi recenti si è ripresa un'idea che già era stata prospettata dal Fustel de Coulanges(1) e dall' Heitland(2),secondo la quale intorno ad un centro più importante,la villa del signore,si raggruppavano fattorie minori coltivate da fittavoli(3). Questo tipo di organizzazione sarebbe da presumere anche per le proprietà di Plinio in Toscana(3).Ma le prove di questa ricostruzione si sono andate a cercare in dubbie interpretazioni
(4) della Tabula di Veleia,pur dichiarando che lo schema che si ritiene esistente a Veleia non era applicabile altrove.Il lettore si domanda perchè esso doveva applicarsi alle tenute di Plinio.
In tale ordine di idee e sviluppandole con acuti argomenti si precisa che nelle terre di Plinio vi era un centro operativo,cioè di direzione,mentre le unità produttive da esso dipendenti sarebbero costituite dai diversi agri dati in fitto a singoli coloni.A sostegno di tale ipotesi si adducono prove di carattere terminologico (5), ed in particolare il fatto che per le varie terre Plinio usa i termini ager,agellus,praedium e mai fundus,che secondo i giuristi posteriori sarebbe il terreno con la villa(6).
Un altro argomento terminologico a sostegno di una tesi analoga si è trovato nell'uso del termine praetorium per la villa del proprietario con una funzione direttiva rispetto alle fattorie dei coloni(7).Ma in genere questo termine sta a designare una residenza lussuosa,sfarzosa in campagna,ma dice poco sulla sua funzione economica.
Quanto al senso dei termini di Plinio,a parte l'incerta possibilità di spiegarli con espressioni di giuristi del 3° secolo, essi si devono confrontare con altre dirette testimonianze dello stesso

---

(1) Il podere presso i Romani (trad.it.) BSE.II,1,720 s.
(2) Agricola,Westport 1921, sulla base di Hor.ep.1.14,dove i cinque boni patres sarebbero coloni e sat.2.7.118 che proverebbe la gestione con otto schiavi della parte signorile.

(3) Garnsey & Saller,The Roman Empire,Barkeley-Los Angeles,1987,54
(4) Sulla Tavola di Veleia vedi innanzi
(5) Rosafio,Rural Labour Organisation in the Pliny the Youngrt,Analecta Romana Instituti Danici,1993,70
(6) D.50..16.211,attribuito per svista ad Ulpiano (Florentinus,8 inst.),con distinzioni formali senza valore sostanziale; in D.50.16.27.pr.(Ulp.17 ad ed.) dice che ager è un locus qui sine villa est, in 50.16.60.pr.(59 ad ed.) aggiunge un prudente plerumque.In D.43.17.1.7 eod. precisa il senso del testo nell'interdictum uti possidetis. Il Frier ci nota seg. aggiunge D.33.7.15.2(Pomp.6 ad Sab.); 7.4.8 (Ulp.7 ad Sab.);19.2.15.1 ((Ulp.32 ed.),i quali però presentano casi diversi ed una terminologia non uniforme.Nel primo villa è pars fundi,nel secono accessio fundi,nel terzo pars agri. Sul fondo come unità produttiva vedi innanzi p.
(7) Frier,Law,Technologie and Social Change.The Equipment of Italian Farm Tenancy,ZSS.96,1979,215.Vedi anche Fustel de Coulanges,Podere cit.723.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

autore del Codice, il quale chiama agri le terre dove aveva la villa(1) e nell'esporre all'amico Calvisio Rufo le ragioni che vi erano a favore e contro l'acquisto di una grande tenuta in vendita contigua alla sua villa, traccia il disegno di come sarebbe stata la gestione dell'una e dell'altra. Egli avrebbe posto entrambe sotto lo stesso procuratore ed impiegato quasi gli stessi actores. Una villa da colere et ornare, un'altra semplicemente da tueri, cioè la semplice manutenzione. In tal modo si sarebbe risparmiata la spesa della suppellettile e del personale addetto alla casa, nonchè dell'apparato venatorio(2). Il vantaggio consisteva dunque nel risparmio delle spese di amministrazione della domus, ma non vi è alcun riferimento anche indiretto alla duplicità di funzione, una operativa o direttiva, l'altra produttiva. Entrambe anzi sembrano destinate alla produzione, sebbene, come si è già osservato, nella descrizione della villa residenziale non si fa nemmeno cenno di una pars rustica, e per l'altra non sappiamo se l'acquisto fu fatto.

Questo è tutto quello che possiamo avere con certezza dalle lettere di Plinio. Il resto è fantasia o escogitazione moderna. E' indubbio che esse ci presentano uno stato di crisi dei rapporti con i contadini, e di cattivi risultati in un periodo abbastanza ampio di tempo. La necessità di sostituire i fittavoli era pressante, ma vi era penuria di coloni idonei(3), la gestione diretta per mezzo di un vilicus non appare e quando occorre mutare i rapporti contrattuali la forma prescelta è quella parziaria. La pratica dell'affitto non escludeva la necessità dell'impiego degli schiavi(4), i quali secondo una parte dei giuristi facevano parte dell'istrumentum e dovevano essere forniti dal proprietario.

Vediamo ora che cosa si può trarre con relativa certezza dalla Tavola di Veleia. Oggi possiamo avvalerci del bel libro del Criniti.

(1) 3.19.1 agris meis vicina; così anche 10.8.5

(2) ep.3.19.2-3. La villa da ornare non può che essere quella descritta in ep. 5.6, sopra pag. Per la distinzione fra tutela ed ornamento vedi il responso di Cassio in D.37.7.12.16 (Ulp.21 ad Sab.)

(3) Penuria colonorum in ep.3.19.7: idoneos conductores in ep.7.30.4. Penuria nel suo senso più proprio vuol dire scarsità, ma non si può escludere del tutto che il termine alluda alla povertà di mezzi. A me pare preferibile la più comune interpretazione. Idonei si dice dei conductores, nominati solo in questo testo. Il T. Frank pensava a grandi imprenditori, che poi subaffittavano i poderi. Ma non vi sono indizi nel testo per questo. In senso contrario per Flach, Römische Agrargeschichte (in Handbuch der Altertumswiss. III,9-München 1990) 179 e n.397, il quale adduce Hor.sat.2.7.118 e ep.1.14.1-3, a sostegno della tesi che la proprietà del poeta era in parte gestita da 8 schiavi col vilicus ed in parte da 5 coloni. Inoltre cita D.31.86.1 (Paul. 13 resp.), dove si tratta di un fondo che il proprietario aveva diviso in due parti, per trovare più facilmente i fittavoli.

(4) Gli schiavi onesti e capaci erano costosi: ep.3.19.7

Senato della Repubblica - Archivio Storico

che è stato pubblicato nel 1991, nel quale si ha una nuova edizione della lunga epigrafe,con varie correzioni e miglioramenti e con una traduzione italiana,che rende la conoscenza del documento accessibile anche a lettori non specialisti.Il lavoro si segnala,oltre che per la cura rigorosa e la serietà del metodo filologico,con poche concessioni a fantasie interpretative e ricostruttive,per i grandissimi apporti alla toponomastica,alla ricerca geografica ed etnica ed a quella sociale per i nomi dei proprietari compresi nel lungo elenco.Dopo il saggio del de Pachtère,esso è destinato a divenire un ausilio indispensabile negli studi su Veleia e le istituzioni alimentari.Vi è qualche punto che mi lascia dubbioso,come ad esempio la traduzione di vectigal, termine che ricorre in alcune dichiarazioni sul valore dei fondi iscritti per la garanzia,dal quale si detrae appunto un vectigal,senza indicarne mai l'entità. L'A.traduce questo termine con imposta,che non è certo un errore,dato l'uso estesissimo che del termine veniva fatto per comprendervi qualunque corrispettivo pagato allo stato o ad un comune.Ma nel caso specifico,trattandosi di fondi rustici, esso non poteva essere altro che il corrispettivo dovuto per la concessione di terre pubbliche,che senza dubbio di fatto o di diritto poteva essere in perpetuum(1), e tale sarà stato certamente per il territorio di Veleia,in quanto dalla stessa Tavola si desume che vi erano stati trasferimenti della proprietà.
Il libro del Criniti,come altri precedenti studi,fra i quali ha particolare importanza il saggio del Lo Cascio,diretto ad individuare i fini economici delle istituzioni alimentari,ci aiutano a ricostruire le caratteristiche della proprietà,mentre si astengono dal formulare ipotesi fantasiose e non giustificate dalle fonti,come quella/che i proprietari non solo avrebbero mirato a concentrare geograficamente le loro terre,ma anche,riunendo nelle loro dichiarazioni più fondi;a ridurli ad unità di amministrazione ed operatività(3). I casi addotti sono quelli di tre maggiori dichiaranti

/ già ricordate

(1) Vedi sul tema Bove, Ricerche sugli agri vectigales,Napoli 1960 con le fonti e la bibl.La controversia principale riguarda la tesi,sostenuta in particolare dal Lanfranchi,secondo la quale la possessio degli agri vectigales in età imperiale riguardava solo i fondi dei municipi.A me pare che sia più accettabile l'opposta opinione del Bove. Per le terre vectigales di Veleia l'opinione più diffusa è che si trattasse di proprietà del municipio,così mi sembra anche Criniti,273.
(2) Gli alimenta,l'agricoltura italiana e l'approvvigionamento di Roma,RAL. XXXIII,1978,311 ss.
(3) Garnsey & Saller,The Roman Empire, ~~Berkeley - Los Angeles 1987~~ cit.,69 ss. Qualcosa di analogo si trova già in Mommsen,Die römische Bodentheilung und die Alimentartafeln(1884) in Schriften,V,127 n.1,ma solo per spiegare le dichiarazioni pluribus summis o duabus summis,che frequentemente si incontrano, e che sarebbero state usate per l'imposizione del vectigal su di un complesso anzichè su singole parcelle.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ti,Mommeius Persicus,valore complessivo 1.180.000 HS.,CAElius Verus 843.879 HS. e i fratelli L.ANNIO Rufino e C.Annio Vero con 1.014.090,dedotto il VECtigal e quanto era stato già obbligato da Pomponio Basso,quindi un valore maggiore. Per avere un quadro complessivo bisognerebbe prendere in esame tutte le dichiarazioni,almeno quelle di proprietari con estensioni medie.Ma se ne trarrebbe poco o nulla,salvo che la varietà della composizione di proprietà estese. Anche i tre esempi addotti non hanno una comune caratteristica. Per la verità l'idea di un fondo principale intorno al quale si raggruppavano parcelle minori non è nuova.Anche il De Pachtère aveva affermato,proprio trattando di Mommeius,che il maggiore fondo del valore di 210.000 HS,il Cabardiacus Vetus nel pagus Ambitrebius,aveva terre raggruppate intorno(4).Il termine è improprio,perchè le terre non erano raggruppate,ma disseminate nello stesso territorio,come risulta dall'indicazione dei confini. Inoltre basta dare una scorsa al testo per rendersi conto che vi sono dichiarazioni contenenti più fondi,altre con un solo fondo.Per l'esattezza le prime per un valore complessivo di [redacted] e 17 fondi o frazioni di [redacted] fondi, [redacted] con valori vari per ciascuno.Questi sono i dati testuali. L'accorpamento di più fondi in una sola professio non legittima l'opinione che si trattasse di unità con un centro direttivo o amministrativo considerata la limitata entità del valore di esse,che vanno da da un massimo di 85.000 Hs. ad un minimo di 12.000 HS. Le dichiarazioni degli altri due proprietari citati non offrono alcun elemento per meglio sostenere la tesi qui discussa. Celio Vero ha 5 dichiarazioni plurime e 7 con un solo fondo;tra di esse domina un saltus con il valore di 350.000 HS.. Due precedenti commissari,Cornelio Gallicano e Pomponio Basso,avevano già obbligato altre terre,che non sono quindi dichiarate(2). I fratelli Annii interessano ancor meno perchè hanno solo due dichiarazioni plurime,una del valore di 18.000 HS,l'altra per 178.000 HS,con la particolarità che si tratta di saltus sive fundus(3). Se aggiungiamo Cornelia Severa,dimenticata da Garnsey- Saller,che ha beni dichiarati per un valore di 1.158.150 HS, cui vanno aggiunti quelli già obbligati da Cornelio Gallicano, abbiamo i dati deimaggiori proprietari. Anche per quest'ultima non si hanno indizi particolari, ~~ma a differenza degli altri~~ le dichiarazioni plurime ~~hanno~~ ~~valori maggiori,cioè 733.000 HS contro 460(5).~~ 428.000 HS, le altre 13 non 762.700 HS (5).

(1)Obbl.13 (Criniti,p.106 ss.)
(2) Obbl. 16 (Criniti,p.116 ss.)
(3) Obbl.17 (Criniti,p.122 ss.)
(4) Table Hypoth.38
(5) Obb.31 (Criniti,p.138 ss.) .Il totale dei singoli fondi supera quello indicato nel riepilogo iniziale.La differenza tra i due totali si trova in più od in meno nella maggior parte delle dichiarazioni,solo per 1/6 vi è uniformità.Sulle varie spiegazioni vedi i cit.in Criniti,268 n.79

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ti,Mommeius Persicus,valore complessivo 1.180.000 HS.,CAElius Verus 843.879 HS e i fratelli L.ANNIO Rufino e C.Annio Vero con 1.014.090,dedotto il VECtigal e quanto era stato già obbligato da Pomponio Basso,quindi un valore maggiore. Per avere un quadro complessivo bisognerebbe prendere in esame tutte le dichiarazioni,almeno quelle di proprietari con estensioni medie.Ma se ne trarrebbe poco o nulla,salvo che la varietà della composizione di proprietà estese. Anche i tre esempi addotti non hanno una comune caratteristica. Per la verità l'idea di un fondo principale intorno al quale si raggruppavano parcelle minori non è nuova.Anche il De Pachtère aveva affermato,proprio trattando di Mommeius,che il maggiore fondo del valore di 210.000 HS,il Cabardiacus Vetus nel pagus Ambitrebius,aveva terre raggruppate intorno(2).Il termine è improprio,perchè le terre non erano raggruppate,ma disseminate nello stesso territorio,come risulta dall'indicazione dei confini. Inoltre basta dare una scorsa al testo per rendersi conto che vi sono dichiarazioni contenenti più fondi,altre con un solo fondo.Per l'esattezza le prime per un valore complessivo di ~~267.050~~ e 17 fondi o frazioni di fondi, ~~i primi, giudicati 13~~ con valori vari per ciascuno.Questi sono i dati testuali. L'accorpamento di più fondi in una sola professio non legittima l'opinione che si trattasse di unità con un centro direttivo o amministrativo considerando la limitata entità del valore di esse,che vanno da un massimo di 85.000 Hs. ad un minimo di 12.000 HS. Le dichiarazioni degli altri due proprietari citati non offrono alcun elemento per meglio sostenere la tesi qui discussa. Celio Vero ha 5 dichiarazioni plurime e 7 con un solo fondo;tra di esse domina un saltus con il valore di 350.000 HS.. Due precedenti commissari,Cornelio Gallicano e Pomponio Basso,avevano già obbligato altre terre,che non sono quindi dichiarate(3). I fratelli Annii interessano ancor meno perchè hanno solo due dichiarazioni plurime,una del valore di 18.000 HS,l'altra per 178.000 HS,con la particolarità che si tratta di saltus sive fundus(4). Se aggiungiamo Cornelia Severa,dimenticata da Garnsey- Saller,che ha beni dichiarati per un valore di 1.158.150 HS, cui vanno aggiunti quelli già obbligati da Cornelio Gallicano, abbiamo i dati deimaggiori proprietari. Anche per quest'ultima non si hanno indizi particolari, ~~ma a differenza degli altri~~ le dichiarazioni plurime ~~hanno valori maggiori, cioè 733.000 HS contro 460~~(5). 428.000 HS, le altre 13 per 762.700 HS (5).

(1)Obbl.13 (Criniti,p.106 ss.) (4) Table Hypoth.38

(2) Obbl. 16 (Criniti,p.116 ss.) (3) Obbl.17 (Criniti,p.122 ss.)

(5) Obb.31 (Criniti,p.138 ss.) .Il totale dei singoli fondi supera quello indicato nel riepilogo iniziale.La differenza tra i due totali si trova in più od in meno nella maggior parte delle dichiarazioni,solo per 1/6 vi è uniformità.Sulle varie spiegazioni vedi i cit.in Criniti,268 n.79

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La ter[illegible] Osservazione: E' facile intendere l'espressione "sal[illegible]aque di VI.47,pascoli-boschi e fondi coltivati, e così anche saltus sive praedia di VI.78,perchè è un riassunto delle precedenti,non così può dirsi di saltus sive fundi,che ricorre altrove(1).Il sive qui può solo significare che non vi è una caratteristica precisa per ciascuna unità denunciata. 112

Più importante è il valore da attribuire al termine fundus,cui corrisponde nella sostanza ager e praedium. A me non sembra che il termine si possa intendere come "unità economica tradizionale ed economicamente autosufficiente"(2).La dimensione di molte terre,cui questo termine si riferisce nella Tavola,è talmente piccola da escludere l'autosufficienza economica. Soltanto se si trattasse di colture ortive ad alta intensità,potremmo ammettere l'autosufficienza,ma di questo non abbiamo alcun indizio ed è da escludere che le piccole parti di terreno con valori dichiarati di pochi iugeri si possano considerare come unità produttive.Esse sono forme tipiche di una proprietà frazionata per cause varie,ivi comprese le successioni ereditarie ,che in buona parte sono attestate nelle quote di fondi,non solo di metà,ma perfino di un sesto. Fundus è semplicemente un terreno coltivabile;(3) se costituisce un'unità economica dipende dalle dimensioni,dal tipo di coltura e dalla gestione,ilche non si può stabilire sulla base della Tavola.

T (4) Il regime giuridico è difficile da ricostruire ed infatti ha dato luogo a molte ipotesi.T Lo schema sostanziale è invece ben definito. L'imperatore destinava una somma di danaro,la cui entità è precisata nella Praescriptio della Tavola, da ripartirsi tra i proprietari di terre della zona in proporzione del valore dichiarato dei fondi.Essi erano tenuti a corrispondere un corrispettivo annuo del valore complessivo di 52.200 HS che è l'interesse- usura-del capitale erogato. Poichè tale capitale è di 1.044.000 HS l'interesse era esattamente del 5%. A garanzia dell'adempimento coloro che ricevevano il danaro dovevano obligare i loro fondi.Non è detto se l'obligatio potesse essere estinta,nè se vi era un termine di tempo o l'obbligo era perpetuo. Le difficoltà giuridiche non riguardano tanto l'interpretazione del termine obligatio,se possa o meno T una subscriptio,il che non risolve il problema,ovvero un'ipoteca.In forme proprie od anomale essa è una garanzia reale. Il problema vero riguarda la durata del prestito e quindi se esso possa aver termine o meno ad una scadenza prestabilita,ovvero con la restituzione della somma rice-

T consiste in

(1) II.5-6;III.72-73;V.41;fundus sive saltus I.28;II.91-92;III.5-6;VI.83-84
(2) Criniti,op.cit.226;altre interpretazioni in Levi,Per un nuovo esame del problema storico della Tabula alimentaria di Veleia,Studi Veleiati,III,Milano 1969,194 con rinvio a Tibiletti.
(3) In senso analogo alla mia tesi Steinwenter,Fundus [illegible] Wiss.Wien,Phil.-hist Klasse,221,1,Wien und Leipzig 1942,11,secondo cui fundus è"ein totes Grundstück",che non sta in alcun rapporto con la coltivazione.A p.17 e note le varie combinazioni della Tabula di Veleia.
(4) Vedi l'utilissima rassegna [illegible] Biscardi, La fortuna di Veleia n[illegible] riografia giuridica,Studi Veleiati III cit.,17 ss. Da ult. Papa,Nota "Tabula alimentaria" di Veleia,Labeo,40,1994,59 ss.con altra bibl.L'[illegible] prende la tesi che identifica obligatio nei testi della Tabula con subscriptio. Il Levi scr.cit.adduce Plin.ep.7.18 e riprende l'idea già di Henzen della mancipatio e remancipatio con vectigal;vedi i cit.in Segrè(cit.n.) 40ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La terminologia richiede qualche osservazione. E'facile intendere l'espressione saltus praediaque di VI.47,pascoli-boschi e fondi coltivati, e così anche saltus sive praedia di VI.78,perchè è un riassunto delle precedenti,non così può dirsi di saltus sive fundi,che ricorre altrove(1).Il sive qui può solo significare che non vi è una caratteristica precisa per ciascuna unità denunciata.

Più importante è il valore da attribuire al termine fundus,cui corrisponde nella sostanza ager e praedium. A me non sembra che il termine si possa intendere come "unità economica tradizionale ed economicamente autosufficiente"(2).La dimensione di molte terre,cui questo termine si riferisce nella Tavola,è talmente piccola da escludere l'autosufficienza economica. Soltanto se si trattasse di colture ortive ad alta intensità,potremmo ammettere l'autosufficienza,ma di questo non abbiamo alcun indizio ed è da escludere che le piccole parti di terreno con valori dichiarati di pochi iugeri si possano considerare come unità produttive.Esse sono forme tipiche di una proprietà frazionata per cause varie,ivi comprese le successioni ereditarie ,che in buona parte sono attestate nelle quote di fondi,non solo di metà,ma perfino di un sesto. Fundus è semplicemente un terreno coltivabile;(3) se costituisce un'unità economica dipende dalle dimensioni,dal tipo di coltura e dalla gestione,ilche non si può stabilire sulla base della Tavola.

T (4) Il regime giuridico è difficile da ricostruire ed infatti ha dato luogo a molte ipotesi.T Lo schema sostanziale è invece ben definito. L'imperatore destinava una somma di danaro,la cui entità è precisata nella Praescriptio della Tavola, da ripartirsi tra i proprietari di terre della zona in proporzione del valore dichiarato dei fondi.Essi erano tenuti a corrispondere un corrispettivo annuo del valore complessivo di 52.200 HS che è l'interesse- usura-del capitale erogato. Poichè tale capitale è di 1.044.000 HS l'interesse era esattamente del 5%. A garanzia dell'adempimento coloro che ricevevano il danaro dovevano obligare i loro fondi.Non è detto se l'obligatio potesse essere estinta,nè se vi era un termine di tempo o l'obbligo era perpetuo. Le difficoltà giuridiche non riguardano tanto l'interpretazione del termine obligatio,se esso consiste in o meno una subscriptio,il che non risolve il problema,ovvero un'ipoteca.In forme proprie od anomale essa è una garanzia reale. Il problema vero riguarda la durata del prestito e quindi se esso possa aver termine o meno ad una scadenza prestabilita,ovvero con la restituzione della somma rice-

(1) II.5-6;III.72-73;V.41;fundus sive saltus I.28;II.91-92;III.5-6;VI.83-84
(2) Criniti,op.cit.226;altre interpretazioni in Levi,Per un nuovo esame del problema storico della Tabula alimentaria di Veleia,Studi Veleiati,III,Milano 1969,194 con rinvio a Tibiletti.
(3) In senso analogo alla mia tesi Steinwenter,Fundus cum instrumento,Akad. Wiss.Wien,Phil.-hist Klasse,221,1,Wien und Leipzig 1942,11,secondo cui fundus è"ein totes Grundstück",che non sta in alcun rapporto con la coltivazione.A p.17 e note le varie combinazioni della Tabula di Veleia.
(4) Vedi l'utilissima rassegna di Biscardi, La fortuna di Veleia nella storiografia giuridica,Studi Veleiati III cit.,17 ss. Da ult. Papa,Nota sulla "Tabula alimentaria" di Veleia,Labeo,40,1994,59 ss.con altra bibl.L'A.riprende la tesi che identifica obligatio nei testi della Tabula con subscriptio. Il Levi scr.cit.adduce Plin.ep.7.18 e riprende l'idea già di Henzen della mancipatio e remancipatio con vectigal;vedi i cit.in Segrè(cit.n.) 40ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

vuta.L'opinione predominante è nel senso della perpetuità del vincolo(1), ma definire mutuo un'obbligazione che non si poteva estinguere è talmente contrastante con il rapporto contrattuale così chiamato,che i sostenitori di questa tesi sono costretti a ricorrere ad analogie con esempi tratti dalle fonti greche ed in particolare all'istituzione,per dir così,di Egiale del 2° secolo a.C. A parte l'affinità della destinazione di una somma di danaro ad uno scopo permanente ed il mezzo usato,prestiti con garanzie fondiarie,non vedo come questo si possa identificare con figure tipiche del diritto romano privato(2). Dal lato pratico non si spiega l'interesse del proprietario a vincolare sue proprietà terriere per sempre,per conseguire una volta sola una somma di danaro corrispondente in media alla 12a parte del valore dei fondi stessi,che sarebbe stata consumata nel corso degli anni per il pagamento degli interessi,che si sarebbero dovuti pagare anche dopo che il capitale era stata interamente rimborsato. Inevitabile è per i fautori di questa tesi la conseguenza che i prestiti erano forzosi,cioè che i proprietari o per pressione politica esercitata su di loro dai funzionari imperiali, o addirittura mediante norme coattive ,non avrebbero potuto rifiutare il prestito.

Il documento che possediamo non è altro che una accurata registrazione di fondi con il loro valore ,che venivano obbligati a garantire il pagamento di una somma di interessi ad un tasso assai basso,il 5%, sul capitale ricevuto.Esso è indubbiamente un atto esecutivo di una costituzione imperiale,nella quale si saranno stabilite le modalità amministrative e giuridiche dell'operazione che si intraprendeva.Ma di questa legge non abbiamo la minima traccia e tutto quello che sappiamo è che elevati personaggi erano incaricati di sovraintendere alla formazione dell'elenco;uno,Cornelius Gallicanus,è citato cinque volte(3),l'altro ,Pomponio Basso,due volte(4).La terminologia adoperata è obligavit ed autorizzerebbe a pensare che essi fossero proprietari,che in precedenza avevano dato in garanzia proprietà passate. Ma nella Praescriptio di una più antica registrazione,di Gallicano si dice obligatio praediorum,facta per Cornelium Gallicanum(5) e questo non lascia dubbi sulla funzione esercitata dal personaggio. La terminologia adoperata negli altri testi potrebbe essere un sia pur debole indizio del carattere coattivo dell'operazione.

---

(1) Sempre fondamentale per gli aspetti giuridici Segrè, Sulle istituzioni alimentarie imperiali,BIDR.2,1898,poi in Scritti giuridici, II,Roma 1938, 37 ss. e Addizioni,661 ss.,che con qualche prudenza parla di tempo indefinito.
(2) Già Segrè,Scritti cit.84,87 ss.,663 ss,con la bibl.precedente. Il testo è IG.XII.7.515. Su di esso v.anche Lo Cascio,Gli alimenta,~~l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma~~,RAL.XXXIII,1978,327 n.69,che al pari di Segrè ritiene l'istituzione molto simile a quella di Veleia,ma con prudenza quanto alla somiglianza del meccanismo.
(3) II.37 (obl.13);III.13 obl.16);V.38 (obl.30);V.67 (obl.31);VII.31
(4) III.16 (obl.16);III.53 (obl.17)
(5) VII.31

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Questo però sembra contrastare con gli orientamenti della politica di Traiano(1), che sembrano contrari ad imporre prestiti forzosi. Il Segrè ritiene che in ogni caso il ricorso alla costrizione non sarebbe stato frequente, data la tenuità dell'interesse,ma il dubbio non nasce dall'entità dell'onere,ma dalla sua perpetuità,che si può ben comprendere in negozi come l'enfitesusi,ma non è compatibile con il mutuo. Per rendere accettabile la suaricostruzione giuridica il Segrè ,che in sostanza accetta la tesi dell'ipoteca per la garanzia, sostiene che il rapporto sia niente di diverso dalla costituzione di una rendita perpetua o censo,sebbene questa figura si ritenga estranea al diritto romano(2). Nella logica di tale ipotesi il Segrè si spingeva ad affermare che l'istituzione alimentare corrispondeva a quell'istituto,giunto sino a noi attraverso il Medioevo,sia nella rendita consolidata dello Stato ripetibile soltanto a tempo indefinito,sia nel diritto privato ,appunto la rendita semplice o censo (art.1782 ss.cod.civ.1865;ora cod.civ.1863 s.). Non mi riesce di comprendere come l'Autore,giurista e storico di altissimo livello,non si avveda delle diversità tra la rendita semplice ricevuta nei codici moderni e l'istituzione alimentare romana, come egli la configura, dal momento che la rendita moderna è redimibile a volontà del debitore,nonostante qualsiasi patto contrario.

In mancanza delle norme istitutive non possiamo sapere se l'obbligo fosse perpetuo o se il debitore potesse liberarsi ed in qual modo,nè se lo Stato,dopo un certo tempo,potesse richiedere la restituzione del capitale. Quanto alle finalità quelle dirette dell'istituzione erano di assistenza a minori bisognosi,ma ve ne potevano essere altre di carattere economico(3) che miravano a finanziare con prestiti a basso interesse i proprietari agrari in località non molto prospere.Di più non è possibile dire.Se si dovesse ritenere fondata l'ipotesi del Segrè od altra analoga,saremmo in presenza di una figura anomala nel diritto privato ,spiegabile soltanto con il sovrapporsi di un interesse di natura pubblica ,rientrante nel potere dispositivo del principe

(1) Plin.ep.10.55....invitos ad accipiendum compellere,quod fortassis otiosum futurum sit,non est ex iustitia nostrorum temporum,in risposta ad una proposta dello stesso Plinio (ep.10.54) di abbassare il tasso dell'interesse per facilitare il credito alle città,ma se non si trovassero persono disposte ,distribuire forzosamente tra i decurioni l'onere.

(2) Così già il Pothier,Traité du contrat de constitution de rente,nr.7 (p.520,Oeuvres,V,Paris 1818),i cui argomenti sull'interpretazione di D. 22.1.33.pr.(Ulp.lib.sing.cur.r.p.) mi sembrano incontestabili;il dovere politico degli amministratori di non molestare i debitori che pagano gli interessi presuppone che l'obbligo non fosse perpetuo.Nè un qualsiasi riferimento ad un obbligo perpetuo si trova in C.11.33(32).2 (Const.314).Il Pothier ammetteva invece che una traccia si ha nella Nov.160 di Giustiniano,sulle orme del Dumoulin,ma la questione insorta,cui l'imperatore risponde,è quella della conoscenza o meno del valore della moneta ricevuta.

L'ipotesi è condivisa da Andreotti,Gli studi storici su Veleia negli ultimi quindici anni,Studi Veleiati,III, 9 ,che però ritieneripetibile il capitale,seguendo Borgognoni,che non mi è stato possibile vedere.

(3) Il merito principale del saggio di Lo Cascio è di avere criticato la tesi predominante dello scopo demografico ed avere recato convincenti ragioni per finalità economiche dei prestiti.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Ammesso che le finalità delle istituzioni alimentari fossero anche di carattere economico,,esse non potevano avere altro fine che quello di recare un aiuto ai proprietari di terre per favorire una ripresa dell'agricoltura. Ma la sovvenzione era per una volta sola, mentre l'obbligo di corrispondere l'interesse era o perpetuo o a tempo indefinito e questo influiva negativamente sul valore del= le terre impegnate,nelle quali difficilmente con le somme ricevu= te si saranno potuti apportare miglioramenti culturali compensativi della diminuzione di valore conseguente all'onere.
In ogni caso la Tavola di Veleia,se ci dà notizie utili per la storia del regime della proprietà in Italia,non ci apprende alcunchè sulla condizione dei coloni e non ci aiuta a decifrare le oscurità delle lettere di Plinio.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

grate in Italia per mezzo delle colonie della Magna Grecia(1). Non si deve confondere d'altra parte la centuriatio che probabilmente è stata impiegata solo alla fine del IV o all'inizio del III secolo con qualsiasi altro modo di misurazione.Già la centuriatio era stata preceduta dalla divisione per strigas et scamnas e se non abbiamo dati archeologici che provino la sua esistenza in età arcaica,non per questo dobbiamo escludere che nell'età più antica non si misurasse la terra.Le XII Tavole (450 a.C.) hanno un complesso di norme che presuppongono l'esistenze di confini dei fondi, di sentieri privati tra di essi,sANCISCONO il divieto di usucapire entro i cinque piedi e d un giudizio per le controversie sul regolamento dei confini(3). Tutto questo presuppone l'attività di agrimensori.Infine Gaio attribuisce alle XII Tavole il precetto che l'ampiezza delle vie campestri doveva essere di 8 piedi nei tratti rettilinei e 16 nelle curve(4).Anche se verosimilmente si tratta di viae privatae(5), la norma assume rilievo pubblicistico per assicurarne l'osservanza.

(2)

Queste disposizioni si riferiscono alla proprietà privata,ma esse valgono anche per terre assegnate ai singoli nell'ager publicus,come secondo le fonti è avvenuto per il territorio di Veio,parte del quale fu suddiviso in lotti di 7 iugeri.

Se la tecnica agrimensoria non si era sviluppata come avvenne in seguito e non si sarà ancora adoperata la groma o la centuriatio,si sarà proceduto alla misurazione della terra mediante l'uso della pertica,che troviamo adoperata con la dimensione di dieci piedi o altre diverse .Per tali considerazioni non si può ritenere che la mancanza della centuriatio possa essere considerata di per sè una prova dell'inattendibilità della tradizione relativa a lotti di terra,compresa quella sui bina iugera di Romolo ,della quale si può considerare una modernizzazione solo la parte che riguarda la centuriatio.

---

(1) Vedi gli AA.citati alla nota 3 della pagina precedente

(3) XII Tav.7.4 (Cic.de leg.1.21.55); 7.5 a e b.Sul tema dell'actio finium regundorum vedi Knütel,Die actio finium regundorum, Feldmesskunst cit. 285 ss.,il quale critica la tesi opposta di Heinrichs,secondo la quale le XII tav.non avrebbero previsto un'azione,ma solo un compromesso tra privati.

(4) D.8.3.8 (Gai 7 ad ed.prov.) ,cfr.Fest.p.508 L.

(5) Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana,II,Milano 1976,132;Franciosi,Studi sulle servitù prediali,Napoli 1967,96.Controverso è il significato di actus, spazio di 4 piedi secondo Varr.de l.lat.5.35.
Sulla necessaria esistenza di un'attività di agrimensori al tempo delle XII Tavole vedi ora D'Ippolito,Questioni decemvirali,Napoli 1993,13-32

(2) Anche questo è però dubbio: vedi i casi di Ostia e Terracina nella interpretazione di Castagnoli,Sulle più antiche divisioni agrarie romane, Rend.Lincei,XXXIX,1985,250 ss.Per l'alta antichità di Ostia,forse inizio del quarto secolo v.Torelli,in Roma medio-repubblicana,Roma 1973,343 Ricordo anche che Weber,Agrageschcichte Roms,115;Storia economica e sociale dell'antichità (trad.it.B.Spag uolo Vigorita,284 s. e Storia economica (Abriss 1923,trad.it.Barbera,Roma 1993),pone nell'età delle XII Tavole la grande trasformazione della proprietà agraria e la centuriatio.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Quanto alle disponibilità di terreno,i miei calcoli sono stati compiuti,abbandonando la misura data dal Beloch nell'Italische Bund di 450-480 iugeri per il territorio di Veio,ed assumendo invece quella più verosimile di 224.000 o 244.000(1). Di tale terra metà o due terzi furono confiscati.Questo era abbastanza normale nella condotta di Roma verso i nemici vinti(2) e Veio era uin nemico non da poco.Era confinante con Roma e quindi le sue terre molto attraenti per sistemarvi proletari senza terra e lasciare una parte all'occupazione dei patrizi. Ma il Forsén contesta questa ragionevole stima sulla base dell'archeologia,dalla quale risulta che Veio fu ricostruita in breve tempo dopo la conquista e che due fattorie su tre risultano occupate dopo il 396.(3) Ma che cosa prova la ricostruzione ai fini della divisione e confisca della terra? Quanto alle fattorie,chi non crede alla funzione divinatoria dell'archeologia,come si fa a stabilire se esse rimasero ai vecchi proprietari e passarono ai nuovi ? Inoltre il Forsén aggiunge altri casi di conquiste romane,che non provano nulla,essendo noto che Roma non adottava dovunque lo stesso trattamento. Ma il nostro critico prosegue affermando che secondo le mie stesse opinioni(4) ,solo un terzo del territorio veniva destinato alla coltura del grano;in tal modo egli generalizza un dato,che era addotto per Roma ,dove grandi boschi ed alture non consentivano la coltivazione di cereali e lo estende ad un territorio,come quello di Veio,che aveva caratteristiche ben diverse ed era famoso per la sua fertilità.Così nè la storia delle misurazioni,nè l'archeologia,nè l'esempio della superficie di Roma per la cerealicultura,dimostrano qualcosa di serio contro la ricostruzione da me proposta,sempre con quel tanto di incertezza obbligatoria in indagini del genere.

Mi scuso della digressione,che però non è del tutto estranea al nostro tema,perchè se vi erano proprietà o possessi di ager publicus almeno di 500 iugeri,questo implicava la necessità di disporre di contadini,o indigeni o emigrati da Roma per coltivare tali terreni.E naturalmente l'esempio di Veio non si può considerare isolato e lastoria delle vicende successive dimostra che i 500 iugeri erano stati abbondantemente superati e quindi il bisogno di

(1) Vedi Riforme del IV secolo BIDR.78,1975,29 ss.,poi in Scritti,Diritto e Società nell'antica Roma,183 ss.,particolarmente 187 s.
(2) Liv.2.41.1 per gli Ernici,due terzi;8.1.3 per Briverno due terzi;altre volte un terzo:Dion.2.35.5 Cenina ed Antemnae;Camerina Dion.2.50.4 ;non precisata la parte tolta a Fidene,ivi 2.53.4; Frusinate Liv. 10.1.3; metà,terre dei Boi Liv.10.1.3 nel 191; tutto Capua Liv.26.16.8 nel 211 Falerii,Zon.8.18.1
(3) Sulla base di Potter,Changing Landscape of South Etruria,London 1979, 93 s.
(4) Territorio popolazione e ordinamento centuriato,BIDR. 1977 = Diritto e Società,cietà,171.

(da Dio Ca.12. pag.174 Boissevain).La data è quella dell'ultima rivolta contro Roma e definivo annientamento,il 241,ma è poco conciliabile con le altre fonti,che parlano della costruzione di una città in altro luogo)

ASSR Società Siciliana per la Storia Patria

40.000 Liguri Apuani trapiantati

180 a.C. Boebiani e Comeliani dal nome dei proconsoli P. Cornelio Cethego e M. Baebio Tamphilo

(Paretti II. 534)

cita CIL IX 1455 per i primi - per tutti Plin. III. 105

Liv. 40. 37, 9 - 38. 1-9 41. 1 - 3-4

trapiantati nell'ager Taurasino

citanti ager publ. sopra la nuova sua sommità ivi II. 51

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Anche l'interpretazione degli AA. non è convincente. Basta considerare le modalità delle singole professiones:

Vn. Mammeius Persicus - fonti in Velleiate et Placentino - valore complessivo 1.180.500 HS - vari fondi dichiarati in un primo blocco:

a) Albianum - Albianum - Furianum (1/4) - Metellianum 2/3 - Mucianum e Vetrianum 1/2 valore complessivo 56.000 HS (2 fondi interi, 3 cointeressenze) -

b) Crabianum con Maria Fertiana 40 mila HS

c) Lereianum 1/2 (confinante con Pinnenga) 22.500 HS -

Aeritianum Antistianum Cebardianum 1/2 stesso confine 45.000 HS -

d) Velleium 56.000

Senato della Repubblica - Archivio Storico

e) Vibianum Dabianum 50 m HS

f) Olympianum $\frac{1}{2}$ 25 m HS

g Saltem Attianum cum fundo Flavianum
Vipponianum $\frac{1}{2}$ - Mamianum $\frac{1}{3} + \frac{1}{24}$ (= 3/8)
valet simpliciter 77.500

h) Castricianum item praeter vicum Flavia
adfine de et alis - 60 mila

tarda esposti i) Calvenianum 40 mila
" l) Calidianum 35 mila
" m Gallianum 12 mila
" n Murianum 25 mila
" o Ennianum $\frac{1}{2}$ 15 mila
" p Valerianum 85 mila
" q Saltem Cannanum 16 mila

× Cabardianum Veterum in Veteri
cofine Placentia 200 mila

Senato della Repubblica - Archivio Storico

1 2 fondi rustici e 3 parti di tutto 56.000
(n. 13) [5]

2 $\frac{1}{2}$ 22.500 lire - + 1/12 45 mila [2]

ist. 3 - 45 4 - 56 - 5 - 50 - 6 $\frac{1}{2}$ 26 -
8 - 60.000 - 9 - 17 (cm 40 - 35 - 12 - 85 - 40 - 15 - 85 - 16) [15]

7 $\frac{1}{2}$ solo + 1 + $\frac{3}{8}$ 77.500 [2]

ist. 18 Cesarolianus vetus 210 mila

19 $\frac{1}{2}$ + 1 cum colonis 23.500

ist. 20

ist. 21 25 00

22 12 00

23 tres fundi, una vineta 16.056 [5]

24 ist.

25 1 + 1 + $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$ 18.000 [3]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

223

SENATO DELLA REPUBBLICA

obbl 13 nominativi
17 Anni 1014 090
31 Consiglio Ter. 1. 158.150

Weaver Gurney città nominativi
Anni e Celibi tens - in
Consiglio Severo

---

non è esatto che nominativi prendono
il 60% N. notare il progress -
vi è anche un'altra grande progress.
Consiglio Severo (obb. 31)

altri prop.
in Ambiente

200 unici

L. Lucio Collins
obbl. 18 — 88 — V. 39-40 44 - 58-59. 61. 62 63

i. Volumnio Epropto.
obbl 22 — 82 500 — 88 VI. 90 VII

C. Vibio Severo
obbl. 30 veritini a obbl. 48 — 48 — 49 52 VI. 90 Cap. 5.C.

(primo numero obbl. Ter. a 2° zig)

1. 3. — II. 8 [39 40 41 42 44. 46. 48 nominativi
49. 50. 52. 54. 56. 58. 64. 66]
III. 80 81 84 85 IV 40 44 52

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

16) Ulivi vivi erano acquistato torre di corrente fattoria a Pompeiana Bassa.

Numeri 843 879

			216
1 platani	37 unità	1	71
		2	32
2 pioppi	31	3	30
	23 unità	4	36
3		Salvus 5	350
	23	6	40
4		7	58
5 vari	122		833

17) Ammi - deducto vectigali e obbl. r Pompeiana Bassa - 1.014.090

1	74	plur. 1	18	
2	123.4	2	178	saltum sive fundi
3	26			
4	150			
5	25			
6	44			
7	26			
8	350	saltus		

Senato della Repubblica - Archivio Storico

31 Cornelio Tersera - anch'essa aveva
Giusta 1485 ss. Terre già Notizarote da Cornelio Gallina -
valore ampl. 1. 158. 150

1	frasni et ovili	200 -	1	32 -
			2	48 -
2	vari	88 -		
3	varie	112 -	3	48 -
4	3 frasi	52 -	4	26 - horros
5	2	22 -	5	6
			5	50 -
6	2	180 -	6	102 -
7	3 e azellos	26 -	7	33.2 -
8		53 -	8	23 -
			9	80 -
		~~[illegible]~~	10	24 -
		733		460 =
				1.193

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A proposito di obbligato non è arbitrario
con la terminologia della Trav. dove il
soggetto di obbligato è sempre il proprietario
12 % dichiarato accipere debet .... di obbligare,
l'interpretazione comune di

Pomponio Bardo III. 13 ; 53
Coniuncta Sollicum II. 37 III 12-13 ¶
A 1-2 cfr [IX 60. 76 VI 2, 37 si menziona
l'imp. come confirmante – non Sollic.)
¶ V. 38 ; 50-57 ; VII. 3 ,
si si
Per VII. 31 si ha invece oblig. praedionum
facto per com. soll. , ab 72 nihil HS ut
ex indulgentia etc.

18 fogli legat.
1 foglio leg. totale 3.600 HS

Atti III Convegno Studi Velleiati
Segue Scritti giuridici II

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Le Pastoureau - 38

lettere raggruppate intorno al grande fondo Caberoliacus

Cimiti - 226 fundus - praedium quasi hominum -

fundus unità produttiva Tradizione economica. autosufficiente

227 saltus estensione

saltus di due fondi II. 5 - 6 III. 72 - 73 V. 41

fondi di due saltus I. 28 II 91 - 92 III. 5 - 6 VI. 83 - 84

Cimiti 229 n. 33 cit. Petracco - Sicardi

Senato della Repubblica - Archivio Storico

fissato, quale è definito e regolato negli art. 1782 ss. del c. c.

Cfr. opinione Perozzi e Longo (63 n. 1)

risultato secondo le D. 22. 1. 33 e Bas. cf. 1. 10. 9. 2 (p. 65)

66 parte del sistema non m. romano –

67 contratto forzoso, possibile non non necessario se si accetta la congettura

81 collisione – fissa contrarii per Fabbro

Bizzarri Studi Veleiati III, 24 s. riguardo non "ancora troppo negletta dottrina della disgiunzione –

segue analogie greche – disegno v. Egiac 84 – 88 ss.

Cfr. Lauria

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislat. - 61

Legge alimentare e provvedimenti per l'agric. di Genova

p. 60 costituzione di società impedita semplice o certo, che invece si vuol ritenere generalmente ist. non comune

Pottier e Moline giustamente che il testo vestigio di Trent nella Nov. 160 di Giustin.

p. 62 di immaginare la costituz. a tempo indefinito

63 possibili rimedi per l'indeterminato

63 l'istituzione corrispondente a quello che a monaco il Medio Evo è pervenuto fino a noi, sia nella forma di radicato consolidato dello stato, a fusio se un pendente certo repetibile soltanto a tempo indefinito e come istituto di diritto

Senato della Repubblica - Archivio Storico

in 36 fondi -

le dichiarazioni comprensive sono 5

(volte: 56.000 - 45.000 - 77.500 -

16.056 - 18.000 } 8 + 23.600

3 4 2

le altre sono singole -

1 Statinum con colonni 40

1 Lobardianus 210.000 -

45 - 56 - 50 - 26 - 60 - 40 - 35 -

12 - 85 - 40 - 15 - 85 - 16 - ~~23.6~~ -

25 - 12 - 56.

56.450	5	56 450	1 con colonni 40
22 5	2 metà	22.5 e 45	1 56
45	1 metà pesare	+ 1 + 3/8	1 50
77 5		77.500	1/2 25
8	1 metà (8000)	+ 1 e colonni	
23.6		23 600	~~1/2 proc~~ -
16	1 + 1/2 + 1		60
18	1 + 1 + 1/2 + 1/6		1 40
			1 35
			1 12
			1 85
			1 40
			1/2 15
			1 85
			1 16
			1 Gobardianus 210
			1 metà 30
			1

in 18

più 8 con 17

27

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

~~1~~	~~[illegible]~~	
1	25	-
1	12	-
1	56	-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

232

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

V. 17 - 30 - 98 - VII. 6 - 13

V 27 - 67 - 86 -

plus VI 25 - 89 <-> ~~[illegible]~~

ex codice VI. 41

ultima colonna. - in emphasin etc

VI, 75 s.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

agli rettangoli sono sei concavi e non possono essere tutti e futuri fin quando formano il rettangolo: De Partiere 94 con ott. di Beaudouin

ipotesi di Hermann Schmf. II. 127 n. 1 i fondi rappresentati sono uniti per necessità di sfortunamento ed il rettangolo fra nell'insieme (pluribus summis) - De P. 103

Anche Hermann Schmf V, 127 n. 1

Immersione che nei casi in cui la stessa era dal tutto pluribus summis la regione non potrà che aversene nel fatto che il complesso era costituito misto in modo diverso secondo gli esistenti rapporti economici

pluribus summis I. 74 - 80 - 88 II. 44. 79. 86

duobus summis. II 35 - 55 <integr.> III 46 - 51 - 71 75 <-> 83 - 92 - 95 - 100 - IV, 65 70;

pl. s. II. 103 III. 27 - 31 - 39 - 86 IV 4 - 20 - 27 - 33 - 47 <-> ; 61 - 80 - 96

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Sugli aspetti giuridici vedi da ult. ~~sugli~~
G. Pepe, Note sulla "Tabula Alimentaria"
di Veleia, Labeo 40, 1994, 59 ss. Per la
precisione rilevo che io, a differenza di quanto
sembra attribuirmi l'A. a p. 65 e n. 32, non
ho sostenuto che i fondi vectigales non fossero
suscettibili di ipotecabilità, ma solo che nelle
garanzie erano preferiti i fondi ereditari -
SCR. II, 24 n. 35

Testi precedenti

D. 22. 1. 33 pr. Ulp l. 5. cert. 2. p.

pecuniae publicae bene collocatae
in solum inquietis debitores non debent et
maxime si parient usuras ....
§1 praeterea praecipere debet, ne pecuniae
publicae credantur sine pignoribus idoneis vel
hypothecis - sono prestiti ad interesse
ai municipi con garanzie reali - non si
è riferimento a una rendita perpetua -

Senato della Repubblica - Archivio storico

C. 11, 33 (32) 2 Const. a. 314
Interni N. vinctates - nessun riferimento

Nov. Just. 160

Torrente, Rendite perpetue in Comm. Sacchi Brancaccio. Milano IX. ant. 1861-1932, 3ª ed. 1966, 1 ss.

Regime classico degli interessi - non possono essere richiesti interessi usurari in quanto superiori il capitale - Ulp. D. 12.6.26.1; C. 4.32.10 (Ant.); Just. C. 4.32.27.

Discussione sui tra i glossatori sui singoli scritti post. sul carattere giuridico dei diritti garantiti su fondi vedi note a Windscheid, Pand. vol. 1, 94 s. Cenni nella giurisp. 96 s.

Marro, Il contratto di cessione bellica e condizionato con le più recenti giurisprudenza Napoli, 1911, 1 ss.

comm. di Cicu-Messineo, XXXVII, Comm. di Torrente, 1, Milano 1961,

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da macchina

Velecchi, Le rendite perpetue e le rendite vitalizie, Torino vol. di Cicile e

Senato della Repubblica - Archivio Storico

116 32

ragionamento di x' Ipofolato per le cause
di scusa -

status miss - Cic. de off. 1.12.37
e Fest. 336, 420 per vers

Fest. 414.37 - 416.9 cui cit. di
Plaut. Curc. (5-6)

giuramento militare in Gell. 16.4.3 da
trattato da Cinc. de re mil.

Lex Mason. cap. 95

Senato della Repubblica - Archivio Storico

I gromatici necessari [illegible] degli
Augusti e lottizzazione dei territori:
giovano in sostituzione del libro
un i fines regere conservano un
aspetto dell'insegnamento nel
pomerium e che poi era
vuoto dei gromatici –

Bottenbruch, in Rettungsarbeiten,

230 – Bodenhoheit und
Private Bodeneigentum im frenzpressens Rang
bei Catalano in ANRW.

Kuntel – Die actio finium regun-
dorum und die gromatica in –
285 ss.

Galsterer – Lex Irnitana

p. 413 non si è dubitato che una parte
buona di elementi greci sono penetrati mediante
gli Etruschi nella giurisprudenza romana.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

238

p. 423 mi sembra singolare attribuire alla critica di Gabba a Mommsen -

Gabba. Per la Tradizione del hereditum romano. RIL 112 1978 250 sg.

via della vite, 7 - 00187 roma - tel. 6780449

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Libri vigne

- Lepagnoso Capitolino 26

Nelle Tavole si preoccupano il rispetto
dei diritti e delle scorte di passaggio
i Sig. piccoli Pa. i fondi minimi ad impedire
il loro accesso alla proprietà e la sua gravità
remunerazione

Forse fondata sulle XII Tav. derivava i interessi
per la stipulazione dei fondi - p. 284.

Imposta sulla cittadinanza per scrivere di
stupa - 289 -

Abb. 115 (2 ed. 81) nuovo ordinamento
in forte stagnazione nell'età delle XII Tav.

Storia ec. 98 (ed Zanichelli Roma 1993)
Trad. Barbera)
dunque appare, con limiti storici
particolari, che una prima idea emerge
Ortg. Wirtschaftsgesch. Abriss der
universalen Sozial- und Wirtschaftsgesch.
Leipzig 1919-20, 1a ed. 1923

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Gatta - Pasquinucci - p. 39

CAMERA DEI DEPUTATI

Una legge nell'ager publicus del 167 modificata l'imposta sulla l'occupazione per una individuale, limite a 500 iugeri e piccolo 100 bestiame grosso e 500 piccolo - Lucera Tiberius - circa 1800 iugeri -

p. 40 accenna alla tesi N. Harris di Roma attesa all'organizzazione non produce modifiche alla tradizionale struttura, agraria della regione -

La stessa sarà avvenuto caso altre comunità elleniche nell'Italia centro-meridionale -

p. 47 discorso in Tibiliz - unita alla riforma agraria "elisione del punto di vista diagnostico"

55 sq. heredium

62 limitatio

64 motivazione elementare nell'opposizione alla legge agraria v. T. Gracco -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

(1)

n. 1 Sam 2 35 50 53 ; 14

Liv. 10. 1. 3

n. 3 36. 39. 3 1/2

n. 4 Liv. 2. 41. 1 - 8. 13 2/3

n. 5 Liv. 26. 16. 8 tutto

(Mommsen II. 152.

Cenina e Antemna (Romolo)
2. 35. 5

Camerium 2. 50. 4

Fidenae 2. 53. 4 μοῦραν
(senza indizio)

Crustumerium Liv. 10. 1. 3 intero
(cos. Genucio e Cornelio)

---

n. 3 territorio di Bol (a. 191)
Cornelio cos.

n. 5 Capena 211

Senato della Repubblica Archivio Storico

ASSR

7 9 K
98

242

Sofonisbea
pieve gropmo - lib. cit. contarini
giù in SCR. II, 265

anche ai Catone 294

latino e pieve
gropm. 298

---

quando a terra cuffiscata
I, 399 lesi

---

due testi ultimabili a Reio
p. 400
Wo nuovo d'epistolari N 1/3

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'estensione delle terre disponibili dopo la conquista di Veio non era tale da rendere possibile l'esistenza di proprietà superiori ai 500 iugeri.

Lex Licinia Sextia agraria - Bini in oltre superiori ai 500 iugeri.

Dopo l'asserzione del massimo sulla tradizione relativa alle leggi agrarie di ispirazione della L. S. del 367, e quella più moderata del [illegible] i tentativi di ricostruzione del Tib., la critica non discorda - ha in continuo a ritenere attendibile la tradizione nel suo nucleo essenziale, il limite dei 500 iugeri e non deve considerarsi le superiori esigenze di [illegible] (1) - Esse si ritrovano [illegible] a due: R. [illegible] del 3° sec. [illegible] misurare la terra

Continuo a ritenere che la lex Licinia Sextia agraria del 367 sulla limitazione alla proprietà sia storica, nonostante gli attacchi dell'ipercritica(2). Contro la tesi dell'attendibilità della tradizione, che raramente è così compatta sull'essenziale, non si può far valere che i Romani prima del 3° secolo non conoscevano l'arte di misurare la terra e che in ogni caso la dimensione della terra disponibile non era tale da rendere possibile l'esistenza di proprietà superiori ai 500 iugeri. Sulle conoscenze geofisiche ~~bisogna~~ ricordare che gli Agrimensori facevano discendere la loro arte dall'haruspicina degli Etruschi(3) e che le conoscenze di ordine astronomico e geometrico sicuramente dalla Grecia erano trasmi-

~~(1) Col. 1.7.3, il quale sbaglia il prenome, che è invece L(ucius), come risulta dai Fasti: vedi le fonti in Prosopographia, III, 484~~

~~(2) D'a ultimo Björn Forsén, Lex Licinia Sextia de modo agrorum fiction or reality? Societas Scientiarum fennica, Commentationes 96, 1991~~, il quale tra l'altro ha perso il suo tempo nel confrontare le edizioni della mia Storia Cost. Rom. per rivolgermi la censura di avere per ben otto anni ignorato le ricerche di Tibiletti e solo di aver riparato nel 1960. Evidentemente egli non si è accorto che l'omissione era nella prima ed. 1951, cioè poco tempo dopo gli scritti del Tibiletti (Athen. 1948-49) e fu riparata nel 1954 II vol. e non 1960 e poi nella ristampa del I. 1958

(3) Hyg. Grom. 131.4 (Thul.); 166.10 L.); Front. 10.1 ss. (Thul.); 27.14 ss. L. con citazione di Varrone. Si può anche addurre il testo di Vegoia (Grom. 350 s.L., nonostante la sommaria condanna di Mommsen, Schriften V, 173 come natur-philosophisch-moralische Predigt. Non tutti gli studiosi moderni sono d'accordo con la derivazione etrusca, ma è importante che Varrone e i gromatici lo credessero. Vedi gli AA. citati da Hübner, Himmel und Erdvermessung, in AA.VV. Die römische Veldmesskunst, Abh. Göttingen 1992, 144. Quanto alla conoscenza della geometria come scienza, probabilmente importata in Italia dalla scuola pitagorica nel 531 c.a.C. vedi fra tutti Dilke, Gli agrimensori di Roma antica, trad. it. Bologna 1971, 6. In generale Szabó, Le scienze in Magna Grecia, Megale Ellas, Per un esempio di divisione in parcelle vedi Adamesteanu, ivi, 182 con la carte f.t. per Metaponto.

(4)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Ritorna p. 40 particolare = ritardi? 44 Torracca

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Lex Licinia Sextia

in Riforme (Scritti 186) aderisce alla tesi N. Storch con varie riserve sulle fonti N. Appiano e Plutarco.

Se posso perdo del tempo per sottoporre a confronti i miei scritti e non discuto le ragioni di sostanza. In questo esercizio fa qualche confusione, considera ~~come~~ il come data della 1ª ed. il 1958, ignorando che questa è una ristampa aggiornata, mentre la 2ª ed. è del 1951. Mi incolpa di aver ~~quindi~~ trascurato ~~che~~ gli scritti del Taviletti apparsi molto anni prima, mentre nel 1958 li ho citati e l'omissione è nel 1951 poco tempo dopo che erano apparsi su Atti. del 1949. Poi non prende in considerazione il fatto che nello studio su Riforme del IV sec. (1975) ho

Senato della Repubblica - Archivio Storico

specialmente riprodotto la valutazione iniziale N 450-480 mila uniti, che si formava nel calcolo del Belloch nella ~~1893~~ del italische Bund (1883) e ha assunto quella della Röm. Gesch. (1926), ~~[illegible]~~ [p. 187]), e ha fatto tutti i calcoli su questa base. Se fossero, essi interessati a dare prove in evidenza le dichiarate o presunte divergenze dei miei scritti, ~~[illegible]~~ in forma sommariamente su tali calcoli, sulla connessione tra il processo dei patrizi e le assegnazioni alla plebe; ~~[illegible]~~ evidentemente perché in modo aprioristico ritiene che le condizioni economiche e la mancanza della conoscenza delle gente, non permettessero di stabilire un limite alla proprietà individuale. Questi esempi, che sono fondamentali nella questione, prendono solo 10 pagine sulle 80 e più del lavoro.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Moschke §2 ss.

Ho detto esplicitamente che il testo era errato e molto misero, allorquando il territorio disp. a 224 o 244 ingersi su questa base ho calcolato la terra disponibile per

---

in St. Ec. 26-29 si pronuncia i risultati di riforme - Hercks è citato nella bibl. dimenticata ai questo lettore

Non so a che cosa si riferisca l'A. affermando che nella 1ª ed. in ignoti gli scritti di Tisiletti apparsi "nuove armi prima" riferendo tale ~~tale~~ ministrini al 1958. Egli non ha visto tale Diz., in realtà una distorsione aggiunta, perché in esso il T. è citato alla p. 336 n. 62. La citazione mancava nella 1ª ed. del 1951 (e non del 1958), semplicemente perché gli scritti di T. apparsero in Atten. 1949, allorché il libro era già in — 195

SENATO DELLA REPUBBLICA

Copia da microfilm

Senato della Repubblica - Archivio Storico

IJ F. afferma poi a p. 25 n. 72 396-405 che nella 2ª ed. (1972) avei concesso con Stereks accettato due leggi, una che limita N 500 e l'altra per il bestiame e l'impiego dei Warts.

Ma l'argomentazione scritta aggiunta manca in Diffusione (1975 = Scuola 183 ss.

Nella storia della Cost. I² 404 vi è la critica alla tesi del Clarità ma si è sostenuto che ~~la coalizione~~ l'alternativa delle quote vi bestiame è più conforme alle esigenze del 2° sec. in modo indipendente dallo Stereks

---

A p. 378 si afferma che la coltivazione massima arriva il contadino massimo di 480 mq. (ma non si cita Belochi)

A p. 399 450 mq.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

248

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge Licinia Sextia
Forsén p. 54

ammette che nel 46 (data per Tirone) di Gellio deve essere nata una forte e convincente tradizione che attribuisce la legge citata ai catoni, o una simile [?] a C. Lic. Stolo e l'anno 367-

Questa tradizione non conosce una legge di questo genere al pari anteriore al 167,

siccome che Varrone e Velleio attingevano a fonti diverse da Licinio Macro

---

Poco o nulla di nuovo reca al problema della ~~[illegible]~~ datazione della lex Licinia Sextia la scritta di ~~[illegible]~~ Björn Forsén, Lex Licinia Sextia de modo agrorum — fiction or reality? in Commentationes Humanarum Litterarum 96, 1991, Societas Scientiarum Fennica, il quale ~~[illegible]~~ ammette una volta per, che respinto

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ni Hacco i dati della tradizione non rimangono che vaghe congetture non fondate su nulla. La principale divergenza con la tesi ripresa da questo A. riguarda le considerazioni economiche e la struttura della proprietà e della possessio nell'ager publicus nella metà del IV secolo. Io penso che esse siano tali da giustificare le lotte plebee e l'introduzione del limite N 500 iugeri. Che esso appartenga ad una legge del 107, peraltro ignota, rimane da dimostrare.

Il Forsén mi pedante nel confrontare le mie edizioni delle mie storie, tra le quali privilegio la prima (vedi pp 22 n. 51-52 dove addirittura mi accusa per non aver citato in essa Tibullo), non si accorge che in una ricerca successiva e più approfondita ho apertamente abbandonato il calcolo del Beloch del 1883 450.000
25
225
9
112,500,00
Oblicde Bunol 695., ad accolto quello delle Fesch. 626 -
mengiamo 610 Kang.

562:4

Senato della Repubblica - Archivio Storico

710

Varro - Tölpel balordo e sim. (Meugnet)

Cappagnoli Storia di Roma I 289
accenna la nota della L.S. e l'assegnazione alla plebe di 7 iugeri (C. ha a lettori i cittadini romani)

volumi - lex Cornelia etc. fonti giuridiche in dominii e terre 85 n. 50

salvo volontario di plebei nella infima gente con Mommsen Staatsr 89

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Guerra, storia e politica nei frammenti
403 fanno certo che la tecnica della
limitazione nel diritto nelle sue forme
più indimentichi non risale oltre il IV
secolo

nel 241 vennero istituite le due
ultime tribù Velina e Quirina;
290 a.c. è proprio da questo disponibilità
che in Sabina che Fabio Pittore
si non molto posteriore dettare il
benessere economico intento per la
prima volta a Roma (frgm 20
Peter); particolare interesse della
ricostruzione annalistica di un
precedente dopo disponibilità di
terre nelle mani dei patrizi
cfr. Il buon uso della ricchezza
p. 19-26

Liv. entrate SCR II. 285 - 297
Plautina 165 (a. 232. 228)

ASSR ASSR ASSR
ASPPES
associazione per lo studio dei problemi politici economici e sociali
Senato della Repubblica - Archivio Storico

Limitatio

Contro la tesi che identifica un'intera città o una colonia con il Templum o gli agri assegnati dai magistrati Valeton - Catelani Dir. aug. 305.

~~[illegible]~~ Inizio in Terra di Limitatio

Contro la derivazione etrusca - e fondazione di città secondo lo schema italico di etrusca anteriormente a Terracina

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Lino Lugen -

Le colonie romane fondate nel IV secolo portarono all' assegnazione del lino ingenuo di Romolo -

Amelia Castagnoli delle più antiche divisioni agrarie romane, Rend. Linc. 39, 1985, 257

vicino a Gabii per la Tradizione del l'hereditium romuleo R I L 112, 1979, 250 ss. che data la formazione della leggenda al II sec. a. C. -

Castagnoli critica varie interpretazioni di Heinrichs nell'estensione di Tusculum di più antiche assegnazioni per strigas con una più regolare ripartizione in parcelle -

---

partica in Alba 34

Senato della Repubblica - Archivio Storico

SENATO DELLA REPUBBLICA

254

Coloni

ASSR

p. 13 ma per l'attenzione prodotta di il definito assetto nel 2° sec. d. c. oltre Jörs anche Kunkel e lo stesso Kaser,

241

Il Kaser, anche in modo alquanto diverso 99 s.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

283
439
171
1614

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

pegno legale dei frutti 8. 20. 2. 7. pr. (Iglesias 3191)
rinvenuta ed allestita per i propri interessi
parte e solito contenuto in un contratto di
locazione (Guarino Dir. Priv.[9] 758)
1992

Sergenti f DHI 22 1955 158 ss.
Vicende le varie opinioni del significato del
pegno di rinvenuta ed allestita nel fondo nei
formulari delle leges censorie e si schiera
per l'ipotesi che la garanzia fosse contenuta
in stipulazioni. Questa tesi più non si trova
em de agr. 146, dove il pegno delle cose è
in modo autonomo posto a garanzia della
piena mercede (e delle satisdationes) principale.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Il termine fundus viene nell'interdictum uti possidetis (v. Trovo in una relazione di Test. v. possessio o nella più recente versione dovrà essere nelli entro quindicesimo)
Lenel Ed. 170

interdictum unde vi (8. 43. 16. 3. 15)
ed in quello ~~unde vi~~ quem fundum
(Ulp. in ed. fr. Vindob. 4) - in

Gai 14. 166 a e Inst: 4. 15. 4 fundi possessio

Ulp. 50. 16. 60 fundus e locus: distinzione 69 in ed.

Reliqua colonorum - i fitti arretrati diminuiscono sul momento con la vendita dei pegni, che erano stati invecchi et illata cioè strumenti di lavoro, e poi fece la mancia di quasi aumentarono di nuovo -

Senato della Repubblica, Archivio Storico

258

3.19 5.6 7-13 9.15 36.40

[illegible] dei volumi 9.15.1

[illegible] quinquennale 8. 19.2 24.2-4
45.1.89

[illegible] SW 519 ~~[illegible] 34.3.16~~
= 8. 34.3.16
non [illegible] del [illegible]
[illegible]

[illegible] 19. 2. 9. 1 (mg. 32
[illegible]

[illegible] pagamento [illegible] [illegible]
[illegible] Bard. 11 [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ 8.19.2.
21

1 Pal. 34 tol. 8. M. 2. 24.1

EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.
80121 NAPOLI
VIA CHIATAMONE,7

NAPOLI 10.3.94

POSTE ITALIANE 00600

PROF. DE MARTINO FRANCESCO 25850
VIA FALCONE 258
80127 NAPOLI NA

Senato della Repubblica - Archivio Storico

259

l'interesse ne
129/- in gr. 9.28.5
in un registro
speciale entro lettere
registro generale
generale per l'ingresso
delle lettere e vi
ha alcun riferimento
ed indicazione nella pratica
e la [illegible] entrata
574 che la
[illegible] a [illegible] a
mere.

v. anche
Fragg

Unione
8.19.2
8.2
9.372

[illegible] 2/4 [illegible]
[illegible] 439
[illegible]

7.30.3
9.37.2
9.36.6
254

anam.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Cloni - Appiani

riprendere il tema della proprietà dell'agro
di Stoi Ec. 295 ss. con aggiornamenti

numero p. 240 e 281 - cf. di Schulz
Classical Roman Law, 1951, 544

diversità culturali a fermata della
legge di Lucca Meere col. 165 - 81 s.

instrumentum in 170

prova condizione - vita quale 3. 19. 6-7
non poi ne che esse erano nel
fondo di acquisto, che dovrà un altro testo

Volusio 1. 7. 3

Vari: 2. 3. 7 lege Laetoria
1. 2. 17 lege Aquilia
1. 38. 2

Lessico in Lel. I. 7. 4

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gabba - Allora i Romani emettono
per la prima volta la vincolare (1988)
non in base all'uso della vincolare,
Lettera 1988, 22 che la mia Dispaccio
alla Università fin il mutamento avvenuto
nel 30 aprile nella Università avvenuto
da Dorati -

Anche in Atto - 1982 - 2760. non
in Ricchezza 222, ma Dispacci e stato
con. 169 s. per le frazioni hanno assunto
nella colonizzazione e sfruttamento
dell'agro pubblico

Senato della Repubblica - Archivio Storico

di Bruno riprese la Neeve 45 n. 67
testi giuridici etc. di regulation tonde e angolate
Serv. 8. 19. 1. 13. 30 ; 19. 2. 15. 2

esempi concreti di frazionamento e gestione del lotto nell'assunzione del rischio da parte del colono e del proprio. Serv. in Alf. 32 ad ed
8. 19. 2. 15. 2

in Afr. 8 quaest. (8. 19. 2. 35. pr.) locazione in fondo -

§1 fondo comune dato in locazione ad anni alterni -, dovuto per i frutti nell'anno seguente - opinio per la parte spettante

Alf. 2 dig. (8. 15. 3. 16) locata al proprio servo con disposizione di boves in peculio
Alf 4 dig. D. 40. 7. 14 § pr. (cf. Filibeck Sem quaest colonus -, Napoli, 1981, 29 ss.)

3 dig. a Paulo ep. (8. 19. 3. 30. 4)
vendendo un vasaio alla vita la pesa in fitto

Tribon in Legato 19. 1. 13. 30 cit.

Segato Della Repubblica - Archivio Storico

Anche Gibley fonda il suo trattato sulla teoria della consuetudine, quando sostiene, sulle orme di Pinta, che gli affittuari insolventi di Chiusi erano diventati debitori, e come tali soggetti all'addictio, "si giustificava a buona ragione causa della loro insolvenza" ..... Non dico che un Chiusi trascinasse i propri affittuari davanti al magistrato nè tutto mora che li tenesse allegramente in soggezione. Non ne aveva bisogno. La minaccia di addictio, gli era già, si sentiva nell'aria e la legge romana non era mai lontana con i debitori. "Ritengo quindi che gli affittuari in arretrato rimanessero al loro posto come un fatto naturale: finché il proprietario fosse disposto a lasciarli (così che costoro facessero di norma)" p. 139 s.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

F. a n. 34 p. 231 ricorda che
nonostante le fonti al riguardo siano
poche di oscura, mi sembra certo che questa
fosse l'effetto diretto ed istintivo della
autorità" (cioè il barone Fasolo)

ma non solo le fonti sono poche di scarsa e
nessuna di giuristi — ma è perfino incerta
se l'esecuzione personale fosse ammessa
dovunque ed in tutti i modi

diritti vari. Tradizione nel carcere
privato — nel da Rosa d'antro
indicati nel diritto romano classico
Milano 1955, 94 s.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

Senato della Repubblica - Archivio Storico

265

(2) V. la chiara dimostrazione in Zamorani,Precario habere,Milano 1969, 145 ss.La tesi che la locazione si ricolleghi al precarium già formu= lata dal Degenkolb è respinta dalla maggior parte degli studiosi;per una discussione specifica Scherillo,Locazione e precario,RIL.62,1929, 389 ss.Altra bibl.in Guarino,Diritto romano ,905 n.87.1.1; Masi, Loca= zione,storia,Enc.Dir.Altra è la tesi del rapporto cliente/precarium

Il rapporto clienti/precarium sostenuto già dal Niebuhr e d al Savigny è ammesso largamente nella storiografia;vedi le cit.in Zamorani,Precario habere, Milano 1969,15-16 n.1-4;attualmente anche Rosafio,Tenancy and Precarium,De Agricul= tura,in memoriam de Neeve cit.170 s.Diversamente per l'ipotesi della derivazione della locatio dal precarium avanzata già dal Degenkolb. Anche Mommsen,StR.III,83 riteneva che il cliente dava quote del prodotto o giornate di lavoro.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Archivio Storico

Im Bolla

Pacchetti PW XVIII

4, 2476. Non si ha

nulla lontano se si

fosse in rapporto l'origine

o almeno il differenziarsi

genetico della lingua

oltre della lingua,

analogamente come in

fisica, con l'avvicinarsi

di più antiche lingue

si giungerà ad avere

che lingua generale

un precedente ceppo

di caratteri permanente

e non di obbligo

grammaticale.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

FATTURA IN APERTA

767

Edizioni
ALL'INSEGNA DEL GIGLIO s.a.s.

50141 Firenze - Via R. Giuliani, 152r - Tel. 055/451.593

Senato della Repubblica - Archivio

Bremerstein - 44 al diritto

in atto il godimento di fatto

riconosce in un'azione contro

terzo a questo il prodotto

secondo un'opinione interessante (v. Nietzschr)

di Savigny - Mommsen -

Ihering - Karlowa. Da

questo rapporto è scaturito

l'istituto giuridico del prea-

lio -

Heimwarth PW. Precarium. PW XXII; 2.

(1953) 1815

Reeve 14.n.53 sul prec. Il gen.

Contro l'accostamento con la precaria

all'oper possessionis Bekker Ihering (in

Bestzwille 392 ss. non vi Gaius I -

239 ss.) Kuntze - Utbelehre in

Glück 43-44 V, 263) - ritenendo

che l'interdictum de precario non in

altro si fa il precario dell'oper accipere

si fa il diritto -

Bonfante

Bonfante Corso III, 201

Arcangeli Corso 4 30 Kaser Eig. m.

Albertario Corso 4 30

Senato della Repubblica - Archivio Storico

non si può riferire allo stato originario dei clienti,che va invece desunto dalle caratteristiche del territorio,sul quale si insediarono i gruppi gentilizi che diedero vita alla città primitiva, o vi si integrarono successivamente,come secondo la tradizione avvenne per Atta Clauso ed i suoi clienti.Per questi è rimasta nelle fonti traccia della quantità di terre assegnate a ciascuo,25 iugeri al capo e 2 per i clienti(1).Anche se tali dati non si possono prendere alla lettera, come anche quelli del numero complessivo di 5000,tuttavia essi hanno un valore indicativo.Probabilmente le terre erano date in precario, rapporto sicuramente diverso dalla locazione,che nelle fonti giuridiche dell'impero è posta a lat o della locazione,ma ben distinta(2).I clien= ti non pagavano un corrispettivo,al più si può ammeyyere che essi fos= sero tenuti a prestare giornate di lavoro per le terre dei signori,co= me si può desumere dagli obblighi che più tardi si ebbero per i liberti

Da questo stato originario sicuramente almeno una parte dei clienti si sollevò ad un livello economico più elevato,avvalendosi della protezione del patrono e riuscendo ad inserirsi nella più progredita e economia forse già dal IV secolo in poi,allorchè ebbe inizio l'espan= sione di Roma in Italia.I clienti potevano adempiere alle stesse funzioni cui furono addetti i liberti,quando l'irrompere della schia= vitù di massa per effetto delle guerre extraitaliche permise di disporre di uomini provenienti da civiltà più avanzate del mondo greco-orientale. A tali clienti si attaglia la testimonianza di Dionigi ed in genere le fonti,in particolare Gellio,che attestano l'esistenza di controversie giudiziarie tra patrono e cliente,che presuppongono contrasti di carattere patrimoniale.

La clientela ha subito una trasformazione profonda nel corso del tempo e si è ridotta per lo più ad un vincolo di subordinazione sociale e politica,ben diverso dall'originaria integrazione nella gens. Essa non si può pertanto confondere con la plebe,classe od ordine sociale antagonista del patriziato,nè con la schiavitù,anche se non è avventata l'opinione del Torelli e di altri che in antico i clienti adempivano ad una funzione analoga a quella degli schiavi, sebbene la natura del vincolo fosse del tutto diversa.

In conclusione il cliente in antico è un coltivatore della terra, quindi può essere considerato un colono,nel senso generico del termine,non un fittavolo ,inserito nell'ambito dell'economia gentili= zia.

(1) La misura dei lotti in Plut.Popl.21.9,che però non chiama clienti il seguito e fa integrare nella cittadinanza le 5000 famiglie;di clienti parlano altre fonti:Liv.2.16.4-5 e Suet.Tib.1.1 che chiama Claudio princeps gen tis.Un rapporto con i pares è in Fest.p.289 L.cit.

baro

baro – da Duconge 969

Commento di Pers. sat. 5

Gallorum linguam barones, vel varones dici servos militum, qui utique stultissimi sunt, servos videlicet stultorum –

Cic. 2 de fin. [de divin. 2.70] lib. 5 ad Att. 11 et lib. 9 ad fam. epist. baronem pro stolido usurpat, ubi non desunt qui varonem legendum censent, uti apud Sicilium –

apud Lucr. de bello afric. 9

ma i mis coetti quori tutti hanno Berones –

[Tert. lib. de animis ex emendatione Pithae: tot et tantae animae supplicum et Baronum, quibus alimenta sapientiae desunt; alias Barbarorum] così nel testo –

ad Att. V. 11. 6 apud Petronem et religiosos barones

ad fam. 9.26.3 ille baro te putabat quaestorium

de div. 2. 70 Cicero

Senato della Repubblica - Archivio Storico

non so se sia più felice la congettura di altri Barones o pro Breones, presa Senatorem lib. I Epist. II restituunt, onde se il significato di questo posteriore vocabolo sia incerto perciò.

Segue una discussione su una proposta di lettura di Cesare per Vetrones o altro ... seguente -

(un'aggiunta a D. C.)

segue Isid. orig. 9.4 confronto con l'interpr. di Cornutum

Joannes de Salomonis ni
Sgnomignis
Glossae m ss. -

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Martin 217 ma c'è vilicus
ma sempre colonii - riferito al
precetto di Columella 1.07-65 si
appone il fondo se la prescende del
padrone ma -

Roma col. 162

Contra Martin 351-359 (Schneider 21-55

Senato della Repubblica - Archivio Storico

in Reports which - from the hot spring and Roman Reservoir beneath the floor of the King's Bath - (Haverfield - Tomlin Brit. 14. 1983. 336 e 340 fig. 37 e Trascrizione

analoga espressione si ritrova
dedicata, stessa provenienza.
Sr mulier. Sr ba(ra) Sr serva
Sr liber Sr puer Sr puella
fig. 32 - p. 335 Brit. 15. 1984

Sr mulier Sr bara Sr serva Sr
liber Sr puer Sr puella
fig. 31 p. 334 -

Kenrick in Inc. 1121 (= 1184) notoriis - studiis
mersi sui minoritani e vidlani -

Persius 5.138 barones dicuntur servi
nostrum, qui utique stultissimi
sunt, servi scilicet stultorum -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Val. mercenarius solutator proef. 9 (Bing 114)

uso spregiativo in vari testi di Cic.
(ivi 114)

da questo si desume che si tratta del lavoro di schiavi! ma è il lavoro manuale con incarichi di essere intermediario spregevole —
(ivi testi di Cic. e altri — 115 n. 117 n.)

Vita di Bleitesseva Tinta ~~[illegible]~~ a Bath ~~[illegible]~~ inglese (1983) si scrive di libri si basa si muoveva in religione in Dio. 9.4.31 —

Aquae Sulis — Avon Somerset

tavoletta di piombo/stagno — è una defixio contro il ladro di una veste con appraccio (cancella) — la prima parte da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

condizione sociale di riferimento di altre analoghe schiavo e libero, uomo e donna

Senato della Repubblica - Archivio storico

pagamenti nel corso del quinquennio

D. 34.3.16 Paul. 9 ad Plautium : legato di quello che il conduttore era tenuto a dare facere (oportet oportebit) -

D. 45.1.89 Paul 9 ad Plautium - in una locazione quinquennale dopo tre anni una stipulazione quidquid te dare facere oportet non può comprendere altro che quello che è già dovuto

D. 19.2.24.2-4 Il quinquennio è concepito come la somma di singoli anni, che si valutano separatamente

---

altre fonti cit. da Neve 10 n. 39 D. 49.14.3.6

24.3.25.4 19.2.9.1 24.3.7.8

19.1.49 pr. (= Pap. Fragm Vat. 13)

lustrum D. 32.30.1 (horti publici) D. 47.2.68 (67) 5 D. 12.1.4.1 19.2.13.11 Sic. Fl. 162 L = 127 Th. agri vectigales ; Plin. ep. 9.37.2

10 anni D. 18.1.79 ; plures anni D. 19.2.32 ; D. 19.2.24.5 ; 19.2.4

10 n. 40 relocatio Tacita

omesso pagamento D. 19.2.51 pr. e 54.1*

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La spiegazione dell'incremento del profitto che si ha con un aumento della produttività dipendente da un aumento del prezzo del grano si trova se si mi spiegi non dimostrò (p. 127 e conclusioni 130)

Serra quasi cobus 143

interdetto salviano 51

redemptor forti 51 n. 96

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Pothier - Oeuvres V, Paris 1818 -

p. 99 n° 179 Le fermes et loyers hanno di comune con tutti i debiti annuali, che le quietanze di tre anni consecutivi stabiliscono una presunzione di pagamento dei precedenti - Fondamento l. 3 cod. de apoch. publ. che ha stabilito questa presunzione per i tributi pubblici -

p. 96 n. 178 discussione tra gli interpreti della convenzione con la quale il fermier abbia espressamente convenuto di non pretendere alcuna diminuzione per qualsiasi accidente -
La clausola, in rapporto alla perdita totale dei frutti, non essendo contraria alla natura del bail à ferme, deve essere espressa e non intendersi compresa in una generica convenzione di non richiedere diminuzione alcuna - citazione degli AA.

Unità sia parte proporzionale alla perdita
p. 84 n. 155 rinvio a l. 15. 2 ss. loc.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Se si conviene una sola somma per il tempo della locaz., il pagamento deve avvenire alla scadenza p. 76 n. 134

se una maggiorazione è fatta per una certa somma x ciascun anno, la parte è dovuta subito dopo il maturato - consuetudine locali 76 n. 155 -

---

Breve colonna 166 - piantagione con gestione diretta, come in SW - Però ep. 8.2 sufficientemente può essere detto nello stesso anno SW 9.16 e 20 come SW 59 intende -

osservazioni catone 9.28.2 nostica 20.2 gradiles 16.1 exigua

Non vi è il problema del pagamento annuale - in p. n. 39 tertio cum quinquennium e altri termini n. 40 cum relocatio tacita - un anno alla volta - E' plausibile che un anno sia il termine minimo se il contratto non contenesse alcun termine - In origine il termine era un anno -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Neeve The price of agricultural Land in Roman Italy and the problem of economic rationalism – Opus 1985, 77 ss.

Contrasta la tesi più diffusa che assume il prezzo di 2000 HS per la terra coltivabile come normale - standard o media - Solo Finley, Evans e implic. Carandini hanno affermato che il dato di Col. è senza alcun valore come base di qualsiasi generalizzazione -

Raccoglie tutti i dati, che influiscono sul valore della terra - Il dato di Columella è considerato come una sua personale esperienza. [Qualsiasi tesi generalizzante è ovviamente senza base - Non anche il rifiuto di un'esperienza di un grande conoscitore dell'agr. viene una generalizzazione della diversità. In secondo luogo Col. fornisce anche il prezzo di una terra coltivata a vigneto 3000 HS (versione 3. 3. 8), e anche per questo deve valere la stessa riserva] -

La terra dato in fitto diminuisce di valore, almeno nel NO Europa 1960, secondo i dati di Jacobs.
[Una una terra ben coltivata che di un buon fitto può invece essere più sostenibile -
Condizione fitto o debole del colono influisce sulla determinazione del fitto - Nel secondo caso il rendimento del contratto differenziato dà una sovvenzione di elusso sulla sussistenza p. 89

Senato della Repubblica - Archivio Storico

non consente la massima dell'imp.
Antonino e del divus pater eius utique
per fructuum modo pretium inventurus
sit - la domanda allegata era che il
fondo era infruttifero
cit. da Neeve 82

[Il principio che il valore della
p. 83 terra si determina dipendendo dal
rapporto redditi/fondiario non appena
essa sia coltivata]

Neeve Col. 82 400 000 HS può essere il prezzo
dell'intero quinquennio - nota 91 Notizie tra
mercedes, la remunerazione, e pensiones i suoi termini
sono questi non risulta sempre D. 23.4.22;
20.4.9. pr. - 33.7.20.1 congiunti con 33.7.18.4
19.2.24.5 - 50.8.5. dor. 19.2.9.4 e 6 21.1.23.9
Questa interpretazione per pensare che mercedes era il totale
non contro D. 19.2.61 dor. le rendite era specificate
per anni. Vi potevano essere state variazioni in
pratica!

Torni quasi volume Neeve cit. 143

Senato della Repubblica - Archivio Storico

v. Krüger - Gai Institutionum commentarius - Lipsia 1917 -

p. 277 ss. Bekker de emptione venditione p. 5: l'emptio-vend. al tempo N Plauto non generava azione (meglio spiega la contr. consensuale) - Contro Demelius Kellowa Voigt Bechmann, che ha sostenuto le forti frantumazioni con una penetrante trattazione - critica a Bechmann: tutti i casi si riferiscono all'area o a dispacciati

---

prendere N letture - cure pian N contr. consens. azionabile -

§ 146 1/00 all'auctionator
50 Hs al praeco
prestazioni in natura verosimilmente al proprietario
pagamento a 10 mesi dal 1 nov.
le raccolte e frutta dell'olio
sono date in appalto - pagam. alle Idi N novembre

Senato della Repubblica - Archivio Storico

associazione per lo studio dei problemi politici economici e sociali
ASPPES

282

Tutti questi obblighi devono essere presi nella forma della stip. con garanzia personale ad arbitrio del dom.

Fino al pagamento o alla garanzia possono le cose introdotte nel fondo dono in pegno

p. 281 - Non è una stip. successiva non è quella che si contrae al momento della richiesta alla domanda dell'autotutor -

Seguono altri provvedimenti: restituzione in buon stato, salvo quelle rotte per vetustà, degli attrezzi vivi macchine etc. - ricento, in mancanza pagamento dell'equo -

pagamento ai lavoratori -

Si vieta la diversità delle prestazioni. pi gravi sunto - sempre salvito -

La dottrine pensano che il mantenere solo in parte dan

83 il telegrafi lo redige essere stato un banchiere - ho non trovo tassi in -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

del valore del prodotto e stabilire così anche in modo indicativo i limiti entro i quali è legittimo formulare un calcolo.Se tutto il reddito fosse prodotto dai vigneti, assumendo come prezzo del vino quello di 15 HS ad anfora indicato da Columella(2), si potrebbe supporre una produzione di almeno 27.000 anfore. Ma i 400.000HS sono l'importo della locatio, non del prodotto dei vigneti.Bisognerebbe infatti aggiungere le spese di produzione e la remunerazione del colono.E' quindi giustificato pensare che il valore del prodotto sarà stato almeno doppio,quindi sulle 50.000 anfore,vale a dire 131.000 Hl. D'altra parte,anche se la coltivazione della vigna appare la principale -la sola preoccupazione di Plinio è quella della potatura delle viti-esistevano anche altre colture,grano e prati,come si è detto.Il rendimento di tali colture doveva essere molto alto,perchè i terreni erano fertilissimi ed irrigati ed avranno reso ben più della quattro volte per seme,che viene considerato da Columella(3) come il più comune in Italia.Se il rapporto fosse stato di 1 a 10,il prodotto per modio avrebbe potuto raggiungere 40/50 modii per iugero,quindi 400/500 HS al prezzo minimo di 10 HS per modio(4). Anche il prato irriguo dava un alto rendimento ed anzi in terreni adatti era la coltura più redditizia(5). E' tuttavia verosimile che la produzione del grano fosse destinata all'autoconsumo della famiglia,liberi coloni e schiavi,addetti al lavoro del fondo,lasciando per il mervcato solo quello che avanzava.Anche il prato aveva una funzione analoga,in quanto era destinato all'alimentazione del bestiame impiegato per il lavoro,non essendovi tracce di allevamenti di bestiame per la vendita.Date tali caratteristiche funzionali,si

Senato della Repubblica - Archivio Storico

intorno,dalla collina dove sorge,fin verso il mare una grande estensione di terre appartenenti al suo stesso proprietario.Queste terre sono descritte con grande precisione,boschi cedui che scendono verso il piano,fra di essi campi molto fertili al pari di quelli della pianura,poi vigneti.Non conosciamo i confini,ma conosciamo la qualità delle terre e le coltivazioni. Vigneti,campi per grano e prati,non oliveti.Il solo indizio per un calcolo di massima è la locatio che 400.000 HS,conviene specificato nella lettera all'imperatore per giustificare la domanda di assentarsi per un mese. E'vero che non si può assumere questo dato per un calcolo dell'estensione delle proprietà(1),ma non lo si può nemmeno trascurare per farsi un'idea ovviamente molto approsimativa del valore della produzione. Questa doveva essere maggiore della somma indicata,perchè si deve tener conto delle spese di produzione e della remunerazione del colono.Si può allora pensare ad un prodotto di valore doppio.Se si fosse trattato solo di vigneti, potremmo supporre che la produzione fosse di almeno 50.000 anfore,assumendo come prezzo quello indicato da Columella di 15 HS ad anfora(2). Ma le terre non erano coltivate solo a vigneto,vi erano campi seminativi e prati,tutti fertilissimi ed irrigui,ma non possiamo stabilire quale fosse la loro estensione e la resa.Si può solo immaginare che fossero funzionali alla vigna,fornendo il grano per le persone addette ed il pascolo per il bestiame.Proporre delle cifre vuol dire entrare nel regno della fantasia,come del resto anche per il vigneto,in quanto esso poteva rendere un culleo ad iugero,secondo l'opinione di Grecino oppure tre secondo quella di Columella(3). Comunque sia,si doveva trattare di una fattoria molto ampia,che rendeva possibile una locazione con un fitto di 400.000 HS.Io penso che non siano elementi testuali,che permettano di supporre,come è stato fatto(4),che la somma suddetta riguardava l'intero quinquennio del contratto e non un anno solo. Le fonti giuridiche in particolare ci apprendono che la durata dell'affitto dei fondi rustici era normalmente di cinque anni,ma esse di regola riferiscono l'importo del fitto per anno(5). Il problema quindi rimane: come era gestita una villa di così grande entità, se in modo unitario o se con frazionamento in vari poderi,ciascuno dei quali tenuto in fitto da un proprio colono. A tal proposito la lettera in questione è abbastanza sconcertante.Sembra quasi che Plinio abbia scritto quelle frasi solo per fornire un motivo della suA DOMANDA di con-

7 dava di regola

(1) Non è il caso di esaminare le varie ipotesi;vedi i citati in de Neeve,Athen.1990 cit.,380 n.91-93

(2) 3.3.10,dubbi in Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire,Cambridge 1974,46 e note,che però non può non rilevare che vi sono prezzi anche maggiori.Quelli che sono tratti da Pompei ed Ercolano appartengono a località altamente vinicole.Su tutta la controversia intorno all'attendibilità del calcolo di Columella vedi da ult.Carandini,Schaivi in Italia,Roma1988,246 ss. a difesa del calcolo contro i critici ed in particolare Duncan Jones,le mie osservazioni in Storia e Civiltà della Campania,Napoli 1991,213.

(3) 3.3.4

(4) de Neeve,Ath.1990 cit.,382 e n.101 con le fonti

Senato della Repubblica - Archivio Storico

to l'equipaggiamento per la caccia. La villa da colere ed ornare è sicuramente quella descritta in ep.5.6,ma nella descrizione,come si è visto,non vi è alcun riferimento alla parte rustica.Non sappiamo se la villa in vendita fu poi acquistata(1).

Dalle due lettere che abbiamo esaminato non risulta assolutamente nulla sulla diversità delle funzioni di ciascuna,ma solo l'unicità dell'amministrazione.Nonostante questo è stata inventata la teoria che una delle due era destinata all'amministrazione,l'altra all'attività produttiva(2).

In mancanza di un qualsiasi riferimento nelle fonti pliniane, si ricorre a supposte analogie,che tali non sono.Si comincia col dire che le proprietà di Plinio erano di origine familiare ereditaria e che valeva il principio che non si dovessero vendere.Purtroppo il testo dell'ep.7.11 dice l'opposto,perchè Plinio non si scusa per aver venduto un bene ereditario,ma per averlo venduto separatemente,cioè per la sua quota e ad un prezzo inferiore a quello giusto.Tutta la lettera è diretta a spiegare le ragioni del suo comportamento e perchè ragioni morali e di affetto lo abbiano indotto a far passare in seconda linea gli interessi materiali. Ma gli attuali interpreti vanno a ricercare altrove la prova,che il patrimonio terriero era disseminato in varie località e le singole parti operavano separatamente. La prova è fornita dalla Tavola alimentare di Veleia. A parte l'attendibilità dell'interpretazione per le singole dichiarazioni(3),non si riesce a comprendere bene il pensiero degli Autori,i quali,dopo aver presentato il caso di Veleia come esplicativo della composizione del patrimonio terriero di Plinio, concludono affermando che esso "was not reproducible elsewhere"(4).Dopo tale giusta considerazione non si riesce a comprendere perchè lo schema supposto dovesse valere per i Tusca di Plinio!

lizzazione

(1) Discussa tra gli studiosi è la localizzazione della lettera: Sherwin White,254 reca buoni argomenti per Tiferno e molti sono della stessa opinione,da ult. de Neeve,Athen.1990 cit.399 n.200 con altre cit. Stranamente Capogrossi Colognesi,Grandi proprietari,contadini e coloni nell'Italia romana,in Società romana e impero tardo antico,I,1986,351 e 716 s.n.69 dedica una lunga nota per respingere gli argomenti addotti da Sirago per Tiferno e sembra propendere per Como,ma poi alla nt.77 seg.finisce con l'ammettere come abbastanza probabile che la localizzazione sia in Tuscis.

(2) Garnsey & Saller,The Roman Empire, Berkeley a.Los Angeles 1987,69;ancor più decisamente Rosafio,Analecta Danici cit.,68,secondo il quale Plinio usava la sua villa a Tiferno T.come centro operativo,ma non produttivo, supponendo che Plinio usava la stessa terminologia definita da Ulp.D.50.16.211 (questo testo è però di Fiorentino,quello di Ulpiano è 50.16.27 pr.) cioè ager è un terreno senza edifici,fundus con edifici.Ma Plinio all'inizio di 3.19.1 parla di praedia agris meis vicina ed in questi campi egli aveva già una villa;lo stesso è a dirsi per gli agri di cui parla in 10.8.5.

(3) Vedi su i testi l'eccellente saggio di Lo Cascio,Gli Alimenta,l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma,RAL.XXXIII,1978(pubbl.1979), 311,nemmeno citato nella bibliografia,come del resto quasi interamente quella italiana,una diecina di titoli su oltre 600!

(4) op.cit.71

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Da tutto quel che precede risulta chiaramente che è inutile cercare di estrarre dalle lettere di Plinio i particolari ed i modi della gestione delle sue terre.Dobbiamo appagarci di quel che invece esse ci offrono senza ambiguità. Il quadro complessivo è che i coloni avevano una vita difficile ed i proprietari erano sempre davanti al problema di ridurre il meglio possibile il rischio della perdita parziale o totale del reddito che si attendevano dal fondo. Così Plinio,dopo avere tentato con remissioni ripetute dei suoi crediti di migliorare la condizione dei coloni si era visto costretto a ricorrere come ad una medicina necessaria per un male estremo a sostituire alla locazione in danaro (o quota fissa del prodotto) un nuovo contratto di colonia parziaria,dal quale sperava di assicurarsi almeno una quota del prodotto(1). Ma anche questo contratto aveva i suoi inconvenienti,richiedeva un personale di fiducia per la sorveglianza della puntuale esecuzione del lavoro e l'accertamento dell'entità del prodotto,occhi aguzzi e buone mani,secondo la pittoresca espressione dell'Autore.Aggiungiamo che esso limitava pesantemente la libertà di iniziativa del contadino,il che non era solo negativo dal lato psicologico,ma anche da quello economico(2).

Negli ultimi anni si è ravvivata una discussione sulla maggior e o minore economicità dei due contratti e si è in genere sostenuto la superiorità della locazione sulla mezzadria o colonia parziaria,con suggestione di idee ed esperienze moderne. Si dice che la locazione spingeva il fittavolo al massimo di rendimento,per procurarsi sul mercato il danaro occorrente per pagare l'affitto.Si rileva che la mezzadria non aveva incentivi per la maggiore produzione,in quanto essa giovava solo al proprietario.Si pone in risalto che le remissioni miravano a rendere il contratto più desiderabile per il fittavolo e via di questo passo. Alcune considerazioni sono forzature del senso non solo giuridico,ma anche economico degli istituti.Così per le remissioni,che nella loro configurazione originaria garantivano al colono di non essere vessato dal proprietario,allorchè il raccolto era stato distrutto in tutto od in parte da eventi naturali cui non vi era modo di resistere,come nella definizione di Servio Sulpicio riprodotta da Ulpiano,omnem vim cui resisti non potest(3).Non rientravano quindi nelle cause previste per la remissio le perdite del raccolto dipendenti da vizi dela cosa o da stagioni cattive o dalle consuete vicende della coltivazione. I giuristi dell'età classica precisano la configu-

(1) ep.9.37.4.3-4 medendi una ratio.....experiundum tamen et quasi in vetere morbo quaelibet mutationis auxilia temptanda sunt.
(2) Vedi nel mio studio sul colonato in Storia di Roma (Einaudi) III,1,812.
(3) D.19.2.15.2-3 (Ulp.32 ad.ed.).Sul tema da ult. Frier,Law,Economics and Disasters down on the Farm.Remissio mercedis revisited,BIDR.32-32,1989-90, 237 ss. con ampia bibliografia. La genuinità del testo è stata contestata,ma

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Qualunque sia la conclusione da accogliere sugli aspetti giuridici,un fatto è da ritenersi certo,il diffondersi di rapporti vari nelle campagne, per l'affitto dei fondi ,per l'impiego di mano d'opera estranea,per la raccolta e lavorazione dei frutti.Per essi la preoccupazione principale dei giuristi è di predisporre strumenti giudiziari atti a tutelare le parti ed in particolare il proprietario, per l'adempimento degli obblighi assunti e per evitare che si portassero fuori del fondo le cose che vi erano state introdotte dal coltivatore(1).Questo creava certo dei vincoli,come una rete invisibile,ma non tale da impedire al colono di abbandonare la terra. Su questo punto conviene di fermarsi più oltre,dopo avere tentato di avere un'idea sull'entità del fenomeno.

Una storia quantitativa dell'affitto è impossibile,ma possiamo disporre di alcuni indizi da non trascurare.Alfeno Varo,l'alli-evo di Servio,è il primo giurista il quale si occupa del servus quasi colonus (2). Si è rilevato che egli tende ad escludere l'uomo,anche quando è schiavo,dal novero delle cose che fanno parte dell'instrumentum (3), e quindi concepisce il rapporto del proprietario con il servo colono come un mezzo di umanizzazione del sistema.La considerazione,anche se acuta,nonbasta per spiegare la ragione che induce a preferire un servo ad un colono libero per l'affitto del fondo. A me pare che tale ragione debba,se mai,consistere nella difficoltà di trovare contadini liberi cui fittare la terra,se questo si preferiva alla gestione diretta esercitata per mezzo di un vilicus schiavo(4).Alfeno è stato attivo nella seconda metà dell'ultimo secolo della Repubblica, un periodo turbato dalle guerre civili,nel corso delle quali vi furono assegnazi oni di terre ai veterani.E'possibioe che questp facesse dilinuire la disponibilità di liberi coloni.

VARRONE NEL SUO MANUALE SEMBRA POCO INTERESSATO All'affitto delle terre e la sua attenzione è rivolta a proteggere la terra dall'offesa degli animali che un colono vi faccia pascolare(5).E' tropponpoco per trarne qualche indizio sulla diffusione dell'affitto.

Il quadro cambia con Columella, il quale stima utile la locazione se le terre sono lontane e quindi fuori del controllo del padrone(6).Inoltre consiglia di affittare terre cattive e addirittura sterili e principalmente quelle in cui gli schiavi,abbandonati a sè stessi,possono fare i danni maggiori,cioè le terre seminative (7).Solo un mercato con una grande eccedenza

(1) Anche i frutti secondo l'isolata testimonianza di D.47.2.62.8 (Afr.) testo peraltro sospetto (vedi cit.Index Interp.)

(2) D .15.3.16 (Alf.2 dig.); D.40.7.14.pr.(Alf.4 dig.). L'impiego della terza persona,respondit,f a supporre che Alfeno riferisca un responso di Servio.

$3) Giliberti,Servus quasi colonus cit.37 ss.;95 ss. .V.D.33.7.12.2-3 (Ulp.20 ad S ab.) con citazione di Alfeno,che Ulpiano critica

(4) Diversamente Brockmeyer,scr.cit.740 sostiene che il testo prova la diffusione dell'affitto

(5) de re r.2.3.7;1.2.17;1.38.2

(6) agr.1.7;

(7) ivi §6

Senato della Repubblica - Archivio Storico

nus,il quale doveva procedere alla potatura(1). Inoltre le prolungate cattive stagioni,continuae sterilitates,gli ponevano l'esigenza di pensare alle remissiones ,evidentemente per i precedenti coloni.In un'altra lettera si parla delle difficoltà di trovare coloni idonei(2) ed è verosimile che i fondi da affittare fossero nella stessa regione della quale si parla nella lettera precedente(3). Il termine idonei aiuta a comprendere il senso di penuria colonorum.Non si tratta di mancanza in assoluto,ma di scarsità di contadini capaci;questo è detto con enfasi adeo rarum est! (4).

Non possiamo dire con certezza a quali coloni si riferiscono le remissioni,se a quelli precedenti cui era subentrato il nuovo fittuario oppure altri,cui erano fittati fondi diversi.Entrambe le ipotesi sono possibili,ma non quella che tutti fossero nella stessa grande tenuta,come vedremo più avanti.

Naturalmente il punto di partenza è l'estensione del patrimonio terriero di Plinio nella regione. A me non pare dubbio che nella prima parte della lettera diretta a Domizio Apollinare,il quale si era preoccupato dell'ambiente malsano dove Plinio si era recato,questi descriva tutta la regione (5), e non esclusivamente le sue terre. Ma poi si parla specificamente della villa e tutta la lunga lettera è dedicata alla sua descrizione.Il de Neeve indica l'opinione assai diffusa degli studiosi che tutta la regio della prima parte sia appartenente a Plinio come un esempio di "positivist fallacy(6).Ma qui non si tratta di errori metodologici,bensì di una lettura accurata delle fonti. Detto ciò, se si tiene conto delle dimensioni e di tutte le amenità della villa,~~che è semplicemente~~ un sontuoso edificio di abitazione ,senza nemmeno la pars rustica,non si può dubitare che essa abbia

(1) ep.10.8.3 (2) 7.30.3. De Neeve,A Roman Landowner and his Estates.Pliny the younger,Ath.78,1990,387 ritiene che idoneus si debba intendere nel senso finanziario,ma i testi citati di Plinio riguardano casi diversi,cioè di debitori 4.4.2 e 10.54.2.Al significato di idoneus nelle fonti giuridiche è dedicato uno studio di Rosafio negli Atti del X Convegno dell'Accademia Costantiniana,non ancora pubblicati.
(3) Per la localizzazione Sherwin White,440

Bekker Zeitschrift f. Rechtsgesch.
3, 1864, 416 ss.

Andreau

fosse pyin Kniep Gai. inst. comm. III, 280

Colonii partiarii –
Maiger-Maly Locatio-conductio, Wien-München, 1956, 135 ss. 135 ss. Ferrini, Le colonie partiarie, Opere III, 1 ss.; Longo C. Mélanges Girard II, 1
v. Bolla PW XVIII, 4, 2480 ss. (1949)

Kaser, PR 472 afferma che le col. part. derivano da diritti provinciali. Ma questo ovviamente si riferisce alla definizione postclassica delle c.p. come società

se Reeve Colon et colon partiaire Mnemosyne
S IV, 37 – 1984

Finchus as Economic Mit RHD 52, 1984
The Prices of agricultural land. Opuscs IV, 77

Senato della Repubblica - Archivio Storico

CAMERA DEI DEPUTATI

Arcangeli I contratti agrari nel diritto agricoltura e Catone, St. Lauriani

Albertario, Contratti agrari nel diritto agricoltura e Catone, Riv. Dir. Agr. 1936

Rosser nella 1ª metà del 1° sec. a. C.

Interdictum Salvianum - presupposto la locatio e l'urgenza di garantire il giusto per il pagamento dei canoni di affitto -

Un Tribuno della plebe Salvius nel 63 impedì il 2 gennaio al Senato di Nohiarne Antonio nominato (App. b c III, 203 ss - 213 220 IV, 66) e fu più tardi ai sostenitori di Cicerone contro Antonio e poco prima della fine dell'infelice fu la prima vittima delle proscrizioni ivi IV, 65-67. Münzer RE I A 2093 s.

E' inammissibile che egli sia l'autore dell'interdetto. Altri membri della famiglia dei Salvi non raggiungono cariche ~~non~~ prima della fine della Repubblica (Gizzi, Manual 8 869)

Sulla vita pratica Capitolini, Sulla autenticità del testo Roma 1934

Posto nell'età Triumvirale or. Ha un g. Salvius Cos. Ker.) - Una Salvia sposa Augusto, nomina all'insp. (Suet. Oct. 1) -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

gli inconvenienti che Plinio descrive.E'vero che non siamo in grado di valutare l'entità numerica dei fittuari sulla base dei testi giuridici dell'età tardo repubblicana ed augustea,come giustamente osserva Finley(1),ma il giudizio negativo che egli dà sulle fonti giuridiche e sullo scarso interesse dei giuristi per l'affitto dei fondi rustici,dimostra ancora una volta la separazione degli storici,anche quando sono del livello di questo grande studioso dell'economia,dalla storia del diritto. Naturalmente ai giuristi romani non si può chiedere di darci quel che non possono,cioè statistiche,descrizioni del funzionamento pratico dell'agricoltura e farci sapere in qual misura influisse sui comportamenti dei coloni una norma di legge. Ma essi non sono astratti teorici;normalmente il loro interesse è rivolto a casi che si verificavano nella pratica.Dalle fonti che ci sono pervenute possiamo trarre una notevole quantità di testimonianze,che ci fanno intravedere la realtà che stava all'origine delle decisionidei giuristi(2).Nella disputa sulla maggiore o minore diffusione dell'affitto dei fondi in questepoca (3) è difficile giungere a qualche conclusione certa,ma i giuristi ci permettono di intravedere casi concreti,che davano origine e spunto alle loro decisioni.Come si è ripetuto anche di recente(4) la giurisprudenza

(7) L'affitto della proprietà agricola prima di Diocleziano nel volume La proprietà a Roma (trad.it.Bari 1980),124.Le fonti sono raccolte dal Brunt,The Army and the Land in the Romanc Revolution JRS.1962,ripubblicdato in Schneider,Zur S ozial-und Wirtscxhafts= geschichte der späten röòischen Republik,132 n.31.Brunt contrasta l'opinione che la locazione di terre fosse poco diffusa nella tara repubblica,ma anch'egli rileva la scarsità delle fonti dei giuristi. Nello stesso senso del Brockmeyer,de Neeve,Colonus,45 n.21.Vedi anche Capogrossi Colognesi,La proprietà in Roma antica,Roma 1981,258: Gabba,,Del buon uso della ricchezza,

(3) Di recente ribadisce questo iudizio Talamanca,BIDR.31-32,1993 882 a proposito del libro di Ernst

(4) Talamanca in BIDR. 31+32,1993,882 a proposito dello scritto di W.Ernst, sul quale v.oltre

Senato della Repubblica - Archivio Storico

71 5 1 163 213 242

Nella - vii d. 20.1.32 colmo
per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Napoli [illegible] - 54 - 163 213
[illegible] p. 24 n. 54 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

201 3 203 5

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ISTITUTO ITALIANO
PER GLI STUDI FILOSOFICI
Palazzo Serra di Cassano
Napoli - Via Monte di Dio, 14

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI NAPOLI

Lunedì 28 ottobre 1991, alle ore 17, in Palazzo Serra di Cassano, Philippe Boutry, Renata De Lorenzo e Alfonso Scirocco presenteranno il fascicolo speciale de «La Provincia di Napoli» dedicato a

Napoli tra due rivoluzioni
1789 - 1799

redatto in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e pubblicato sotto il patrocinio dell'Ambasciata di Francia in Italia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SALVATORE PICCOLO
Presidente della Amministrazione
Provinciale di Napoli

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Frase Mnemos. 133 della
divisione del vuoto e del pieno
risulterebbe che il metaxyù un
spinto di meno a fare degli
sforzo - non era interessato a
produrre il massimo, ma che il
volano avea un rintezzo ~~che~~
al demone in natura -

Frase 141 modificata - il fumo è autonomo
il metaxyù è ritorto - il pieno è pieno Hume
il vuoto è vuoto

136 interpunto V. 19. 2. 19. 2
relativo all'instrumentum fornito
dal prossimo, nel senso che si trova
N presso e dolce. Ma questo
è detto nell'opposizione dell'Epist.
N hengyo a Aristone - mentre al -
l'inizio Ulpiano Nè omo

Senato della Repubblica - Archivio Storico.

non avrei, tanto specificare, che il fitto è tenuto a prestare "quae valeant instrumenta nomine conductoris praestare"

Ha ragione però nel respingere l'interpretazione di Steinwinter Mayer Maty e Summers, 48 che questo che il capitale del colono insufficiente -

245

CAMERA DEI DEPUTATI

perciò mutuale

139 sostiene a proposito di 10.8 che si doveva trattare di un colono unico -

Plinio

140 s. Contro la tesi di Weber della prestazione di opere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Brockmeyer 735 sostiene che la definizione N Servio (Ø. 19. 2.15.2.) sulla mercede non dovrebbe in caso di gravidanza incontrovertibile del nascituro, al tempo N Plinio non doveva essere dovuta in nessuno, se questi poteva o meno concedere la remissio mercedis in caso di mancata crescita (ep. 10.8.5) continuare sterilitatem. Ma le due ipotesi non sono le stesse.

Br. adduce anche Col. 1.7.1, dove la rimessione è dovuta per la calli maior vis ent praedonis, mentre dove la terra è coltivata con cura si ha sempre guadagno e non detrimentum. Sta nell'ambito servianus - Coque corrisponde a usi. L'A. interpreta nel senso di Plinio, poiché la lex della non parla N una generale forza maggiore, non nel N casi eccezionali. Ma erano i casi più rappresentativi e frequenti.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 740 le espressioni sui generali nell'età Tarquinio Priscum e nell'età augustea non affermano ~~un quadro problema della società~~ primitiva e sviluppo del colonato in quei tempi, ma provano che fatti ~~si~~ non grande numero, che si trova nuovamente con la loro attività e prosperità nel tempo più vicino. Per la diffusione del colonato perché avete le menzioni molto più dei due secoli.

X. 20. 1. 32 (Sem.) Jüdisch. Nitp. - non c'è nell'Indice.

- per la diffusione della locatio sta anche l'interpretazione Salvianum, [del quale parla Alfeno Varo (Tr. Trovato) con cesso contro il colono per le cose date in pegno

Neeve 392 218

E' certo che la legge minaccia vietare di lasciare fin quando gli antichi non fossero stati pagati - - ha 156 critica Loisin 435 che ammette la scelta del creditore - ma a 434 la decisione era nel locatore -

A 391 si fissa la mercede

all'inizio del testo,
che non fosse nella sua
abitudine a nella mente
nella modifica dei fatti. Ne
nelle interazioni sulla sua
intimità (la cenere Betti)

---

ut. 593 La nota Gurney non-Rare
n 159 Labour 39; Johne 143; Gurney
Sallie The Roman Empire Economy
112 Lo generale a vitone lo [illegible]
[illegible] N. [illegible] e cenere un'altra
[illegible]

nato della Repubblica Archivio Storico

fotocopia Bürge 25. 1990, 80 300

Pegno.

La configurazione giuridica delle clausole relative al pegno nelle leges de latone (146 – 150) è in particolare 146: 11: quod depositarunt dominus esto – è controversa. Nel senso che si tratta di pegno e trasferimento della proprietà (lex commissoria) La Rosa, le origini del pegno Studi Arangio, III, 1988, 81 ss. Cautio per la configurazione fiduciaria commissoria e per l'acquisto della proprietà per la res mancipi con iustum initium possessionis stesso, le garanzie delle obbligazioni

Senato della Repubblica - Archivio Storico

giorni Il Paranzpie vol., Padova 1903, 348 -

Altro b'ge. sul pegno v. 61 n. 1.

sulla famiglia v. Cotrone 84 ss.

nt. 63 ss.

Sulla tesi che la clausola revisit da stipulazione Mitteis Röm. Privatrecht 48 n. 22

—

introducta importata vi nata factare essent (8. 43. 32. 7. pr.)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

de Neve, The Prices of agricultural land in Roman Italy and the Problem of economic Rationalism, Opus 4 1895 77 ss. contesta. Molte considerazioni sono giuste in anche abbastanza ovvie. Non la conclusione

Z 30. 2 Lacunae = Numum est idoneos conductores

quasi solamente Mommsen Die Italische Bodentheilung und die Alimentartafeln Schriften V, 141 s e n. 1

sul prezzo della terra — Mommsen op. cit. Schriften V, 128

avverte che la determinazione del prezzo per i singoli fondi delle Tav. alimentari non è possibile, stante le diversità (bontà della terra, tipo di coltura, case e molti altri fattori)

Non per lo meno un limite per la terra coltivabile è fornito da Columella a 1.000 HS. (50.000 HS = 50 mg.) — ma può essere più piccolo se vi sono accessori, in fondo maggiore il prezzo.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

terra come imposto a favore del contadino, perchè gli avrebbe garantito la permanenza sul fondo(1).

Di tutt'altra natura sono opinioni recenti espresse da studiosi, che mirano ad una revisione critica di correnti storiografiche tradizionali. Fra di esse vanno ricordate quelle di Vera per l'aristocrazia agraria a favore dei propri contadini contro la coscrizione militare (2) o di Giardina per il rifiuto degli schiavi di Melania e Piniano di lasciarsi manomettere, interpretato come una prova di umani rapporti affettivi tra schiavi e padroni, anche per influenza di ordine religioso(3). A me non pare che i casi addotti provino molto sulla funzione economica sociale delle forze di lavoro subordinate. A parte il carattere agiografico dei testi sulla vita di Melania non si può ignorare che il timore degli schiavi di essere abbandonati a loro stessi senza mezzi di vita con la manumissione era tradizionale(4) e comunque non prova se essi fossero impiegati come fittavoli o in tenute coltivate con gestione diretta.

Per quanto riguarda le pressioni dei proprietari terrieri contro il reclutamento dei contadini, esse non provano altro che l'interesse a mantenere il contingente di liberi lavoratori della terra, ma non certo la diffusione degli schiavi coloni;

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

Rosario

304

SENATO DELLA REPUBBLICA

Non nel corso di eseguir di testi, che ne tronca nettamente il chiaro significato!

Perciò parte del progetto di acquistare un terreno contiguo è dovuta i vantaggi che ci promette una tale unione: una sola amministrazione con risparmio di spese - (suppellettili, giardinieri, operai e anche attrezzature più in ordine) - con l'argomento che è difficile mica tutto lì in un solo luogo anzitutto disgiungere in vari - l'argomento centrale è il pericolo di esporre una proprietà così grande alle stesse intemperie ed agli stessi casi - Questo contrasta nettamente con l'idea che una villa non esiste e non produce, l'idea chiara -

Non dici l'idea di una villa storica, ultimo tramonto, magnifica o no?

Non dici che [illegible] ?

Senato della Repubblica - Archivio Storico

In un recente studio P. Rosafio, Rural labour organization in Pliny the Younger, Analecta Romana Instituti Danici, 1983, 67 ss. sostiene sulla base di una diversa interpretazione dell'uso di termini agri agellus praedium in Plinio, ~~[illegible]~~ in contrapposizione a fundus che in Nepotiano 8, 1-80, 16, 211 vuol dire ager con villa, notando che le proprietà di Plinio, ~~[illegible]~~ in Tiferum Tiberinum erano divise in agelli, nessuno dei quali dotato in fatto di un dominus.

Inoltre gli actores in ep. 3, 19, 2 sembrano incaricati di curare i rapporti con i fittavoli e il procurator nell'amministrazione centrale

Fundus recurrit ep. 8, 50. 16, 211 è un latifondo con una villa. Il testo non è di Nep. ma di Fiorentino. Nep. è 27 fr. ed.

La villa a T.T. era quindi un centro operativo, ma non produttivo centro della loro vita in quelli siti in fitto.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

pretazione che precede è stata però di recente contestata,con una evidente forzatura del testo,riconoscendo da un lato che il novus colonus era davvero un colono singolo(4) e non la collettività dei coloni,ma sostenendo che tale colono era il fittavolo solo di uno dei fondi,dei quali sarebbe composta la tenuta,mentre gli altri coloni cui si riferiscono le remissiones non sarebbero i vecchi coloni,ma gli altri fittuari che sarebbero stati lasciati sulla terra,dato il fastidio di trovare idonei coloni che scarseggiavano.Tale interpretazione trasferisce di peso al caso in esame quel che si trova nell'altra lettera ,nella quale tuttavia non vi è nulla che autorizzi a supporre,che Plinio ,pur essendo staco di ascoltare i continui lamenti dei contadini,avesse preferito di lasciarli sulla terra per evitare la molestia di mettersi alla ricerca di coloni idonei.Ma il testo distingue nettamente le due cose,i lamenti dei contadini e la locazione dei fondi.Anche dal lato stilistico esse sono separate. Instatet necessitas agrorum locandorum ,un fastidio che si aggiunge ad un altro, che consiste proprio nella ricerca di nuovi coloni e non di rinnovare la locazione a quelli che c'erano.Se Plinio avesse voluto dir questo si sarebbe espresso differentemente ed invece di locatio avrebbe detto relocatio o renovatio locationis,che non si vede perchè avrebbe dovuto essere tanto fastidioso da essere un impedimento al suo lavoro di intellettuale,di cui parla subito dopo.Infine si deve rilevare che la data della lettera di 10.8.3 è il 107,mentre quella di 7.30 è assai probabilmente il 99(5).

L'ipotesi che il fondo che dava un reddito di 400.000 HS si componeva di vari poderi si fonda anche sulla congettura che Plinio usasse il termine fundus nello stesso senso in cui esso ricorre nelle definizioni dei giu-

Senato della Repubblica - Archivio Storico

(1)

costosi,ma principalmente fondi di limitata estensione non erano adatti per insediarvi una villa con schiavi e necessariamente la coltivazione o era condotta dal proprietarrio con la sua famiglia o da un fittavolo.Che il piccolo podere fosse sopravvissuto alle grandi trasformazioni della fine del 3° secolo non è una scoperta dei nostri giorni.Con tutta la possibile chiarezza questo era stato già posto in evidenza dal Mommsen(1) e tanti altri ed io stesso l'avevo più volte rilevato(2).La documentazione è incontestabile.Le Tavole alimentari ci hanno lasciato una testimonianza indubbia del fatto che numerosi fondi potevano essere passati in proprietà di una sola peresona,ma restavano tuttavia divisi e distanti,come risulta dai confini indicati nelle registrazioni.Talvolta si ha anche la prova che essi erano dati in fitto e tra le particolarità della gestione non manca la menzione delle remissio colonorum,degli interessi sul proprietario precedente per l'acquisto e per gli schiavi che ad essi erano stati ceduti(3). La distinzione tra la proprietà e la gestione è quindi necessaria e questo permette di comprendere come potesse esservi una tendenza alla concentrazione della proprietà e nello stesso tempo la suddivisione di essa in poderi distinti,che venivano dati per la coltivazione a fittavoli. Naturalmente dalle Tavole alimentari non si può trarre molto sulle forme della gestione,ma la frammentazione della terra è un fatto,che induce a considerare come molto attendibile l'ipotesi predetta.

danaro pagato

Passiamo ora alla nostra fonte principale per quest'epoca,Plinio il giovane.Nonostante l'enorme quantità di studi intorno al personaggio ed al suo epistolario,un documento di vita vissuta e non un manuale teorico,varie questioni importanti rimangono aperte sulle proprietà e sulle forme di gestione.Alcune sono tali veramente e derivano dalle stesse fonti,altre sono un'invenzione di studiosi alla ricerca dell'originalità a tutti i costi. Ai fini del nostro studio,la prima reale difficoltà nasce dall'interpretazione delle parole penuria colonorum in ep.3.19.7.Penuria,è vero, può anche intendersi nel senso di mancanza di mezzi ed a questo potrebbe indurre il pronome hac che precede.Ma la logica del testo non ne guadagnerebbe,perchè la diminuzione del valore di un fondo non poteva dipendere dal fatto che un colono era privo di mezzi,dato che era sempre possibile sostituirlo con un altro. Questo è così vero che Plinio aveva dovuto recarsi sul luogo,perchè appunto in un'altra tenuta vi era un novus colo-

italische

(1) Die Bodentheilung und die Alimentartafeln,(1884),Schriften V,145
(2) Storia della Costituzione rom.II,265,294,298;IV,317;Storia econ.2238ss.
(3) Tab.Vel.VI,75 ;il testo è di non facile interpretazione,vedi la nota in FIRA.III,378 n. 6 (Arangio Ruiz)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

gedo. Infatti egli parla dell'urgenza di recarsi sul posto,perchè un nuovo colono doveva dare inizio alla potatura.Ma si era nel settembre e la potatura non era imminente.E'vero che Columella prevede che in determinate terre i lavori potevano cominciare subito dopo il raccolto(1) ,ma in un altro luogo afferma che una potatura ottima si doveva fare Calende di marzo fino a 10 giorni prima di quelle di aprile, se però le gemme non si muovevano(2). Se questo era l'uso anche nella zona di Tiferno (3),allora vi erano ancora vari mesi di tempo. Il resto è generico,il novus colonus,le remissioni che non si sa a chi si sarebbero concesse, i modi della gestione. Così stimiamo una inutile esercitazione letteraria il tentare di trarre da questa lettera più di quanto il suo testo ~~ci apprende~~ ci fornisce.

Un'altra importante lettera riguarda l'acquisto vagheggiato da Plinio di un grande possesso vicino al suo.Esso ci apprende che la decisione del vecchio proprietario di vendere l'instrumentum del fondo,compresi gli schiavi, per il mancato pagamento della mercede da parte del colono, aveva peggiorato la situazione,perchè privi dei mezzi per la coltura della terra i contadini avevano avuto un più scarso prodotto e quindi l'indebitamento verso il padrone era ben presto di nuovo aumentato. Una terra quindi molto fertile per la debolezza dei coloni era stata così mal coltivata da perdere parte del suo valore.Il prezzo era dunque molto conveniente,ma occorreva dotarsi degli schiavi occorrenti e per averne di onesti era necessario pagarli ad alti prezzi(4).Sappiamo così che il proprietario ,qualunque fosse il modo di gestione,forniva l'instrumentum c.d.vocale,mentre del bestiame,macchine ed attrezzi non si dice nulla o perchè vi erano o perchè spettava al nuovo colono di provvederli.

La lettera ha però un altro dato di grande interesse.Nell'esporre i motivi che spingevano all'acquisto Plinio enumera la pulchritudo iungendi e poi la comodità di poter visitare entrambe le ville con un solo viaggio ed infine di poterle fare amministrare da un solo procurator e quasi avere gli stessi actores.L'intenzione era di colere et ornare una villa,tueri semplicemente l'altra: con notevole risparmio ,della spesa per la suppellettile, il personale della casa ,atrienses ,topiarii ed anche operai,fabri, e tut-

(1) 4.23.6Già in questi testo Columella dice che quanto più si ritarda tanto più si ottiene di frutto.
(2) 11.2.26.Non tiene conto di questo testo White,Roman Farming,239, secondo il quale Columella raccomanda la metà di ottobre,nè rileva che lo scrittore aveva già osservato l'opportunità di ritardare.
(3) Attualmente
(4) 3.19.7

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Prendiamo dunque da Plinio quello che le sue lettere possono vera= te darci, preferenza dell'affitto sulla gestione diretta con schiavi e tentativo di migliorare il ,suo reddito con la colo= nia parziaria,cattive condizioni della produzione,,equipaggia= mento/con schiavi,di caro prezzo se onesti e capaci, anche per le ter= te date in fitto,scarsità di coloni idonei. Il resto è incerto e dubbie le ipotesi proposte.

Negli ultimi anni si è ravvivata la discussione sulla maggiore o minore redditività ed economicità dei due contratti e sulla suggestione di idee moderne si afferma la superiorità della locazo ne,in quanto questa avrebbe spinto il colono al massimo sforzo per procurarsi il danaro necessario per pagare l'affitto.E'facile replicare a questo argomento, anche anche la mezzadria poteva spingere il colono al massimo sforzo per aumentare la sua quota di prodotto. Quanto al proprietario già i dubbi iniziali di Plinio poongno in evidenza i suoi lati negativi.Si aggiunga che un assiduo e pesante controllo limitava la libertà di iniziativa del colono, con pregiudizio del rendimento,che si ripercuoteva sulla quota dl proprietario.E poi,in caso di cattivo raccolto non risorgeva la stessa questione della remissio?

Anche le remissioni vengono assunte come un incentivo,in qua to avrebbero reso più desiderabile il contratto di locazione(1). Nella loro configurazione originaria esse garantivano al fittavolo di non essere vessato dal proprietario,allorchè il raccolto era stato in tutto od in buona parte distrutto da eventi naturali,cui non si poteva resistere:così nella definizione di Servio Sulpicio riprodotta da Ulpiano(1). L'elaborazione dei giuristi estende

Senato della Repubblica - Archivio Storico

(1) D.19.2.15.2-3 ((Ulp.32 ad ed.)Sul tema da ultimo Frieer,Law,

nuito per la povertà del colono,dato che non era impossibile sostituirlo.Lo stesso Plinio aveva dovuto recarsi sul luogo,perchè vi era un novus colonus,il quale doveva procedere alla potatura(1). Inoltre le prolungate cattive stagioni gli ponevano l'esigenza di pensare a remissiones ai coloni(2).In un altro passo si parla di difficoltà di trovare coloni idonei(3).E'verosimile che i fondi da affittare fossero nella stessa regione. Il termine idonei ci aiuta a comprendere il senso di penuria nella lettera citata.Non si tratta di mancanza in assoluto,ma di scarsità di contadini capaci;questo è detto con enfasi:adeo rarum est.

Ai fini della presente ricerca,l'interesse maggiore per le lettere di Plinio consiste nel fatto che egli,dopo avere sperimentato per la gestione delle sue ampie proprietà l'affitto anzichè la gestione diretta,era ,era molto deluso dei risultati e quindi pensò di ricorrere,come ad una medicina per un male grave,ad una sorta di colonia parziaria,nella quale i frutti sarebbero stati divisi tra proprietario e colono.Ma anche questo contratto aveva i suoi lati negativi(5)..Non sappiamo se dal lato del rendimento per il proprietario i risultati erano stati migliori,ma sappiamo che le spese erano cresciuite,perchè occorreva un assiduo ed attento controllo e quindi l'impiego di un personale supplementare.Così nè la gestione diretta , nè l'affitto,nè la colonia parziaria andavano bene. Anche se i lamenti vanno ridimensionati,perchè Plinio traeva dal reddito delle sue entrate mezzi cospicui,che gli permettevano di essere largo di opere di munificenza,qualcosa di vero si dovrà pure

(1) ep.10.8.3 (2) ivi;quali coloni,non certo i precedenti,che avevano lasciato le terre.

(3) ep.7.30.2.De Neeve,A Roman Landowner and his Estates.Pliny the younger,Ath.78,1990,387 ritiene che idoneus debba intendersi in senso finanziario,ma i testi addotti riguardano caSI DIVERSI, cioè di debitori, ep.4.4.2 e 10.50.4.Al significato di idoneus è dedicato uno studio di Rosafio negli Atti del X Convegno dell'Accademia Costantiniana,non ancora pubblicati.

Di questo stesso Autore non posso accettare l'interpretazione che Plinio per evitare la molestia di cercare nuovi coloni rinnovava il fitto a quelli esistenti: il senso è chiaro instat et necessitas.....perquam molesta". Dunque molesta ma necessaria.

(4) ep.9.37.4

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ammettere nella motivazione del mutamento. Del resto Plinio aveva chiesto ed ottenuto il congedo dall'imperatore perchè vi era un nuovo colono, e si doveva iniziare la potatura(1). Da che cosa dipendeva questo crisi dell'agricoltura e quindi le continue difficoltà con i coloni? Non certo dalla qualità della terra,come risulta dalle stesse testimonianze delle let= tere.A me non pare dubbio che nella prima parte della lettera T (2) diretta a Domizio Apollinare, il quale si era preoccupato dell' ambiente malsano dove Plinio si recava,questi descriva tutta la regione e non solo le sue terre, nè occorre per tesi dipingere l'opposta interpreetazione ricorrere alla "positivist fallacy"(3) degli studiosi. Ma la maggior parte della lunga lettera è descrittuna sontuosa villa,senza nemmeno un accenno alla parte rustica,che non poteva mancare. Intorno alla villa dalla collina scendendo verso il mare stava una grande estensione di terre,le cui caratteristiche sono poste in evidenza e rive= lano il comppiacimento del proprietario,boschi cedui che scen= dono verso il mare,tra di essi campi fertilissimi al pari quel= li della pianura,poi vigneti.Non conosciamo le dimensioni del= le singole colture,ma la vigna è con probabilità la parte più considerevole. Se questa è la tenuta dal cui affitto si ricava= vano 400.000 HS,come scrive Plinio all'imperatore per giusti= care la domanda di congedo, si tratta di, essa era molto red= ditizia,ma non siamo in grado di trarre dal reddito un cri= terio per il calcolo dell'estensione(4).Ora si pone perfino in dubbio che la somma indicata fosse quella di un quinquennio, dato che questo era il termine di solito praticato per l'af= fitto delle terre(5). Per di più non siamo certi che la gestio=

(2) ep.5.6 (3) De Neeve, Athen.1990 cit.,368
(4) Sulle varie ipotesi,cit.in De Neeve,ivi 380 n.91-93
(5) Sempre De Neeve,Ath.1990 cit.382 e n.101 con le fonti. A me pare,con la maggioranza degli interpreti,che il fitto fosse quello annuo

(1) In realtà si era nel settembre e la potatura non era imminente.In terre con clima temperato il tempo più adat= to era dalla kal.di marzo fino a 10 giorni prima di quelle di aprile,se le gemme non si muovono: Col.11.2. Altrove si parla anche dell'ottobre, Col. 4.23, e solo di questo dato tiene conto White, Roman Farming, 239.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ne fosse unitaria,cioè affidata ad un solo colono- in tal caso il novus colonus di cui si è detto,o ripartita in vari poderi, se il reddito di 400.000 HS fosse quello complessivo di tutte
(1) le proprietà della zona o solo quello della tenuta maggiore. Abbiamo informazioni preziose,ma anche ambiguità e veri indovinelli e l'arte dello storico non è quella di risolverli con la fantasia. Una ipotesi senza fondamento è quella che vi fosse un centro direttivo ed uno produttivo(2). Nella lettera in cui si parla del vagheggiato acquisto di una grande proprietà contigua,il cui valore era caduto da cinque milioni di HS a tre per la cattiva coltivazione,si enumerano le ragioni a favore e quelle contro.Tra le prime la pulchritudo iungendi,la comodità di poter visitare entrambe le ville con un solo viaggio ed infine di poterle fare amministrare da un solo procuratore e magari con gli stessi actores.L'intenzione era di colere ed ornare la prima-ovviamente quella già descritta- tueri semplicemente l'altra,con notevole risparmio delle spese per la suppellettile ed il personale addetto alla casa.(3). Nonostante il chiaro senso del testo si estrae dal cappello del prestigiatore la teoria dei due centri e la si avvalora con riferimenti alla gestione delle terre delle Tavole alimentari di Veleia(4),sebbene si riconosca che questa "was not reproducible elsewehre"(5).

---

(1)Una via di mezzo propone ora Rosafio,Rural Labour Organization in the Pliny the Younger,Analecta Romana Instituti Danici, 1993,70,il quale accetta la tesi di de Neeve che il novus colonus sia unico,ma ritiene che i rimanenti coloni cui si dovevano le remissioni erano fittuari di fondi diversi,ma rientranti nel reddito di 400.000 HS.

(2) Garnsey & Saller,The Roman Empire,Berkeley a. Los Angeles,1987, 64.Sulle loro orme Rosafio,scr.cit.68 cerca di avvalorare l'ipotesi con l'argomento terminologico che ager è un terreno senza edifici,fundus con edifici,attribuendo a Plinio l'uso di una definizione di Ulpiano in D.50.16.211 (questo testo è però di Fiorentino, quello di Ulpiano è 50.16.27 pr.).Ma Plinio all'inizio di 3.19.1 parla di praedia agris meis vicina; lo stesso per gli agri in 10.8.

(3) ep.3.19 (4) Su di esse v.lo studio eccellente di Lo Cascio,Gli alimente,l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma,RAL.XXXIII,1978 (pub.1979),311,nemmeno citato nella bibliografia,come del resto quasi interamente quella italiana,una diecina di titoli su oltre 600 ! Sul tema vedi la mia nota in questa Riv.

(5) op.cit.71

Senato della Repubblica - Archivio Storico

che la fonte più cospicua delle sue entrate era il reddito delle sue ampie proprietà(1), con il quale sosteneva le spese adeguate al suo rango ed inoltre elargiva somme ingenti per donazioni ed opere di munificenza per comunità locali(2), e procedere all'acquisto di grandi tenute,magari ricorrendeo a prestiti o alla cassa del suocero(3). I dati disponibili non permettono tuttavia di conoscere,se non in via approssimativa ,il rendimento delle proprietà di Plinio(4),nè possiamo assumere i riferimenti delle sue lettere,che hanno sempre un valore episodico,come una rappresentazione di uno stato generale delle cose.I cattivi raccolti potevano dipendere da calamità naturali(5),ma è dubbio che le parole communi temporis iniquitate(6) alludono ad un periodo di alcuni anni cattivi,perchè il termine communi sembra avere un senso più generale. Per quanto riguarda il mantenimento dei coloni nei fondi non è affatto certo che Plinio preferisse di lasciarli anche se inadempienti o poco efficienti per timore della penuria colonorum(7), perchè vi sono indizi del contrario(8). La tesi del Fustel de Coulanges molto diffusa che il colono inadempiente restava di fatto vincolato alla terra,perchè la legge gli avrebbe impedito di lasciarla prima di avere pagato il suo debito(9), non ha fondamento. Il regime giuridico della locazione dei fondi rustici prevedeva che le cose mobili portate dal fittavolo sulla terra,invecta et illata,fossero mediante un patto date in garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e potevano quindi essere vendute dal locatore e comunque non potevano essere asportate,ma non imponeva affatto al conduttore l'obbligo di restare sulla terra.La costruzione,come sempre suggesstiva e brillante del Finley(10),coglie nel segno per

(1) Finley,in Studies in Roman Property,112 ss. ed altri,anche nella mia Storia economica,II,243
(2) Fonti in Duncan-Jones,The Economy of the Roman Empire,27 ss.
(3) ep.3.19
(4) E' ora nuovamente discusso se il reddito di oltre 400.000 HS di ep.10.8.5 sia di un anno solo o di

Senato della Repubblica - Archivio Storico

a miglioramenti ed investimenti.Il proprietario,di solito,era interessato a riscuotere la mercede e non era sensibile ai la= menti,magari fastidiosi dei coloni,nè alle esigenze di una buona coltivazione.E' difficile calcolare il reddito medio, anche se le medie ci dicono poco,ma è ancora più difficile stabilire quale fosse in pratica l'entità del canone.Nemmeno per il vigneto possiamo farci un'idea precisa,date le controversie fra gli antichi intorno alle possibilità produttive.Certo un ottimo vigneto ben coltivato in terreno e clima adatti avrà reso bene, ma non possiamo trascurare il lamento di Plinio il vecchio sulla decadenza delle qualità pregiate,cui si preferiva la quantità(1). Considerazioni analoghe si possono fare per altre colture,l'oli= vo,i cereali e via dicendo,compreso pascolo e bosco.Preferisco astenermi, dalle molteplici esercitazioni quantitative.Un punto è decisivo: a quanta parte del valore del prodotto,in natura o moneta corrispondeva il fitto e quel che restava al contadino in che misura le remunerava per il lavoro compiuto?

Senato della Repubblica - Archivio Storico

305

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

9 16 2
9 20 2
8 2 1 prob.
1071108
autun 107
Singa opo
la mez. quinta 108/109
107/108

visitum ne pter 3.19.6
9,37.2-4

Esi ii Brent JOS 1962
7/n. 31

Senato della Repubblica - Archivio Storico

3.19.1

3 9.3

3.19. Descrizione dell'acquisto
Nota precedente e V.6 descrizione
della regione - . Prima perché questa
lettera è già in mano [SW 253 - ma
dove si trova?]

---

primum clam. esse 7-30.3
idoneos conductores,
9.37 [nota SW cristi nell'aggiunta
lo 85 sa.

2.4.3 - 215.2 vectibus cap. fu cattiva
cattiva. 4-3 poco ~~pronta~~ pronta

2.15.2 procedit motum parum
colunnula fractus
2.4.3
propter conditiones vectibus cyllindrum descendere

Senato della Repubblica - Archivio Storico

glia del proprietario-coltivatore. ~~e del fittavolo~~ Tali forze di lavoro estranee partecipavano in modo vario alla ripartizione dei frutti con ~~a parte del prodotto, parte di~~ il quale venivano remunerate e quindi erano anche partecipi del rischio. Questi sono elementi comuni alla colonia parziaria, ma non sufficienti per ritenere che questa fosse il negozio adoperato. Mancavainfatti la possibilità per il partiarius di procedere all'intera gestione, proprio perchè egli non era un fittavolo, nè il rapporto era stabilito per un tempo determinato, ma solo in fun=

---

(1) Così anche giustamente Neeve, Colonus, 16 e Mnem. 37, 1984, 127 e n. 60
(2) Cic. ad fam. 16.1.1; Verg. ecl. 1 e 9. Poi non si può trascurare i testi di Catone, dei quali ci occupiamo ora.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

quel che riguarda la disuguaglianza tra proprietario e colono,ma si spinge troppo oltre allorchè sostiene che il fittavolo insolvente era esposto in quanto debitore all'esecuzione personale,che consiste= va nell'addictio,che si sarebbe trasformata in lavoro obbligatorio. Bastava questa minaccia,che era nell'aria,anche senza che fosse at= tuata,per costringere il colono debitore a restare nel fondo fin quando il proprietario volesse.Il Finley riconosce che le fonti sono poche ed oscure,ma ritiene certo che il lavoro forzato fosse una conseguenza dell'addictio.Ammettiamo pure che questo fosse il regi= me giuridico.Perchè mai il colono,che sapeva di essere esposto a questo rischio, avrebbe dovuto attendere passivamente e non lasciare il fondo,prima ancora che il proprietario iniziasse l'azione per farlo condannare e poi,ottenuta la condanna, procedere all'actio iudicati con le sue conseguenze.Il Fustel dice ed il Finley gli fa eco,che i fittavoli inadempienti erano trattenuti dalla terra,ma questa è solo una congettura,contro la quale sta la prevedibile e naturale reazione del contadino e nessuno poteva impedirgli con mezzi legali di lasciare la terra. D'altra parte l'addictio si attuava mediante una sorta di prigionia privata,cose ben diversa dal lavoro in pagamento di un debito scaduto. Il proprietario avrebbe dovuto trasformare il fondo in un carcere,sopportando così ulteriori oneri di vigilanza. Per di più Plinio ci fa sapere che i coloni inadempienti,disperando di poter pagare mai i debiti pregressi "rapiscono e consumano tutto quello che nasce".Che interesse aveva dunque il proprietario a far coltivare il suo fondo da coloni imprigionati?

D'altra parte vi sono problemi aperti sulla storia dell'esecuzione personale,che si intrecciano con quelli della cessio bonorum.L'Editto del prefetto dell'Egitto nel 68,Tiberio Giulio Alessandro, vieta l'esecuzione personale,cioè l'imprigionamento del debitore, salvo che per i debiti fiscali e richiama una disposizione di Augusto,secondo la quale l'esecuzione doveva avvenire sui beni e non sulla persona del debitore(1). Quale portata ha questa testimonianza, è circoscritta all'Egitto o vale anche per altri luoghi? Inoltre vi sono numerosi problemi oscuri dell'addictio(2), che davvero è impossibile su fragilissime basi costruire l'ipotesi di un lavoro forzato del debitore,il che se mai poteva essere avvenuto nell'arcaico nexum. Non varrebbe addurre a sostegno l'argomento delle difficoltà di trovare nuovi coloni,perchè Plinio,come si è visto,usava

(1) FIRA,I,319 s.n.58.Il testo è peraltro di interpretazione controversa. Il Mitteis,seguito da F.La Rosa,L'actio iudicati nel diritto romano classico,Milano 1963,94 s.n.97 pensa ad un riferimento alla lex Iulia de cessione bonorum,ma il Guénoun,La cessio bonorum,Paris 1920,22 ss. con altre cit.una costituzione di Augusto;vedi anche Solazzi,Il concorso dei creditori nel diritto romano,Napoli 1943, IV,134,secondo il quale questa costituzione avrebbe potuto estendere all'Egitto la cessio già introdotta da Cesare.Il Von Woess,Personalexecution und cessio bonorum im römischen Reichsrect,ZSS.1922,492 n.4 pensa ad un provvedimento che estendeva la cessio alle province.Singolare è l'uso del termine βούλησις invece di βούλευσις.

(2) Lenel,Edictum³, 412.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

e precisa la nozione di fora maggiore(1),comunque non l'ammette in casi di diminuzione del reddito per effetto del mercato e Papiniano compensa la remissio con il maggior prodotto di annate buone successiv e o anche precedenti(2). Anche gli imperatori interv engono,segno dell'interesse politico alla questione.La finalità era certo anche economica,ma solo nel senso di evitare che il colono non fosse ridotto in u na condizione estrema di povertà,che avrebbe influito negativamente sulla buona coltivazione della terra(3).

Il colono vincolato. Le Lettere di Plinio,le remissioni ed i provvedimenti rivolti ad affezionare il colono alla terra,di cui faremo cenno,dimostrano che già nell'alto impero e poi successivamente non vi erano vincoli di fatto del fittavolo.Essi costituiscono una prova decisiva contro la tesi del Fustel de Coulanges che che il fittavolo,se indebitato,era di fatto legato
(4) alla terra.Anche Finley ha fatto propria quest'opinione(4).Data la minaccia della procedura esecutiva personale,che era nell'aria, il colono non era libero di abbandonare la terra.Senza dubbio egli era la parte più debole,ma nessuno poteva impedirgli di lasciare la terra prima che fosse iniziata un'azione esecutiva.Comunque l'addictio non era un provvedimento automatico,essa era pronunciata dopo un'n'azione che dichiarva l'insolvenza del debitore inadempiente e non siamo nemmeno certi che a cominciare dall'età di Augusto continuasse ad esistere l'imprigopnamento privato per debiti(5). Ma anche se la prigione privata esisteva, essa non poteva dar luogo ,ad un lavoro coatto per estinguere il debito.Percviò ai fi ni ecvonomici esso non era di alcuna uti=

(1) Gaio distingue la vis maior da una detta minor, D.19.2.25.6 (Gai 10 ad ed.prov.),la cui genuinità è controversa.Vedi i cit.in Pinna Parpaglia,Vitia ex ipsa re,Milano 1983,61 ss.
(2)
(3) Per la finalità economica anche Frieer,BIDR.cit.268,ma non sono d'accordo sul carattere di incentivo.
(4) Studies in Roman Proprierty,(trad.it),139 s.
(5) L'Editto del Prefetto dell'Egitto,Tiberio Giulio Alessandro del 68 d.C. FIRA,I,319 S.n.58vieta l'esecuzione personale,salvo che per i debiti fiscali,e cita una disposizione di Augusto.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

che provoca un modico danno
gurazione giuridica,Gaio distingue la vis maior da una minor(1) e Papiniano aggiunge la sterilitas,ma reputa che il proprietario possa esigere anche l'intera mercede condonata se l'annata successiva sia stata molto abbondante,ubertas.Così anche se un ottimo raccolto vi sia stato nelle annate precedenti. Sembra però dal testo che si tratti di un responsao relativo all'interpretazione di una donatio.Anche gli imperatori sono intervenuti più volte,segno dell'interesse politico per il tema.Comunque nella storia dell'istituto il danno provocato al fittuario da una caduta dei prezzi sul mercato non è mai considerato come causa di remissio.

E' giusto attribuire la remissio non solo a motivi di equità o di interna logica giuridica ma anche a finalità economiche(3),le quali consistono a mio parere non già nel fine di incentivare il contratto,ma di non ridurre il colono in una condizione estrema di povertà,che avrebbe influito sulle capacità di normale coltivazione del fondo. In, quanto diretta a proteggere il fittavolo contro gravi eventi naturali,essa non può collegarsi a fattori di crisi dell'agricoltura,che derivano dal mercato o dalla generale insufficienza delle strutture agrarie ed in primo luogo dal basso livello del reddito dei lavoratori e se schiavi dal loro stesso stato(4).

Un altro tema è di grande importanza per la storia della condizione personale del colono .Dal Fustel de Coulanges in poi si è venuta affermando sempre di più l'opinione che il fittavolo fosse di fatto vincolato alla terra se in debito verso il proprietario.Scrittori di grande autorità,come il Finley,fanno propria questa opinione(5). Senza dubbio vi era una disuguaglianza tra i due soggetti del rapporto,ma questo non implica che il colono insolvente fosse esposto in modo automatico all'esecuzione personale che comportava l'addictio e si trasformava in lavoro obbligatorio. Bastava questa minaccia,che era nell'aria, per costringere il colono debitore a restare nel fondo fin quando il proprietario volesse. Ammettiamo pure che il regime giuridico fosse quello ipotizzato.Ma il colono,che sapeva di essere esposto al rischio di subire un processo,che si concludeva con l'esecuzione personale,poteva lasciare il fondo prima della scadenza. D'altra parte l'addictio si concretava in una sorta di prigionia privata, cosa ben diversa dal lavoro in pagamento di un debito. Il proprietario avrebbe dovuto

essa ha ricevuto un'importante conferma dal ritrovamento di un frammento papiraceo dove è riprodotto una parte del testo di Ulpiano uguale al § 1 dalle parole aut villa fino a videamus del § 2. Segue poi Et refert,che introduceva con il nome di un giurista la citazione di Servio.Il frammento è edito da Arangio Ruiz nel 1957 ed è poi ristampato in Studi epigrafici e papirologici (a cura di Bove),Napoli 1974,463 ss. ed in PSIXIV n.1449

Sottovaluta l'importanza del nuovo testo Frier,op.cit.,che a pag.243 n.28 non lo cita nemmeno ed a p.259 n.103 limita l'intervento dei compilatori solo all'eliminazione del nome del giurista.

(2)D.19.2.25.6 (Gaio 10 ad ed.prov.) ,la cui genuinità e controversa.Vedi le citazioni in Pinna Parpaglia,Vitia ex ipsa re,Milano 1983,61 §§.

(3)Così anche Frier,BIDR. cit.268,ma non sono d'accordo sull'effetto di incentivo

(4) Sulla crisi e le sue cause rinvio a quanto ho scritto nella mia Storia economica,244 ss.con prove ed argomenti nemmeno discussi dAGLI STUDIOSI attuali che si pronunciano contro l'esistenza di una crisi in agircoltura.

(5)Studies in Roman Property, (trad.it. 139

Senato della Repubblica - Archivio Storico

trasformare il fondo in una sorta di prigione vigilata,con spese ulteriori. D'altra parte vi sono problemi aperti nella storia dell'esecuzione personale, che si intrecciano con quelli della cessio bonorum.Un Editto del Prefetto dell'Egitto,Tiberio Giulio Alessandro, del 68 d.C.,vieta l'esecuzione personale,cioè l'imprigionamento,salvo che per i debiti fiscali e rinvia ad una norma di Augusto,secondo la quale l'esecuzione doveva avvenire sui beni e non sulla persona del debitore(1).Questa norma non si può ritenere circoscritta all'Egitto.Inoltre vi sono problemi oscuri che riguardano l'addictio (2). Su tali fragilissime basi non si può costruire la tesi di un lavoro forzato del colono.

Nè vale per affermare il vincolo del colono l'esistenza dei mezzi accordati al proprietario sugli invecta et illata o addirittura sul raccolto, che non si sarebbe potuto portare via dal fondo prima di aver pagato il fitto(2).Nè l'una o l'altra minaccia avrebbe potuto impedire al colono, che non riteneva remunerativo proseguire nella coltivazione di un determinato fondo di allontanarsi.E se vi restava,egli,come Plinio attesta,lavorava per disperazione:rapiscono e consumano tutto quello che nasce"(3).

Il quadro complessivo delle testimonianze letterarie,giuridiche ed epigrafiche,non è molto incoraggiante per la tesi abbastanza idilliaca,che il contratto di locazione era utile per entrambe le parti.Lasciamo pure le testimonianze di Plinio e consideriamole tra i lamenti consueti dei proprietari. Ma il fatto è che i coloni non resistevano sulla terra. Columella indica come una rara fortuna avere un colono nato sul fondo.Le iscrizioni epigrafiche ci danno un numero minimo sul totale di coloni che sono stati a lungo sullo stesso fondo(4).Anche i casi di arricchimenti di contadini sono tanto scarsi,da fare notizia(5).E senza l

Senato della Repubblica - Archivio Storico

lità ed anzi avrebbe determiano per il proprietario un ulte= riore onere,quello cioè di provvedere alla custodia ed all'ali= mentazione del debitore.Meglio operva il peg no sugli inve"cta et illata,che.sopra esteso ai frutti(1), o le azioni possessorie.Ma nessunio di tali rimedi era tale da vincolare il colono alla terra.

Se questo era lo stato delle cose nel 1°secolo dell'impero,non si può dire che esso migliorasse nei secoli successivi.Le ricerc he di Sirago,che mantengono la loro pina validità,salvo la fiducia a mio parere eccessiva sugli effetti benefici della colonia parzia= ria,lo dimostrano.Altri elementi emergono da studi più recenti,in particolare da Carandini e da altri sulla crisi del 2° secolo.Le misure ben note nei saltus imperiali,che vanno sotto il nome di lex Manciana confermano che senza incentivi e stimoli molto con= venienti era difficile invogliare i contadini a mettere a cultura terre poco ricercate. Ma non di rado i contadini si lamentavano del trattameto,come da tempo ,il Rostovzv ha posto in evidenza.

Non occorre dilun,garsi su testimonianze,che sono state studiate tutti i lati. Il fatto è che per le loro condizioni di vita i fittavoli non resistevano a lungo sulla terra,anche se essi aveva= no la fortuna di avere un padrone tollerante e comprensivo,come Plinio descrive se stesso.

---

secodo la quale l'esecuzione doveva avvenire sui beni e non sulla persona del debitore. Il testo è peraltro di interpretazione contro= versena .Il Mitteis,seguito nda La Rosa,l'ac tio iudicati nel di= rotto romanp classico,Milano 1955,94 s.n.97 alla lex Iulia de cessione bonorum.,ma il Guéraud,La cessio bonorum Varia 1920,22 ss.::Solazzi,Il concorso dei creditori nel diritto romano,Napoli 1943,IV,134 ritiene che si tratti di una costituzione di Augusto,che estese all'Egitto la cessio già intr= dotta da Cesare.Von Woess,Personalexecutio und cessio bonorum im Reichs römischen Rechr . Sui problemi dell'addictio Lenel,Edictum[3] 412

(1) D.47.2.62.8 (Afr.8 quaest.)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

medicina per un male grave, ad una sorta di colonia parziaria, nella quale i frutti si sarebbero divisi tra il colono ed il proprietario. Ma anche questo contratto aveva i suoi lati negativi per ambo le parti, costi aggiuntivi per il proprietario, dovuti alla necessità di impiegare personale di fiducia per esigere l'esecuzione del lavoro ed assicurare la custodia dei frutti(1). Occorrerevano occhi aguzzi e molte mani. A sua volta il colono doveva sottostare alle direttive del proprietario ed appagarsi della ripartizione dei frutti come era stata pattuita, anche se non soddisfacente qualora il raccolto fosse stato magro. Per ottenere buoni risultati occorrevano la cooperazione delle parti ed investimenti adeguati e se questi venivano eseguiti dal proprietario, costui non avrebbe potuto disinteressarsi delle coltivazioni, cosa poco agevole per persone impegnate in altre attività, amministrative o politiche o professionali e magari in province lontane. Inoltre l'impegno del proprietario ad investire avrebbe influito nella ripartizione delle quote. A giudicare dai lamenti di Plinio, sia la locazione comune sia quella parziaria(2) sarebbero state poco redditizie. Anche se non possiamo prenderli alla lettera, dato che la fonte più cospicua delle sue entrate era il reddito delle sue terre(3), tuttavia dobbiamo tenerne conto. Un indizio però della sua insoddisfazione si ha nel fatto che egli spesso cambiava i coloni(4) e questo fa cadere la tesi del Fustel de Coulanges, fatta propria da Finley(5), che il contadino era forzato a restare sulla terra per il timore di una procedura esecutiva giudiziaria .

Ai fini della nostra ricerca il passo più illuminante è quello in cui si dice che i coloni inadempienti, disperando di poter mai pagare i debiti pregressi "rapiscono e consumano tutto quello che nasce" (6). Il contadino che lavora senza speranza non rende e manda la terra in malora. Questo anticipa gli aspetti negativi del colonato tardo, dove il contadino disperato non poteva lasciare il fondo al quale era legato, se non con la fuga ed i rischi conseguenti se veniva ripreso. D'altra parte il proprietario poteva sopportare di mantenere sul fondo un colono inadempiente e poco attivo?

Qualcuno pensa che dopo tutto la condizione del colono dell'età tarda era migliore di quella del fittavolo libero, perchè non poteva essere scacciato dal fondo. Per questa via si giunge ad esaltare il manso medievale, che darebbe al servo della terra la sicurezza del lavoro(7). Certamente il fittavolo è interessato ad un con=

(1) Plin. ep. 9, 37. 3-4

(2) L'argomento addotto dal De Neeve, scr. cit. 390 che il contratto parziario non spingeva il fittavolo a migliorare il prodotto, perchè questo giovava solo al locatore, non convince, dato che un maggior prodotto accresceva anche la sua quota. Vedi anche Colon et colon partiaire, Mnem. 37, 1984, 133. Opinioni diverse del Kolendo per i saltus africani e Capogrossi Colognesi per il fitto in natura.

(3) Finley, in Studies in Roman Property, 112 ss. e la mia SERA. II, 243

(4) ep. 7. 30. 3; 10. 9; 3. 19. 7; △ (5) Studies cit. (ital. 139 s.)

(6) ~~ep. 9. 38. 2~~ (7) Critiche in Uomini e terre, 41 e 60 ss.

△ Colum. I. 7. 3 chiama felicissimo il fondo con coloni che vi erano nati tamquam in paterna possessione, indizio della rarità del fenomeno.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

1 fing
2 = 2
3 =
4 Col
5 ica
6 Gera
7 Mauder

Senato della Repubblica - Archivio Storico

tagioni anche prima delle guerre annibaliche in fondi condimensioni minori,che sopravvivono alla vittoria ed all'irrompere della schiavitù,come ad esempip nel territorio del Falerno,dove la documentazione archeologica ci dà rpove significative(1). Se è incontastabile che vi fu un processo di concentrazione della proprietà nella tarda repubblica e poi nell'impero(2),questo non significa che scomparve la coltivazione di piccoli e medi appezzamenti,sufficienti per il lavoro di una famiglia. Nè si può intendere nel senso che dovunque la gestione diretta con la villa schiavistica avesse spazzato via l'affitto di fondi a liberi coloni. Se non fosse così non ci potremmo spiegare perchè le fonti giuridiche pervenuteci diano uno spazio importante alla locazione dei fondi rustici(3).Se la piccola e media proprietà non coltivatrice sopravvive vuol dire che i coloni-conduttori erano in grado di provvedere sia alle esigenze di sostentamento della famiglia,sia alla domanda del mercato locale . Dopo tutto,anche la scelta di Plinio di provvedere alla gestione delle sue tenute mediante la colonia parziaria dimostra che l'impiego di liberi coloni era considerato più remunerativo di quello diretto per mezzo di schiavi.La forma del pagamento del fitto mediante una parte del prodotto aveva altresì il vantaggio di spingere il colono al massimo di lavoro per accrescere la sua quota di prodotto,sebbene una qualche forma di controllo e di vigilanza fosse necessaria per ottenere che tutto si svolgesse nel modo migliore e senza frode.

I modi di coltivazione della terra erano dunque secondo gli schemi economico-giuridici,che si traggono dalle fonti, la villa con schiavi di medie e grandi dimensioni,la locazione comune e la colonia parziaria.La figura dell'affitto a servi,facendone dei coloni, il servus quasi colonus,a giudicare da quel che rimane,era del tutto marginale e non sarà stato mediante di essa che si compì la grande trasformazione economico-giuridica che consistette nel colonato del tardo impero.

(1) Riferimenti in De Martino,Attività economiche e realtà sociale, toria e civiltà della Campania (dir.Pugliese Carratelli),L'Evo antico,Napoli 1991,203 s.;213.Le ville scavate sono dell'ultimo secolo della Repubblica,ma le culture erano più antiche.

(2) Vedi la mia Rassegna in PP.246,1989,217 ss.

(3) I.3.24;D.19.2;C.4.65 ed altri testi fuori delle rubriche cit.In D.6.3.1 pr.si distinguono gli agri vectigales da quelli dati in locazione

Senato della Repubblica - Archivio Storico

economici il solo dato certo risultante dal testo è che il prodotto si divideva a metà,salvo che per il pascolo dei buoi, il che implica che il rischio di un cattivo raccolto era a carico di entrambe le parti,proprio come accadeva nella colonia parziaria di Plinio.Ma quest'ultima era una locazione con caratteri specifici diversi da quelli comuni,mentre nel contratto di Catone non possiamo sapere quale fosse la forma giuridica impiegata. Non è senza importanza che il manoscritto fiorentino e poi Poliziano non solo riproducano nell'Indice dei Capita e nella Rubrica il termine redemptor ma che lo annotino a margine come una glossa per definire questo partiarius,a differenza di quel che si ha per il politor,dove l'integrazione proposta dal Keil è senza giustificazione. Il termine redemptor viene usato da Catone per la locazione di opera(cap.144.3;145.2)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A proposito dell'esito tempo formulato
Urbano 240

Kriep Argentarii stipulatio 38 avem
sostenuto, che occorrerà qualche tempo per
formulizzare la stip. con tutte le clausole
di Cicero. 281 afferma che questo non era
necessario, poiché la domanda dell'aucto. e la
risposta dell'~~venditore~~ emptor erano già una
stip.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Senato della Repubblica - Archivio Storico

brerebbe la meglio praticabile in un'economia naturale e non mone= taria, o comunque il pagamento di una quota del prodotto.Quanto al l'entità quantitativa dei coltivatori non si può non condividere l'opinione del Finley che un qualunque calcolo è impossibile.Tutta= via le descrizioni degli storici antichi,in particolare Appiano e Plutarco,sullo spopolamento dell'Italia centrale nell'età pregracca= na,anche se non si vuolprendere alla lettera,autorizzano a pensare che prima di allora e dell'irrompere della schiavitù di massa,la popolazione libera nelle campagne era numerosa e se mai il problema riguardava la disponibilità della terra per le classi più umili(*).

Gli storici della locazione- conduzione hanno affrontato tutti i problemi concernenti l'origine e la natura giuridica del contratto. A me sembra certo che esso sia da ricollegare al formrsi del diritto pretorio,che ebbe la sua prima espressione istituzionale nel praetor peregrinus creato nel 242 a.C.Quel che importa in questa sede è di individuare le cause economiche che indussero alla pratica dell'af= fitto dei fondi,che divenne la forma più diffusa di gestione della terra a lato della villa schiavistica,che risale al II secolo.Ab= biamo già detto che l'affermarsi dell'economia monetaria favorì il sorgere dell'affitto ,ma bisogna aggiungere che vi erano cause intrinseche al contratto stesso,le quali influirono sulle scelte dei proprietari.Esse vanno poste nella luce delle trasformazioni strutturali,che ebbero luogo in Italia. Senza dubbio la possibilità di disporre dei tributi provinciali,a cominciare dal grano della Si= cilia,influì sulla convenienza della cerealicultura e spinse a coltur diverse costituite dalle piantagioni.Questa era una conseguenza ine= vitabile,che peròn on si può intendere in senso assoluto,perchè non tutto il frumento che occorreva al consumo dell'Italia romana prove= niva dalle province. I rifornimenti riguardavano Roma e non l'intero territorio italico e quindi vi era pur sempre una domanda alla produ= zione locale, che continuò ad alimentare la cerealicoltura.Se la tesi dello Spurr che questa ebbe addirittura un incremento è troppo radicale(1), già da tempo si era avvertito che l'arboricultura in antitesi alla cerealicultura è una visione schematica,che falsa la realtà dell'Italia romana(2). Possiamo aggiungere che vi erano pianta

(1) Sulle idee di Spurr vedi le mie considerazioni in PP.246(1989), 231 ss.
(2) Vedi ad es.Cracco Ruggini,Esperienze economiche e sociali nel mondo romano,Milano 1969,710 s.;Capogrossi Colognesi,in Terre et paysans cit.326 e 353 e la mia stessa Storia economica,41 s. ;116. Sulla tesi del Frederiksen vedi oltre.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

actio per iudicis arbitrive postulationem sembra la più idonea. Si potrebbe pensare ad una procedura formulare prima della lex Aebutia davanti al praetor peregrinus. Ma a parte la tesi di Scherillo(1), sull'origine delle formule nella iurisdictio del pretore urbano, sta di fatto che il pretore peregrino è stato istituito nel 242, mentre il manuale di Catone è successivo e non conosce nè la procedura formulare nè la locazione. L'origine dei questo conttatto va duqnue posta dopo Catone e prima di Varrone, che ne fa menzione nella sua opera sull' agricoltura, anche se non vi dedica grande interesse(2). Nell'ultimo secolo della Repubblica la diffusione della locazione dei fondi rustici è provata dagli scritti dei giuristi e dalla molteplicità dei mezzi giudiziari, i quali dimostrano che vi sono state varie fasi dell'evoluzione giuridica, sebbene sia difficile precisare le date di ciascuno di essi.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

che la considerazione,anche se acuta,non basta per spiegare la ragione che induce a preferire un servo ad un colono libero.La ragione consiste nella difficoltà di trovare contadini liberi per l'affitto delle terre,se questo si preferiva alla gestione diretta esercitata da un vilicus schiavo(1).Alfeno è stato attivo nella seconda metà dell'ultimo secolo della Repubblica,un periodo turbato dalle guerre civili con assegnazioni di terre ai veterani. Inoltre se il precetto di Varrone(2) di risparmiare gli schiavi , lasciando ai mercenarii i lavori più pesanti, sarà stato tradotto in pratica,esso non avrà certo spinto liberi contadini a divenire fittavoli.

Un altro caso sul quale converrà soffermarsi più oltre è quello delle remissiones,che dimostra come la giurisprudenza affrontasse casi frequenti nella pratica,di fittavoli in gravi difficoltà per la perdita del raccolto. Nell'insieme il quadro che si trae dalle fonti dei giuristi non è idilliaco;da esso risulta una conferma del giudizio sulla poco felice condizione del colono. Di qui una tendenza nella pratica non alla permanenza per lunghi periodi nello stesso fondo, ma alla ricerca di possibili condizioni migliori,il che valeva anche per il proprietario,di solito scontento dei suoi contadini.

Proprietà e gestione.La storia dei coloni è inseparabile da quella della proprietà e della sua gestione. La nostra fonte principale su questo tema rimangono le lettere di Plinio. Nonostante l'enorme quantità di studi intorno al peersonaggio ed al suo epistolario,rimangono aperti alcuni problemi importanti.Ai fini della nostra ricerca ~~vanno~~ riguardano la condizione dei coloni e la gestione.Plinio aveva proprietà agrarie in vari luoghi, nella regione di Como ,nell'area Tiburtina ed a Laurento, in Tuscis,cioè a Tiferno Tiburtina. Queste ultime ci danno le più copiose

I esaminiamo quelli che

(1) Diversamente Brockmeyer,scr.cit.740 sostiene che il testo prova la diffusione dell'affitto.
(2) de re r.1.17.3. Alquanto diverso è il precetto di Col. 1.7.4 di dare in affitto terre lontane e malsane, mentre sconsigliava di lasciare in mano degli schiavi fuori del controllo terre seminative,dove potevano arrecare i danni maggiori.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

In tempi più recenti si è sostenuto che le fonti dei giuristi dimostrerebbero la grande difffusione della locazione dei fondi(1). In senso critico si è addotto lo scarso interesse dei giuristi,dai quali si potrebbe trarre ben poco per la conoscenza della pratica di questo negozio(2).Certo dalle fonti pervenuteci non si può trarre una indicazione precisa sull'entità del fenomeno,ma nemmeno svalutare le fonti giuridiche. Naturalmente ai giuristi non si può chiedere quel che essi non possono darci,cioè statistiche,descrizioni del funzionamento dell'agricoltura e come le leggi influissero sui comportamenti pratici degli agricoltori.Ma i giuristi romani non erano astratti teorici,normalmente il loro interesse è rivolto a casi concreti(3) e quindi dalle fonti pervenuteci possiamo intravedere la realtà che stava all'origine di orientamenti e decisioni della giurispru= denza.Vediamo qualche esempio. Proprio nel campo dei rapporti agrari risulta che la preoccupazione maggiore sembra essere quella di predisporre strumenti giudiziari per la tutela del proprietario e mantenere in atto le garanzie sulle cose introdotte dai coloni sulla terra,come si è visto.Questo ci fa pensare che la pratica di lasciare il fondo senza avere adempiuto agli obblighi contrattuali doveva essere all'ordine del giorno. Il sistema delle garanzie personali e reali creava molti vincoli, come una rete invisibile,ma non tale da impedire al colono di abbandonare la terra.

Alfeno Varo,l'allievo di Servio, è il primo giurista repubblicano, che ci parla del servus quasi colonus(4).Si è considerata questa testimonianza come prova della tendenza ad escludere l'uomo,anche se schiavo,dal novero delle cose che fanno parte dell'instrumen= tum (5).Un modo cioè di umanizzare il sistema.A me pare che

---

(1) Brockmeyer,Der Kolonat bei römischen Juristen der republikanischen und augusteischen Zeit,Historia, 20,1971,732 ss.;748 s.
Anche Brunt,The Army and the Land in the Roman Revolution,JRS. 1962,contrasta l'opinione che la locazione dei fondi fosse poco diffusa e raccoglie le fonti,pur rilevando la scarsità delle fonti dei giuristi.Come Brockmeyer,de Neeve,Colonus,45 n.21.Vedi anche Capogrossi Colognesi,La proprietà in Roma antica, Roma 1981,258 e Gabba,Del buon uso della ricchezza,222 per l'impiego nell'epoca imperiale nell'età precedente.

T 71 n.31

(2) Finley,L'affitto della proprietà agricola prima di Dioclezia= no,nel volume La proprietà a Roma (trad.it.Bari1980),184.
(3) Giudizio ribadito anche di recente da Talamanca,BIDR.31-32,1991 882 a proposito del libro di Ernst
(4) Dig.15.3.16 (Alf.2 dig.);D.40.7.14.pr.(Alf.4 dig.).L'impiego della terza persona con responditfa supporre che Alfeno riferisca un responso di Servio
(5) Giliberti,Servus quasi colonus cit.37 ss.;95 ss. Vedi D.33. 7.12.2-3(Ulp.20 ad Sab.) con citazione di Alfeno che Ulpiano critica

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Locatio-conductio.

Si può supporre che prima della locatio-conductio la forma più comune fosse appunto la colonia parziaria, magari nella forma limitata in cui appare nella cura del vigneto. Ma ad essa subentrò come modo predominante la locazione, l'affitto della terra ad un colono, cui sono dedicate le trattazioni dei giuristi fino al punto che l'introduzione della colonia parziaria nel fondo di Plinio jr. sembra essere un'innovazione. La ragione di questo non può che individuarsi nel prevalere dell'economia monetaria e nel bisogno dei proprietari terrieri di disporre di sempre maggiori mezzi monetari, anche se l'affitto presentava tutti

(1) ann.VI.16.1-2; sul tema vedi la mia Storia econ.143 ss.
(2) Del primo vedi Le régime de la terre à l'époque républicaine, in Terre et paysans dépendents dans les sociétés antiques (Colloque Besançon, Paris 1979, 331 e n.48; del secondo Mnem. 1984, 128, ma a p.16 afferma che come forma di affitto privato può essere identificata solo nelle fonti del Principato.
(3) Sul tema Arangio Ruiz, La compravendita in diritto romano[2], I, 75; Amirante, Ricerche in tema di locazione. Milano 1958. 26 ss., con l'esame, tra l'altro dei testi di Plauto. La questione dell'origine della locatio-conductio è molto controversa, derivazione dalla prassi pubblicistica (Mommsen), preesistenza di stipulazioni formali, tutela giudiziaria già nell'ambito delle legis actiones etc. Per un'esposizione delle varie teorie Herdlitczka, PW.Suppl.VI, 376 ss. Si veda anche De Sanctis, Storia dei Romani, IV, 2, 2 (rist.1967), 114 s. Per la bibliografia successiva cit. in Guarino, Diritto romano privato, cit. 907 n87.1.1.

di Colonus

Napoli 1992,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Dal lato sostanziale il pegno di Catone cadeva sulle cose introdotte nel fondo dal compratore ed aveva termine con il pagamento od una satisdatio.Esso comprendeva anche l'obbligo del compratore di pagare raccoglitori e factores e se il salario dovuto era stato pagato dal proprietario si trasferiva sulla somma versata. Il vincolo consisteva nel divieto di portare le cose fuori del fondo;in caso di trasgressione laconicamente si sancisce domini esto. Dal lato economico il fine è evidente: dare il massimo di sicurezza possibile al proprietario che il prezzo convenuto sarà pagatoEvidentemente in questa pratica di vendita di frutti pendenti non ci si fidava molto della semplice promessa del compratore,tanto più che il raccolto poteva deluderne le aspettative. Dal lato giuridico non si può negare che vi sono elementi sia pre ancora rudimentali del successivo pegno,il mantenimento del possesso da parte del debitore, ed almeno in parte la lex commissoria.Come questo si costituisse,se con la stessa stipulazione della vendita o con una seconda stipulazione aggiunta(1), o semplicemente di fatto esercitando un potere riconosciuto dalla pratica,è difficile dire . Certo nella logica del sistema romano il pegno non è conciliabile con la stipulatio nelle sue varie forme(2) e tanto meno con una stipulazione aggiunta a quella principale. Poi sarebbe poco comprensibile che Catone non faccia il minimo cenno di questo(3),sebbene si può osservare che il testo è talmente laconico da ridurre in qualche modo il valore dell'argomento.Inoltre se le cose introdotte nel fondo erano res mancipi,come gli schiavi - della familia si parla esplicitamente nella lex paoulo (cap.149), o gli animali quae collo dorsovo domantur,non era possibile che la proprietà si trasferisse automaticamente senza la mancipatio (4).Si deve anche rilevare che non era previsto un ius vendendi del creditore,cioè una lex commissoria vera e propria. Per tutte queste considerazioni il pegno delle leges venditionis di Catone va ritenuto un momento iniziale di un processo storico (5).

(1) Sargenti,Il 'de agricultura' di Catone e le origini dell'ipoteca romana,SDHI. 22,179 ss. con ampio esame critico delle precedenti teorie.
(2) Talamanca,Iura 15,1964,380;D'Ors,scr.cit.82 n.108 e molti altri
(3) Mitteis,Röm.Privatrecht,48 n.22
(4) Frezza,Le garanzie dell'obbligazione.II Le garanzie reali,Padova 1963,348.
(5) Burdese,Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus,Torino 1949,98 ss.;Kaser,Studien zum römischen Pfandrecht, Tv.R.1976,244 ss.(poi in Antiqua,Napoli 1982);La Rosa,Le origini del pegno,Scritti Auletta,Milano 1988,98 ss.; Studi Sanfilippo cit. III. 300 ss. con una convincente ricostruzione storica deimezzi giudiziari.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

E' quindi utile tracciare un disegno delle forme di gestione che coesistono con quella tipica della villa con schiavi.Le leges di Catone ci offrono elementi di grande importanza anche ia fini dello sviluppo del regime giuridico.Va subito notato che vi sono due differenti forme di rapporti,la locazione e la vendita dei frutti pendenti,per ciascuna delle quali vi sono clausole diverse.La locazione non è quella che conosciamo nel tardo diritto repubblicano,consistente nella piena disponibilità del fondo per coltivarlo e raccogliere i frutti con il corrispettivo del pagamento di un canone di affitto,ma è la lowazione di un'opera determinata,la raccolta delle olive e la loro trasformazione in olio.La lex detta le condizioni alle quali il contraente deve impegnarsi ,i modi dell'obligatio,le sanzioni.
Del tutto diverso è il regime della vendita dei frutti pendenti, dato che lo scopo economico è di permettere al proprietario il pagamento del corrispettivo stabilito,prima che il raccolto si compia.Tale contratto si praticava per le olive,l'uva ed il pascolo,nonchè per i frutti del gregge o almeno queste sono le prescrizioni catoniane,mentre nulla è detto per altri prodotti come grano,cereali diversi, legumi etc. Anche in questo negozio occorre l'impiego di rigide forme contrattuali,ma in più si prevede il ricorso alla vendita all'asta.Ed in modo ancor più significativo si fa ricorso a garanzia dell'adempimento non solo personali,ma anche al pegno. Su quest'ultimo punto si è sviluppata una lunga contesa fra gli storici del diritto secondo due fondamentali linee di tendenza,l'una incline a considerare il pegno di Catone come sostanzialmente uguale a quello dell'età classica,cioè pegno convenzioanale senza trasferimento del possesso al creditore,l'altra che sotstiene un lungo sviluppo storico,le cui fasi sarebbero rivelate da vari mezzi processuali,gli interdetti possessori,l'interdictum Salvianum,l'actio Serviana e quasi Serviana.Ma la disputa si trasferisce sulla cronologi di tali mezzi. Così si è supposto che l'interdetto Salviano appartenga ad un pretore Salvio,che sarebbe da porre intorno al 74 a.C.(1),ovvero ancor prima del 160(2) e che l'azione presupposta da Catone sia la Serviana. Dallato opposto si è attribuito a Salvo Giuliano, il famoso redattore dell'Editto del pretore,l'interdetto (3).

---

(1) Kelly,The Growt Pattern of the Praetor's Edict,Irish Jurist,1,1966, 374.Nei Fasti abbiamo un Salvius tr.pl. nel 43 e Salvidienus Rufus Salvius,il più noto generale di Antonio,con cariche varie dal 42 in poi.Alla data del 74 s celta dal Kelly n on vi è alcun Salvius.
(2) Watson,Law M aking in the Later Rom an Republic,Oxford 1974,41 e 53 as.Contro Kaser,Studien zum römischen Pfandrecht,TvR.44,1976,233 ss.;244 n.41 con altre cit.;D e Neeve,Colonus,53 n.102 e103. Per l'esistenza già al tempo di Catone anche Rabel ed altri citati da Kaser.
(3) D'Ors,Sobre le pretendidas acciones reales in factum,Iura 20,1969,68 ,sulla base della considerazione che in età repubblicana i Salvii sono o servi o liberti

in cui si dovevano concludere. L'impresa è ardua,perchè in tali moduli,formulari o istruzioni che fossero, la stipula= tio del diritto civile e la fidei promissio sono esplicitamente previste.La venditio dei frutti pendenti si faceva per mezzo di un'asta,cui sovraintendeva un auctionator e che si avvale= va di un banditore,praeco(1).Essa quindi consisteva di una domanda formale cui seguiva una risposta non meno formale del= l'emptor,al che seguiva l'aggiudicazione.Poichè il pagamento era differito ad una data fissa,dieci mesi dall'auctio ,che avve= niva il 1° di novembre, poteva essere richiesta una garanzia perso= nale ad arbitrio del dominus(2) ,ma non è detto che tale satis- datio avesse luogo con un secondo contratto formale,perchè l'ob= bligo,assieme ad altri,si poteva assumere al momento dell'auctio. E' previsto altresì che il compratore procedesse al pagamento del personale impiegato per il lavoro;nel caso di inadempimento poteva farlo il proprietario,ed in tal caso il compratore aveva l'obbligo della restituzione.Fino all'adempimento di tutti gli obblighi assunti,le cose introdotte dal compratore nel fondo, restavano in pegno del venditore.La questione del pegno va esamina nata a parte. Per quanto acuti possano essere i rilievi degli studiosi,è difficile dimostrare che la vendita dei frutti penden= (3) ti si concludeva con il semplice consenso.La vera difficoltà che nasce dal testo è un'altra.Esso prevede la restituzione in buo= no stato delle scale ed altri attrezzi ricevuti dal venditore, il che contrasta con l'esistenza di cose introdotte nel fondo

---

(1) § 146.;si prevede il pagamento dell'1% all'auctionator,di 50 HS al praeco,oltre quote di prodotto in natura,forse al proprietario

(2) § 146.2:su questo testo e sugli altri nei quali ricorre l'arbitratus domini vedi le osservazioni di Albertario, Contratti agrari nel de agricultura di Catone(1936),ora in Sctudi di diritton romano,VI,milano 1953,273 ss.,il qua= le pone in evidenza la diversità dei casi in cui si ha l'arbitrium domini e quelli in cui l'arbitrium è dato ad un terzo.Critiche sul riferimento alla tesiprincipale dell'A. in von Lübtow,scr.cit.440 e gli AA.ivi citati.Ma tali cri= tiche non investono la fond atezza del rilievo.

(2) Vedi per tutti già Bechmann,Dere Kauf,Erlangen 1876,I, 532.In senso opposto Arangio ,Ruiz,La compravenditain di= ritto romano (2a ed.)Napoli1954, .Sulle vendite all'asta Talamanca,

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'uso generalizzato della terminologia di colonus come fittuario dimostra che nella pratica dei rapporti agrari l'affitto era divenuto di gran lunga prevalente rispetto ad altre forme che vi erano nell'età arcaica.Quando e perchè questo sia avvenuto si vedrà più innanzi.

Colonia parziaria. Questo negozio giuridico è chiaramente individuabile solo nelle fonti dell'impero(1).Gli esempi che si citano come prove della sua esistenza nell'età repubblicana sono o dubbi o ambigui(2). Le testimonianze tratte dal manuale di Catone dimostrano che vi erano esigenze dell'economiaagraria,che spingevano ad utilizzare forma giuridiche,che possono avere qualche affinità con la colonia parziaria,ma non presentano gli elementi essenziali di essa.Il termine partiarius ricorre nella cottura della calce (agr.§ 16)e non è pertinente .Inoltre esso è adoperato per la cura della vigna (§ 137) per un rapporto che può avvicinarsi alla colonia paziaria.Su di esso ci fermeremo di qui a poco. Naturalmente su queste che sono le nostre più antiche fonti si è scritto in lungo ed in largo.Ma qualche considerazione è ancora utile,anche per le divergenze tra gli studiosi e la mancanza di un'idea chiara sul senso dello sviluppo storico.

Cominciamo dal politor.Catone ne parla due volte,la prima in 5.4

---

(1) Così anche de Neeve, Colonus,16 e Mnem.37,1984,127 ; Lo Cascio,invece,
(2) Cic.ad fam.16.1.1;;Verg.ecl.1 e 9
.Nelle stesse opere dei giuristi essa appare raramente:D.19.2.25.6 (Gai.10 ad ed.prov.),testo peraltro discusso (vedi oltre);47.2.26.1 (Paul.9 ad Sab.) riferimento non sicuro.In realtà dal lato giuridico la differenza con la locatio-conductio in cui si concordava la mercede in natura,anzichè in danaro,è evanescente.

nel suo eccellente saggio Gli alimenta,l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma,Rend.Ac.Lincei 335,1978,pubbl.1979,ritiene che la colonia parziaria esistesse già in Catone, ~~il che può valere solo per la funzione economica~~ vedi innanzi p.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ficienti forze di lavoro schiavistico. Che l'impiego di lavoratoriliberi estranei presupponga che lo staff di schiavi non era sufficiente per tutte le attività necessarie per un ciclo di coltivazione è abbastanza ragionevole.Tutto il resto è pura fantasia. Quel che rimane certo è la ripartizione dei frutti con il politor,di cui si è detto.[A me non pare che il rapporto giuridico si possa configurare come società.]

Il solo caso che si può avvicinare ad una colonia parziaria è quello della cura della vigna ,per la quale nel § 137 si parla esplicitamente di vineam curandam partiario. Poichè si indicano in modo generico i doveri di tale partiarius,curare il fondo,l'arbusto ed il campo frumentario,si può pensare che la cura comprenda l'intera coltivazione,come è minuziosamente specificata nel § 33 ,dove però si enumerano tutte le operazioni sul vigneto,ma non sul campo frumentario.Nella rubrica premessa al testo si dice proprio "vinia ut curetur".

Si può notare che il § 136 precedente è quello del politor,per il quale come si è visto si prevedono le parti di prodotto .Nel caso della vigna invece non si specifica quale sia la parte spettante al contadino cui è conferita la cura, ma questo si desume dall'ultima parte del testo,nella quale si concede al partiarius il fieno ed il pascolo occorrenti per i buoi impiegati nel lavoro,per tutto il resto il prodotto è pro indiviso,e quindi la parte è la metà.Date tali caratteristiche della cura del vigneto è più probabile che la cura comprende l'intera coltivazione del fondo e non solo singoli atti,come nella politio, o anche nella cura delle viti in senso proprio.

E' indubbio che nel caso del vigneto si trattava di un lavoratore estraneo,probabilmente libero, ma non vi sono indizi per stabilire se

(2) Carros Leges venditioni et locationi dictae,Eos,48,3 = Symbolae Taubenschlag,Varsaviae- Bratislavae, 1957,353 ss.
(3) Martini,Mercenarius,Milano 1957;Ancora su mercennarius,Iura,10,120 ss. in replica a critiche del De Robertis;recentemente Bürge,Der "mercennarius" und die Lohnarbeit,ZSS.,107,1990,80 ss. il quale sulla base di un
(4)Del primo Der römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus etc. Leipzig 1906, 26 e 32;del secondo ,Politor RPhil.44,1970,34 ss. e nel commento all'edizione del testo.Critiche in de Neeve,Colonus,203 n.5.

Archivio Storico della Presidenza della Repubblica - Archivio Clerico

Interd. Salviamm

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Tra i manuali recenti -
Talamanca Dot. dir. rom. Milano 1990, 480
Brie 2° e inizio 1° sec.
Kaser Sist 1ª metà 1° sec.

Guarino DPR, 1993, 764 nota 79.9
2ª metà del 1° sec.

Testo giunto tu classici giust.
D. 19.2.25.6 (Gai 10 ed prov.)
17.2.52.2 (Cels.) società

rapporti con interd. Salviamm (tra gli altri Burdese Lex commissoria)

La Rosa, Protezione interdittale e actio serviana, Studi Sanfilippo, VII, 300 ss.
ritiene che l'è sia successo all'interd.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

le uniformità e all'età di Catone è
anteriore a Servio, quindi fra la metà
del II sec. e la metà del I

Kelly The Growth-Pattern of the
Praetor's Edict, The Irish Jurist, 1
1966, 347 74 a.C. (cfr. la Rosa
in n. 24)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Wolfgang Ernst Die Nutzungsrisiko bei der Pacht in der Entwicklung seit Servius 255 1988, 541-591 (Nö Talamanca Probl. pers. alla Disgrace BIDR XXXI-XXII 882)

Questioni decise da Servio per la sua maior e i suoi interessi alla cosa - tenuta C'A. la prospettiva di Servio secondo cui - avuta in locazione la principale, classificazione della locazione di fondi prestazione delle cose fruite da parte del locatore

Conductor: obbligo di coltivare (p. 585 ss.)

Talamanca avverte che bisognerebbe anche in maggior considerazione il carattere delle decisioni di giurisdizione - altre riserve -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

e che il Dist. intende non
come possesso un ingresso dei
utili [quel è la divisione ai
più poveri 20 cemmici ?]

362

Per. 8. 17. 2. 52. 2 Dist. pensa
che gli esempi del pastore e del
sarchiatore (come intende Theophr.)
siano stati inseriti da un glossatore
perché il lavoro non può essere
equivalente del capitale.

Verosimilmente si tratta di un
contratto di locazione di opere
(di costruzione).

lavoro ne habeto dice riferito ne
senza di non intendere ai servi lavora-
tori, non anche come offerta eccezionale
di lavoro.

il precetto è ~~[illegible]~~ fatto da un
vi è contratto di società.

Dist. 353

il significato di esercitare nel mercato
è anche in Hommen R.G. I.
p 31 e note * 835

D. 19. 2. 9. 5 (Ulp 32 ed. con ri-
al Celso) Dist. 363 ~~[illegible]~~ intende
sarchiatura come sarcinator Plin.
Schneider. e il polverulum come fulle
contratto di locazione di opere
tutto da condurre.

Ma vi è l'esempio di vitulus
possessorius che è attività agricola

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica - Archivio Storico

citato da Volterra Tot. 522 361

fascicolo 0.17.2.52.2 (Alp. 31 ex est. cit. di Celso 7 dig.)

citato come legge politica. Rientra in

comunque generalità fascistica

citato come scopo del fascio. responsabile anche della colpa.

Secondo Volterra sopprime che or istituisce per eccezione determinate lavori agricoli

---

per il minor

~~[illegible]~~ v. Dubitato 358 non contratto di società né di colonia parziaria, ma di una Werkverdingung.

---

per il fascicolo dubitativo 352 es. contratto di società conferimento di una quota per il raccolto.

non un tecnico che migliora la coltura ed ottiene maggior prodotto. contratto di società (Perusia - Cumae - Arezzo). Ter rimanda del fatto che fascicolo è nello stesso fascicolo del [illegible]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

R Rehoe -

politor p. 19 n. 14

più in lavorativo a tempo per il raccolto di un pezzo

altra bibl.

schiavi - colonni 18 n. 10

pagamento della proprietà del colono n. 11

sul fondo di Plinio intendendo con prova 3. 19. 6-7 con una fontana

custodia attraverso alla villa. una

la lettera divisa tra un certo numero N

colonni 17 e n. 8 -

proprietà N Plinio, bibl. 16 n. 3

Gli alimenti, l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma.

R Lo lascio 319 e n. 17 redditi dei

investimenti - riferim. a Plinio 3. 19 8

RAL, a. 335, 1978 - prima 1949 -

Prezzo della terra in funzione del

reddito 321 n. 45

redditi fondiari 321 1.

Trasformazione del mercato in Plinio 323 1.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Lo Castro 326 s.

fondata alle ist. alim. - promuove
un più diretto sfruttamento agricolo

fondata nisp. (Tamaro) mirante a
promuovere la cerealicoltura. con
colture affrontate a coloni - disponi-
bili N coloni, nonostante la
permanenza N Pluma 349 - mi vi è
dubbio che gran parte delle sue
terre erano affittate -

altra mano 7° ogni giovedì
anche sì pieba istromuzm

alma quasi volume (Haemman)
p. 349

volume fuori arrivo già costina
in lotta ago. to - X. 17.2.52.2
Uso

CARTA DA MACCHINA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Origine locazione -

Ihnen sein die römischen Anfänge von Kauf und Miete (1885 - Schriften III, 38 ss.

Elaborazione del modello pretorio

Contra Le Sanctis, Stori IV. 2. 2, 114 (per la locatio conductio)

---

appoggio da Cancelli, L'origine del contratto consensuale N compra-vendita nel diritto romano, Milano 1963, 7 ss.

lex venditionis (e locationis) 50 ss.

incertezza di lex - Catone - 45 e n. 106 119 n. 209

Bundere Lex commissoria [illegible] v. in Dom nella Hdwörr e nel Digesto Torino

Senato della Repubblica - Archivio Storico

formulari autonomi – il fascio si genera gli insetta si illata – rifiuta un interdetti possessori –

la dottrina si quindi legittimerà dovrà essere non si interessa di dirsi rigorosamente giuridica come trasferimento di proprietà. a tutta si prova convenzionale (art. leg. proc. n. 3) – concessione della facoltà di procedere ad un atto di forza del creditore – titolo con interdetti –

[troppo vago]

evoluzione nella in convento progressi che è collegato ad una progressiva affermazione della teoria con. dei fondi Mergen. Origine de l' l' hypothèque romaine Paris 1899 35 pensare ad un mutamento nella teoria possessoria – Brandese detentiner la legittimità di collegarsi a nuove esigenze economico-sociali –

Senato della Repubblica - Archivio Storico

ponendolo assieme all'operarium ed al mercenarium;la seconda più diffusamente, descrivendo le quote spettanti per prodotto,in§136. Vi sono problemi testuali e di interpretazione.I moderni con troppa fantasia hanno complicato le cose. Nel primo passo si legge operarium mercenarium politorem diutius eundem ne habeat die.A Mazzarino giudica obscurum le parole ne habeat die ed anche per me è così.Ma la maggior parte degli studiosi accetta il testo ritenendolo addirittura chiaro,per sbizzarrirsi con sofisticate interpretazioni.Preso alla lettera il precetto afferma che il politor,come gli altri lavoratori non doveva essere tenuto più a lungo di un giorno,il che è semplicemente insensato,sovrattutto per il politor. Il von Lübtow,dopo avere respinto spiegazioni non convincenti,spiega il precetto con l'opportunità di non utilizzare contemporaneamente tutti i lavoratori dei vicini.Ma egli riconosce che vi era abbondanza nell'offerta di lavoro e quindi non si vede perchè i vicini potevano essere danneggiati.D'altra parte non risulta dal testo se i lavoratori si trovavano nelle vicinanze o giungevano da lontano. L'unica spiegazione possibile è che il villico non doveva impegnarsi con contratti che non fossero giornalieri,in modo da avere la massima libertà di sciogliere il contratto.Ma riconosco che tale spiegazione non corrisponde alla lettera del testo.Invece della parola die ci si attenderebbe un termine funzionale al lavoro da compiere con facoltà del fattore di risolvere il rapporto in qualsiasi momento.

Per il secondo testo non vi sono problemi ,per la lezione pervenutaci.La proposta di Keil di inserire nella rubrica dopo pacto partiario non ha alcun fondamento nel manoscritto e nell'Indice dei titoli dove si ha redemptori.Il testo,se mai,appare imprecisoe quasi un sommario di un originale più ampio. Esso cominhcia con una tripartizione delle terre nel Casinate e nel Venafrano,buone,medie e cattive,poi alla fine spunta una terra ottima per Venafro.La parte del politor è misurata in corbes,1/8 1/7 ed 1/6.Ma se la divisione si faceva in modî (di grano) la tripartizione scompare e si ha I/5 per tutte. Nel caso del terreno ottimo di Venafro la quota è di nuovo misurata per corbes e scende ad 1/9,ma di quella in modî non si parla.Che la misura in corbes fosse più bassa che quella in modi si comprende,perchè nella cesta si riponevano le spighe non trebbiate.Il rapporto sembra essere di 1 a 2,ma in tal caso ai due none parti dovrebbe corrispondere un quinto e mezzo di modio . Per l'orzo e le fave la parte dovuta era sempre 1/5 di modio. Dato questo criterio di ripartizione è assai improprio parlare del politor come di un partiarius e così anche chiamarlo redemptor.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

La maggior parte degli studiosi ritiene che il politor sia un lavoratoreassunto per un'opera determinata.Ma vi sono anche opinioni discordanti delle quali va tenuto conto.Esse sono sorte nell'ambito della critica ai vecchi giuristi,secondo i quali la mercede nella locazione doveva essere necessariamente in danaro.Nell'ambito di tale critica,fondandosi su D.17.2.52.2 di Celso,si definiva il politor " un coltivatore tecnico e raffinato,la cui posizione sociale dista assai meno da quella del proprietario,...assunto per riordinare la cultura di un fondo,per migliorare il sistema,per cambiare la destinazione agricola di esso"(1).In tal senso egli poteva ben essere considerato un socius e così lo considera il testo celsino.Ma in questo la funzione del politor è molto diversa da quella di Catone:agrum politori damus in commune quaerendis fructibus;un'interpretazione rispettosa del testo induce a supporre che il politor fosse associato al proprietario.(2) In Catone invece il politor di 136.1 [illegible],come si è detto,partecipa alla raccolta e pulitura del grano o del fondo ,non è un partiarius,nè un socio,ma un prestatore di opere,un redemptor,come viene chiamato nell'Indice catoniano secondo la lettura dell'edizione veneta di Poliziano. Rimane la questione se sia la stessa persona di 5.4.Il von Lübtow,il cui scritto rimane fondamentale, critica l'interpretazione fondata sul testo celsino,osservando che Catone pone il politor sullo stesso piano di altri lavoratori manuali.Ma dopo aver criticato altre teorie giunge alla conclusione che si tratta di due soggetti diversi: il politor di 5.4 sarebbe un operaio a giornata e questo risulterebbe dallo stesso testo,togliendo la virgola dopo mercenarius,quindi un operaio retribuito con una mercede,mentre il politor di 136 sarebbe un imprenditore di lavori agricoli,che faceva eseguire da operai da lui raccolti e guidati.Tali lavori sarebbero consistiti nel taglio delle spighe e nella pulizia del grano portato dai buoi sull'aia.A sostegno dell'interpretazione di 5.4 si fa valere che un lavoratore giornaliero non poteva che essere remunerato con danaro giorno per giorno e non poteva attendere la fine del raccolto per ricevere le quote di prodotto. Tale interpretazione dà come certa la lezione ed il significato del termine die,che è invece dubbia,come si è detto.D'altra parte è improbabile che Catone nella stessa opera chiami con lo stesso nome due soggetti profondamente diversi dal lato economico e da quello giuridico.Infine il termine mercenarius si trova usato nelle fonti varie volte come aggettivo(3),ma questo non è il caso,perchè dopo operarius allora avremmo dovuto avere un et o aut. Ancora meno accettabile appare l'interpretazione di Keil nel Commentario al testo,secondo la quale al politor sarebbe affidata l'intera coltivazione del fondo,idea fatta propria dal Gummerus e più recentemente sviluppata dal Goujard(4),per il quale il politor è un contadino con scarsi mezzi, che offre il suo lavoro ad un proprietario per integrare insufficienze

(1)Così Ferrini,La colonia partiaria (1893),Opere III,9 sulle orme di Pernice,Parerga,ZSS.3,1882,58 ss. Poi anche Arangio Ruiz, La società nel diritto romano,26,che però sostiene la tesi della società.

(2) d'esempio è riportato in diversa dal v. Lübtow 361 [illegible]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Che la locazione dei fondi rustici fosse un contratto largamente praticato risulta non solo dai testi dei giuristi repubblicani e dell'alto impero che se ne occupano,ma dall'intero regime giuridico predisposto a tutela del locatore. Già nelle leggi contrattuali di Catone era previsto a favore del proprietario un diritto di pegno sulle cose introdotte nel fondo dal redemptor,di cui si è fatto cenno. La natura giuridica di tale diritto è e la sua storia sono molto controversi.Nelle formule di Catone non vi è alcun accenno a tali questioni, solo nella lex pabulo (149) si dice che in caso di controversie il giudizio doveva aver luogo in Roma.Vari studiosi pensano che dei mezzi giudiziari,interdetti possessori,legis actiones e perfino l'interdictum Salvianum e l'actio Serviana,che le fonti giuridiche ci attestano nella tarda repubblica,esistessero fin d'allora.Ma sarebbe poco comprensibile che in Catone non si trovi nulla di questo.Si è ~~perfino~~ poc supposto che il Salvianum appartenga ad un pretore Salvio,che

Senato della Repubblica - Archivio Storico

molto controversa,in particolare per quanto riguarda la clausola,che prevedeva un diritto del proprietario sulle cose immesse nel fondo a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti,se cioè esso fosse in sostanza analogo alla posteriore lex commissoria,cioè all'automatico trasferimento delle cose in pegno oppure fosse protetto da interdetti possessori o se consistesse,nel caso di res manicipi come gli schiavi,nell'acquisto di un possesso idoneo per l'usucapione(1). Nelle formule di Catone non vi è alcun cenno ad altri rimedi,come l'interdictum Salvianum,che era sicuramente noto al giurista Servio Sulpicio,stabilito a tutela del locatore contro il colono che tentasse di portar via dal fondo le cose che vi aveva introdotto.Non possiamo in mancanza di precisi riferimenti testuali indicare una data precisa(2),ma possiamo dire che esso è stato previsto nell'editto del pretore nel periodo che va dalla metà del 2° secolo,data del manuale di Catone, a quella di Servio,cioè la metà circa del 1° secolo. L'esistenza di tale interdetto,specificamente concepito come mezzo giuridico specifico della locazione dei fondi dimostra che nel periodo di tempo indicato non doveva essere raro il caso in cui il colono inadempiente trasferiva altrove gli invecta et illata,sottranedo così la garanzia accordata al locatore. A fini analoghi mirava l'actio Serviana ,con la quale in modo più organico si regolava la tutela giuridica del creditopre pignoratizio,ma che era stata elaborata avendo di mira i rapporti fra locatore e conduttore dei fondi(3). Possiamo dunque legittimamente supporre che nella pratica l'affitto dei fondi dava logo a contrasti tra le parti,che avevano origine nei riflessi economici di esso.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Occone vetere 3/1

Rabel Die Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders, besonders in dem Papyri (1909) rist. in Gesammelte Aufsätze 4, 1971, 167-234

Cros III, 481, l. e ma l.

Mazzi - Mely

de heerser Rechtsin menets 256 70 1983 296 s. 25

Senato della Repubblica - Archivio Storico

'1) Nel primo senso vedi da ultimo La Rosa, [redacted], Le origini del pegno, Scritti Auletta, Milano 1988, III, 81 ss. con altre citazioni; nel secondo Burdese, Lex commissoria e ius vendendi nells fiducia e nel pignus, Torino 1949, 98 ss.; nel terzo Frezza, Le garanzie delle obbligazioni, II Le garanzie reali, Padova 1963, 348.

Altra questione è se per il pegno occorresse una specifica stipulazione. Contro già Mitteis, Römische Privatrecht, 48 n.22 e molti altri. Il Sargenti, SDHI. 22, 1955, 158 ss. Contro Talamanca, Iura, 15, 1964, 380. Altre cit. in La Rosa, Scritti Auletta cit., 85 s.

(2) Così invece Kelly, The Growth Pattern of the Praetor's Edict, Irish Jurist, 1, 1966, 374, che sceglie la dat a del 74 a.C. Il Watson, Law Making in the later Roman Republic, Oxford 1974, 41 e 53 ss. pone la data prima del 160 ritenendo che il rimedio giudiziario per il pegno di Catone sarebbe stata l'actio Serviana preceduta dall'interdictum Salvianum. Il solo argomento è la condizione economica del tempo. Contro questa ricostruzione Kaser, Studien zum römischen Pfandrecht, RHD. 44, 1976, 233 ss.; de Neewe, Colonus, 53 e note 102 e 103

(3) Da ult. La Rosa, Studi Sanfilippo cit., 315 s. Prima concessa come formùla arbitraria per atti conseguenti il Salvianum, poi estesa a tutto il pegno

Senato della Repubblica - Archivio Storico

però non risulta nei Fasti(1) o addirittura che esso si debba al giurista Salvio Giuliano(2) il famoso redattore dell'Editto.Così gli storici pongono date oscillanti tra l'inizio del 2° secolo a.C. e la metà del 2°d.C.! Da parte mia ritengo molto probabile che la data dell'interdetto si debba porre dopo il manuale di Catone,quindi dopo la metà del 2° secolo a.C. e prima dell'età di Servio Sulpicio ,cui non si può negare la paternità dell'actio Serviana,quindi circa la metà del 1° secolo a.C. L'altra questione non meno intricata per le controversie che sono nate riguarda la natura giuridica di questo pegno ,se esso sorgesse da una stipulazione apposita e se l'inadempimento delle obbligazioni del colono determinasse il trasferimento delle cose oggetto del pegno in proprietà del creditore(3).A me pare più rispondente ai dati delle fonti ritenere,con i più, che l'interdetto avesse carattere proibitorio,cioè servisse al proprietario per impedire al colono inadempiente di portar via dal fondo gli invecta et illata, mentre l'actio Serviana aveva una portata più ampia e consentiva di realizzare eventualmente mediante un'aestimatio boni viri,il corrispettivo del valore delle cose asportate.Quanto all'esistenza di un atto formale ,una stipulatio o perfino due,non si può che condividere l'osservazione del Mitteis(4),che se questa fosse stata necessaria Catone avrebbe taciuto proprio il requisito più importante per la validità del rapporto.Qualunque sia la conclusione da accogliere,un fatto è certo e cioè che le condizioni economiche ed il diffondersi di rapporti di affitto nelle camapgne indussero la giurisprudenza ed il pretore ad introdurre strumenti giudiziari a tutela del locatore.Dimostra altresì che nella pratica non dovevano essere rari i casi nei quali il colono abbandonava il fondo asportando le cose introdottevi per la coltivazione.(5)

(1) Kelly, The Growth Pattern of the Praetor's Edict,Irish Jurist 1,1966, 374.Ma noi abbiamo un Salvius tr.pl.nel 43 e Salvidieno Rufo Salvio,il più noto generale di Antonio,con cariche varie dal 42 in poi.
(2) D'Ors, Sobre le pretendidas acciones reales in factum,Iura, 20,1969, 68 sulla base della considerazione che in età repubblicana i Salvii sono o servi o liberti. Contro Kaser,Studien zum römischen Pfandrecht,T.R.44,1976 240 nt.41 con altre cit.Per l'esistenza già al tempo di Catone già Rabel ed altri citati da Kaser,più recentemente Watson, Law Making in the laterRoman Republic,Oxford 1974, 41 e 53 ss. Contro de Neeve,Colonus,53 e n.102 e 103 ; La Rosa,Studi Sanfilippo,cit.,300 ,le cui conclusioni coincidono sostanzialmente con le mie.

(3) Per l'ammissione della lex commissoria vedi ora La Rosa,Ricerche sulle origini del pegno,Studi Auletta,Milano 1988,81 ss.;Burdese,Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus,Torino 1949, 98 ss.;sostanzialmente Frezza,Le garanzie delle obbligazioni II.Le garanzie reali,Padova 1963, 348,il quale però ritiene che se vi erano res mancipi il creditore acquistava solo un possesso valido per l'usucapione.Più ampi riferimenti in Kaser, Studien cit.T.R. 1976 cit.244 ss. (ristampa in Antiqua,Napoli 1982). Per l'impiego della stipulazione,oltre Bekker ed Arangio Ruiz,Compravendita,75 s.,vedi Sargenti,Il De agricultura di Catone e le origini dell'ipoteca romana,SDHI.22,1956,158 ss.,che argomentando dal cap.146.5 ritiene che occorresse una stipulatio per dar vita al negozio e poi una seconda stipulazione per il pegno .La critica all'opinione dominante appare più penetrante,meno persuasiva la proposta,respinta oltre che da Kaser,da Talamanca, Iura,15,1964,380 e da La Rosa,Scritti Auletta cit.85 ss. con altre cit.
(4) Röm.Privatrecht,48 n.22. Si potrebbe però obiettare che Catone nel testo utilizzato da Sargenti una promissio la prevede.
(5) Anche i frutti,secondo un'isolata testimonianza di D.47.2.62.8 (Afr.), testo peraltro dubbio (.Vedi cit Index Interp.)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

da cercare

Ernst Der Nutzungsrisiko bei der Pacht
ZSS 1988, 541-591

de Agricultura - In memoriam P. W. de Neeve
Amsterdam 1993

Pastoral economies in classical Antiquity
(a W. Whittaker - Cambridge Phil. Soc. Suppl.
XIV Cambridge 1988) 120 SS.

Armando De Martino

Senato della Repubblica - Archivio Storico

355

Armando De Martino nato a Napoli il 25 gennaio millenovecentotrentotto.

Armando De Martino,nato a Napoli il 25 gennaio millenovecentotrentotto. Punto e a capo.Spaziatura I e 1/2..

Dammi un altro foglio.A capo

MAIUSCOLO

P. Punto.PPUNTO E A CAPO.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

da mercoledì 1994 316

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

Lapesgrossi Wagner Proprietà e regime in Roma antica (Roma da Segnare ed.)

Daube Collected Studies in Roman law (Frankfurt - Klostermann 1991)

Fögen (Hg) Fremde der Gesellschaft (Klostermann 1991)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Pozzi Giovia Contributi metodologici allo studio del bilancio aziend. La forte N M e D Firenze Mem. ACL 1974, 111

su Mosca - Bobbio - G. Mosca e la scienza politica - Discorso inaugurale 1959-60

su Pareto Conv. Int. Lincei 1973 a. 1975

Pantaleoni " 1975 a. 1976

Conseguenze interne leggi nazionali 1980 - 1990

Jemolo 1991 1993

Colamandrei 1992 1993

Mounglioni 1992 1993

[Mischelatto - Mounglioni, Rostovtzeff e la decadenza dell'impero romano - osservaz.]

Einaudi - Commerc. dell'Vecchio e Jemolo 1964

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da manifesto

Senato della Repubblica - Archivio storico

358

Tecnologie avanzate e loro riflessi economici e sociali e politici Conv. Linc. 1969 - 1972

Atti Coll. int. su Sismondi 1970 - 1973

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A vedere

Bobbio destra e sinistra se utili

Sylos Labini - su Marx

Intervista

sull'appartenenza ai sindacati

all'autonomia di 337 184

fibb. 123

110 131 19 142

Amiranto 21 ss. 47 ss. su lecure

instrumentum fibb. 97

Senato della Repubblica - Archivio Storico

sulla tesi di Elster nel congresso di Roma accenna che fu richiesta di Manell per la separazione del rapporto consolato dell'ufficio della repubblica – e ha messo la presenza della plebe come gruppo politico all'ufficio della repubblica, il momento in cui si pose il movimento un elemento di dinamico, evolutivo fra una mera staticità –

ma la separazione del rapporto consolato era avanzata da molti prima: v. le cit. in ANAW 234 n. 60 (epoca della Storia Jhne 1847 e vari altri ipotesi nella collegialità dispari molti storici.

altre cit. in Strm I² 222 n. 6 sul punto delle magistrature consolari fra dell'inizio anche Mommsen.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

[illegible] insufficiente, come [illegible], l'origine [illegible] Eller [illegible] la [illegible] della [illegible] da [illegible] [illegible] in Storia cit. 222 n. 9

Carattere [illegible] della costituzione in [illegible] Storia di Roma I. 346 cit. di Cicerone

---

Cotelano - tribuni organici della cost. e plebe parte del popolo cit. in St. Roma 358

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

da una sommaria nota di Lenzi di F.A. in Labeo 1994 p. 284, sarà a conferma di un libro di Richard E. Mitchell, Patrician and Plebeian. The Origin of the Roman State (Cornell Univ. Press. Ithaca and London 1990 pp. 276); il quale critica le fonti, per alto grado di inattendibilità - Idealizzazione, deformazione o invenzione dei fatti del passato. Dice è il bisogno principale, il quale sulla base di materiali annalistici di dubbia veridicità, ha concepito la storia come un perpetuo conflitto tra due forze politiche opposte (p. 228). Inoltre lenta deformante di moderati, che hanno fornito in questo un modello delle centuriali rivoluzionarie del nostro tempo. La verità

Senato della Repubblica - Archivio Storico

realtà sociale romana palesava una
civiltà guerriera, con la fondamentale
divisione tra militari e non militari
(domestici) p. 253. Ed è. Ecco quali
assurdità meritevoli di apprezzamento -
come anche il rilievo che dà un giusto
aspetto - che la rivoluzione della plebe
sarebbe terminata con la vittoria della
Normanna del 287 - Il libro è
definito di "alto interesse".

Portata la macchina il 4 agosto 94

Senato della Repubblica - Archivio Storico

vorrei nella
8ª ed. si trovino
le pag. 802 –
l'espressione da
me riferita (p. 8
colonna) non si
trova nella 9 ed.
nella p. 905 sg.
estratto che ho.

---

p. 9 a che si
riallega?

Vorrei Sulla Richeffer
e altri scritti – sul
Lavoro Italiano.

Archivio Storico

Biblioteca Antica
(Ms. 242) 426
Arcangeli St. Gen.
Zenedi - Fl. 55.

volle lì Andream
de Porta della vista
all'asta.

1855 1860 1887
Ant. reg. ing.
Pomarelli
7221111

Guarini 913
Noc e 87.6
bibl. fu
Mercen.

Archivio Storico

365

2 fol 3 1864
416 ss.

Bekker ~~Aristoteles~~ I
(Lib. 242) 426 ss.

Arcangeli St. Lam
Zucchi - 74 ss.

volle in Andream
de tutela delle opere
all'autore -

1855 1860 1887
Ant. reg. ing.
Pomarelli
7221 111

Guarino 913
not e 87.6
bibl. su
marem.

Archivio Storico

Allegato n. Plinio 116
verso gli Ottiani - 8.16.1 sn.

In Plinii Traeman 203 s.

Hanno bisogno 26 relazione
Ma tu sei Pernice

Iulius : usus ius vindicare
in multum vim fraus, mi-
ghiorarne il rotarum, contrahere
in testimonione epistola : Forsi
ns la colonna Traiana,
Opere III, 9, a fin. pagina
di Cebo 8.17.2.52.2
Ne fuo Nice Iulius damus
in communis quaerendis functionis

Senato della Repubblica - Archivio Storico

767

Bruno Lessico agrario

NOTA

96 79991 0521

Martin Recherches sur les agronomes latins

Skidsgaard Varro the Scholar

Analecta Romana Inst. Danici Lyph. IV - 1969

Chouquer - Clavel. Levêque etc - Structures agraires en Italie centro-meridionale - Cadastres et paysages ruraux EFR 1987

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Robert J. A. da vie 2 la 169

Conjugue dans l'Ordre quant
Roumaine - Paris 1985 322 p.

SENATO DELLA REPUBBLICA

48

1283
1208

1040 1040
375 450
665 50

47

1625

1300
1046
254

786
260
1046

Senato della Repubblica Archivio Storico

243 n. 28 (omesso AR. in ott. 259)
245 n. 41
246 n. 48 origine
249 Spain
253
254 abolitas
255
259

da limite l'interp. solo al nome del giurato

---

in Jurados 35

~~[illegible] 1980 [illegible] 69 [illegible]~~

1961 – 64 [illegible]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

1350
675
450

337.5
68
112

970

1 rubbo = 20 anf.

anfora = 8,25

ager Tarnesius

cur. St E2 61

5.3

Aspertes
quercetae
9.36.6

i testi editi da
Str 234 fu la disparità
v amministrare fondi
pubblici con
pubblicità

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Sig. prof. Francesco De Martino
famiglia

Napoli

Senato della Repubblica - Archivio Storico

(1) Da ultimo Björn Forsen, Lex Licinia Sextia de modo agrorum-fiction or reality ? Societas scientiarum fennica. Commentationes 96, 1991, il quale tra l'altro critica la mia opinione e mi attribuisce perfino la colpa di avere ignorato per ben otto anni le ricerche del Tibiletti e solo di essermene accorto nel 1960. Questo critico severo ha ignorato che già nel 2° volume della mia Storia (1954) e poi nella ristampa del 1° (1958) gli scritti di quello studioso erano citati. Apparsi in Athenaeum 1948-1949 quasi contemporaneamente alla stampa della prima edizione della Storia (1951), non potevano essere discussi.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

clientes - precarium per l'agri publicus
(Rosafio, Tenancy and Precarium in the Agriculture - In memoriam de Neeve
Amsterdam 1993) =

vedere Brunt 1988. 436 s. (studi su clientes?)

pure Nobili per le fonti giurisdizione: gr. 8, 43.
20. 6. 4 vicitori dovuto in precario le terre
pignorate ai loro vicitores - non si è pure che or
tratti di clientes -

critica alla tesi del precarium ai clientes e
condizioni materiali, Minori studi 39

cita la mia opinione sull'importanza
della clientela presa al Mommsen nella
scientia (1974), ma tace sulla entità del
cliente - precario e sull'interpretazione X Festo
e del testo gracchano riferito a Lamarosini 1969

Senato della Repubblica - Archivio Storico

era in molti casi più costosa del lavoratore libero e poteva essere conveniente ricorrere all'affitto ad un colono estraneo.Questo valeva in particolareper quelle coltivazioni,che non richiedevano un lavoro continuo.Tuttavia non vi è accordo tra gli agronomi sul lavoro e la sua convenienza. Catone ci presenta un modello di villa razionale con colture specializzate,alle quali è destinato un preciso numero, di schiavi,ma con la previsione di ricorrere a lavoro estraneo in talune fasi.Per il vigneto di 100 iugeri il personale fisso di schiavi era di 16 schiavi,compreso il vilicus e la vilica. Columella invece afferma che per 7 iugeri di vigna occorreva un solo vinitor e Plinio pensava che ne bastasse 1 per 10 iugeri(1).

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 7 D'altra parte, sebbene sia poco comprensibile che Catone nella stessa opera chiami con lo stesso nome due soggetti profondamente diversi, il dato testuale è proprio in questo senso. Non è però accettabile l'interpretazione del Keil nel commentario al testo, fatta proprio dal Gummerus, secondo la quale al politor sarebbe affidata l'intera coltivazione del fondo, il che non risulta nemmeno nella versione di Catone di cui sopra. Il Cipujara ..... Tanto conto dell'entità delle quote attribuite al politor, è impossibile considerarlo ~~un Socio~~ (del chiaro in Lustow 354).

(addetto all'intera coltivazione del fondo - e pertanto all'esistenza di un rapporto di società con i lavoratori da lui assoldati. L'interpretazione più verosimile è che la sua attività consistesse nel vendere e nella pulizia del grano ad altri fittabili, dove si ricade al hominem (Rom G. I. 835 ed al Trumpler die Pachtrecht der Röm. Gesellschaftsformen, 20. Le tesi sue particolari non risulta nel testo, né nel Dominus nell'Indice dei capitoli dove si ha redemptori inserito dal Politiano verosimilmente tratto dal cod. Fiorentino. Una osservazione si deve rammentare con quale si produce.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 9 non non si vinse per le incongruenze dei tori
sugli estrazioi macchine e personale -
10 uso di pressa per la lacchiere ?
10 bis - Riassumere il periodo sulla colonia parz.
p. 5
11 opera

Data la tendenza rilevata in Catone a pratiche
[illegible] che implicavano una partecipazione alla
coltura o al raccolto di soggetti estranei non è
[illegible] supporre che la colonia parziaria sia
[illegible] prima della locazione. Non ci sono pervenute
[illegible] in questo senso e quelle addotte un tono
[illegible] (1). Per la verità nemmeno nelle opere dei
[illegible], che ci sono pervenute, si trova molto su questo
contratto. Plinio già lo presenta come una medicina
in casi estremi (2), ma questo non vuol dire che si
trattasse di una sua invenzione, come bene è stato
illustrato da Capogrossi - Colognesi e de Neve (3). In-
fatti egli ne parla come di una figura già nota.
E' quindi legittimo risalire all'età repubblicana. Gli
studiosi del nostro tempo hanno dato poca atten-
zione al problema [illegible] e sono stati attratti

Ferrini - dissi nella mensa
che aveva convinto a ritenere
Pelò filologia a ascrivere ai suoi uno il
[illegible] l'opera a
[illegible] di [illegible]

[illegible] di questi pervenuto
[illegible] - contratto
[illegible] di [illegible]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

se mancava l'equipaggiamento di schiavi previsto per il vigneto o se occorrevano degli specialisti che non vi erano tra gli schiavi perchè erano venuti meno i vinitores e non si era potuto sostituirli o perchè addirittura su quel vigneto schiavi non vi erano mai stati. Quest'ultima ipotesi contrasta con l'impianto del manuale, dove appunto la norma è la villa con schiavi. Quale che sia la ragione che spinga ad affidare la cura della vigna, compreso il pascolo ed il campo a frumento, ad un redemptor, il fatto dimostra che nell'economia catoniana poteva essere conveniente impiegare questo modo di gestione anzichè quello tipico della villa schiavistica. La valutazione economica è dunque abbastanza chiara: meglio dividere con un redemptor, che cura la terra, il prodotto, anzichè usare una propria équipe di schiavi, il cui acquisto e mantenimento era certo più costoso. Ma se le due forme di gestione coesistono non possiamo nasconderci che esse hanno una ratio diversa e quindi è legittimo supporre che quella delle leges sia più antica e quasi sopravvissuta nel regime della villa. Per quanto riguarda gli aspetti economici, il testo non ci permette di dire chi forniva i capitali occorrenti per la coltivazione, compresi gli animali e le macchine e quindi non possiamo valutare l'incidenza del rischio sulle parti contraenti nel caso di un cattivo raccolto. La sola cosa certa è che in tal caso il danno ricadeva anche sul redemptor. Questa è anche una caratteristica della colonia parziaria, che troviamo precisamente delineata in Plinio jr., come vedremo, e nelle fonti giuridiche.

Non vi sono prove testuali per dire se la cura del vigneto affidata ad un partiarius abbia precedenti più remoti, ma come si è accennato non è avventato supporre che l'uso venisse da lontano. Nell'economia più antica doveva essere frequente l'uso di corrispondere in natura il corrispettivo per il lavoro prestato ed anzi in generale assumere come riferimento per gli scambi e le operazioni di prestito il prodotto principale, il grano. Sebbene si tratti di rapporti diversi tra loro non sarà inutile ricordare che nell'intricata e controversa questione delle leggi limitatrici degli interessi è molto veorismile l'ipotesi che il tasso previsto fosse relativo a prestiti in natura di breve durata, grano o sementi, il che ci rinvia ad un'epoca anteriore all'introduzione della moneta coniata (c.338 a.C.) sebbene non sembra accettabile l'ipotesi poi fatta propria dal Wieacker e dal Michel, che il limite posto dalla legge delle XII Tavole, secondo la tradizione riferita da Tacito(1), fosse del 100% annuo. Che l'introduzione della moneta influisse sul corso dei negozi è indubbio, ma questo è avvenuto, se mai, in un'età posteriore

(1) Tac.ann.16.1-2. Vedi la mia Storia economica, 143 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

probabilmente intorno al 338,allorchè fu introdotto l'aes grave.Questione cronologica a parte sull'età del fenus unciarium,non si può dubitare che gli sc ambi ed i pagamenti in agricoltura avvenivano in natura ed a questo ambiente economico ben si adatta il redemptor partiarius del vigneto in Catone.

La colonia parziaria è stata discussa ampiamente dai giuristi,ma non con la stessa profondità dagli storici dell'economia,i quali la considerano una figura marginale e piuttosto recente.Scrittori contemporanei,come Capogrossi Colognesi e De Neeve,hanno giiustamente osservato che Plinio, allorchè parla della sua innovazione,sembra presupporre la conoscenza del contratto e sono quindi inclini a farlo risalire all'età repubblicana (1). Il contratto catoniano per il redemptor nella cura del vigneto permette di spingersi all'età arcaica,alla seconda metà del IV secolo,molto prima che facesse la sua apparizione la locatio- conductio consensuale. Precedente alla villa schiavisticala cura del partiarius è sopravvissuta per l'eventualità che fosse utile in circostanze date farne uso.

La questione dell'origine e della tutela giudiziaria della locatio-conductio è molto controversa e non vi sono allo stato attuale delle nostre coscenze elementi nuovi per una sicura ricostruzione storica.Dai formulari di Catone apprendiamo che vi erano contratti di vendita,frutti pendenti, olive ed uva per il vino,pascolo e frutti del gregge, ed altri che concernevano attività determinate,raccolta di olive,lavoro per farne olio,cura del vigneto,che erano contratti di locazione.(2) Perciò la diversità tra i due tipi di negozi è indubbia.Per entrambi erano previste leges venditionis o locationis,clausole che il proprietario dettava ed ilcompratore o conduttore accettava. In tali clausole non vi sono elementi per far pensare al contratto consensuale,che poi diviene già nell'ultimo secolo della repubblica la forma comune per il contratto di locazione.Così anche per la locazione rimane il problema se il formalismo dell'antico diritto fosse o meno stato superato già prima della lex Aebutia. E rimane il contrasto tra le esigenze dell'economia monetaria in un'epoca nella quale già i traffici si erano sviluppati ed avevano reso necessario istituire il praetor peregrinus (247 a.C.), e d il perdurante formalismo . L'utilità dell'affitto consensuale è all'origine della sua diffusione, anche se esso presenta tutti

~~(1) ann.16.1-2. Sul tema v.la mia Storia economica,143 se.~~
(1) Del primo Le régime de la terre à l'epoque républicaine,in Terre et paysans dépendents dans les sociétés antiques,Colloque Besançon 1979,331; del secondo Mnem. 1984,128 e Colonus,16

(2) Locatio per la raccolta e la lavorazione delle olive,§§144 e 145; vendita dei frutti pendenti,olive §146 ; uva § 147;pascolo § 149

Senato della Repubblica - Archivio Storico

D. 43. 32. 1 pr. (rep. 73 et)

interdictum de migrando

introducta migratio ut i nati fundare
essent.

non competit de urbano —

D. 20. 2. 4 pr. (herat. 1 mensor.)

edificii urbani — quasi id tacite
convenerit: in rusticis praediis contra
observatur

D. 20. 2. 7 pr. (Pomp. 13 var. lect.)

pactum qui ita mancipia tacite
intelliguntur pignori esse domino
fundi locati etiamsi nominatim
ea non convenerit.

il tema di sottintesa, cioè l'astensione
del pegno degli inv. et. il. ai fondi non
viene esaminato da Schuller Zum Pfandrecht
stacitum, Labeo 15. 1969. 281, che.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

In interesse per il ~~tem~~ solo per l'uso della ~~parola~~ terminologia sul piano tecnico -

8. 20. 1. 32. XI - Saver 5 esp.

Limiti, forse dell'interno. Salviamo secondo Kaser - Besitzpfand und besitzloses Pfand in Stud. z. röm. Pfandrecht - Antiqua 1982 140 ss. 49 - l'estensione non ammessa per i fondi ma non per l'inventario v. Ner. cit. ajna

sulla non ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Orazio v. Steiner opera Horatii, Karlsruhe 1973 e le riserve anche di Knütel Iura 25, 1974, 155

Senato della Repubblica - Archivio Storico

L'atto costitutivo della vendita dei frutti pendenti è senza dubbio una stipulazione che avveniva in un'asta,secondo u antico formulario che Catone ha ereditato da un precedente proprietario,L.Manlio. La forma della stipulatio è quella consueta.Il compratore prometteva di pag are il prezzo convenuto, più una pars centesima,l'1 % ,per il praeconium cui si devono 50 HS e date quantità di prodotto. Era fissato il termine,dieci mesi dalla kalendae di Novembre,ma se il compratore aveva dato in locazione ad un redemptor la raccolta dei frutti,si doveva pagare agli Idi.Inoltre era richiesta una satisdatio,vale a dire una garanza personale.Su tutto questo non possono sorgere problemi,dato il chiaro tenore del testo(1).

La questione è invece dibattuta per il pegno sugli illata et invecta,cioè i mezzi e gli schiavi introdotti nel fondo d al compratore.Esso è espli pcitamente previsto fino al pagamento del prezzo o fino ad una satisdatio che lo garantisca. Prima di tale momento le cose non potevano essere rimosse dal fondo e se lo erano cadevano in proprietà del venditore : domini esto è la clausola laconica del testo. E' poco verosimile che il pegno si costituisse con la stessa stipulazione della vendita o addirittura con una seconda
(2) stipulazione,perchè di questo non vi è alcuna traccia nel passo di Catone e sarebbe incomprensibile che Catone avesse taciuto proprio sull'essenziale(3) e principalmente perchè un contratto reale non era compatibile con una obbligazione verbale(4).Tutte le altre congetture che sono state proposte dagli studiosi sono poco convincenti e costringono o a forzare la cronologia dell'interdetto Saviano e dell'actio Serviana o a supporre l'esistenza di un'actio quasi Serviana o a ricorrere ad una costituzione di fatto,che finisce con l'essere la dazione materiale della cosa,cioè il pegno reale, che non è certo quello del § 146.3. Stando così le cose non rimane altro che pensare ad una garanzia reale derivante dalla legge,un pegno legale che entrava in funzione all'atto del tentativo di sottrarlo al venditore. La lex commissoria è indubbia,ma vi sono difficoltà pratiche se il pegno comprendeva res mancipi,come schiavi e animali quae collo dorsovo domantur, per i quali era necessaria la mancipatio per il trasferimento della proprietà.Si è supposto che in tale ipotesi il venditore non acquistassela proprietà, ma soltanto il possesso ad usucapionem(5).

Qualunque sia la conclusione che si debba trarre per la definizione giuridica

---

(1) Bekker, Ueber die 'leges locationis' bei Cato 'de re rustica',Zt f.R.G 3,1864,416 ss.; Arangio Ruiz, La compravendita nel diritto romano,Napoli 1954,75 s.;Sargenti, Il 'de agricultura' di Catone e le origini dell'ipoteca romana,SDHI,22,179 ss. con ampio esame critico precedenti teorie.

(2) Sargenti,scr.ora cit. (3)Mitteis,Röm.Privatrecht,48 n.22

(4) Talamanca,Iura 15,1964,380

(5) Frezza,Le garanzie dell'obbligazione.II.Le garanzie reali,Padova 1963,348. Vedi inoltre Burdese,Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus,Torino 1949,98 ss.;Kaser,Studien zum römischen Pfandrecht,TvR.1976, 244 ss.(ristampa in Antiqua,Napoli 1982); La Rosa,Le origini del pegno,Scritti III, Auletta,Milano 1988,98 ss. e Studi Sanfilippo, 300 ss. con una convincente ricostruione storica dei mezzi giudiziari.

Fondazione Giuseppe Valle - Archivio Storico

il curatore o redemptor parziario avesse la piena disponibilità della gestione e se egli impiegasse personale proprio o quello già esistente nella fattoria,come anche gli animali e gli attrezzi,tutti elementi essenziali per stabilire se si trattasse di una vera e propria colonia parziaria o di un'attività di direzione e di controllo,in una parola se questo curatore fosse una specie di fattore specializzato nella coltivazione della vigna oppure un imprenditore,che assumeva l'obbligo di procedere a sue spese all'intera coltivazione. Il fatto che la parte di prodotto spettategli fosse la metà farebbe propendere per la seconda ipotesi,mentre la collocazione subito dopo il § del politor per la prima. Si può anche notare che i buoi per i quali si prevedeva il consumo del fieno e del pascolo secondo il bisogno erano quelli che si trovavano sul fondo - qui illic sient-e questo farebbe pensare all'uso del capitale fisso del pooprietario. Nell'Indice dei Capita e la Rubrica è detto

Senato della Repubblica - Archivio Storico

re qualche affinità con la colonia parziaria,ma sono ben lungi dal presentare gli elementi essenziali di essa. In questa luce va posto anche il termine partiarius,che ricorre due volte ,una per la cottura della calce (agr. 16),l'altro per la vigna (137).~~Una proposta di Koil di inserire partiario nel rapporto con il politor nonha fondamento noi manoscritti~~.In altri casi si usa il termine redemptor. In nessuno dei negozi previsti si ha l'elemento essenziale della colonia,cioè la piena disponibilità del fondo per iniziarvi e condurre a termine la coltivazione ripartendo i frutti con il proprietario.Naturalmente su queste,che sono le nostre più antiche fonti, si è scritto in lungo ed in largo.Ma qualche considerazione è ancora utile, anche per le divergenze esistenti fra gli studiosi.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Cominciamo dal politor. Catone ne parla due volte , la prima in 5.4

E' quindi utile tracciare un rapido diseg,no dello sviluppo dell'intero regime giuridico pr edisposto per regolare le nuove forme di gestione.
Già nelle leges contrattuali di Catone era previsto a favore del proprietario un diritto di pegno sulle cose introdotte nel fondo dal redemptor,di cui si è fatto cenno.La natura giuridica di tale diritto e la sua storia sono molto controversi.Nelle formule di Catone non vi è accenno a tali questioni,ma pure si dice che nel caso di vendita di frutti pendenti le cose introdotte nel fondo dal compartore restavano in pegno del proprietario fino al pagamento o ad un satisdatio.Prima di tale adempimento le cose non potevano essere asportate e se lo erano cadevano in proprietà del dominus: domini esto (§ 146.2). Nella lex de pabulo (§149) è stabilita la competenza di un magistrato a Roma se sorgevano controvrsie.
Vari studiosi pensano che i mezzi giudiziari attestati per la tarda repubblica, interdetti possessori,interdictum Salvianum e perfino l'actio Serviana esistssero fin da quel tempo.Inoltre si ammette che si potessero usare le legis actiones fino a quando non furono del tutto abolite. In quest'ordine di idee si è supposto che il Salvianum appartenga ad un pretore Salvio , che però non risulta dai Fasti(1). In senso ancor più radicale si suppone che il rimedio giudiziario per il pegn o di Catone fosse l'actio Serviana ed ancor prima del 160 l'interdictum Salvianum(2). Dal lato opposto si attribuisce al giurista Salvio Giuliano , il famoso redattore dell'Editto del pretore,tale rimedio(3). Le ragioni più consistenti stanno a sostegno dell'opinione che l'interdetto Salviano sia posteriore al manuale di Catone, quindi alla metà del 2° secolo ed anteriore all'actio Serviana,la cui paternità spetta a Servio Sulpicio Rufo,quindi circa la metà del 1° secolo a.C.
In mancanza di d ati testuali con riferimenti cronologici non rimane altra via che la determinazione del diritto, del suo modo di costituzione e dei suoi effetti per quel che riguarda la garanzia reale del pegno.

primo giurista il quale si occupa del servus quasi colonus in due testi, che ci sono pervenuti(1).Si è rilevato che egli tende ad escludere l'uomo,anche schiavo dalle cose che fanno parte dell'istrumentum(2) e quindi concepisce il rapporto del servo colono con il proprietario come un mezzo di umanizzazione del sistema .La considerazione è giusta,ma non basta per spiegare la ragione che induce a preferire un servo ad un colono libero per l'affitto del fondo. A me pare che tale ragione debba ,se mai,consistere nella difficoltà di trovare coloni liberi cui fittare la terra,se questo si preferiva alla gestione diretta esercitata per mezzo di un vilicus schiavo.(3) Alfeno è stato attivo nella seconda metà dell'ultimo secolo della Repubblica,un periodo turbato dalle guerre civili,nel corso del quale vi furono assegnazioni di terre ai veterani.E'possibile che questo facesse diminuire il numero dei liberi coloni. Nel primo secolo dell'impero Columella consiglia di ricorrere all'affitto a coloni per far coltivaRE terre,che nonconviene far coltivare dagli schiavi,perchè sono insalubri o sterili(4),il che presuppone un'ampia disponibilità sul mercato del lavoro,altrimenti nessuno avrebbe accettato di coltivare terre cattive.Inoltre,se vi era possibilità di scelta in tali terre sarebbero andati coloni meno richiesti. Ai coloni conviene affittare terre lontane,dove non è possibile che il padrone si rechi frequentemente.Tutte queste terre rendono di più in mano a coloni,qualunque sia la coltura,ma è preferibile che non siano seminative, a grano,dato che in esse gli schiavi fanno più danni di un libero(5).A parte la realizzabilità di tali precetti essi presuppongono una offerta di lavoro libero,ben diversa da quello che risulta dalle lettere di Plinio,almeno per l'area tosco laziale,cui esse si riferiscono(6). Se nell'età di Varrone l'impiego di coloni appare del tutto secondario(7) ed in quella di Alfeno Varo è possibile che si abbia scarsità di liberi coloni, dal trattato di Columella si è autorizzati a desumere che l'affitto a coloni era praticato e che vi era una notevole mobilità,se si considera che il vecchio consolare,uomo

---

(1) D.15.3.16 (Alf.2 dig.); D.40.7.14.pr.(Alf.4.dig.):l'impiego della terza persona respondit fa supporre che Alfeno riferisca un responso di Servio.
(2) D.33.7.12.2-3 (Ulp.20 ad Sab.) con citazione di Alfeno,che Ulpiano contrasta.Sul tema v.Giliberti,Servus quasi colonus cit. 37 ss.;95 ss.
(3) Brockmeyer,scr.cit.740 sostiene invece che il quasi colonus prova il diffondersi del colonato
(4) ep.3.19.7
(5) ivi § 6
(6) ep.3.19.7 penuria colonorum,scarsità e non povertà: così anche Heitland, Agricola,Westporth,1921,320;Sirago,L'Italia agraria sotto traiano,,106 s;174 s.; diversamente Sherwin-White,The Letters of Pliny,Oxford 1966,ried.1965),258; de Neewe,A roman Landowner and his Estates,Athen.78,1990,381 s.(non chiaro); Giliberti, Servus quasi colonus,5 e 7:difficoltà di trovare fittavoli.Unargomento si può trarre anche da ep.7.30.3 rarum est invenire idoneos conductores, ma l'aggettivo idoneos lascia qualche dubbio
(7) de re r. 2.3.7 leges locationis;1.2.17;1.38.2;manca una trattazione dell'affitto come modo di gestione della terra.Esso però esisteva,se ne occupava anche Saserna cit.in Col.1.7.4

Martini,Penuria colonorum-Raritas colonorum,Iura 37,1986,89 ss.;

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Fr. 245 a. 386

Pensione sociale
fa ottenere la risposta

citta Plinio e Col. 1.7.1
sul quale Finley, 1195.
(= it. 143 a.) -
e altre cit. Mas-
Strzin - de Neve -
Ernst.

Un uomo vi è Fucini
N pensione sociale
in Col. cit.

bblica - Archivio Storico

ricchissimo P.Volusius(1),considerava felicissimus il fondo che aveva coloni nati in esso-indigenas-et tamquam in paterna possessione.

La storia dei coloni è inseparabile da quella delle strutture agrarie nell'età repubblicana. L'opinione comune,da me stesso condivisa,che dopo la guerra annibalica vi fu una profonda trasformazione ,della quale il trattato di Catone attesta i caratteri principali,va meglio definita.E' vero che si diffusero le piantagioini,in ispecie oliveto e vigneto, ed apparve la villa rustica,fattoria razionale con personale schiavistico fisso. Ma questo non vuol dire che tutta l'agricoltura in Italia fu gestita mediante la villa schiavistica di medie dimensioni .Le antiche forme di coltivazione diretta del piccolo proprietario non scomparvero e se mai entrarono in crisi nel corso del tempo. Inoltre gli antichi possedimenti dell'aristocrazia,in ispecie nell'ager publicus continuarono ad essere coltivati in una certa misura mediante lavoratori liberi.
La formazione di questo ceto di piccoli proprietari coltivatori o di coloni addetti alla coltivazione dei possessi di ampie dimensioni,divisi in lotti risale al tempo delle limitazioni introdotte con una delle leggi Liciniae Sextiae del 367 ,che continuo a ritenere storiche,nonostante gli attacchi dell'ipercritica(1).

Da quel tempo in poi vi furono molte vicende,nuove assegnazioni di terra in seguito all'espansione in Italia della potenza romana,come quelle di Flaminio per l'ager Gallicus et Picenus nel 232, le grandi trasformazioni provocate dalla guerra annibalica,le deduzioni di colonie, le assegnazioni ai veterani durante l'età delle guerre civili.Nel corso del tempo le grandi proprietà si estesero,ma non sempre furono coltivate con la gestione diretta e l'impiego del lavoro schiavistico.Vi sono prove anche archeologiche che in alcune località vi erano fattorie di limitate dimensioni,nelle quali possiamo ritenere che il coltivatore fosse il proprietario ovvero un fittavolo(2). Nell'ultimo secolo della Repubblica,a giudicare anche dalle fonti giuridiche,l'affitto era praticato,come si è visto.Vi erano senza dubbio ragioni economiche che favorivano la locazione dei fondi anzichè la villa schiavistica. L'aquisto,il mantenimento,l'impiego dello schiavo era

(1) Col.1.7.3, il quale però sbaglia il prenome,che non è P(ublius),ma L(ucius) come risulta dai Fasti:vedi fonti in Prosopographia imp.Rom.III,484
(1) Da ult.Björn Forsén,Lex Licinia Sextia de modo agrorum-fiction or reality? Societas Scientiarum Fennica.Commentationes 1991.Vedi la mia replica in questa Riv.
(2) Vedi per il paesaggio agrario del Falerno,come si presentò ad Annibale nel 217 Liv.22.15.2.Sui ritrovamenti archeologici v.Johannowsky, che però in Società romana e produzione schiavistica,1,302 a fferma che dopo la guerra annibalica il Falerno ebbe una gestione latifondistica.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Ai fini della nostra ricerca il testo ci offre un indizio della mancanza di coloni,donde era sorta per il proprietario l'esigenza di affidare la coltivazione ad uno schiavo,actor o vilicus che sia ,senza che sia possibile sapere se si abbia un caso di quasi colonus o se la gestione fosse diretta.In questa seconda ipotesi la gestione diretta appare come subordinata alla mancanza di coloni. per la cronologia va ricordato che Scevola vive nell'età di Marco Aurelio,allorchè la crisi era in pieno sviluppo.

L'uso generalizzato della terminologia colono=fittavolo dimostra che nella pratica dei rapporti agrari di lavoro l'affitto era divenuto, di gran lunga prevalente rispetto ad altre forme,che vi erano nell'età arcaica.Che poi anche l'affitto con il pagamento in danaro sia entrato in crisi già agli inizi del 2° secolo d.C. è dimostrato dalla preferenza che Plinio il giovane finì con l'accordare a forme diverse ed in particolare alla colonia parziaria, nella quale il corrispettivo da parte del fittavolo veniva pagato in natura in proporzione del raccolto.

Colonia parziaria.- Questo negozio giuridico è chiaramente individuabile soltanto nelle fonti dei giuristi dell'impero(1).Gli esempi che si citano per sostenere che il contratto esistesse fin dall'età repubblicana sono o dubbi o ambigui o non mostrano tutti i caratteri costitutivi di tale figura.(2) Senza dubbio esistono fin dall'età di Catone,forse anche prima di lui, esigenze economiche nella gestione del fondo,cheinducevano all'impiego di forze di lavoro per compiti determinati,cui non poteva attendere la famiglia del proprietario-coltivatore. Erano contadini,probabilmente liberi,che attendevano ad opere determinate e venivano rimunerati con parte dei frutti prodotti e per conseg uenza erano partecipi dell'andamento della produzione e dei rischi di un raccolto inferiore al previsto. In Catone si incontra anche il termine partiarius oltre a quello di redemptor. Vi erano in questi rapporti elementi comuni con la colonia parziaria,ma essi non sono sufficienti per ritenere che tale fosse il contratto adoperato. Mancava infatti al partiarius o al redemptos la possibilità di procedere a tutti gli atti del ciclo produttivo,dalla semina al raccolto,perchè essi non erano fittavoli ed il loro compito si esauriva, a norma del contratto, in funzione del tempo necessario per condurre a termine l'impresa che si era assunta .Egli non era dunque un conductor,ma somigliava di più ad un prestatore di opere. A giudicare dalle fonti giuridiche è la locatio- conductio ad affermarsi nell'età repubblicana ed augustea,mentre la colonia parziaria

(1) Così anche giustamente de Neeve,Colonus,16 e Mnem.37,1984,127

(2) Cic.ad fam.16.1.1; Verg.ecl.1 e 9

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

secondo Deuel Pelling. I. 176 n. 2 appartiene all'interdictum uti possidetis

T. 50.16. 211 Florent. ultime ne le frasi

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sul significato di agellus come proprietà anche di ampie dimensioni, esatto per collegarsi al mos maiorum, Martin in Schneider 201 -

uso di agellus in Pet. Satyr. 48.3 per possessi modesti che si congiungevano con la fattoria -

---

il testo di Ulp. 8. 50. 16. 27 pr. è nel commento all'editto sulla vindicatio dell'ager vectigalis (vedi Deuel Edictum 182)

cfr. 211. e 115

nella nota 13 l'A. (p. 77) dice che agellus in Plinio potrebbe valere 100.000 HS. cfr. Ep. 5. 8. 1 e in 1. 24. 4 praediolum -

Senato della Repubblica - Archivio Storico

In to. 9 Plinio chiede una lettera all'imp. per recarsi nel "municipium, degli Vimpenatani" ma stolto all'imp. Ma non manda che in nulla fu ripresa prima, mentre il fatto di ampie proprietà in undici 400 mila HS –

Quale è questo municipio? Quello di Comum luogo di origine o quello di Tiferum Tiber. ove avea altre proprietà? Qui egli era praetorius – (Ep 4. 1. 4)

Impertanto per stabilire il preciso riferimento di queste ultime –

Sull'argomento di schiavi (cui fa cenno 3. 19. 3. di e quale altra lettera mi con dicano l'invito? Mi pare che ci sia –

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Am. 364 - 398 711

Le Neve comincia col dire che la storia agraria antica è in primo luogo storia agraria, cioè economica e solo secondariamente antica - 364

un poi conclude che dopo tutto l'antica storia agraria è antica in primo luogo e agraria solo secondariamente 398 - dato che

nato della Repubblica - Archivio Storico

una venia più facile lo studio della storia economica antica

l'evidenza per le condizioni economiche dell'Italia è scarsa. nonostante ciò essa è storia agraria nel senso che deve essere collegata (link up) con i inchiesta e modelli della meglio documentata storia agraria per supplire il carattere aneddotico delle nostre evidenze - Il rimedio è dipendente, N metodo anche se

nato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

Rosafio

SENATO DELLA REPUBBLICA

La divisione in numerose fasce, che erano operative, se non mancava sopravvivenza è asserita da Garnsey - Saller - The Roman Empire, Economy Society and Culture Berkeley 1987, 69 (nro 15)

Simile constatazione in Kehoe

Sui Plinio e la pubblicazione del altro libro v. anche già in Storia in Roma III/1, 811 ss.

D. Lo. 1. 32 (Scaev.) citato da Seeck per unico caso di mancanza localizzazione di colonia - Se che non risulta affatto. È soltanto noto il caso che una parte del praedium era senza colonia e quindi il debitore (cui pertiene, cui fruitur) trasferì quella

Senato della Repubblica - Archivio Storico

gente al suo altare perché la ultrasse.
il gastaldo - era se il vilicus, i suoi ministri
per la coltura e i vicini del vil. fossero obbligati
cioè consorti come le cose ricordate nel fogliolo
patrimoniale a Quarazia

---

esistente la locazione si fosse a colui in
Alfeno Varo : d. 19.2.30 (digesta
Pandette epitomate l. 30 - Lenel Pal. n.54 I p.
49

Varr. r.r. 2.3.7
Cic. Att. 15.20.4 ; pro Caec. 17 e 94

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Carta da minuta

SENATO DELLA REPUBBLICA

i dati sono
raccolti in
SER 238
e SCR
18,10 n.
18
316 n. 15
in bibl.

Secondo T. Frank V, 174 il fatto che
specialmente abbiano l'etnografia di Mommsen
in ne 323 separate fattorie nominate, in
Africa cinta sono tuttavia concentrate
nelle mani di 52 (perché i nomi
nelle fattorie sono molto frequenti. quello del
l'originario survey augusteo)

Ma il Mommsen 401 (= 715 it.) dei
fed i Ligni Bacbiani : se originariamente
vi erano al massimo 90 fattorie e forse meno
perché molti piccoli possedimenti sono considerati
come parcelle, ne sono ora ci 50 mani
Per Volsk invece note che vi sono numerosi
compresso di fondi -

Dobbiamo guardarci dal dedurre da questi da-
ti una esplicazione. il numero dei proprietari
piccoli e medi col nome fondi di compresse
anche un numero notevole vi tuttavia che sono ora
frutto di possessi unitari formati

p. 405
[p. 719]

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A proposito dell'ipotesi accolta da Rosafio di Ramsey-Saller 69 di proprietà di Plinio che comprendevano varie fornace che erano operative, se non direttamente, separatamente.

Quest'ipotesi si fonda sulla sovrapposizione delle proprietà nella Tavola di Veleia!

Aut. it. Vitulci
lit. Voltera

Lorandini
Clementi
Fabbro (la stessa
rimane in
Cambio

11 su
oltre 600

20 di Ramsey
10 di Saller

Gardin - Schiavo
Letta
La Lucia (IRS)
Paganelli
Potrico Grandi
Filippo

Monumenta Sch. V, 131

a Bruchsal - in origine
una di esse latifondi -
numero. 2
28 proprietà chiamati affines
che non appaiono come
pagamentizi fra i 50 loro
consorti, fra i quali
alcuni 2 sono grandi
fittavoli per il rimanente
minuti proprietari.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

gli inconvenienti che Plinio descrive.E'vero che non siamo in grado di valutare l'entità numerica dei fittuari,come osserva Finley,ma il giudizio negativo che egli dà in genere sulle fonti giuridiche e sullo scarso interesse dei giuristi(1) dimostra ancora una volta la separazione degli storici dagli storici del diritto.Basta leggere un qualunque manuale di diritto privato romano per trovare un giudizio esattamente opposto.Ad esempio Guarino scrive(2) :"La fortuna della locatio-conductio fu pertanto vastissima nel ius privatum romano e lo schema,davvero assai semplice,dell'istituto venne adattato,nel corso del periodo preclassico e di quello classico,alle più variate applicazioni".Sorprende anche in uno storico,così ricco di forza critica,il ripetuto disprezzo per i cosiddetti cacciatori di interpolazioni,che eccessi a parte, hanno il merito di avere rivelato buona parte del diritto classico.

A me non pare che si possa accogliere la tesi del Seeck sul numero dei coloni,che aumenterebbe o diminuirebbe a seconda della maggiore o minore disponibilità delle forze di lavoro(3).Una persona qualsiasi,senza alcuna esperienza di agricoltura,non poteva all'improvviso trasformarsi in coltivatore. Nè un proprietario terriero avrebbe dato in fitto il suo fondo a gente inidonea al lavoro dei campi e si sa con quanta diffidenza si guardava ai soggetti di origine urbana. Se la tesi del Seeck è troppo schematica,non si può negare che vi furono certo oscillazioni e mutamenti nell'impiego delle forze di lavoro e su tali fenomeni influirono la disponibilità maggiore o minore di schiavi e di forze libere di lavoro,delle quali ultime abbiamo sicure testimonianze nell'età repubblicana(4). Anche all'inizio dell'impero esistevano liberi coloni,che potevano essere fittuari di terre più lontane e più difficili ad essere sottoposte alla vigilanza del padrone o del fattore della grande villa o di altri emissari del signore.Tutti questi aspetti erano sufficientemente noti agli storici dell'ottocento,i quali ben conoscevano il precetto di Columella(5) di preferire i coloni nell'affitto di fondi frumentari ,in particolare se lontani e quindi fuori di un assiduo controllo del proprietario(6). In questi campi il colono non può fare i danni che farebbero gli schiavi,mentre ne farebbe di più nei vigneti e nelle piantagioni..L'accento è posto sui campi frumentari,non per enfasi dipendente dal fatto che questo era più rimarchevole(7),ma per la diversità delle operazioni richieste nella coltura del vigneto,espressamente citato, e di altri alberi da un lato e dall'altro del grano(8)..Naturalmente non si può trarre da questo la conclusione che nelle piantagioni erano preferibili gli schiavi e nella cerealicoltura i coloni,perchè il precetto di Columella riguarda i terreni lontani e non ha valore generale.

(1) L'affitto della proprietà agricola in Italia prima di Diocleziano,nel volume La proprietà a Roma (trad.it.Bari 1980),124.

(2) Diritto privato romano[7], Napoli 1[illegible], 802.

(3) Untergang der antiken Welt,I[3],378 e PW.IV,486.In senso contrario la mia Storia economica,240.

(4)

(5) I.7.6-7 (6) Così l'interpretazione del testo in SERA.II,282

(7) Così De Neeve,Colonus,95,che peraltro concorda largamente con la mia opinione,senza citarla.

(8) I.7.6

Senato della Repubblica - Archivio Storico

pensare che, almeno nell'area umbro-laziale, vi era scarsità di coloni(1).

La storia dei coloni è inseparabile da quella delle strutture agrarie dell'età repubblicana. A me pare che l'opinione comune, da me stesso condivisa, che dopo la guerra annibalica vi fu una profonda trasformazione delle strutture, della quale sarebbe espressivo il manuale di Catone, dedicato all'economia della villa con piantagioni, debba essre meglio approfondita. La tendenza a contrapporre un'agricoltura fondata sulla piccola proprietà e sulla gestione diretta a quella della grande proprietà a schiavi, con la creazione della villa, non si può accettare in senso assoluto. Tutta la tradizione annalistica è piena di riferimenti agli aspri contrasti per il possesso della terra e la stessa limitazione a 500 iugeri più ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

CORPVS SCRIPTORVM ECCLESIASTICORVM LATINORVM

EDITVM CONSILIO ET IMPENSIS
ACADEMIAE SCIENTIARVM AVSTRIACAE

VOL. LXXXVIII

SANCTI AVRELI AVGVSTINI OPERA

SECT. II PARS VI

EPISTOLAE EX DVOBVS CODICIBVS NVPER IN LVCEM PROLATAE

RECENSVIT
JOHANNES DIVJAK

VINDOBONAE
HOELDER-PICHLER-TEMPSKY
MCMLXXXI

Senato della Repubblica - Archivio Storico

DOMINO EXIMIO MERITOQUE HONORABILI AC DESIDERANTISSIMO FILIO EUSTOCHIO AUGUSTINUS IN DOMINO SALUTEM

1. 1 Cum omnibus consultoribus tuis uera responsa fideliter debeas, quanto magis nobis ministris Christi, cuius fide fidelis es, ad capessendam hereditatem, cuius testamentum
2 euangelium est, domine † ille †. quoniam ergo praecepit apostolus, ut saecularia iudicia si inter se habuerint christiani, ea non in foro sed in ecclesia fiant, unde nos necesse est perpeti tales iurgantium quaestiones, in quibus nobis etiam terrena iura quaerenda sint, praecipue de condicione hominum temporali — quod possumus secundum apostolicam disciplinam, ut dominis suis sint subditi, seruis praecipere, non autem liberis iugum seruitutis imponere — peto sincerissimam caritatem tuam, ut me digneris instruere quid obseruandum
3 sit de his qui de libera nascuntur et seruo. nam de ancilla et libero seruos nasci iam scio; quid etiam de his quorum patres
4 definito numero annorum operas uendunt? quaero enim utrum defunctis uenditoribus patribus eundem annorum numerum cogantur implere an eorum a quibus uenditi uel potius quodammodo locati fuerant, morte liberantur, quoniam
5 esse iam sui iuris, ut perhibetur, incipiunt; quaero etiam utrum liberi patres possunt uendere filios in perpetuam seruitutem et
6 utrum matres possint uel operas uendere filiorum; item quaero

7—9 *cf.* 1 Cor. 6, 4sqq. 13 *cf.* Tit. 2, 9 27sqq. *cf.* ep. 10*, 2, 2 p. 47, 2sqq.

Incipit epistola sancti augustini episcopi ad eustochium *C* Incipit epistola sancti augustini ad eustochium *A* 1 ac] atque ac (atque *punctis del.*) *C* 7 † ille † *CA loc. corr.*, utrum illustrissime *legendum sit nemo dubium est.* 9 fiant] finiant *CA* 12 quod] que *CA* 24 operas *scripsi. sup. ras. C*

utrum, si colonus uendiderit filium, quemadmodum licet ut uendatur a patre, plus in illo qui uenditur iuris habeat emptor quam possessionis dominus, unde colonatus originem trahit, et utrum liceat possessori seruos facere colonos uel filios colonorum suorum.

2. 1 (Quaero) etiam quid de his actoribus liquido sit iure uel legibus constitutum, durissimum enim mihi uidetur ingenuitati
2 praeiudicari et beneficio suo: nam ut sint actores saepe ingenui homines postulantur et beneficium se praestare existimant, si faciant quod petuntur et re uera praestant usque adeo, ut ille qui petiit etiam gratias agat si impetrare
3 meruerit; quo beneficio suo si homo liber seruus efficitur, nullo modo faceret, si hoc sciret, sed nec quisquam hoc ab
4 sciente petere auderet. moneor tamen quibusdam constitutionibus quae mihi oblatae sunt, cum talis apud nos de cuiusdam filii quaestio uerteretur quem fuisse actorem fortasse probabitur; sed eum qui contendit nolo cogere ut probet, nisi prius nouerim quid sequar, si forte probauerit.
5 proinde easdem constitutiones misi considerandas eximietati tuae, quarum duas sentio ipsam rem loqui, ceteras autem aut non intelligo aut ad id quod quaeritur omnino non perti-
6 nent. obsecro ut me adiuues etiam corpore absentem, sicut soles adiuuare praesentem.

2 emtor *C* 6 (Quaero) etiam quid] *add. Primum* quid etiam *CA* actoribus *corr. ex* auctoribus *C* 9 postulantur *Primum* postulantes *CA* 10 existiment *corr. ex* existimant *C* 11 a deo *A* 13 faceret] facere *C* *Explicit deest in C* Explicit epistola augustini ad eustochium *A*

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Vedi p. 101 n. ed 4d
in particolare p. 113 ss.

---

conoscere – conoscere pure
(in certo) p. 127

---

comunicare e unisco in
bocca come nella C. A. V.

---

in ogni volta pratica – se pensiamo
un 1 giorno dell'altro tenendo
della locuzione 129 –

129 conoscere di sicuro cioè
schemi –

131 finito debole – fra nella
idea

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 116 – l'esistenza di tal
un'azione nell'arte non
è frutto del carattere pratico-
ipotesi varie e contrastanti
tra esse con – interpretazioni
etc –

---

caratteri della società nuova
ipotesi

Arte è un luogo di opere
[illegible] il libertà
deve corrispondere la metà
del suo lavoro –

Senato della Repubblica - Archivio Storico

A p. 20 n. 55 afferma che si designa nelle scritture (Fiorr I 151 n. 75) avrei preso una svista citando Val. Max Harp e de vir. ill.) per la centuria di Appio Claudio mentre essa si riferiva a quella di Fabio Rullianus – non è così perché quelle fonti affermano che questa centuria escluse i liberti, presupponendo che questi fossero stati inclusi da Appio – Essi infatti sono compresi nella parte più umile della popolazione di cui in div. Per le controversie in Fiorr nella cost. I, 388 con cit. dei testi.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 96 s. Connessione tra actio societatis e b. p. d. p.

96 ss. excursus su Rutilio e sua identificazione più probabile Pr. Rutilius Rufus c. 118 cs. 105

104 s. diversità tra società onerandae libertatis causa di D. 44. 5. 1. 7 e libertatis causa di D. 38. 1. 36 e quella Rutiliana, che non mirava a caratterizzare la libertà, ma veniva in essere solo se il liberto non avesse prestato l'obsequium

Anche per i tempi: quella Rut. si concretava in un momento successivo alla manumissione

p. 108 condizione sospensiva negativa — mentre si tratta di una condizione potestativa — da questa nasce la scelta di una disciplina su un terreno diverso: cioè il contenuto dell'obsequium —

p. 111 ss. Weidstämm distingue obsequium e opera

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Solietas Rutiliana - (perché non ist. il saggio sulla Sanigny - nostra conversazione)

Bonorum possessio contra Tabulas

p. 90 forme originarie: test. in iure cinctus e calatis comitiis privatorum.

p. 91 test. p. aes et libram post decemvirale - ragioni sociali dipendenti dalla trasformazione del 3° e 2° sec.: schemi tradizionali di riscatto e autoemissione, che impone almeno dal lato morale di considerare il patrono nel testamento, lasciano il posto a rapporti contrattuali

p. 93 le disposizioni che facevano capo alle XII Tav. in un giurista del 2° sec. a. C. potevano suscitare solo una sorta di indagine, nuovamente della scientia in sch. di vicini intorno quella origin. fondiaria. il test. p. a. et l. e le nuove condizioni economico-sociali [illegible] consolidano l'affermazione di Gaio.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 74 in D. 38.1.7.5 vel eternis 46
voluptatis artifex non allude necessariamente al cinedo -
Callistrato e Paolo si esprimono in senso negativo su di un'azione per mostradioni troppo o non oneste -
L'illazione tratta dal riferimento a Selino (X. 38.1.7.5 Nep. 28 a Sab.) non autorizza a supporre che fosse al 1° sec. l'obsequium comprendesse l'obbligo sessuale del liberto.

In Sen. contr. (p. 48 ss.) le considerazioni del testo antisiglano più all'uso retorico del autore Aleis per l'offrium sessuale del liberto che di un consistente indizio del suo valore giuridico.

---

utili in genere le considerazioni sulle opere - e unicamente

Senato della Repubblica - Archivio Storico

pervenuto.

p. 54 s. in incirculum x ricolegar di una situazione di stato in cui solo un giuramento poteva essere fonte di obbligazioni religiose, quindi nello schiavo - Può darsi che il patrono lo richiedesse anche al liberto o che la giurisprud. considerasse valido quello dello schiavo dopo che questo era diventato libero -
(fonti citate a p. 55 n. 20)

Se la formula del giuramento assumeva operas dicam mihi - e Rutilio concesse solo un'a. oper. vuol dire che il resto non era tutelato con azione - 200

Senato della Repubblica - Archivio Storico

p. 53 D. 38. 2. 1. pr. (Ulp. 42 ed.)

edict. moderandi gratia - implica necessariamente che secondo il diritto (civile) precedente si potessero exigere res divisibiles. Exigere qui ha significato pretesa e non azione, ma nel caso specifico erano pretese che si facevano valere in giudizio -

E' giusto che la pretesa non si limiti alle operae ma a qualsiasi prestazione, anche la più onerosa.

Non Pertile limita le operae ad l'actio societatis -

videlicet si hoc perpiguisset coll. è una considerazione, una chiosa di Ulpiano, se non di un commentatore posteriore.

Ma una societas con il liberto prevista con un accordo (pactum o altro che sia) quando il liberto non presti l'obsequium è giuridicamente un non sense in

Senato della Repubblica - Archivio Storico

quanto il fatto dedotto in considerazione emerge in un comportamento volontario del liberto -
" spondes te societatem cum nobis contrahere et obsequium ut praestabis "
oppure spondes nobis obsequium praestare aut et ut praestabis societatem pangere -
e simili -

p. 54 - il testo di Africano d. 40. 4. 20 può ben essere non fonte di esigere come pretesa una azione, ma non vuole che con compromesso ai fini del problema -

Comunque non è in sé molto vago (forse è un riassunto della questione - l'alternativa tra merito e indegnità è semplicistica, perché si può essere una relazione intervale - Talvolta offesa non si ha da qualsiasi: forse erano tratti nella parte non

Ado

Monte di Procida,29.8.1993

Cara Collega,

La ringrazio nuovamente della gentilissima visita che ha voluto farmi per darmi personalmente il suo libro Civitas Operae Obsequium. L'ho letto in questi giorni e desidero esprimerle il mio apprezzamento per il solido impianto,l'accuratezza della ricerca,l'ampla informazione ed i contributi critici ad altre opere sul tema,che pongono in più chiara luce i problemi e sostengono il suo nuovo tentativo di dare ad essi una risposta plausibile che non trascuri, come non di rado accade,l'interpretazione corretta delle fonti.Dal suo studio ho tratto parecchio profitto,in particolare per la conoscenze del rapporto operae-obsequium ed un aspetto di quest'ulmo,cui non avevo prestato attenezione in passato,quello delle relazioni sessuali, tra patrono e liberto, sul quale mi fermerò ~~illuminante più dal lato degli usi sociali che da quello del diritto,coe osservo~~ brevemente più oltre.

Le due questioni più importanti sono senza dubbio quella della c.d. societas Rutiliana e l'altra del rapporto con la bonorum possessio contra tabulas e del liberto morto intestato. Lo stato delle fonti e le molteplici iberpretazioni e congetture perfino fantasiose hanno reso questi argomenti più complicati di quanto essi siano. Si aggiunga un certo conservatorismo nella critica del testo,che oggi prevale e la scarsa attenzione alla realtà sociale,che le norme presuppongono.

Le mie obiezioni riguardano non tanto le sue tesi,quanto più generalmente la letteratura sul tema.

A mio parere una societas tra patrono e liberto sottoposta alla condizione sospensiva negativa della mancata pr estazione delle operae è un non senso giuridico,un monstrum per il sistema romano. E'vero che questo sembra essere in senso di videlicet si hoc pepigisset rell. di D.38.2.1.pr.,ma non si possono prendere alla lettera tanto strettamente parole,che sicuramente sono una chiosa,magari un sommario riassunto o dello stesso Ulpiano o di un commentatore postclassico.Ella ha visto bene tutte le difficoltà pratiche che si opppongono alla realizzabilità pratica della condizione,tempi e modi della mancata prestazione, o inadempimenti misti ad adempiemnti, con la conseguenza di far nascere,poi finire,poi ancora rinascere la società.Anzi Ella riconosce che forse tali difficoltà pratiche

T dopo quello della 2 SS. 1989, 358 ss.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

411

Le Edizioni Scientifiche Italiane sono liete di invitare la S.V. alla presentazione del volume di

PAOLO DE LALLA MILLUL

Topografia politica della Seconda Repubblica
1. *La Destra*

Intervengono

GUIDO D'AGOSTINO MASSIMO GALLUPPI GENNY SANGIULIANO

Coordina

PASQUALE NONNO

Sarà presente l'autore

Seguirà cocktail

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Edizioni Scientifiche Italiane

Mercoledì 16 marzo 1994 - ore 17.00
Edizioni Scientifiche Italiane
Napoli, Via Chiatamone, 7

Senato della Repubblica - Archivio Stoffiodo

Vendita dei frutti e
del Wro-gestione
diritto 8.2
SW 448

Acquisto estemporaneo vittorio
alla vella sotto un vilig
e schiavi (SW 255)
8.2.1 n. 1.10 20 2
potere vendere un nuovo e ottimo - valore
valuta £ 200. mila £ 10.84
Cm. 3.19.7.2. ÎSN 449
Cause lite ut. 258 - fine di
Cinque di 4-5 anni ma troppo
breve. SW 258 s.

Valuta della prima del prezzo della
Nel Wro-gestione

44

1000 : 17
150 55 55

NAPOLI

85
85
995

56

25
17
175
25
42 R

SACCHETTI

PIATTI BICCH. TOVAGL.

VARIE PONTO GALLA uova

Pane [illegible] acqua

2 giorni

Stato della Repubblica - Archivio Storico

non soli il collegamento tra societas e bpnorum poseessio,ma addirittura la successione storica. Quanto alla data di origine del testamentum per aes et libram non sono per nulla convinto della tesi secondo la quale essa sia posteriore alle XII Tavole e che in quel tempo esistevano solo le forme arcaiche del testamento in procinctu e calatis comitiis.

Qualche osservazione sui testi. Afric.in D.40.4.20 può ben essere una prova sull'uso di exigere come pretesa e non come azione,ma non vedo in che modo questo infkluisce sulla sostanza. Il testo è comunque discutibile perchè poco razionale,fornisce un'alternativa semplicistica tra merito e indegnità,mentre si può non essere indegni, ma nemmeno particolarmente meritevoli. Talia officia officia generalizza casi concreti che dovevano essere oggetto della quaestio.

Il iusiurandum sicuramene era prestato prima della manumissione,in quanto era il solo modo di vincolare lo schiavo con un obbligo religioso.Più tardi fu convertito in un mezzo giuridico.Può darsi che il patrono ne ottenesse la ripetizione dopo la manumissio,ma non, è impossibile che almeno una parte dei giuristi considerasse giuridicamente valido,quindi fonte di azione,anche quello prestato prima,il che si può desumere da testi citati a p.55 n.20.

Se la formula del giuramento riguardava operas donum munera,si dovrebbe pensare che Rutilio abbia inteso limitare l'azione solo alle operae.

Sull'obbligo delle prestazioni sessuali da parte del liberto le parole vel alterius voluptatis artifex di D.38.1.7.5 non alludono necessariamente al cinedo. Tratte da un commento a Sabino non per questo si può affermare che ancora nel 1° secolo d.C. l'obsequium comprendesse quest'obbligo. Il caso del retore Aterio in Sen.contr. (p.48 ss.) può essere addotto come prova di usi sociali,non di un obbligo giuridico tutelato.

La diversità tra società onerandae libertatis causa di D.44.5.1.7 e libertatis causa di D.38.1.36 (p.104 s.) e quella di Rutilio è indubbia,ma questo è un argomento contrario alla scomparsa della seconda.

Per la storia delle opere e della successione non trovo riferimenti alla clientela e quindi ragioni,che allo stato mi inducano a modificare quanto ho sostenuto nel mio recente scritto in Index.

Senato della Repubblica - Archivio Storico

avrebbero indotto i giuristi posteriori a Rutilio di abbandonare tale schema. Ma questo non pone in dubbio la sua stessa esistenza?
A tali difficoltà pratiche si aggiungono quelle insuperabili nascenti da determinate raeltà economiche,che non erano rare nella società romana,allorchè i liberti non erano più soltanto dei poveri diavoli, i quali continuavano di fatto ad essere soggeti all'ex padrone,ma erano anche imprenditori,uomini di affari,ricchi trafficanti e sarebbe stato un non senso che i giuristi romani,anzichè garantire al patrono l'equivalente in danaro delle operae non prestate,escogitassero addirittura una società,che voleva dire una partecipazione, a quanto pare,alla metà dei guadagnie profitti di un libero divenuto capo di un'impresa impoprtante e ricca.
Ma un assurdo è anche la costruzione della condicio sospensiva negativa,nella quale l'evento futuro ed in certo consiste unicamente nel fatto volontario di una delle parti,una tipica condizione potestativa,che in realtà non è una condizione.
La sola conclusione possibile non è che il mezzo della societas sia da respingere in assoluto,ma che non la si possa configurare come sottoposta ad una condizioine sospensiva. Era invece possibile che le parti nel regolare le prestazioni del liberto,convenissero in alternativa ad esse una società tra di loro per i proventi delle opere che abitualmente il liberto eseguiva.La societas dunque non era un'invenzione di Rutilio,ma preesisteva nella pratica ed il Pretore,che intendeva lilmitare le pretese esorbitanti -durissimas res- si è limitato a riconoscerne la validità,assieme all'actio operarum.Tale cocietà non poteva che riferirsi alle opere del liberto nel momento in cui veniva contratta;se poi nel corso del tempo l'attività economica si estendeva e si dava vita ad una impresa ben più ampia delle opere iniziali,,ness un magistrato avrebbe potuto concedere un'actio pro socio o societatis per una partecipazione ad un'impresa diversa da quella convenuta.
La bonorum possessio,accodata dai pretori successivi,non sta per nulla sullo stesso piano della società e non si può considerare come in un certo senso sostitutiva di essa.Come risulta in modo certo da Gaio,questo mezzo giuridico era stato intrdotto dal pretore,non sappiamo quando,per eliminare quel che, a suo dire,era un'iniquità del diritto antico - olim-,vale a dire la preterizione del patrono anche solo in presenza di figli adottivi o di una uxor in manu.Era del tutto irrilevante che il liberto avesse o meno prestato le operae o l'obsequium e quindi non si può considerare la b.p.d.p. come una riparazione postuma.L'imago societatis di D.381.2.2,anche questa volta introdotta con un videlicet- non può assumersi per giustificare

Senato della Repubblica - Archivio Storico